

# Gazzetta ufficiale dell'Unione europea



Edizione  
in lingua italiana

C 202

## Comunicazioni e informazioni

64° anno

28 maggio 2021

Sommario

### PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2019-2020

Sedute del 9 e 10 ottobre 2019

*Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 145 del 23.4.2021.*

#### TESTI APPROVATI

Sedute dal 21 al 24 ottobre 2019

*Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 157 del 30.4.2021.*

*I testi approvati del 23 ottobre 2019 concernenti i discarichi relativi all'esercizio 2017 sono stati pubblicati nella GU L 333 del 27.12.2019.*

#### TESTI APPROVATI

### I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

#### RISOLUZIONI

##### Parlamento europeo

**Giovedì 10 ottobre 2019**

2021/C 202/01

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul regolamento di esecuzione (UE) 2019/707 della Commissione, del 7 maggio 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, beflubutamid, benalaxyd, benthiavalicarb, bifenazato, boscalid, bromoxynil, captan, ciazoferamid, desmedipharm, dimetoato, dimetomorf, diuron, etefon, etoxazole, famoxadone, fenamifos, flumioxazina, fluoxastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanato, metalaxyl-m, metiocarb, metribuzin, milbemectin, Paecilomyces lilacinus ceppo 251, phenmedipharm, fosmet, pirimifosmetile, propamocarb, prothioconazole, s-metolachlor e tebuconazolo (2019/2825(RSP)) . . . . .

2

IT

2021/C 202/02	Risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di regolamento di esecuzione della Commissione che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive amidosulfuron, beta-ciflutrin, bifenox, clorotoluron, clofentezine, clomazone, cipermetrina, daminozide, deltametrina, dicamba, difenoconazole, diflubenzuron, diflufenican, fenoxaprop-p, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fostiazato, indoxacarb, MCPA, MCPB, nicosulfuron, picloram, prosulfocarb, piriproxifen, tiofanato metile e tritosulfuron ((D062951/02 — 2019/2826(RSP)) . . . . .	7
2021/C 202/03	Risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MZHGOJG (SYN-ØØØJG-2), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D061869/04 — 2019/2830(RSP)) . . . . .	11
2021/C 202/04	Risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da soia geneticamente modificata A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D062417/04 — 2019/2828(RSP)) . . . . .	15
2021/C 202/05	Risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 e da granturco geneticamente modificato che combina due, tre o quattro degli eventi MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 e DAS-40278-9, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D062827/02 — 2019/2829(RSP)) . . . . .	20
2021/C 202/06	Risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sulle ingerenze elettorali straniere e la disinformazione nei processi democratici nazionali ed europei (2019/2810(RSP)) . . . . .	25
2021/C 202/07	Risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e le risorse proprie: è il momento di rispondere alle attese dei cittadini (2019/2833(RSP)) . . . . .	31
2021/C 202/08	Risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sull'occupazione e le politiche sociali della zona euro (2019/2111(INI)) . . . . .	35
<b>Mercoledì 23 ottobre 2019</b>		
2021/C 202/09	Risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2019 sulla proposta di regolamento della Commissione che modifica il regolamento (UE) n. 546/2011 per quanto riguarda la valutazione dell'impatto dei prodotti fitosanitari sulle api da miele (D045385/06 — 2019/2776(RPS)) . . . . .	49
<b>Giovedì 24 ottobre 2019</b>		
2021/C 202/10	Risoluzione del Parlamento europeo del 24 ottobre 2019 sulla situazione delle persone LGBTI in Uganda (2019/2879(RSP)) . . . . .	54
2021/C 202/11	Risoluzione del Parlamento europeo del 24 ottobre 2019 sull'Egitto (2019/2880(RSP)) . . . . .	58
2021/C 202/12	Risoluzione del Parlamento europeo del 24 ottobre 2019 sulla proposta di nuovo codice penale indonesiano (2019/2881(RSP)) . . . . .	64

2021/C 202/13	Risoluzione del Parlamento europeo del 24 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione riguardo alla concessione di un'autorizzazione parziale per un uso del triossido di cromo a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (Cromomed S.A. e altri) (D063690/01 — 2019/2844(RSP)) . . . . .	68
2021/C 202/14	Risoluzione del Parlamento europeo del 24 ottobre 2019 sull'impatto negativo del fallimento di Thomas Cook sul turismo dell'UE (2019/2854(RSP)) . . . . .	73
2021/C 202/15	Risoluzione del Parlamento europeo del 24 ottobre 2019 sullo stato di avanzamento della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali (2016/0107(COD)), nota come comunicazione pubblica paese per paese (2019/2882(RSP)) . . . . .	78
2021/C 202/16	Risoluzione del Parlamento europeo del 24 ottobre 2019 sull'operazione militare turca nel nord-est della Siria e le sue conseguenze (2019/2886(RSP)) . . . . .	80
2021/C 202/17	Risoluzione del Parlamento europeo del 24 ottobre 2019 sull'avvio di negoziati di adesione con la Macedonia del Nord e l'Albania (2019/2883(RSP)) . . . . .	86

---

## II Comunicazioni

### COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

#### Parlamento europeo

##### **Martedì 22 ottobre 2019**

2021/C 202/18	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 ottobre 2019 concernente il progetto di regolamento del Consiglio relativo alle misure riguardanti l'esecuzione e il finanziamento del bilancio generale dell'Unione nel 2020 in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione (12412/2019 — C9-0139/2019 — 2019/0186(APP)) . . . . .	90
---------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

---

## III Atti preparatori

#### Parlamento europeo

##### **Giovedì 10 ottobre 2019**

2021/C 202/19	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio che approva la conclusione da parte di Eurojust dell'accordo di cooperazione tra Eurojust e la Serbia (10334/2019 — C9-0041/2019 — 2019/0807(CNS)) . . . . .	91
2021/C 202/20	Risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 4 dell'Unione europea per l'esercizio 2019: Riduzione degli stanziamenti di pagamento e di impegno in linea con il fabbisogno di spesa aggiornato e l'aggiornamento delle entrate (risorse proprie) (11733/2019 — C9-0114/2019 — 2019/2037(BUD)) . . . . .	92
2021/C 202/21	Risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione (UE) 2019/276 per quanto riguarda gli adeguamenti degli importi mobilizzati a titolo dello strumento di flessibilità per il 2019 da utilizzare per la migrazione, l'afflusso di rifugiati e le minacce alla sicurezza (COM(2019)0600 — C9-0029/2019 — 2019/2039(BUD)) . . . . .	107

**Martedì 22 ottobre 2019**

2021/C 202/22

P9\_TA(2019)0034

Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) \*\*\*I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 ottobre 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1309/2013 sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) (COM(2019)0397 — C9-0109/2019 — 2019/0180(COD))

P9\_TC1-COD(2019)0180

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 22 ottobre 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1309/2013 sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) . . . . . 109

2021/C 202/23

P9\_TA(2019)0035

Autorizzazioni di pesca per le navi dell'Unione nelle acque del Regno Unito e operazioni di pesca delle navi del Regno Unito nelle acque dell'Unione \*\*\*I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 ottobre 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/2403 per quanto riguarda le autorizzazioni di pesca per le navi dell'Unione nelle acque del Regno Unito e le operazioni di pesca delle navi del Regno Unito nelle acque dell'Unione (COM(2019)0398 — C9-0110/2019 — 2019/0187(COD))

P9\_TC1-COD(2019)0187

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 22 ottobre 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/2403 per quanto riguarda le autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione nelle acque del Regno Unito e le operazioni di pesca dei pescherecci del Regno Unito nelle acque dell'Unione . . . . . 111

2021/C 202/24

P9\_TA(2019)0037

Periodi di applicazione del regolamento (UE) 2019/501 e del regolamento (UE) 2019/502 \*\*\*I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 ottobre 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dei regolamenti (UE) 2019/501 e (UE) 2019/502 per quanto riguarda i rispettivi periodi di applicazione (COM(2019)0396 — C9-0108/2019 — 2019/0179(COD))

P9\_TC1-COD(2019)0179

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 22 ottobre 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/... del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dei regolamenti (UE) 2019/501 e (UE) 2019/502 per quanto riguarda i rispettivi periodi di applicazione . . . . . 112

**Mercoledì 23 ottobre 2019**

2021/C 202/25

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2019 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2020 (11734/2019 — C9-0119/2019 — 2019/2028(BUD)) . . . . . 113

**Giovedì 24 ottobre 2019**

2021/C 202/26

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 24 ottobre 2019, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio per fornire sostegno finanziario agli Stati membri al fine di coprire il gravoso onere finanziario loro inflitto a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione senza accordo (COM(2019)0399 — C9-0111/2019 — 2019/0183(COD)) . . . . . 123

*Significato dei simboli utilizzati*

- \* Procedura di consultazione
- \*\*\* Procedura di approvazione
- \*\*\*I Procedura legislativa ordinaria, prima lettura
- \*\*\*II Procedura legislativa ordinaria, seconda lettura
- \*\*\*III Procedura legislativa ordinaria, terza lettura

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti del Parlamento:

Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ~~■~~ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.



## PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2019-2020

Sedute del 9 e 10 ottobre 2019

*Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 145 del 23.4.2021.*

TESTI APPROVATI

Sedute dal 21 al 24 ottobre 2019

*Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 157 del 30.4.2021.*

*I testi approvati del 23 ottobre 2019 concernenti i discarichi relativi all'esercizio 2017 sono stati pubblicati nella GU L 333 del 27.12.2019.*

TESTI APPROVATI

Giovedì 10 ottobre 2019

# I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

## RISOLUZIONI

### PARLAMENTO EUROPEO

P9\_TA(2019)0026

#### Sostanze attive, inclusa la flumiossazina

**Risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul regolamento di esecuzione (UE) 2019/707 della Commissione, del 7 maggio 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, beflubutamid, benalaxyl, benthiavalicarb, bifenazato, boscalid, bromoxynil, captan, ciazofamid, desmedipham, dimetoato, dimetomorf, diuron, etefon, etoxazole, famoxadone, fenamifos, flumiossazina, fluoxastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanato, metalaxyl-m, metiocarb, metribuzin, milbemectin, *Paecilomyces lilacinus* ceppo 251, phenmedipham, fosmet, pirimifosmetile, propamocarb, prothioconazole, s-metolachlor e tebuconazolo (2019/2825(RSP))**

(2021/C 202/01)

Il Parlamento europeo,

- visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/707 della Commissione, del 7 maggio 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, beflubutamid, benalaxyl, benthiavalicarb, bifenazato, boscalid, bromoxynil, captan, ciazofamid, desmedipham, dimetoato, dimetomorf, diuron, etefon, etoxazole, famoxadone, fenamifos, flumiossazina, fluoxastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanato, metalaxyl-m, metiocarb, metribuzin, milbemectin, *Paecilomyces lilacinus* ceppo 251, phenmedipham, fosmet, pirimifosmetile, propamocarb, prothioconazole, s-metolachlor e tebuconazolo<sup>(1)</sup>,
- visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 21 e l'articolo 17, primo comma,
- visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della Commissione, dell'11 marzo 2015, recante attuazione dell'articolo 80, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che stabilisce un elenco di sostanze candidate alla sostituzione<sup>(3)</sup>,
- visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione<sup>(4)</sup>,
- vista la sua risoluzione del 13 settembre 2018 sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari<sup>(5)</sup>,

<sup>(1)</sup> GU L 120 dell'8.5.2019, pag. 16.

<sup>(2)</sup> GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 67 del 12.3.2015, pag. 18.

<sup>(4)</sup> GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

<sup>(5)</sup> Testi approvati, P8\_TA(2018)0356.

Giovedì 10 ottobre 2019

- visto l'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,
- vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

- A. considerando che la sostanza flumiossazina è stata iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio <sup>(6)</sup> il 1º gennaio 2003 in forza della direttiva 2002/81/CE della Commissione <sup>(7)</sup> ed è considerata approvata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009;
- B. considerando che una procedura per il rinnovo dell'approvazione della flumiossazina nell'ambito del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione <sup>(8)</sup> è in corso sin dal 2010 <sup>(9)</sup> e che la relativa domanda è stata presentata in conformità all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione <sup>(10)</sup>;
- C. considerando che il periodo di approvazione della sostanza attiva flumiossazina è già stato prorogato di cinque anni dalla direttiva 2010/77/UE della Commissione <sup>(11)</sup> e successivamente di un anno ogni anno, a partire dal 2015, mediante i regolamenti di esecuzione (UE) 2015/1885 <sup>(12)</sup>, (UE) 2016/549 <sup>(13)</sup>, (UE) 2017/841 <sup>(14)</sup> e (UE) 2018/917 <sup>(15)</sup> della Commissione, e ora è stato prorogato ancora una volta dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/707 della Commissione, che estende il periodo di approvazione sino al 30 giugno 2020;
- D. considerando che la Commissione non ha motivato le ragioni della proroga, limitandosi a dichiarare che «dato che la valutazione delle sostanze è stata ritardata per motivi che sfuggono al controllo dei richiedenti, è probabile che la loro approvazione scada prima che venga presa una decisione in merito al rinnovo»;
- E. considerando che il regolamento (CE) n. 1107/2009 mira a garantire un livello elevato di protezione sia della salute umana e animale sia dell'ambiente, salvaguardando nel contempo la competitività dell'agricoltura dell'Unione; che un'attenzione particolare dovrebbe essere prestata alla tutela dei gruppi vulnerabili della popolazione, tra cui donne in gravidanza, neonati e bambini;

<sup>(6)</sup> Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

<sup>(7)</sup> Direttiva 2002/81/CE della Commissione, del 10 ottobre 2002, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva flumiossazina (GU L 276 del 12.10.2002, pag. 28).

<sup>(8)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).

<sup>(9)</sup> GU L 293 dell'11.11.2010, pag. 48.

<sup>(10)</sup> Regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione, del 7 dicembre 2010, che stabilisce la procedura per il rinnovo dell'iscrizione di un secondo gruppo di sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e fissa l'elenco di tali sostanze (GU L 322 dell'8.12.2010, pag. 10).

<sup>(11)</sup> Direttiva 2010/77/UE della Commissione, del 10 novembre 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto concerne le scadenze dell'iscrizione di determinate sostanze attive nell'allegato I (GU L 293 dell'11.11.2010, pag. 48).

<sup>(12)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1885 della Commissione, del 20 ottobre 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 2,4-D, acibenzolar-s-metile, amitrolo, bentazone, cialofop butile, diquat, esfenvalerate, famoxadone, flumiossazina, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), glifosate, iprovalicarb, isoproturon, lambda-cialotrina, metalaxyl-M, metsulfuron metile, picolinafen, prosulfuron, pimetrozina, piraflufen-etile, tiabendazolo, tifensulfuron metile e triasulfuron (GU L 276 del 21.10.2015, pag. 48).

<sup>(13)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2016/549 della Commissione, dell'8 aprile 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive bentazone, cialofop butile, diquat, famoxadone, flumiossazina, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), metalaxyl-M, picolinafen, prosulfuron, pimetrozina, tiabendazolo e tifensulfuron metile (GU L 95 del 9.4.2016, pag. 4).

<sup>(14)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2017/841 della Commissione, del 17 maggio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, *ampelomyces quisqualis* ceppo: AQ 10, benalaxyl, bentazone, bifenazato, bromoxynil, carfentrazone etile, chlorpropham, ciazofamid, desmedipham, diquat, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), etoxazole, famoxadone, fenamidone, flumiossazina, foramsulfuron, *gliocladium catenulatum* ceppo: J1446, imazamox, imazosulfuron, isoxaflutole, laminarin, metalaxyl-M, metossifenozide, milbemectin, oxasulfuron, pendimetalin, phenmedipham, pimetrozina, S-metolachlor e trifloxystrobin (GU L 125 del 18.5.2017, pag. 12).

<sup>(15)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2018/917 della Commissione, del 27 giugno 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, beflubutamid, benalaxyl, benthiavalicarb, bifenazato, boscalid, bromoxynil, captan, carvone, chlorpropham, ciazofamid, desmedipham, dimetoato, dimetomorf, diquat, etefon, etoprofos, etoxazole, famoxadone, fenamidone, fenamifos, flumiossazina, fluoxastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanato, *gliocladium catenulatum* ceppo: J1446, isoxaflutole, metalaxyl-m, metiocarb, metossifenozide, metribuzin, milbemectin, oxasulfuron, *Paecilomyces lilacinus* ceppo 251, phenmedipham, fosmet, pirimifosmetile, propamocarb, prothioconazole, pimetrozina e s-metolachlor (GU L 163 del 28.6.2018, pag. 13).

**Giovedì 10 ottobre 2019**

- F. considerando che dovrebbe applicarsi il principio di precauzione e che il regolamento (CE) n. 1107/2009 specifica che le sostanze dovrebbero essere incluse nei prodotti fitosanitari soltanto ove sia stato dimostrato che presentano un chiaro beneficio per la produzione vegetale e che non si prevede che abbiano alcun effetto nocivo sulla salute umana o degli animali o alcun impatto inaccettabile sull'ambiente;
- G. considerando che il regolamento (CE) n. 1107/2009 indica che per motivi di sicurezza il periodo di approvazione delle sostanze attive dovrebbe essere limitato nel tempo; che tale periodo di approvazione dovrebbe essere proporzionale ai possibili rischi inerenti all'impiego di tali sostanze, ma che tale proporzionalità è ovviamente carente;
- H. considerando che, nei 16 anni trascorsi dalla sua approvazione come sostanza attiva, la flumiossazina è stata identificata e classificata come tossica per la riproduzione di categoria 1B e come probabile interferente endocrino e che ciò nonostante, durante tale periodo, la sua approvazione non è stata né riesaminata, né ritirata;
- I. considerando che la Commissione e gli Stati membri hanno la possibilità e la responsabilità di agire secondo il principio di precauzione quando venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute ma permanga un'incertezza scientifica, adottando misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per garantire un elevato livello di protezione della salute umana;
- J. considerando che, più in particolare, l'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1107/2009 prevede che la Commissione può in qualsiasi momento riesaminare l'approvazione di una sostanza attiva, in particolare se, alla luce di nuove conoscenze scientifiche e tecniche, ha motivo di ritenere che la sostanza non soddisfi più i criteri di approvazione previsti all'articolo 4; che tale riesame può comportare la revoca o la modifica dell'approvazione della sostanza;

***Sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1B e interferente endocrino***

- K. considerando che, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(16)</sup>, la flumiossazina è caratterizzata da una classificazione armonizzata di sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1B, altamente tossica per gli organismi acquatici e molto tossica per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata;
- L. considerando che l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha identificato la presenza di aspetti critici già nel 2014 e, successivamente, nel 2017 e nel 2018, poiché la flumiossazina è classificata quale sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1B e il potenziale effetto di perturbazione del sistema endocrino di tale sostanza non ha potuto essere chiarito in via definitiva ed è stato individuato come un aspetto critico;
- M. considerando che nel 2015 la flumiossazina è stata inserita nell'elenco di «sostanze candidate alla sostituzione» dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della Commissione in quanto è o deve essere classificata, a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, come tossica per la riproduzione di categoria 1A o 1B;
- N. considerando che, ai sensi dell'allegato II, punto 3.6.4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, le sostanze attive non possono essere approvate quando rientrano tra le sostanze tossiche per la riproduzione di categoria 1B, salvo nei casi in cui, sulla base di prove documentate incluse nella domanda, una sostanza attiva sia necessaria per controllare una grave emergenza fitosanitaria che non può essere contenuta con altri mezzi disponibili, compresi i metodi non chimici, nel qual caso devono essere adottate misure di mitigazione del rischio per ridurre al minimo l'esposizione degli esseri umani e dell'ambiente;
- O. considerando che, ai sensi dell'allegato II, punto 3.6.5, del regolamento (CE) n. 1107/2009, le sostanze attive non possono essere approvate se si ritiene che abbiano proprietà d'interferente endocrino in grado di avere effetti nocivi negli esseri umani, a meno che l'esposizione di questi ultimi a tale sostanza attiva, antidoto agronomico o sinergizzante presente in un prodotto fitosanitario, nelle condizioni realistiche d'uso proposte, sia trascurabile, vale a dire che il prodotto è utilizzato in sistemi chiusi o in altre condizioni che escludono il contatto con esseri umani e in cui i residui

<sup>(16)</sup> Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

Giovedì 10 ottobre 2019

della sostanza attiva, dell'antidoto agronomico o del sinergizzante interessati in questione negli alimenti o nei mangimi non superano il valore di default stabilito conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(17)</sup>;

- P. considerando che la flumiossazina ha un elevato rischio di bioconcentrazione, è altamente tossica per le alghe e le piante acquisite e presenta una tossicità moderata per i lombrichi, le api mellifere, i pesci e gli invertebrati acquisiti;
  - Q. considerando che è inaccettabile che l'uso di una sostanza di cui è noto che risponde ai criteri di esclusione delle sostanze attive mutagene, cancerogene e/o tossiche per la riproduzione o che hanno proprietà di interferenza endocrina, criteri che sono volti a proteggere la salute umana e ambientale, continui ad essere consentito nell'Unione, mettendo a rischio la salute della popolazione e dell'ambiente;
  - R. considerando che i richiedenti possono approfittare dell'automatismo insito nei metodi di lavoro della Commissione per ottenere una proroga immediata dei periodi di approvazione delle sostanze attive quando non è stata finalizzata la nuova valutazione dei rischi, e prolungano deliberatamente il processo di riesame fornendo dati incompleti e chiedendo ulteriori deroghe e condizioni speciali, il che comporta rischi inaccettabili per l'ambiente e la salute umana, in quanto durante tale periodo l'esposizione alla sostanza pericolosa continua;
  - S. considerando che, nella sua risoluzione del 13 settembre 2018 sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari, il Parlamento ha invitato la Commissione e gli Stati membri a «garantire che la proroga procedurale del periodo di approvazione per la durata della procedura, a norma dell'articolo 17 del regolamento, non sia utilizzata per le sostanze attive mutagene, cancerogene e tossiche per la riproduzione, rientranti quindi nella categoria 1A o 1B, o per le sostanze attive aventi proprietà di interferente endocrino e dannose per l'uomo o gli animali, come è attualmente il caso per sostanze quali flumiossazina, thiacloprid, clorotoluron e dimossistrobina»;
  - T. considerando che il parlamento dei Paesi Bassi ha espresso preoccupazione in merito a tali proroghe e chiede che sia posto termine alle proroghe dell'approvazione di sostanze di cui è noto che costituiscono una minaccia significativa per la biodiversità (in particolare per le api e i calabroni) o che siano cancerogene, mutagene, interferenti con il sistema endocrino e/o tossiche per la riproduzione<sup>(18)</sup>;
1. ritiene che il regolamento di esecuzione (UE) 2019/707 della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste nel regolamento (CE) n. 1107/2009;
  2. ritiene che il regolamento di esecuzione (UE) 2019/707 della Commissione non sia conforme al principio di precauzione;
  3. ritiene che la decisione di prorogare il periodo di approvazione della flumiossazina non sia conforme ai criteri di sicurezza stabiliti nel regolamento (CE) n. 1107/2009 e non sia basata né sulla prova che tale sostanza possa essere utilizzata in modo sicuro, né su un comprovato bisogno urgente della sostanza attiva flumiossazina per la produzione alimentare nell'Unione;
  4. chiede alla Commissione di abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2019/707 e di presentare al comitato un nuovo progetto che tenga conto delle prove scientifiche riguardo alle proprietà nocive di tutte le sostanze interessate, in particolare della flumiossazina;
  5. invita la Commissione a presentare progetti di regolamenti di attuazione volti a prorogare i periodi di approvazione di sostanze solo nei casi in cui si ritiene che lo stato attuale della scienza non indurrebbe la Commissione a proporre di non prorogare l'approvazione della sostanza attiva in questione;

<sup>(17)</sup> Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

<sup>(18)</sup> TK 21501-32 nr. 1176.

**Giovedì 10 ottobre 2019**

6. invita la Commissione a revocare l'approvazione delle sostanze in caso di dubbio o ragionevole dubbio circa il fatto che esse non soddisfino i criteri di sicurezza di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009;
  7. invita gli Stati membri a garantire il riesame corretto e tempestivo delle autorizzazioni delle sostanze attive per le quali sono Stati membri relatori, e a garantire che gli attuali ritardi siano risolti in modo efficace il prima possibile;
  8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
-

Giovedì 10 ottobre 2019

P9\_TA(2019)0027

## Sostanze attive, incluso il chlorotoluron

**Risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di regolamento di esecuzione della Commissione che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive amidosulfuron, beta-ciflutrin, bifenox, clorotoluron, clofentezine, clomazone, cipermetrina, daminozide, deltametrina, dicamba, difenoconazole, diflubenzuron, diflufenican, fenoxaprop-p, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fostiazato, indoxacarb, MCPA, MCPB, nicosulfuron, picloram, prosulfocarb, piriproxifen, tiofanato metile e tritosulfuron ((D062951/02 — 2019/2826(RSP))**

(2021/C 202/02)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di regolamento di esecuzione della Commissione che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive amidosulfuron, beta-ciflutrin, bifenox, clorotoluron, clofentezine, clomazone, cipermetrina, daminozide, deltametrina, dicamba, difenoconazole, diflubenzuron, diflufenican, fenoxaprop-p, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fostiazato, indoxacarb, MCPA, MCPB, nicosulfuron, picloram, prosulfocarb, piriproxifen, tiofanato metile e tritosulfuron (D062951/02,
- visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 21 e l'articolo 17, primo comma,
- visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della Commissione, dell'11 marzo 2015, recante attuazione dell'articolo 80, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che stabilisce un elenco di sostanze candidate alla sostituzione<sup>(2)</sup>,
- visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione<sup>(3)</sup>,
- vista la sua risoluzione del 13 settembre 2018 sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari<sup>(4)</sup>,
- visto l'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,
- vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

A. considerando che la sostanza clorotoluron è stata iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE<sup>(5)</sup> del Consiglio il 1º marzo 2006 in forza della direttiva 2005/53/CE della Commissione<sup>(6)</sup> ed è considerata approvata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009;

<sup>(1)</sup> GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 67 del 12.3.2015, pag. 18.

<sup>(3)</sup> GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

<sup>(4)</sup> Testi approvati, P8\_TA(2018)0356.

<sup>(5)</sup> Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

<sup>(6)</sup> Direttiva 2005/53/CE della Commissione, del 16 settembre 2005, recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi clorotalonil, clorotoluron, cipermetrina, daminozide e tiofanato metile come sostanze attive (GU L 241 del 17.9.2005, pag. 51).

**Giovedì 10 ottobre 2019**

- B. considerando che dal 2013 è in corso una procedura per il rinnovo dell'approvazione del clorotoluron a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione<sup>(7)</sup>;
- C. considerando che il periodo di approvazione della sostanza attiva clorotoluron è già stato prorogato di un anno dal regolamento di esecuzione (UE) n. 533/2013 della Commissione<sup>(8)</sup>, di un altro anno dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1511 della Commissione<sup>(9)</sup>, di un ulteriore anno dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1262 della Commissione<sup>(10)</sup> e adesso ancora di un anno dal progetto di regolamento di esecuzione della Commissione in oggetto, che prorogherebbe il periodo di approvazione fino al 31 ottobre 2020;
- D. considerando che la Commissione non ha motivato le ragioni della proroga, limitandosi a dichiarare che «dato che la valutazione delle sostanze è stata ritardata per motivi che sfuggono al controllo dei richiedenti, è probabile che la loro approvazione scada prima che venga presa una decisione in merito al rinnovo»;
- E. considerando che il regolamento (CE) n. 1107/2009 mira a garantire un livello elevato di protezione sia della salute umana e animale sia dell'ambiente, salvaguardando nel contempo la competitività dell'agricoltura dell'Unione; che un'attenzione particolare dovrebbe essere prestata alla tutela dei gruppi vulnerabili della popolazione, tra cui donne in gravidanza, neonati e bambini;
- F. considerando che dovrebbe applicarsi il principio di precauzione e che il regolamento (CE) n. 1107/2009 specifica che le sostanze dovrebbero essere incluse nei prodotti fitosanitari soltanto ove sia stato dimostrato che presentano un chiaro beneficio per la produzione vegetale e che non si prevede che abbiano alcun effetto nocivo sulla salute umana o degli animali o alcun impatto inaccettabile sull'ambiente;
- G. considerando che il regolamento (CE) n. 1107/2009 indica che per motivi di sicurezza il periodo di approvazione delle sostanze attive dovrebbe essere limitato nel tempo; che tale periodo di approvazione dovrebbe essere proporzionale ai possibili rischi inerenti all'impiego di tali sostanze, ma che in questo caso tale proporzionalità è ovviamente inesistente;
- H. considerando che, nei 13 anni trascorsi dalla sua approvazione come sostanza attiva, il clorotoluron è stato identificato come probabile interferente endocrino e che ciò nonostante, durante tale periodo, la sua approvazione non è stata riesaminata né revocata;
- I. considerando che la Commissione e gli Stati membri hanno la possibilità e la responsabilità di agire secondo il principio di precauzione quando venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute ma permanga un'incertezza scientifica, adottando misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per garantire un elevato livello di protezione della salute umana;
- J. considerando che, più in particolare, l'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1107/2009 prevede che la Commissione può in qualsiasi momento riesaminare l'approvazione di una sostanza attiva, in particolare se, alla luce di nuove conoscenze scientifiche e tecniche, ha motivo di ritenere che la sostanza non soddisfi più i criteri di approvazione previsti all'articolo 4; che tale riesame può comportare la revoca o la modifica dell'approvazione della sostanza;

<sup>(7)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).

<sup>(8)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 533/2013 della Commissione, del 10 giugno 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 1-metil-ciclopropene, clorotalonil, clorotoluron, cipermetrina, daminozide, forchlorfenuron, indoxacarb, tiofanato metile e tribenuron (GU L 159 dell'11.6.2013, pag. 9).

<sup>(9)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1511 della Commissione, del 30 agosto 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 1-metilciclopropene, beta-ciflutrin, clorotalonil, clorotoluron, cipermetrina, daminozide, deltametrina, dimethenamid-p, flufenacet, flurtamone, forchlorfenuron, fostiazato, indoxacarb, iprodione, MCPA, MCPB, siltiosfam, tiofanato metile e tribenuron (GU L 224 del 31.8.2017, pag. 115).

<sup>(10)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1262 della Commissione, del 20 settembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 1-metilciclopropene, beta-ciflutrin, clorotalonil, clorotoluron, clomazone, cipermetrina, daminozide, deltametrina, dimethenamid-p, diuron, fludioxonil, flufenacet, flurtamone, fostiazato, indoxacarb, MCPA, MCPB, prosulfocarb, tiofanato metile e tribenuron (GU L 238 del 21.9.2018, pag. 62).

Giovedì 10 ottobre 2019

**Proprietà di interferenza endocrina**

- K. considerando che, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(11)</sup>, il clorotoluron è caratterizzato da una classificazione armonizzata di sostanza altamente tossica per gli organismi acquatici e molto tossica per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata, sospettato di causare il cancro (Carc. 2) e sospettato di nuocere al feto (Repr. 2);
- L. considerando che nel 2015 il clorotoluron è stato classificato nell'elenco di sostanze candidate alla sostituzione dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della Commissione in quanto si ritiene che abbia proprietà di interferenza endocrina in grado di produrre effetti nocivi negli esseri umani e che soddisfi i criteri per essere considerato una sostanza persistente e tossica;
- M. considerando che, ai sensi dell'allegato II, punto 3.6.5, del regolamento (CE) n. 1107/2009, le sostanze attive non possono essere approvate se si ritiene che abbiano proprietà d'interferente endocrino in grado di avere effetti nocivi negli esseri umani, a meno che l'esposizione di questi ultimi a tale sostanza attiva, antidoto agronomico o sinergizzante presente in un prodotto fitosanitario, nelle condizioni realistiche d'uso proposte, sia trascurabile, vale a dire che il prodotto è utilizzato in sistemi chiusi o in altre condizioni che escludono il contatto con esseri umani e in cui i residui della sostanza attiva, dell'antidoto agronomico o del sinergizzante interessati in questione negli alimenti o nei mangimi non superano il valore di default stabilito conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(12)</sup>;
- N. considerando che è inaccettabile che l'uso di una sostanza di cui è noto che risponde ai criteri di esclusione delle sostanze attive mutagene, cancerogene e/o tossiche per la riproduzione o che hanno proprietà di interferenza endocrina, criteri che sono stabiliti per proteggere la salute umana e ambientale, continui ad essere consentito nell'Unione, mettendo così a rischio la salute della popolazione e dell'ambiente;
- O. considerando che i richiedenti possono approfittare del sistema automatico insito nei metodi di lavoro della Commissione, che proroga immediatamente i periodi di approvazione delle sostanze attive quando non è stata finalizzata la nuova valutazione dei rischi, prolungando deliberatamente il processo di riesame fornendo dati incompleti e chiedendo ulteriori deroghe e condizioni speciali, il che comporta rischi inaccettabili per l'ambiente e la salute umana, in quanto durante tale periodo l'esposizione alla sostanza pericolosa continua;
- P. considerando che, nella sua risoluzione del 13 settembre 2018 sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari<sup>(13)</sup>, il Parlamento ha invitato la Commissione e gli Stati membri a «garantire che la proroga procedurale del periodo di approvazione per la durata della procedura, a norma dell'articolo 17 del regolamento, non sia utilizzata per le sostanze attive mutagene, cancerogene e tossiche per la riproduzione, rientranti quindi nella categoria 1A o 1B, o per le sostanze attive aventi proprietà di interferente endocrino e dannose per l'uomo o gli animali, come è attualmente il caso per sostanze quali flumiossazina, thiacloprid, clorotoluron e dimossistrobina»;
- Q. considerando che il parlamento dei Paesi Bassi ha espresso preoccupazione in merito a tali proroghe e chiesto che sia posto termine alle proroghe dell'approvazione di sostanze di cui è noto che costituiscono una minaccia significativa per la biodiversità, in particolare per le api e i calabroni, o che siano cancerogene, mutagene, interferenti con il sistema endocrino o tossiche per la riproduzione<sup>(14)</sup>;
1. ritiene che il progetto di regolamento di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste nel regolamento (CE) n. 1107/2009;
  2. ritiene che il progetto di regolamento di esecuzione della Commissione non rispetti il principio di precauzione;

<sup>(11)</sup> Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

<sup>(12)</sup> Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

<sup>(13)</sup> Testi approvati, P8\_TA(2018)0356.

<sup>(14)</sup> TK 21501-32 nr. 1176.

**Giovedì 10 ottobre 2019**

3. ritiene che la decisione di prorogare il periodo di approvazione del clorotoluron non sia conforme ai criteri di sicurezza stabiliti nel regolamento (CE) n. 1107/2009 e non sia basata né sulla prova che tale sostanza possa essere utilizzata in modo sicuro, né su un comprovato bisogno urgente della sostanza attiva clorotoluron per la produzione alimentare nell'Unione;
  4. chiede alla Commissione di ritirare il suo progetto di regolamento di esecuzione e di presentare al comitato un nuovo progetto che tenga conto delle prove scientifiche riguardo alle proprietà nocive di tutte le sostanze interessate, in particolare del clorotoluron;
  5. invita la Commissione a presentare progetti di regolamenti di attuazione volti a prorogare i periodi di approvazione di sostanze solo nei casi in cui si ritiene che lo stato attuale della scienza non indurrebbe la Commissione a proporre di non prorogare l'approvazione della sostanza attiva in questione;
  6. invita la Commissione a revocare l'approvazione delle sostanze in caso di dubbio o ragionevole dubbio circa il fatto che esse non soddisfino i criteri di sicurezza di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009;
  7. invita gli Stati membri a garantire il riesame corretto e tempestivo delle autorizzazioni delle sostanze attive per le quali sono Stati membri relatori, e a garantire che gli attuali ritardi siano risolti in modo efficace il prima possibile;
  8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
-

Giovedì 10 ottobre 2019

P9\_TA(2019)0028

## Granturco geneticamente modificato MZHGOJG (SYN-ØØØJG-2)

**Risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MZHGOJG (SYN-ØØØJG-2), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D061869/04 — 2019/2830(RSP))**

(2021/C 202/03)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MZHGOJG (SYN-ØØØJG-2), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D061869/04,
- visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 19, paragrafo 3,
- viste la votazione tenutasi il 30 aprile 2019 in seno al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, durante la quale non sono stati espressi pareri, e la votazione del 5 giugno 2019 in seno al comitato di appello, durante la quale, ancora una volta, non sono stati espressi pareri,
- visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione <sup>(2)</sup>,
- visto il parere adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il 17 ottobre 2018 e pubblicato il 14 novembre 2018 <sup>(3)</sup>,
- viste le sue precedenti risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati (OGM) <sup>(4)</sup>,
- visto l'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,
- vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

A. considerando che il 1 settembre 2016 la Syngenta Crop Protection NV/SA ha presentato all'autorità nazionale competente della Germania, per conto di Syngenta Crop Protection AG, una domanda di immissione sul mercato di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MZHGOJG (in appresso «la domanda») a norma degli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003; che tale domanda riguardava anche l'immissione in commercio di prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato MZHGOJG (in appresso «granturco MZHGOJG»), per usi diversi da alimenti o mangimi, ad eccezione della coltivazione;

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

<sup>(3)</sup> «Scientific opinion on the assessment of genetically modified maize MZHGOJG for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-DE-2016-133)» (Parere scientifico sulla valutazione del granturco geneticamente modificato MZHGOJG ai fini del suo impiego per l'alimentazione umana e animale, l'importazione e la trasformazione, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 (domanda EFSA-GMO-DE-2016-133)), EFSA Journal, 14 novembre 2018; 16(11):5469, <https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5469>.

<sup>(4)</sup> Nel corso dell'ottava legislatura il Parlamento europeo ha approvato 36 risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati.

**Giovedì 10 ottobre 2019**

- B. considerando che il 17 ottobre 2018 l'EFSA ha adottato un parere favorevole, pubblicato il 14 novembre 2018<sup>(5)</sup>;
- C. considerando che il regolamento (CE) n. 1829/2003 stabilisce che alimenti o mangimi geneticamente modificati non devono avere effetti nocivi sulla salute umana, la salute degli animali o l'ambiente e che, al momento di elaborare la sua decisione, la Commissione deve tenere conto di ogni disposizione pertinente del diritto dell'Unione e di altri fattori legittimi pertinenti alla questione in esame;
- D. considerando che il granturco MZHGOJG è stato reso tollerante sia agli erbicidi a base di glifosato che agli erbicidi a base di glufosinato d'ammonio<sup>(6)</sup>;
- E. considerando che gli Stati membri hanno presentato numerose osservazioni critiche all'EFSA durante il periodo di consultazione di tre mesi<sup>(7)</sup>; che le osservazioni più critiche riguardano la valutazione tossicologica, l'analisi comparativa e la valutazione del rischio ambientale; che diversi Stati membri hanno ritenuto che i dati relativi alla tossicologia fossero insufficienti e inaffidabili, segnatamente a riguardo dei livelli di residui di glifosato e glufosinato; che una delle osservazioni formulate sottolinea il fatto che l'analisi comparativa ha messo in luce l'assenza di equivalenza per l'acido ferulico (un importante composto delle pareti delle cellule vegetali) tra il granturco MZHGOJG e le varietà di riferimento, che potrebbe condurre a un incremento dell'accumulo di erbicidi;
- F. considerando che, secondo uno studio indipendente<sup>(8)</sup>, la valutazione del rischio condotta dall'EFSA non è accettabile nella sua forma attuale in quanto non misura in maniera adeguata la tossicità, in particolar modo a riguardo dei possibili effetti cumulativi dei due transgeni e degli erbicidi complementari e dei loro metaboliti; che lo studio mette in dubbio l'affidabilità dei dati ottenuti dallo studio di alimentazione di 90 giorni e giunge altresì alla conclusione che la valutazione del rischio ambientale condotta dall'EFSA non sia accettabile in quanto non prende in considerazione il rischio che i transgeni possano diffondersi attraverso il trasferimento genetico tra il granturco MZHGOJG e il teosinete, una sua pianta selvatica antenata, qualora sia immesso nell'ambiente il materiale vegetale vitale di detto granturco;

### ***Erbicidi complementari***

- G. considerando che è stato dimostrato che le colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi determinano un maggiore ricorso agli erbicidi complementari, dovuto principalmente alla comparsa di piante infestanti tolleranti agli erbicidi<sup>(9)</sup>; che, di conseguenza, occorre prevedere che le colture di granturco MZHGOJG saranno esposte a dosi più elevate e ripetute di glufosinato e glifosato, il che potrebbe condurre all'accumulo di una maggiore quantità di residui nei raccolti;
- H. considerando che, nel quadro del più recente programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione (per il 2020, il 2021 e il 2022), gli Stati membri non sono obbligati a misurare i residui di glifosato o glufosinato presenti nel granturco importato<sup>(10)</sup>; che non si può escludere che il granturco MZHGOJG o i prodotti da esso derivati destinati all'alimentazione umana e animale eccederanno i limiti massimi di residui (LMR) dell'Unione, che sono stati fissati al fine di garantire un elevato livello di tutela dei consumatori;

<sup>(5)</sup> «Scientific opinion on the assessment of genetically modified maize MZHGOJG for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-DE-2016-133)» (Parere scientifico sulla valutazione del granturco geneticamente modificato MZHGOJG ai fini del suo impiego per l'alimentazione umana e animale, l'importazione e la trasformazione, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 (domanda EFSA-GMO-DE-2016-133)), EFSA Journal, 14 novembre 2018;16(11):5469, <https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5469>.

<sup>(6)</sup> Parere dell'EFSA, pagg. 7-8.

<sup>(7)</sup> Per il granturco MZHGOJG, ricercare EFSA-Q-2018-00810 su <http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/ListOfQuestionsNoLogin?2>

<sup>(8)</sup> Osservazioni di Testbiotech sul documento «Assessment of genetically modified maize MZHGOJG for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-DE-2016-133)» (Valutazione del granturco geneticamente modificato MZHGOJG ai fini del suo impiego per l'alimentazione umana e animale, l'importazione e la trasformazione, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 (domanda EFSA-GMO-DE-2016-133)) della società Syngenta, [https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech\\_Comment\\_Maize\\_MZHGOJG.pdf](https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize_MZHGOJG.pdf)

<sup>(9)</sup> Cfr., ad esempio, Bonny S., «Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides: Overview and Impact», *Environmental Management*, gennaio 2016, 57(1), pagg. 31-48, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738>, e Benbrook, C.M., «Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. — the first sixteen years», *Environmental Sciences Europe*, 28 settembre 2012, Vol. 24(1), <https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24>

<sup>(10)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/533 della Commissione, del 28 marzo 2019, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2020, il 2021 e il 2022, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale (GU L 88 del 29.3.2019, pag. 28).

Giovedì 10 ottobre 2019

- I. considerando che il glufosinato è classificato come tossico per la riproduzione (1B) e rientra quindi fra i criteri di esclusione stabiliti dal regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (1<sup>1</sup>); che l'approvazione all'uso del glufosinato nell'Unione è giunta a scadenza il 31 luglio 2018 (1<sup>2</sup>);
- J. considerando che le questioni legate alla cancerogenicità del glifosato rimangono aperte; che nel novembre 2015 l'EFSA ha concluso che è improbabile che il glifosato sia cancerogeno; che, al contrario, nel 2015 l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro dell'Organizzazione mondiale della sanità ha classificato il glifosato come «probabilmente cancerogeno per l'uomo»;
- K. considerando che, secondo l'EFSA, mancano i dati tossicologici necessari per effettuare una valutazione dei rischi per i consumatori in relazione a diversi prodotti di degradazione del glifosato rilevanti per le colture GM resistenti al glifosato (1<sup>3</sup>);
- L. considerando che nelle piante geneticamente modificate potrebbe essere la modifica genetica stessa a determinare il modo in cui gli erbicidi complementari sono degradati dalla pianta nonché la composizione e quindi la tossicità dei prodotti di degradazione («metaboliti»); che, secondo l'EFSA, è quanto accade nei casi in cui l'erbicida complementare è il glifosato (1<sup>4</sup>);
- M. considerando che la valutazione dei residui di erbicidi e dei loro metaboliti sulle piante GM esula dall'ambito di competenza del gruppo di esperti scientifici sugli organismi geneticamente modificati dell'EFSA;

#### **Processo non democratico**

- N. considerando che il 30 aprile 2019 il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, ha votato senza esprimere parere e, pertanto, l'autorizzazione non ha ottenuto il sostegno della maggioranza qualificata degli Stati membri; che il 5 giugno 2019 il comitato di appello ha votato senza esprimere alcun parere;
- O. considerando che sia nella relazione che accompagna la proposta legislativa presentata il 22 aprile 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003 per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare l'uso di alimenti e mangimi geneticamente modificati sul loro territorio, sia nella relazione che accompagna la proposta legislativa presentata il 14 febbraio 2017 che modifica il regolamento (UE) n. 182/2011, la Commissione ha deplorato che, dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1829/2003, essa abbia dovuto adottare le decisioni di autorizzazione senza il sostegno del parere del comitato degli Stati membri e che il rinvio del fascicolo alla Commissione per la decisione finale, decisamente un'eccezione per la procedura nel suo insieme, sia ormai divenuto la norma nel processo decisionale in tema di autorizzazioni di alimenti e mangimi geneticamente modificati; che il Presidente della Commissione ha deplorato in più occasioni tale prassi in quanto non democratica (1<sup>5</sup>);
- P. considerando che nel corso dell'ottava legislatura il Parlamento europeo ha approvato una serie di risoluzioni che sollevavano obiezioni all'immissione in commercio degli OGM a fini di alimentazione umana e animale (33 risoluzioni) e alla coltivazione degli OGM nell'Unione (3 risoluzioni); che non è stata raggiunta una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli ad autorizzare nessuno di tali OGM; che, nonostante abbia riconosciuto l'esistenza di lacune sul piano democratico e malgrado la mancanza di sostegno da parte degli Stati membri e le obiezioni sollevate dal Parlamento, la Commissione continua ad autorizzare gli OGM pur non avendo l'obbligo giuridico di agire in tal modo;

(1<sup>1</sup>) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

(1<sup>2</sup>) <https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.detail&language=IT&selectedID=1436>.

(1<sup>3</sup>) Conclusioni dell'EFSA sulla revisione inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva glifosato come antiparassitario, EFSA Journal, 12 novembre 2015, 13(11):4302, pag. 3, <https://www.efsa.europa.eu/it/efsjournal/pub/4302>.

(1<sup>4</sup>) Revisione dell'EFSA dei livelli massimi di residui esistenti per il glifosato, a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005, 17 maggio 2018, pag. 12, <https://www.efsa.europa.eu/it/efsjournal/pub/5263>.

(1<sup>5</sup>) Cfr., ad esempio, il discorso di apertura della sessione plenaria del Parlamento europeo, incluso negli orientamenti politici per la prossima Commissione europea (Strasburgo, 15 luglio 2014), o il discorso sullo stato dell'Unione 2016 (Strasburgo, 14 settembre 2016).

**Giovedì 10 ottobre 2019**

1. ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste dal regolamento (CE) n. 1829/2003;
2. reputa che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione non sia coerente con il diritto dell'Unione, in quanto non è compatibile con l'obiettivo del regolamento (CE) n. 1829/2003, che consiste, in conformità dei principi generali sanciti dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(16)</sup>, nel fornire la base per garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, garantendo nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno;
3. chiede alla Commissione di ritirare il progetto di decisione di esecuzione;
4. ribadisce il proprio impegno a portare avanti i lavori sulla proposta della Commissione recante modifica del regolamento (UE) n. 182/2011; invita il Consiglio a portare avanti con urgenza i suoi lavori relativi a tale proposta della Commissione;
5. invita la Commissione a sospendere qualsiasi decisione di esecuzione riguardo alle domande di autorizzazione di OGM fintantoché la procedura di autorizzazione non sarà stata rivista in modo da ovviare alle carenze dell'attuale procedura, rivelatasi inadeguata;
6. invita la Commissione a ritirare le proposte relative alle autorizzazioni di OGM qualora il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali non presenti alcun parere, sia ai fini di coltivazione che di alimentazione umana e animale;
7. invita la Commissione a non autorizzare alcuna pianta geneticamente modificata resistente agli erbicidi senza una valutazione completa dei residui di irrorazione con erbicidi complementari, dei loro metaboliti e dei formulati commerciali impiegati nei paesi di coltivazione;
8. invita la Commissione a integrare pienamente la valutazione del rischio dell'impiego di erbicidi complementari e dei loro residui in quella delle piante geneticamente modificate resistenti agli erbicidi, a prescindere dal fatto che la pianta geneticamente modificata interessata sia destinata alla coltivazione o all'importazione nell'UE a fini di alimentazione umana e animale;
9. invita la Commissione a non autorizzare l'importazione, destinata all'alimentazione umana o animale, di alcuna pianta geneticamente modificata che sia stata resa resistente a un erbicida il cui utilizzo non è autorizzato nell'Unione, nella fattispecie il glufosinato;
10. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

---

<sup>(16)</sup> Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

Giovedì 10 ottobre 2019

P9\_TA(2019)0029

## Soia geneticamente modificata A2704-12 (ACS-GMØØ5-3)

**Risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da soia geneticamente modificata A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D062417/04 — 2019/2828(RSP))**

(2021/C 202/04)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da soia geneticamente modificata A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D062417/04),
- visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 23, paragrafo 3,
- viste la votazione tenutasi l'11 giugno 2019 in seno al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, durante la quale non sono stati espressi pareri, e la votazione del 12 luglio 2019 in seno al comitato di appello, durante la quale, ancora una volta, non sono stati espressi pareri,
- visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione <sup>(2)</sup>,
- visto il parere adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il 29 novembre 2018 e pubblicato il 14 gennaio 2019 <sup>(3)</sup>,
- viste le sue precedenti risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati (OGM) <sup>(4)</sup>,
- vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,
- visto l'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

A. considerando che la decisione della Commissione 2008/730/CE <sup>(5)</sup> ha autorizzato l'immissione in commercio di alimenti e mangimi contenenti, costituiti da o prodotti a partire da soia geneticamente modificata della linea A2704-12 («soia A2704-12»); che il campo di applicazione di tale autorizzazione riguarda anche l'immissione in commercio di prodotti, diversi dagli alimenti e dai mangimi, contenenti soia geneticamente modificata della linea A2704-12 o da essa costituiti per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di soia ad eccezione della coltivazione;

B. considerando che il 29 agosto 2017 Bayer CropScience AG, titolare dell'autorizzazione, ha presentato alla Commissione, a norma degli articoli 11 e 23 del regolamento (CE) n. 1829/2003, una domanda di rinnovo dell'autorizzazione (in appresso «la domanda di rinnovo»);

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

<sup>(3)</sup> "Scientific opinion on the Assessment of genetically modified soybean A2704-12 for renewal of authorisation under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-RX-009) (Parere scientifico sulla valutazione della soia geneticamente modificata A2704-12 ai fini del rinnovo dell'autorizzazione a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 (domanda EFSA-GMO-RX-009)), EFSA Journal 2019; 17(1):5523, <https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2019.5523>

<sup>(4)</sup> Nel corso dell'ottava legislatura il Parlamento europeo ha approvato 36 risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati.

<sup>(5)</sup> Decisione 2008/730/CE della Commissione, dell'8 settembre 2008, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o fabbricati a partire da soia geneticamente modificata A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 247 del 16.9.2008, pag. 50).

Giovedì 10 ottobre 2019

C. considerando che il 29 novembre 2018 l'EFSA ha adottato un parere favorevole in relazione alla domanda di rinnovo, pubblicato il 14 gennaio 2019 (⁶);

D. considerando che la soia A2704-12 è stata sviluppata per conferire tolleranza agli erbicidi a base di glufosinato d'ammonio; che la tolleranza a tali erbicidi viene conseguita per espressione della proteina PAT (fosfinotricina acetiltransferasi) (⁷);

### ***Erbicidi complementari***

E. considerando che, in base a diversi studi, la coltivazione di colture GM resistenti agli erbicidi comporta un maggiore utilizzo di tali erbicidi (⁸); che, di conseguenza, occorre prevedere che le colture di soia A2704-12 saranno esposte a dosi più elevate e ripetute di glufosinato, il che potrebbe condurre all'accumulo di una maggiore quantità di residui nel raccolto;

F. considerando che, nel quadro dell'ultimo programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2020, il 2021 e il 2022 (⁹), gli Stati membri non sono obbligati a misurare i residui di glufosinato sulle importazioni di soia; che non si può escludere che la soia A2704-12 o i prodotti da essa derivati destinati all'alimentazione umana e animale eccederanno i limiti massimi di residui (LMR) dell'Unione, che sono stati fissati al fine di garantire un elevato livello di tutela dei consumatori;

G. considerando che il glufosinato è classificato come tossico ai fini della riproduzione (categoria 1B dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche) e rientra quindi fra i criteri di esclusione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (⁹); che l'approvazione dell'uso del glufosinato nell'Unione è giunta a scadenza il 31 luglio 2018 (¹¹);

H. considerando che nelle piante GM potrebbe essere la modifica genetica stessa a determinare il modo in cui gli erbicidi complementari sono decomposti dalla pianta nonché la composizione e quindi la tossicità dei prodotti di degradazione («metaboliti») (¹²);

I. che si ritiene che la valutazione dei residui di erbicidi e dei loro metaboliti sulle piante GM esuli dall'ambito di competenza del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati;

### ***Osservazioni degli Stati membri***

J. considerando che gli Stati membri hanno presentato numerose osservazioni critiche all'EFSA durante il periodo di consultazione di tre mesi (¹³); che le osservazioni più critiche riguardano l'impossibilità di valutare adeguatamente i rischi connessi all'uso della soia A2704-12 negli alimenti e nei mangimi, a fronte di un numero insufficiente e della diversità degli studi sul campo, di una generale mancanza di dati sui residui di glufosinato e dell'assenza di studi di tossicità

(⁶) EFSA Journal 2019; 17(1):5523.

(⁷) Opinion of the Scientific Panel on genetically modified organisms (GMO) on an application (Reference EFSA-GMO-NL-2005-18) for the placing on the market of the glufosinate tolerant soybean A2704-12, for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003 from Bayer CropScience (Parere del gruppo di esperti scientifici sugli organismi geneticamente modificati in merito a una domanda (EFSA-GMO-NL-2005-18) relativa all'immissione in commercio della soia geneticamente modificata resistente al glufosinato, a fini di alimentazione umana e animale, importazione e trasformazione, presentata in conformità del regolamento (CE) n. 1829/2003 dalla società Bayer CropScience), EFSA Journal (2007)524, pag. 1. <https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2007.524>

(⁸) Cfr., ad esempio, Bonny S., «Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides: Overview and Impact», Environmental Management, gennaio 2016; 57(1), pagg. 31-48, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738> e Charles M Benbrook, «Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. — the first sixteen years», Environmental Sciences Europe; volume 24, articolo n. 24 (2012), <https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24>.

(⁹) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/533 della Commissione, del 28 marzo 2019, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2020, il 2021 e il 2022, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale (GU L 88 del 29.3.2019, pag. 28).

(¹⁰) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

(¹¹) <https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.detail&language=IT&selecte-dID=1436>.

(¹²) L'EFSA afferma che ciò avviene, ad esempio, quando l'erbicida complementare è il glifosato: Revisione dell'EFSA dei livelli massimi di residui esistenti per il glifosato, a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005, 2018, pag. 12, <http://www.efsa.europa.eu/it/efsjournal/pub/5263>

(¹³) Allegato G, Osservazioni degli Stati membri, <http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-00210>.

Giovedì 10 ottobre 2019

cronica o subcronica; che vari Stati membri osservano che il piano di monitoraggio ambientale non è in linea con la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(14)</sup>, e le rispettive linee guida, né con il documento orientativo dell'EFSA sul monitoraggio ambientale successivo all'immissione in commercio (2011); che diversi Stati membri esprimono preoccupazione per l'impatto della coltivazione della soia A2704-12 sulla biodiversità e la salute pubblica nei paesi produttori ed esportatori;

K. considerando che, secondo uno studio indipendente, la valutazione del rischio condotta dall'EFSA non è accettabile nella sua forma attuale<sup>(15)</sup> in quanto non riconosce le lacune in termini di informazioni e le incertezze e non effettua un'adeguata valutazione della sicurezza complessiva e della potenziale tossicità della soia A2704-12; che, secondo tale studio, l'EFSA non ha saputo riconoscere i cambiamenti che sono intervenuti nei dieci anni trascorsi dall'autorizzazione iniziale della soia A2704-12, segnatamente le condizioni agronomiche alle quali viene coltivata la soia resistente agli erbicidi, ad esempio il crescente numero di problemi legati alle piante infestanti resistenti agli erbicidi che ne richiedono quantità sempre più elevate;

### **Rispetto degli obblighi internazionali dell'Unione**

L. considerando che il regolamento (CE) n. 1829/2003 stabilisce che alimenti o mangimi geneticamente modificati non devono avere effetti nocivi sulla salute umana, la salute degli animali o l'ambiente e che la Commissione deve tenere conto di ogni disposizione pertinente del diritto dell'Unione e di altri fattori legittimi pertinenti alla questione in esame al momento di elaborare la sua decisione; che tali fattori legittimi dovrebbero includere gli obblighi dell'Unione derivanti dagli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite, dall'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e dalla convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica (CBD);

M. considerando che una recente relazione sul diritto al cibo della relatrice speciale delle Nazioni Unite ha evidenziato che, in particolare nei paesi in via di sviluppo, i pesticidi dannosi hanno conseguenze catastrofiche sulla salute e possono portare a violazioni dei diritti umani nei confronti degli agricoltori e dei lavoratori agricoli, delle comunità che vivono in prossimità di terreni agricoli, delle comunità indigene nonché delle donne in stato di gravidanza e dei bambini<sup>(16)</sup>; che l'OSS n. 3.9 si prefigge, entro il 2030, di ridurre sostanzialmente il numero di decessi e malattie da sostanze chimiche pericolose e da contaminazione e inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo<sup>(17)</sup>;

N. considerando che la deforestazione è una delle cause principali del declino della biodiversità; che le emissioni prodotte dall'utilizzo e dai cambiamenti di destinazione d'uso del suolo, principalmente a causa della deforestazione, rappresentano la seconda causa principale dei cambiamenti climatici dopo la combustione di combustibili fossili<sup>(18)</sup>; che l'accordo di Parigi e il piano strategico mondiale per la biodiversità 2011-2020, che comprende gli obiettivi di Aichi per la biodiversità, adottati nell'ambito della Convenzione sulla diversità biologica delle Nazioni Unite, promuovono la gestione sostenibile delle foreste, la protezione e le attività di ripristino forestale<sup>(19)</sup>;

O. considerando che l'OSS n. 15 comprende l'obiettivo di arrestare la deforestazione entro il 2020<sup>(20)</sup>; che le foreste svolgono un ruolo plurifunzionale a sostegno del conseguimento della maggior parte degli OSS<sup>(21)</sup>;

P. considerando che la produzione di soia rappresenta un fattore determinante della deforestazione dell'Amazzonia, nonché delle foreste del Cerrado e del Gran Chaco in America del Sud; che il 97 % e il 100 % della soia coltivata, rispettivamente, in Brasile e in Argentina è soia GM<sup>(22)</sup>; che la soia A2704-12 è autorizzata ai fini della coltivazione, tra l'altro, in Brasile e in Argentina<sup>(23)</sup>;

<sup>(14)</sup> Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1).

<sup>(15)</sup> Commenti di Testbiotech al parere scientifico dell'EFSA sulla soia geneticamente modificata A2704-12 ai fini del rinnovo <https://www.testbiotech.org/en/content/testbiotech-comment-soybean-a2704-12-renewal>

<sup>(16)</sup> <https://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/ToxicWastes/Pages/Pesticidesrighttofood.aspx>

<sup>(17)</sup> <https://www.un.org/sustainabledevelopment/health/>

<sup>(18)</sup> Comunicazione della Commissione, del 23 luglio 2019, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni dal titolo «Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta», COM(2019)0352, pag. 1.

<sup>(19)</sup> Ibidem, pag. 2.

<sup>(20)</sup> Cfr. obiettivo n. 15.2: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/biodiversity/>

<sup>(21)</sup> COM(2019)0352, pag. 2.

<sup>(22)</sup> International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications (2017) «Global status of commercialized biotech/GM crops in 2017», pubblicazione ISAAA n. 53, pag. 16 e pag. 21. <http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/53/download/isaaa-brief-53-2017.pdf>

<sup>(23)</sup> <https://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/event/default.asp?EventID=161>

**Giovedì 10 ottobre 2019**

- Q. considerando che l'Unione europea è il secondo maggiore importatore di soia e che la maggior parte della soia importata nell'Unione viene impiegata come mangime; che un'analisi della Commissione ha rilevato che il contributo in assoluto maggiore alla deforestazione mondiale e alle relative emissioni è storicamente dovuto alla soia, che rappresenta quasi la metà della deforestazione incorporata in tutte le importazioni dell'Unione<sup>(24)</sup>;
- R. considerando che nove varietà di soia GM, la cui coltivazione è autorizzata in Brasile, hanno già ottenuto l'autorizzazione all'importazione nell'Unione come alimenti e mangimi; che, oltre a ciò, è pendente l'autorizzazione all'importazione nell'Unione di tre varietà di soia GM, tra cui la soia A2704-12, utilizzate come alimenti e mangimi e la cui coltivazione è autorizzata in Brasile<sup>(25)</sup>;
- S. considerando che, secondo una recente indagine paneuropea, quasi il 90 % degli intervistati ritiene che siano necessarie nuove leggi al fine di garantire che i prodotti venduti nell'Unione europea non contribuiscano alla deforestazione mondiale<sup>(26)</sup>;

**Processo non democratico**

- T. considerando che la votazione, dell'11 giugno 2019, del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003 e la votazione, del 12 luglio 2019, del comitato di appello hanno avuto come esito una mancanza di parere, il che significa che l'autorizzazione non è sostenuta da una maggioranza qualificata di Stati membri;
- U. considerando che sia nella relazione che accompagna la proposta legislativa presentata il 22 aprile 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003 per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare l'uso di alimenti e mangimi geneticamente modificati sul loro territorio, sia nella relazione che accompagna la proposta legislativa presentata il 14 febbraio 2017 che modifica il regolamento (UE) n. 182/2011, la Commissione ha lamentato il fatto che, dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1829/2003, essa abbia dovuto adottare le decisioni di autorizzazione senza il sostegno del parere del comitato degli Stati membri e che il rinvio del fascicolo alla Commissione per la decisione finale, decisamente un'eccezione per la procedura nel suo insieme, sia ormai divenuto la norma nel processo decisionale in materia di autorizzazione di alimenti e mangimi geneticamente modificati; che questa prassi è stata in più occasioni deplorata dal Presidente della Commissione in quanto non democratica<sup>(27)</sup>;
- V. considerando che nel corso dell'ottava legislatura il Parlamento ha approvato una serie di risoluzioni che sollevavano obiezioni all'immissione in commercio degli OGM a fini di alimentazione umana e animale (33 risoluzioni) e alla coltivazione degli OGM nell'Unione (tre risoluzioni); che non vi era una maggioranza qualificata di Stati membri favorevole ad autorizzare nessuno di tali OGM; che, malgrado il riconoscimento delle carenze in termini democratici, la mancanza di sostegno da parte degli Stati membri e le obiezioni espresse dal Parlamento, la Commissione continua ad autorizzare gli OGM pur non avendo l'obbligo giuridico di agire in tal modo;

1. ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste dal regolamento (CE) n. 1829/2003;

<sup>(24)</sup> Relazione tecnica della Commissione europea 2013 — 063 dal titolo «The impact of EU consumption on deforestation: Comprehensive analysis of the impact of EU consumption on deforestation» (L'impatto dei consumi dell'UE sulla deforestazione: un'analisi completa dell'impatto dei consumi dell'UE sulla deforestazione), pagg. 23-24, <http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf>: tra il 1990 e il 2008 l'Unione ha importato prodotti vegetali e animali che incorporano 90 000 km<sup>2</sup> di deforestazione. Ai prodotti vegetali corrispondono 74 000 km<sup>2</sup> (82 %) e la quota maggiore è rappresentata dalle colture oleaginose (52 000 km<sup>2</sup>). La soia e i pannelli di soia corrispondono all'82 % (42 600 km<sup>2</sup>), vale a dire il 47 % delle importazioni totali dell'Unione di deforestazione incorporata.

<sup>(25)</sup> Tali dati sono ottenuti incrociando la banca dati delle approvazioni degli organismi geneticamente modificati dell'International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications (<https://www.isaaa.org/gmaprovaldatabase/approvedevents/default.asp?CountryID=BR&Country=Brazil>) con il registro dell'UE degli alimenti e dei mangimi GM ([https://ec.europa.eu/food/plant/gmo/eu\\_register\\_en](https://ec.europa.eu/food/plant/gmo/eu_register_en)) — entrambi consultati nel settembre 2019.

<sup>(26)</sup> <https://www.fern.org/news-resources/press-release-87-per-cent-of-europeans-support-new-laws-to-combat-global-deforestation-new-poll-shows-1963/>

<sup>(27)</sup> Si veda ad esempio il discorso di apertura della sessione plenaria del Parlamento europeo, incluso negli orientamenti politici per la nuova Commissione europea (Strasburgo, 15 luglio 2014), o il discorso sullo stato dell'Unione 2016 (Strasburgo, 14 settembre 2016).

Giovedì 10 ottobre 2019

2. reputa che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione non sia coerente con il diritto dell'Unione, in quanto non è compatibile con l'obiettivo del regolamento (CE) n. 1829/2003, che consiste, in conformità dei principi generali sanciti dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(28)</sup>, nel fornire la base per garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, assicurando nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno;
3. chiede alla Commissione di ritirare il progetto di decisione di esecuzione;
4. ribadisce il proprio impegno a portare avanti i lavori sulla proposta della Commissione recante modifica del regolamento (UE) n. 182/2011; invita il Consiglio a portare avanti con urgenza i suoi lavori relativi a tale proposta della Commissione;
5. invita la Commissione a sospendere qualsiasi decisione di esecuzione riguardo alle domande di autorizzazione di organismi geneticamente modificati fintantoché la procedura di autorizzazione non sarà stata rivista in modo da ovviare alle carenze dell'attuale procedura, rivelatasi inadeguata;
6. invita la Commissione a ritirare le proposte relative alle autorizzazioni di organismi geneticamente modificati, qualora il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali non presenti alcun parere, sia ai fini di coltivazione che di alimentazione umana e animale;
7. invita la Commissione a non autorizzare alcuna pianta geneticamente modificata resistente agli erbicidi senza una valutazione completa dei residui di irrorazione con erbicidi complementari, dei metaboliti e dei formulati commerciali impiegati nei paesi di coltivazione;
8. invita la Commissione a integrare pienamente la valutazione del rischio dell'impiego di erbicidi complementari e dei loro residui in quella delle piante geneticamente modificate resistenti agli erbicidi, a prescindere dal fatto che la pianta geneticamente modificata interessata sia destinata alla coltivazione o all'importazione nell'UE a fini di alimentazione umana e animale;
9. invita la Commissione a non autorizzare l'importazione, destinata all'alimentazione umana o animale, di alcuna pianta geneticamente modificata che sia stata resa resistente a un erbicida il cui utilizzo non è autorizzato nell'Unione, nella fattispecie il glufosinato;
10. ricorda che gli OSS possono essere conseguiti solo se le catene di approvvigionamento diventano sostenibili e si creano sinergie tra le politiche<sup>(29)</sup>;
11. ribadisce la sua forte preoccupazione per il fatto che l'elevata dipendenza dell'Unione dalle importazioni di mangimi sotto forma di semi di soia causa deforestazione in paesi terzi<sup>(30)</sup>;
12. invita la Commissione a non autorizzare l'importazione di soia geneticamente modificata, a meno che non si possa dimostrare che la sua coltivazione non contribuisce alla deforestazione;
13. esorta la Commissione a riesaminare tutte le attuali autorizzazioni per la soia geneticamente modificata alla luce degli obblighi internazionali dell'Unione, compresi l'accordo di Parigi, la Convenzione sulla diversità biologica e gli OSS;
14. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

---

<sup>(28)</sup> Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

<sup>(29)</sup> Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2018 sulla gestione trasparente e responsabile delle risorse naturali nei paesi in via di sviluppo: le foreste (testi approvati, P8\_TA(2018)0333), paragrafo 67.

<sup>(30)</sup> Ibidem.

Giovedì 10 ottobre 2019

P9\_TA(2019)0030

**Granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 e granturco geneticamente modificato che combina due, tre o quattro degli eventi MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 e DAS-40278-9**

**Risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 e da granturco geneticamente modificato che combina due, tre o quattro degli eventi MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 e DAS-40278-9, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D062827/02 — 2019/2829(RSP))**

(2021/C 202/05)

*Il Parlamento europeo,*

- visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 e da granturco geneticamente modificato che combina due, tre o quattro degli eventi MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 e DAS-40278-9, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D062827/02),
- visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 19, paragrafo 3,
- viste le votazioni tenutesi il 12 luglio 2019 in seno al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, durante la quale non sono stati espressi pareri, e il 16 settembre 2019 in seno al comitato di appello, durante la quale, ancora una volta, non sono stati espressi pareri,
- visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione<sup>(2)</sup>,
- visto il parere adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il 28 novembre 2018 e pubblicato il 14 gennaio 2019<sup>(3)</sup>,
- viste le sue precedenti risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati (OGM)<sup>(4)</sup>,
- vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,
- visto l'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

A. considerando che il 6 febbraio 2013 Dow AgroSciences Europe ha presentato all'autorità competente dei Paesi Bassi, per conto di Dow AgroSciences LLC, una domanda (in appresso «la domanda») relativa all'immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 («granturco geneticamente modificato a eventi transgenici multipli»), a norma degli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003; che la domanda riguardava altresì l'immissione in commercio di prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato a eventi transgenici multipli per usi diversi dagli alimenti e dai mangimi, ad eccezione della coltivazione;

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

<sup>(3)</sup> «Scientific opinion on the assessment of genetically modified maize MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 and subcombinations independently of their origin for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-NL-2013-113)» (Parere scientifico sulla valutazione del granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 e delle relative sottocombinazioni, indipendentemente dalla loro origine, a fini di alimentazione umana e animale, importazione e trasformazione, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 (domanda EFSA-GMO-NL-2013-113)), EFSA Journal 2019; 17(1):5521, <https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2019.5521>.

<sup>(4)</sup> Nel corso dell'ottava legislatura il Parlamento europeo ha approvato 36 risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati.

Giovedì 10 ottobre 2019

- B. considerando che la domanda concerneva l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o prodotti da 25 sottocombinazioni dei singoli eventi di trasformazione che costituiscono il granturco geneticamente modificato a eventi transgenici multipli; che 11 di tali sottocombinazioni sono già state autorizzate<sup>(5)</sup>; che le restanti 14 sono coperte, insieme al granturco geneticamente modificato a eventi transgenici multipli, dal progetto di decisione di esecuzione della Commissione;
- C. considerando che il 28 novembre 2018 l'EFSA ha espresso parere favorevole, in conformità degli articoli 6 e 18 del regolamento (CE) n. 1829/2003, e che tale parere è stato pubblicato il 14 gennaio 2019<sup>(6)</sup>;
- D. considerando che il granturco geneticamente modificato a eventi transgenici multipli è ottenuto dalla combinazione di cinque eventi di granturco geneticamente modificato, il che conferisce resistenza agli erbicidi contenenti glufosinato, glifosato e 2,4-D e dà luogo alla produzione di sei proteine insetticide (proteine «Bt» o «Cry»), tra cui Cry1A.105, Cry2Ab2, Cry1F e CryBb1, che risultano tossiche per talune larve di lepidotteri, e Cry34Ab1 e Cry25Ab1, tossiche per alcune larve di coleotteri<sup>(7)</sup>;

### **Osservazioni degli Stati membri**

- E. considerando che gli Stati membri hanno presentato numerose osservazioni critiche all'EFSA durante i tre mesi del periodo di consultazione<sup>(8)</sup>, esprimendo le seguenti posizioni: non è possibile trarre alcuna conclusione definitiva (in particolare per quanto concerne i prodotti alimentari) in riferimento agli effetti a lungo termine degli alimenti e/o dei mangimi in questione sulla riproduzione o lo sviluppo; sono necessarie maggiori informazioni per poter finalizzare la valutazione dei rischi; l'analisi compositiva indica una mancanza di equivalenza tra il granturco geneticamente modificato a eventi transgenici multipli e la sua versione tradizionale e, pertanto, non può essere garantita la sicurezza; il piano per il monitoraggio ambientale in seguito all'immissione in commercio è inadeguato; occorre realizzare ulteriori ricerche sul ruolo e le attività biologiche delle proteine Cry in relazione ai mammiferi prima di poterle considerare sicure;
- F. considerando che il richiedente non ha fornito dati sperimentali sulle 14 sottocombinazioni del granturco geneticamente modificato a eventi transgenici multipli attualmente non autorizzate<sup>(9)</sup>; che gli eventi combinati non dovrebbero essere autorizzati senza un'approfondita valutazione dei dati sperimentali per ciascuna sottocombinazione;

### **Erbicidi complementari**

- G. considerando che, in base a diversi studi, le colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi comportano un maggiore utilizzo di tali erbicidi<sup>(10)</sup>; che, di conseguenza, occorre prevedere che il granturco geneticamente modificato a eventi transgenici multipli sarà esposto a dosi più elevate e ripetute di glufosinato, glifosato e 2,4-D e che, pertanto, i raccolti potrebbero presentare una maggiore quantità di residui;
- H. considerando che, nel quadro del programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2020, il 2021 e il 2022, gli Stati membri non sono obbligati a misurare i residui di glifosato, glufosinato o 2,4-D presenti nel granturco importato<sup>(11)</sup>; che non è da escludere che il granturco geneticamente modificato a eventi transgenici multipli o i prodotti da esso derivati destinati all'alimentazione umana o animale possano eccedere i livelli massimi di residui dell'Unione, che sono stati fissati per tutelare la salute dei consumatori;

<sup>(5)</sup> 1507 x 59122, autorizzate dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/1110 della Commissione; MON 89034 x MON 88017, autorizzate dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/2046 della Commissione; e MON 89034 x 1507 x MON 88017 x 59122, MON 89034 x 1507 x MON 88017, MON 89034 x 1507 x 59122, MON 89034 x MON 88017 x 59122, 1507 x MON 88017 x 59122, MON 89034 x 1507, MON 89034 x 59122, 1507 x MON 88017, MON 88017 x 59122, autorizzate dalla decisione di esecuzione 2013/650/UE della Commissione.

<sup>(6)</sup> «Scientific opinion on the assessment of genetically modified maize MON 89034 x 1507 x MON 88017 x 59122 x DAS-40278-9 and subcombinations independently of their origin for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-NL-2013-113)» (Parere scientifico sulla valutazione del granturco geneticamente modificato MON 89034 x 1507 x MON 88017 x 59122 x DAS-40278-9 e delle relative sottocombinazioni, indipendentemente dalla loro origine, a fini di alimentazione umana e animale, importazione e trasformazione, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 (domanda EFSA-GMO-NL-2013-113)), EFSA Journal 2019; 17(1):5521, <https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2019.5521>.

<sup>(7)</sup> Cfr. parere dell'EFSA, pagg. 10 e 11.

<sup>(8)</sup> Allegato G — Osservazioni degli Stati membri, <http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-00210>.

<sup>(9)</sup> Cfr. parere dell'EFSA, pag. 4:

<sup>(10)</sup> Cfr., ad esempio, Bonny S., «Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides: Overview and Impact», *Environmental Management*, 2016, 57(1): 31-48, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738>, e Benbrook, C.M., «Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. — The first sixteen years», *Environmental Sciences Europe*, 2012, 24(24), <https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24>.

<sup>(11)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/533 della Commissione, del 28 marzo 2019, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2020, il 2021 e il 2022, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale (GU L 88 del 29.3.2019, pag. 28).

**Giovedì 10 ottobre 2019**

- I. considerando che le questioni legate alla cancerogenicità del glifosato rimangono aperte; che nel novembre 2015 l'EFSA ha concluso che è improbabile che il glifosato sia cancerogeno; che, al contrario, nel 2015 l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro dell'Organizzazione mondiale della sanità ha classificato il glifosato come «probabilmente cancerogeno per l'uomo»;
- J. considerando che, secondo l'EFSA, mancano i dati tossicologici necessari per effettuare una valutazione dei rischi per i consumatori in relazione a diversi prodotti di degradazione del glifosato rilevanti per le colture geneticamente modificate resistenti al glifosato<sup>(12)</sup>;
- K. considerando che nelle piante geneticamente modificate potrebbe essere la modifica genetica stessa a determinare il modo in cui gli erbicidi complementari sono degradati dalla pianta nonché la composizione e quindi la tossicità dei prodotti di degradazione («metaboliti»); che, secondo l'EFSA, è quanto accade nei casi in cui l'erbicida complementare è il glifosato<sup>(13)</sup>;
- L. considerando che il glufosinato è classificato come tossico ai fini della riproduzione 1B e rientra quindi fra i criteri di esclusione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(14)</sup>; che l'approvazione dell'uso del glufosinato nell'Unione è giunta a scadenza il 31 luglio 2018<sup>(15)</sup>;
- M. considerando che ricerche indipendenti sollevano preoccupazioni per i rischi dell'ingrediente attivo del 2,4-D riguardanti lo sviluppo dell'embrione, i difetti congeniti e l'interferenza endocrina;
- N. considerando che un recente articolo di un esperto di sviluppo di piante geneticamente modificate pone in dubbio la sicurezza delle colture geneticamente modificate resistenti al 2,4-D in ragione della degradazione di quest'ultimo nel prodotto di degradazione citotossico 2,4-diclorofenolo (2,4-DCP)<sup>(16)</sup>;

### **Proteine Bt**

- O. considerando che diversi studi dimostrano che sono stati osservati effetti indesiderati che potrebbero incidere sul sistema immunitario a seguito dell'esposizione alle proteine Bt e che alcune proteine Bt potrebbero avere proprietà adiuvanti<sup>(17)</sup>, il che significa che possono aumentare l'allergicità di altre proteine che entrano in contatto con esse;
- P. considerando che, sulla base di un parere di minoranza adottato da un membro del gruppo di esperti dell'EFSA in fase di valutazione di un granturco geneticamente modificato a eventi transgenici multipli, che presentava caratteristiche simili ma non identiche, e delle rispettive sottocombinazioni, sebbene non siano mai stati identificati effetti indesiderati sul sistema immunitario in nessuna applicazione in cui siano espresse le proteine Bt, essi «non hanno potuto essere riscontrati dagli studi tossicologici [...] attualmente raccomandati ed eseguiti per la valutazione della sicurezza delle piante geneticamente modificate presso l'EFSA in quanto tali studi non prevedono i test atti a tale scopo»<sup>(18)</sup>;

<sup>(12)</sup> Conclusioni dell'EFSA sulla revisione inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva glifosato come antiparassitario, EFSA Journal 2015, 13(11):4302, pag. 3, <https://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/pub/4302>.

<sup>(13)</sup> Revisione dell'EFSA dei livelli massimi di residui esistenti per il glifosato, a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005, 17 maggio 2018, pag. 12, <https://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/pub/5263>.

<sup>(14)</sup> Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

<sup>(15)</sup> <https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.detail&language=IT&selectedID=1436>

<sup>(16)</sup> Lurquin, P.F., «Production of a toxic metabolite in 2, 4-D-resistant GM crop plants», 3 Biotech, 2016, 6(1): 1-4, <https://link.springer.com/article/10.1007/s13205-016-0387-9#CR25>.

<sup>(17)</sup> Per un'analisi, si veda Rubio Infante, N. & Moreno-Fierros, L., «An overview of the safety and biological effects of *Bacillus thuringiensis* Cry toxins in mammals», Journal of Applied Toxicology, 2016, 36(5): 630-648, <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jat.3252/full>.

<sup>(18)</sup> Domanda EFSA-GMO-DE-2010-86 (granturco Bt11 3 MIR162 3 1507 3 GA21 e tre sottocombinazioni, indipendentemente dalla loro origine), parere di minoranza, J.M. Wal, membro del gruppo di esperti dell'EFSA sugli OGM, maggio 2018, <https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5309>, pag. 34.

Giovedì 10 ottobre 2019

- Q. considerando che da un recente studio è emerso che il rapido incremento nell'uso dei neonicotinoidi per la concia delle sementi negli Stati Uniti coincide con un aumento della coltivazione di granturco Bt geneticamente modificato<sup>(19)</sup>; che l'Unione ha vietato l'uso all'aperto di tre neonicotinoidi, anche come rivestimento delle sementi, in ragione del loro impatto sulle api e su altri impollinatori<sup>(20)</sup>;
- R. considerando che si ritiene che la valutazione dei residui di erbicidi e dei loro metaboliti sulle piante geneticamente modificate, nonché della loro potenziale interazione con le proteine Bt, esuli dall'ambito di competenza del gruppo di lavoro dell'EFSA sugli OGM;

#### **Processo non democratico**

- S. considerando che il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, e il comitato di appello non hanno espresso alcun parere nelle rispettive votazioni del 12 luglio 2019 e del 16 settembre 2019 e, pertanto, l'autorizzazione non è sostenuta da una maggioranza qualificata di Stati membri;
- T. considerando che sia nella relazione che accompagna la proposta legislativa presentata il 22 aprile 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003 per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare l'uso di alimenti e mangimi geneticamente modificati sul loro territorio, sia nella relazione che accompagna la proposta legislativa presentata il 14 febbraio 2017 che modifica il regolamento (UE) n. 182/2011, la Commissione ha lamentato il fatto che, dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1829/2003, essa abbia dovuto adottare le decisioni di autorizzazione senza il sostegno dei pareri dei comitati degli Stati membri e che il rinvio del fascicolo alla Commissione per la decisione finale, decisamente un'eccezione per la procedura nel suo insieme, sia ormai divenuto la norma nel processo decisionale in materia di autorizzazione di alimenti e mangimi geneticamente modificati; che questa prassi è stata in più occasioni deplorata dal Presidente della Commissione in quanto non democratica<sup>(21)</sup>;
- U. considerando che nel corso dell'ottava legislatura il Parlamento ha approvato una serie di risoluzioni che sollevavano obiezioni all'immissione in commercio degli OGM a fini di alimentazione umana e animale (33 risoluzioni) e alla coltivazione degli OGM nell'Unione (tre risoluzioni); che non vi era una maggioranza qualificata di Stati membri favorevole ad autorizzare nessuno di tali OGM; che, nonostante abbia riconosciuto l'esistenza di lacune sul piano democratico e malgrado la mancanza di sostegno da parte degli Stati membri e le obiezioni sollevate dal Parlamento, la Commissione continua ad autorizzare gli OGM pur non avendo l'obbligo giuridico di agire in tal modo;
1. ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste dal regolamento (CE) n. 1829/2003;
  2. reputa che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione non sia coerente con il diritto dell'Unione, in quanto non è compatibile con l'obiettivo del regolamento (CE) n. 1829/2003, che consiste, in conformità dei principi generali sanciti dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(22)</sup>, nel fornire la base per garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, garantendo nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno;
  3. chiede alla Commissione di ritirare il progetto di decisione di esecuzione;
  4. ribadisce il proprio impegno a portare avanti i lavori sulla proposta della Commissione recante modifica del regolamento (UE) n. 182/2011; invita il Consiglio a portare avanti con urgenza i suoi lavori relativi a tale proposta della Commissione;
  5. invita la Commissione a sospendere qualsiasi decisione di esecuzione riguardo alle domande di autorizzazione di OGM fintantoché la procedura di autorizzazione non sarà stata rivista in modo da ovviare alle carenze dell'attuale procedura, rivelatasi inadeguata;

<sup>(19)</sup> Douglas, M.R. & Tooker, J.F., «Large-Scale Deployment of Seed Treatments Has Driven Rapid Increase in Use of Neonicotinoid Insecticides and Preemptive Pest Management in U.S. Field Crops», *Environmental Science & Technology*, 2015, 49(8): 5088-5097, <https://pubs.acs.org/doi/10.1021/es506141g>.

<sup>(20)</sup> [https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/approval\\_active\\_substances/approval\\_renewal/neonicotinoids\\_en](https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/approval_active_substances/approval_renewal/neonicotinoids_en).

<sup>(21)</sup> Si veda, ad esempio, il discorso di apertura della sessione plenaria del Parlamento europeo, incluso negli orientamenti politici per la prossima Commissione europea (Strasburgo, 15 luglio 2014), o il discorso sullo stato dell'Unione 2016 (Strasburgo, 14 settembre 2016).

<sup>(22)</sup> Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

**Giovedì 10 ottobre 2019**

6. invita la Commissione a ritirare le proposte relative alle autorizzazioni di OGM qualora il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali non presenti alcun parere, sia ai fini di coltivazione che di alimentazione umana e animale;
7. invita la Commissione a non autorizzare alcuna pianta geneticamente modificata resistente agli erbicidi senza una valutazione completa dei residui di irrorazione con erbicidi complementari, dei loro metaboliti e dei formulati commerciali impiegati nei paesi di coltivazione;
8. invita la Commissione a integrare pienamente la valutazione del rischio dell'impiego di erbicidi complementari e dei loro residui in quella delle piante geneticamente modificate resistenti agli erbicidi, a prescindere dal fatto che la pianta geneticamente modificata interessata sia destinata alla coltivazione o all'importazione nell'UE a fini di alimentazione umana e animale;
9. invita la Commissione a non autorizzare l'importazione, destinata all'alimentazione umana o animale, di alcuna pianta geneticamente modificata che sia stata resa resistente a un erbicida il cui utilizzo non è autorizzato nell'Unione, nella fattispecie il glufosinato;
10. invita la Commissione a non autorizzare sottocombinazioni di eventi combinati a meno che non siano state valutate in modo approfondito dall'EFSA sulla base di dati esaurienti presentati dal richiedente;
11. ritiene, più in particolare, che l'approvazione di sottocombinazioni per le quali non siano stati forniti dati sulla sicurezza e che ancora non siano neppure state sottoposte a test o create, contravvenga ai principi generali della legislazione alimentare, quali stabiliti dal regolamento (CE) n. 178/2002;
12. invita l'EFSA a sviluppare ulteriormente e a utilizzare sistematicamente metodi che consentano di individuare gli effetti indesiderati di eventi combinati, ad esempio in relazione alle proprietà adiuvanti delle tossine Bt;
13. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

Giovedì 10 ottobre 2019

P9\_TA(2019)0031

## Interferenze elettorali straniere e disinformazione nei processi democratici nazionali ed europei

### Risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sulle ingerenze elettorali straniere e la disinformazione nei processi democratici nazionali ed europei (2019/2810(RSP))

(2021/C 202/06)

Il Parlamento europeo,

- visti il trattato sull'Unione europea (TUE), il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 7, 8, 11, 12, 39, 40, 47 e 52, la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in particolare gli articoli 8, 9, 10, 11, 13, 16 e 17, e il protocollo della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in particolare l'articolo 3,
- visto il patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR), del 16 dicembre 1966, in particolare gli articoli 2, 17, 19, 20 e 25,
- vista la comunicazione della Commissione del 26 aprile 2018 dal titolo «Contrastare la disinformazione online: un approccio europeo» (COM(2018)0236),
- visti il piano d'azione congiunto della Commissione e della VP/AR, del 5 dicembre 2018, contro la disinformazione (JOIN (2018) 0036) e la relazione congiunta della Commissione e della VP/AR, del 14 giugno 2019, sull'attuazione del piano d'azione contro la disinformazione (JOIN(2019)0012),
- viste le conclusioni del Consiglio europeo del 18 ottobre 2018,
- visto lo studio dal titolo «Automated tackling of disinformation» (Lotta automatizzata alla disinformazione), pubblicato dalla Direzione generale dei Servizi di ricerca parlamentare del Parlamento europeo il 15 marzo 2019 (¹),
- vista la sua risoluzione del 12 marzo 2019 sulle minacce per la sicurezza connesse all'aumento della presenza tecnologica cinese nell'Unione e sulla possibile azione a livello di Unione per ridurre tali minacce (²),
- vista la sua risoluzione del 23 novembre 2016 sulla comunicazione strategica dell'UE per contrastare la propaganda nei suoi confronti da parte di terzi (³),
- vista la sua raccomandazione al Consiglio e alla vicepresidente della Commissione/alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 13 marzo 2019, sul bilancio del seguito dato dal SEAE a due anni dalla relazione del PE sulla comunicazione strategica dell'UE per contrastare la propaganda nei suoi confronti da parte di terzi (⁴),
- viste la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (⁵) e la sua riforma attualmente in corso,
- vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2018 sull'utilizzo dei dati degli utenti Facebook da parte di Cambridge Analytica e l'impatto sulla protezione dei dati (⁶),

(¹) Direzione generale dei Servizi di ricerca parlamentare, Unità Prospettiva scientifica, 15 marzo 2019.

(²) Testi approvati, P8\_TA(2019)0156.

(³) GU C 224 del 27.6.2018, pag. 58.

(⁴) Testi approvati, P8\_TA(2019)0187.

(⁵) GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

(⁶) Testi approvati, P8\_TA(2018)0433.

**Giovedì 10 ottobre 2019**

- vista la sua risoluzione del 12 dicembre 2018 sulla relazione annuale sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune (7),
  - vista la comunicazione della Commissione, del 24 luglio 2019, intitolata «Diciannovesima relazione sui progressi compiuti verso un'autentica ed efficace Unione della sicurezza» (COM(2019)0353),
  - visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (8),
  - vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa digitale per il periodo 2021-2027, presentata dalla Commissione il 6 giugno 2018 (COM(2018)0434),
  - visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che i tentativi da parte di attori statali e non statali di paesi terzi di influire sui processi decisionali nell'UE e nei suoi Stati membri, nonché di esercitare pressioni sui valori sanciti dall'articolo 2 TUE mediante ingerenze intenzionali, fanno parte di una tendenza più ampia osservata nelle democrazie di tutto il mondo;
  - B. considerando che le ingerenze straniere possono assumere le forme più disparate, tra cui campagne di disinformazione sui media sociali finalizzate a plasmare l'opinione pubblica, attacchi informatici contro infrastrutture elettorali critiche nonché sostegno finanziario diretto e indiretto ad attori politici;
  - C. considerando che le ingerenze elettorali straniere costituiscono una sfida importante poiché comportano gravi rischi per le società e le istituzioni democratiche europee, i diritti e le libertà fondamentali, lo Stato di diritto, la sicurezza, il benessere economico e, in ultima analisi, la sovranità dell'Europa;
  - D. considerando che l'interconnessione globale delle persone e delle economie creata dai mezzi digitali e dalle nuove tecnologie è stata altresì utilizzata, anche impropriamente, dagli Stati che operano ingerenze all'estero; che i media, in particolare le piattaforme sociali, possono essere facilmente sfruttati per diffondere false informazioni;
  - E. considerando che è necessario rendere note le campagne di disinformazione condotte dalla Russia, in quanto costituiscono la fonte principale di disinformazione in Europa;
  - F. considerando che, al di là della Russia, attori statali e non statali di altri paesi terzi sono coinvolti in ingerenze intenzionali nei dibattiti pubblici europei;
  - G. considerando che da un'analisi preliminare condotta dalla Commissione nel giugno 2019 è emerso che le misure poste in atto per proteggere l'integrità delle elezioni europee hanno contribuito a limitare le ingerenze di attori stranieri, statali e non, nelle elezioni del Parlamento europeo del maggio 2019;
  - H. considerando che l'UE ha attuato efficacemente una serie di misure per mitigare le influenze estere sulle elezioni del Parlamento europeo del 2019 e per preservarne l'integrità, in particolare un codice di buone pratiche contro la disinformazione, un sistema di allarme rapido e una rete europea di cooperazione in materia elettorale; che la Commissione ha dichiarato l'intenzione di adottare ulteriori provvedimenti in tal senso;
  - I. considerando che l'UE dipende fortemente da tecnologie, software e infrastrutture straniere, il che può renderla più vulnerabile alle ingerenze elettorali straniere;
  - J. considerando che, data l'entità degli atti di ingerenza intenzionale, è necessaria una risposta coordinata a livello europeo, che comprenda diversi elementi complementari;
  - K. considerando che la responsabilità di contrastare la disinformazione e le ingerenze elettorali straniere non spetta esclusivamente alle autorità pubbliche, ma anche alle società di Internet e dei media sociali, che dovrebbero pertanto cooperare per conseguire tale obiettivo, senza però compromettere la libertà di espressione né divenire organi di censura privatizzati;

(7) Testi approvati, P8\_TA(2018)0514.

(8) GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.

Giovedì 10 ottobre 2019

- L. considerando che diverse indagini hanno attestato che sono state violate o eluse norme elettorali fondamentali, in particolare le disposizioni vigenti in materia di trasparenza del finanziamento delle campagne elettorali, con presunte spese politiche effettuate da organizzazioni senza scopo di lucro di paesi terzi, segnatamente la Russia;
- M. considerando che tutti i casi noti di ingerenze elettorali straniere denotano una tendenza che si è ripresentata in maniera sistematica negli ultimi anni;
- N. considerando che entro la fine del 2020 sono previste oltre 50 elezioni presidenziali, nazionali, amministrative o regionali negli Stati membri;
1. sottolinea che la libertà di parola e di espressione, la tutela della vita privata e dei dati personali e il pluralismo dei media rivestono un'importanza fondamentale in società democratiche resilienti e offrono le migliori difese contro le campagne di disinformazione e la propaganda ostile;
  2. sottolinea che, nonostante la natura multiforme delle interferenze ostili e della disinformazione provenienti dall'estero, l'ingerenza nelle elezioni fa parte di una strategia più ampia di guerra ibrida e che rispondervi continua quindi a essere una questione fondamentale di sicurezza e di politica estera;
  3. ribadisce che le ingerenze straniere nelle elezioni compromettono il diritto dei cittadini di prender parte alla governance del proprio paese, direttamente o attraverso rappresentanti scelti liberamente, come sancito dalla dichiarazione universale dei diritti umani, e che tali ingerenze da parte di altri Stati costituiscono una violazione del diritto internazionale anche nei casi in cui non vi è ricorso alla forza militare e non sussistono minacce all'integrità territoriale o all'indipendenza politica;
  4. ritiene che lo svolgimento di elezioni libere ed eque sia fondamentale nel processo democratico e invita quindi le istituzioni dell'UE e gli Stati membri ad agire con risolutezza in questo ambito, anche nel contesto del prossimo processo di riflessione sul futuro dell'UE;
  5. esprime profonda preoccupazione di fronte al continuo emergere di prove di ingerenze, spesso con indizi di influenza straniera, nel periodo precedente a tutte le principali elezioni nazionali ed europee, ingerenze che in gran parte dei casi favoriscono candidati anti-UE ed estremisti e populisti di estrema destra e sono destinate a specifici gruppi vulnerabili e minoranze, tra cui i migranti, le persone LGBTI e i gruppi religiosi, persone di origine rom, musulmani o persone ritenute musulmane, con l'obiettivo più ampio di minare l'attrattiva delle società democratiche ed eque;
  6. constata la preoccupante tendenza dei gruppi di estrema destra a livello globale, che si servono della disinformazione diffusa su larga scala mediante le piattaforme dei media sociali; esprime preoccupazione in merito alla possibilità che detta disinformazione abbia contribuito al regresso in materia di parità di genere e diritti della comunità LGBTI;
  7. riconosce che la stragrande maggioranza degli Stati membri ha vietato, in tutto o in parte, le donazioni estere ai partiti politici e ai candidati; rammenta con preoccupazione che, anche in presenza di leggi che impongono restrizioni alle fonti di finanziamento politico, esse sono state eluse da attori stranieri che hanno trovato il modo di offrire sostegno ai propri alleati contraendo prestiti presso banche estere, come nel caso del Front National nel 2016, sottoscrivendo contratti commerciali e di acquisto, come denotano le accuse pubblicate da Der Spiegel e Süddeutsche Zeitung il 17 maggio 2019 nei confronti del Partito della libertà austriaco e da Buzzfeed e L'Espresso il 10 luglio 2019 nei confronti della Lega per Salvini Premier, nonché facilitando attività finanziarie, come denunciato dalla stampa britannica a proposito della campagna Leave. EU;
  8. esprime profonda preoccupazione per il carattere altamente pericoloso della propaganda russa in particolare, e invita la Commissione e il Consiglio a porre in atto una strategia efficace e dettagliata per contrastare le strategie di disinformazione russe in maniera rapida e determinata;
  9. osserva con preoccupazione che il numero di casi di disinformazione attribuiti a fonti russe e documentati dalla task force di comunicazione strategica per l'Est (East StratCom) dal gennaio 2019 (998 casi) è più che raddoppiato rispetto allo stesso arco di tempo nel 2018 (434 casi);
  10. condanna altresì fermamente le azioni sempre più aggressive compiute da attori statali e non statali di paesi terzi che cercano di compromettere o sospendere i fondamenti e i principi normativi delle democrazie europee e la sovranità di tutti i paesi candidati all'adesione all'UE nei Balcani occidentali e nei paesi del partenariato orientale, nonché volte a influenzare le elezioni e sostenere i movimenti estremisti, considerando che la portata degli attacchi informatici è in costante crescita;

**Giovedì 10 ottobre 2019**

11. riconosce gli effetti positivi delle azioni volontarie intraprese dai fornitori di servizi e dalle piattaforme per contrastare la disinformazione, tra cui figurano le nuove norme del codice di condotta volte a incrementare la trasparenza della propaganda elettorale sui media sociali, nonché delle misure attuate dalla Commissione e dagli Stati membri nell'ultimo anno e ricorda a questi ultimi la loro responsabilità condivisa in materia di lotta alla disinformazione;

12. ricorda la sua risoluzione del 25 ottobre 2018, in cui ha esortato Facebook, a seguito dello scandalo Cambridge Analytica, ad attuare diverse misure per impedire che la piattaforma sociale sia impiegata per esercitare ingerenze elettorali; osserva che Facebook non ha dato seguito alla maggior parte di tali richieste;

13. ritiene che le ingerenze elettorali che si verificano in uno Stato membro incidano sull'UE nel suo complesso nella misura in cui esse comportano effetti sulla composizione delle istituzioni dell'Unione; è dell'avviso che tali minacce non possano essere affrontate né esclusivamente da autorità nazionali che operano in modo isolato né mediante una pura autoregolamentazione del settore privato, ma necessitano di un approccio coordinato multipartecipativo e su più livelli; ritiene opportuno che sia elaborato un quadro giuridico per far fronte alle minacce ibride, tra cui gli attacchi informatici e la disinformazione, al fine di consentire all'UE di rispondere in maniera incisiva;

14. ribadisce, tuttavia, la necessità di elaborare una forte politica comune europea onde affrontare in modo efficace sia le ingerenze estere che le campagne di disinformazione attraverso una solida comunicazione tra l'UE e le piattaforme online e i fornitori di servizi;

15. invita tutti gli attori coinvolti a proseguire i loro sforzi per garantire che il processo democratico, così come le elezioni, siano protetti da ingerenze e manipolazioni da parte di attori statali e non statali; sottolinea, in particolare, la necessità di potenziare l'alfabetizzazione mediatica e l'educazione civica fin dalla più giovane età attraverso la cultura e l'istruzione scolastica, al fine di consentire a coloro che sono bersaglio di campagne di disinformazione di individuare le informazioni distorte che ricevono; incoraggia pertanto gli Stati membri a includere nei programmi didattici corsi di alfabetizzazione mediatica, nonché a sviluppare campagne di informazione mirate ai segmenti della popolazione maggiormente esposti alla disinformazione;

16. è preoccupato per la dipendenza dell'UE da tecnologie e materiale informatico provenienti dall'estero; sottolinea che l'UE deve cercare di aumentare le proprie capacità, in quanto ciò può limitare le possibilità di ingerenze elettorali intenzionali da parte di attori esteri;

17. ribadisce il suo invito rivolto alla Commissione e agli Stati membri a creare un ambiente favorevole all'innovazione, basato sui principi dell'economia di mercato e sulla tutela dei diritti fondamentali, al fine di consentire alle imprese europee di realizzare appieno il loro potenziale e impiegare la tutela di detti diritti come un vantaggio competitivo;

18. chiede finanziamenti nazionali ed europei al fine di consolidare le capacità di contrasto della comunicazione strategica di terze parti ostili e rafforzare lo scambio di informazioni e di migliori prassi in questo settore, sia nell'attuale quadro finanziario pluriennale che in quello post 2020, attraverso programmi quali, tra gli altri, Orizzonte Europa ed Europa digitale; sottolinea che tali programmi dovrebbero prevedere garanzie adeguate per assicurare un rigoroso rispetto del diritto internazionale e dei diritti umani, in particolar modo nel finanziare paesi terzi;

19. sottolinea la necessità di continuare a sostenere e promuovere il giornalismo responsabile e la responsabilità editoriale nei media sia tradizionali che nuovi, dinanzi alle sfide delle informazioni tendenziose non verificate o di parte che minano la fiducia dei cittadini nei confronti dei media indipendenti;

20. pone l'accento sulla cruciale necessità di sostenere i media di servizio pubblico che non dipendono economicamente da fonti di finanziamento private e possono pertanto fornire al grande pubblico informazioni imparziali e di elevata qualità garantendo e mantenendo al contempo la loro indipendenza rispetto alle ingerenze politiche;

21. ribadisce il suo appoggio al prezioso lavoro svolto dal Fondo europeo per la democrazia nel sostenere le organizzazioni che lottano contro la disinformazione e le notizie false;

Giovedì 10 ottobre 2019

22. ritiene opportuno che l'UE si adoperi per trovare soluzioni pratiche per sostenere e rafforzare i media democratici, indipendenti e diversificati nei paesi del vicinato dell'UE e nei paesi dei Balcani occidentali candidati all'adesione all'Unione;

23. chiede che la task force East StratCom sia potenziata, divenga una struttura permanente nell'ambito del Servizio europeo per l'azione esterna, riceva una maggiore dotazione finanziaria e sia dotata di un numero di effettivi più elevato rispetto al passato;

24. sottolinea che, vista la complessità dei rischi posti dalle ingerenze elettorali e dalle campagne di disinformazione online, l'individuazione e la gestione di tali rischi necessita di una cooperazione intersetoriale che coinvolga le autorità competenti e le parti interessate;

25. invita la Commissione a classificare le attrezzature elettorali come infrastrutture critiche di modo da garantire che, in caso di violazioni, si possano applicare le risposte previste dalla direttiva NIS<sup>(9)</sup>;

26. ricorda che una quota significativa di tali atti intenzionali di ingerenza costituisce una violazione delle norme europee in materia di privacy e protezione dei dati; invita le autorità nazionali competenti per la protezione dei dati ad avvalersi appieno dei loro poteri per indagare sulle violazioni in materia di protezione dei dati e imporre penali e sanzioni dissuasive;

27. ribadisce il suo invito rivolto agli Stati membri a indagare, con il sostegno di Eurojust, sul presunto uso illecito dello spazio politico online da parte di forze straniere;

28. invita la Commissione a continuare a monitorare l'impatto delle ingerenze estere in tutta Europa e a rispettare l'impegno solennemente assunto dalla sua Presidente neoeletta Ursula von der Leyen di «far fronte alle minacce di intervento esterno nelle nostre elezioni europee»<sup>(10)</sup>;

29. invita il prossimo vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza a rendere la lotta alla disinformazione un obiettivo prioritario della politica estera;

30. invita la Commissione a valutare le possibili misure legislative e non legislative che possano condurre le piattaforme dei social media a intervenire al fine di contrassegnare in maniera sistematica i contenuti condivisi da sistemi automatici (bot), rivedere gli algoritmi per renderli il più imparziali possibile e chiudere i profili di coloro che intraprendono attività illecite per destabilizzare i processi democratici o incitare alla retorica dell'odio, senza compromettere la libertà di espressione;

31. invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere le istituzioni pubbliche, i gruppi di riflessione, le ONG e i cyberattivisti di base che si occupano di questioni legate alla propaganda e alla disinformazione, nonché a mettere a disposizione finanziamenti e sostegno per campagne di sensibilizzazione volte ad accrescere la resilienza dei cittadini dell'UE alla disinformazione;

32. ricorda che gli informatori svolgono un ruolo cruciale nel salvaguardare la democrazia e la governance quando divulgano informazioni nell'interesse pubblico; invita le autorità degli Stati membri del Consiglio d'Europa a definire e diffondere una politica relativa agli informatori, basata sui 20 principi fissati dalla raccomandazione CM/Rec(2014)6; ricorda la recente adozione della direttiva sulla protezione degli informatori;

33. rammenta che l'UE ha stanziato 4 175 milioni di EUR a favore delle azioni volte a sostenere la libertà dei media e il giornalismo investigativo, tra cui un meccanismo di risposta alle violazioni della libertà di stampa e dei media e la protezione concreta dei giornalisti;

34. ritiene che solo una riflessione d'insieme sulle ingerenze estere e autoritarie e una ricerca delle soluzioni alle vulnerabilità di tutti gli aspetti della governance e delle istituzioni democratiche, compresi i partiti politici europei, possano consentire all'UE di tutelare i propri processi democratici;

<sup>(9)</sup> Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1).

<sup>(10)</sup> «Un'Unione più ambiziosa: il mio programma per l'Europa», di Ursula von der Leyen — Orientamenti politici per la prossima Commissione europea 2019-2024 (2019), [https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission\\_it.pdf](https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_it.pdf) — pag. 21.

**Giovedì 10 ottobre 2019**

35. invita la Commissione e gli Stati membri ad avviare discussioni con le parti interessate e con i partner internazionali, anche nei consensi internazionali pertinenti, al fine di intensificare le loro azioni per contrastare le minacce ibride;

36. sottolinea che la NATO e i suoi centri di eccellenza costituiscono uno strumento essenziale per consentire all'Europa di consolidare il legame transatlantico e accrescere la resistenza dell'Europa e dell'America settentrionale alla disinformazione;

37. invita la Commissione ad affrontare la questione dei finanziamenti esteri alle fondazioni politiche e ai partiti politici europei, senza ostacolare la creazione di uno spazio pubblico che vada oltre l'Unione europea, nonché ad avviare una discussione con gli Stati membri al fine di affrontare tali questioni in relazione ai partiti politici e alle fondazioni politiche a livello nazionale;

38. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

---

Giovedì 10 ottobre 2019

P9\_TA(2019)0032

## Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e risorse proprie: è il momento di rispondere alle attese dei cittadini

**Risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e le risorse proprie: è il momento di rispondere alle attese dei cittadini (2019/2833(RSP))**

(2021/C 202/07)

*Il Parlamento europeo,*

- visti gli articoli 310, 311, 312 e 323 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
- viste le proposte della Commissione del 2 maggio 2018 relative al quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027 e al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea,
- viste le sue risoluzioni del 14 marzo 2018 sul prossimo QFP: preparazione della posizione del Parlamento in merito al QFP per il periodo successivo al 2020 <sup>(1)</sup>, e sulla riforma del sistema di risorse proprie dell'Unione europea <sup>(2)</sup>,
- vista la sua risoluzione del 30 maggio 2018 sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e le risorse proprie <sup>(3)</sup>,
- vista la sua relazione interlocutoria del 14 novembre 2018 sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 — Posizione del Parlamento in vista di un accordo <sup>(4)</sup>,
- viste le dichiarazioni della Commissione e del Consiglio del 10 ottobre 2019 sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e le risorse proprie: è il momento di rispondere alle attese dei cittadini,
- visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

1. dichiara che è giunto il momento di rispondere alle attese dei cittadini dell'UE e di allineare gli impegni politici e le ambizioni dell'UE ai mezzi finanziari necessari; è determinato a garantire un QFP solido e credibile che consenta all'UE di rispondere efficacemente alle sfide importanti e di conseguire i suoi obiettivi politici nel prossimo periodo di sette anni; ritiene che le elezioni europee del 2019 abbiano conferito una rinnovata legittimità alla posizione e al ruolo del Parlamento in tale processo; dichiara di essere pronto a respingere qualsiasi posizione del Consiglio che non rispetti le prerogative del Parlamento o tenga debitamente conto delle sue posizioni;

2. adotta la presente risoluzione per confermare e aggiornare il suo mandato negoziale sia sul versante delle spese che su quello delle entrate del prossimo QFP; chiede l'avvio, senza ulteriore indugio, dei negoziati con il Consiglio al fine di conseguire tempestivamente un solido accordo, e sottolinea che il Parlamento è pronto in tal senso dal novembre 2018; chiede alla Commissione di presentare un piano di emergenza del QFP, quale rete di sicurezza intesa a proteggere i beneficiari dei programmi di finanziamento dell'UE, il che consentirebbe di prorogare l'attuale QFP qualora il prossimo QFP non sia concordato per tempo;

### **Conferma della posizione decisa del Parlamento**

3. conferma il suo mandato negoziale, quale previsto nella sua relazione interlocutoria del 14 novembre 2018 sul QFP, riguardo alle cifre del QFP (per programma, rubrica e a livello globale), alle risorse proprie dell'UE, alle disposizioni in materia di flessibilità, alla revisione intermedia e ai principi orizzontali, come l'integrazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, del clima e dell'uguaglianza di genere in tutte le politiche e le iniziative nel prossimo QFP, nonché per quanto concerne le modifiche specifiche al regolamento sul QFP e all'accordo interistituzionale proposti;

<sup>(1)</sup> GU C 162 del 10.5.2019, pag. 51.

<sup>(2)</sup> GU C 162 del 10.5.2019, pag. 71.

<sup>(3)</sup> Testi approvati, P8\_TA(2018)0226.

<sup>(4)</sup> Testi approvati, P8\_TA(2018)0449.

Giovedì 10 ottobre 2019

4. ribadisce che il prossimo QFP dovrebbe essere fissato a 1 324,1 miliardi di EUR a prezzi del 2018, il che rappresenta l'1,3 % del reddito nazionale lordo (RNL) dell'UE-27; sottolinea che tale cifra globale è il risultato di una valutazione dal basso verso l'alto del livello richiesto di finanziamento per ogni programma e politica dell'UE; ricorda, in tale contesto, l'intenzione del Parlamento di promuovere i programmi faro (ad esempio nei settori della gioventù, della ricerca e dell'innovazione, dell'ambiente e della transizione climatica, delle infrastrutture, delle PMI, della digitalizzazione e dei diritti sociali), di mantenere il finanziamento delle attuali politiche dell'UE in termini reali (in particolare la coesione, l'agricoltura e la pesca) e di soddisfare le responsabilità supplementari (ad esempio nei settori della migrazione, dell'azione esterna e della difesa) con mezzi finanziari aggiuntivi; ritiene fermamente che il valore aggiunto europeo venga realizzato mettendo in comune le risorse a livello UE per ragioni di efficienza, solidarietà e impatto globale; sottolinea, in tale contesto, la necessità di incentrare maggiormente la spesa futura sui risultati;

5. sottolinea che il Parlamento non darà la sua approvazione al QFP senza un accordo sulla riforma del sistema delle risorse proprie dell'UE, compresa l'introduzione di un paniere di nuove risorse proprie che siano maggiormente in linea, incentivandoli, con i progressi nell'ambito delle importanti priorità politiche dell'UE; ricorda a tale proposito che l'introduzione di nuove risorse proprie mira non solo ad attenuare la predominanza dei contributi basati sull'RNL, ma anche a garantire un adeguato livello di finanziamento della spesa dell'UE nel prossimo QFP; ribadisce la propria posizione stabilita nella relazione interlocutoria sul QFP per quanto concerne l'elenco delle potenziali voci in materia di nuove risorse proprie (una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società, la tassazione dei servizi digitali, un'imposta sulle transazioni finanziarie, il reddito derivante dal sistema di scambio delle quote di emissione, un contributo per la plastica e un meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera), l'abolizione di tutti gli sconti e di tutte le correzioni, la semplificazione della risorsa propria basata sull'IVA, la riduzione delle «spese di riscossione» nazionali trattenute sui dazi doganali e l'inclusione di altre entrate sotto forma di ammende e canoni nel bilancio dell'UE;

6. ribadisce la necessità di porre in essere un nuovo meccanismo per proteggere il bilancio dell'UE laddove lo Stato di diritto non sia rispettato o esista una minaccia sistematica nei confronti dei valori sanciti dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE), e ove ciò incida o rischi di incidere sui principi di una sana gestione finanziaria o sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione; sottolinea che siffatte misure non pregiudicano l'obbligo degli enti pubblici o degli Stati membri di effettuare pagamenti a favore dei beneficiari o dei destinatari finali;

### ***Rispondere alle nuove iniziative a seguito delle elezioni europee***

7. accoglie con favore gli impegni politici relativi alle ulteriori iniziative adottate dalla presidente eletta della Commissione dopo la sua approvazione nel luglio 2019 e si attende che il loro impatto di bilancio sia chiarito senza indugio; sottolinea che qualsiasi nuova iniziativa, alcune delle quali erano state già ampiamente previste nella relazione interlocutoria del Parlamento, dovrebbe essere calcolata in aggiunta alle proposte iniziali della Commissione per il prossimo periodo, il che si traduce in massimali più elevati del QFP rispetto a quanto inizialmente proposto; si attende pertanto che la Commissione rispecchi formalmente l'impatto di bilancio di tali iniziative nella sua proposta iniziale relativa al QFP e difenda, insieme al Parlamento, il livello di finanziamento necessario nei prossimi negoziati sul QFP con il Consiglio;

8. chiede ulteriori proposte legislative per l'elaborazione di nuovi strumenti da presentare immediatamente a cura della nuova Commissione, affinché il loro finanziamento sia incluso nell'accordo sul prossimo QFP; auspica che le eventuali nuove iniziative proposte dopo l'adozione del QFP 2021-2027 siano finanziate mediante nuovi stanziamenti;

9. accoglie con favore, sul versante delle entrate, gli impegni assunti dalla presidente eletta e volti a rilanciare o a prorogare una serie di iniziative che dovrebbero far parte del futuro paniere di nuove risorse proprie; invita gli Stati membri, in particolare, a cogliere l'opportunità di introdurre un meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera, che rappresenterebbe un modo equo per rispondere alle richieste popolari di una leadership decisiva nella lotta ai cambiamenti climatici, garantendo al contempo condizioni di parità nel commercio internazionale;

### ***Un ulteriore salto di qualità verso la transizione climatica***

10. ribadisce il proprio sostegno inequivocabile al principio dell'integrazione delle questioni climatiche; invita la Commissione a garantire che il prossimo QFP sia pienamente conforme all'accordo di Parigi e sottolinea l'urgente necessità di un ulteriore salto di qualità riguardo agli sforzi politici e finanziari per raggiungere i suoi obiettivi, nonché di una transizione equa verso un'economia neutra in termini di emissioni di carbonio basata sui più alti criteri in materia di giustizia sociale, in modo che nessuno e nessun luogo siano lasciati indietro; attende con interesse una proposta concreta sul patto verde europeo, come stabilito negli orientamenti politici della presidente entrante della Commissione; si aspetta che le risorse di bilancio per il prossimo periodo di programmazione finanziaria siano commisurate a tale ambizione, sottolineando nel contempo che un QFP ridotto rappresenterebbe ovviamente un passo indietro;

Giovedì 10 ottobre 2019

11. sottolinea il fatto che l'azione comune per il clima a livello dell'UE fornisce un valore aggiunto sostanziale e dovrebbe pertanto essere al centro della modernizzazione del bilancio dell'UE e dei suoi programmi di spesa; sottolinea, pertanto, che l'integrazione delle questioni climatiche e della biodiversità nel prossimo QFP deve andare oltre i livelli delle quote di spesa mirate, come indicato nella sua relazione interlocutoria, ma anche in termini di integrazione della dimensione climatica e sociale nel processo decisionale di tutti i principali programmi e lungo l'intero ciclo politico; chiede inoltre, in tale contesto, una metodologia più trasparente, rigorosa e globale, compresi indicatori di performance riformati per la definizione e il monitoraggio delle spese relative al clima e alla biodiversità, la prevenzione del sostegno finanziario per le misure dannose e il monitoraggio dell'impatto a medio e lungo termine dell'integrazione delle questioni climatiche per quanto concerne la mitigazione e l'adattamento; chiede che il Parlamento sia strettamente associato alla concezione di tale metodologia;

### ***Avviare immediatamente i negoziati interistituzionali***

12. ricorda che l'articolo 312, paragrafo 5, TFUE stabilisce che, nel corso della procedura di adozione del QFP, le tre istituzioni dell'UE «adottano ogni misura necessaria a facilitare l'adozione stessa»; sottolinea il fatto che il Parlamento è pronto a negoziare da quasi un anno su tutti gli aspetti del QFP e del pacchetto sulle risorse proprie, mentre finora il Consiglio non ha accettato di impegnarsi in colloqui significativi al di là di brevi riunioni informative e di riepilogo formali a margine del Consiglio «Affari generali»; ritiene che tali contatti minimalisti non possano essere considerati una soddisfacente cooperazione interistituzionale e non siano conformi a quanto disposto esplicitamente dal trattato;

13. chiede pertanto l'immediata intensificazione dei colloqui interistituzionali sul QFP e sulle risorse proprie al fine di aprire la strada a negoziati autentici, e invita il Consiglio ad adottare senza indugio il suo mandato negoziale; ritiene che, nell'interesse di garantire l'approvazione del Parlamento, il Consiglio debba già tenere debitamente conto delle posizioni del Parlamento al momento di stabilire la propria posizione; si attende, a tal fine, che la presidenza del Consiglio e la Commissione comunichino e illustrino chiaramente le posizioni del Parlamento al Consiglio «Affari generali», e chiede la presenza della squadra negoziale del Parlamento in tutte le riunioni informali del Consiglio dedicate al QFP; sottolinea la necessità di procedere a riunioni trilaterali dedicate, al fine di approfondire la discussione sui vari aspetti del QFP e sulle proposte in materia di risorse proprie, che dovrebbero integrare le attuali riunioni informative e di riepilogo del Consiglio «Affari generali»; si attende inoltre che le riunioni ad alto livello tra i presidenti delle istituzioni siano convocate conformemente all'articolo 324 TFUE;

### ***Salvaguardia delle prerogative del Parlamento***

14. prende atto della metodologia del Consiglio relativa alla preparazione di schemi negoziali riguardanti il QFP; è tuttavia scettico riguardo al fatto che si tratta anche di un tentativo di conferire al Consiglio europeo un ruolo predominante nell'adottare decisioni irrevocabili su vari aspetti del prossimo QFP, come è avvenuto nel processo che ha portato all'adozione dell'attuale QFP; sottolinea che il Parlamento non intende avallare formalmente un fatto compiuto del Consiglio europeo ed è pronto a non dare la sua approvazione fino a quando non sarà raggiunto un accordo soddisfacente;

15. sottolinea che tali schemi negoziali non includono soltanto gli elementi del regolamento relativo al QFP, per i quali il Parlamento deve dare la sua approvazione, ma anche un numero significativo di disposizioni legislative relative alle politiche settoriali dell'UE che devono essere decise nel quadro della procedura legislativa ordinaria; ritiene pertanto che tali schemi negoziali rispecchino soltanto una procedura interna del Consiglio che non devono impedire in alcun modo al Parlamento di condurre veri e propri negoziati su tutti gli elementi del pacchetto QFP e della legislazione settoriale; esorta pertanto il Consiglio ad avviare negoziati con il Parlamento su tutti gli aspetti della legislazione settoriale relativi all'istituzione di nuovi programmi dell'UE, nonché per quanto concerne la proposta sullo Stato di diritto;

16. ricorda che le conclusioni del Consiglio europeo sono di natura politica e che l'articolo 15, paragrafo 1, TUE, vieta al Consiglio europeo di esercitare funzioni legislative; invita pertanto il Consiglio europeo ad astenersi dall'adottare conclusioni dettagliate e asseritamente vincolanti sulla base dello schema negoziale relativo al QFP, in quanto ciò costituirebbe un'ingerenza diretta nella sfera legislativa; fa affidamento sulla Commissione, quale intermediario leale e custode dei trattati, affinché sostenga il Parlamento nell'esercizio delle sue prerogative legislative sia nell'ambito della procedura di approvazione che nell'ambito della procedura legislativa ordinaria;

### ***Una rete di sicurezza per proteggere i beneficiari dei programmi dell'UE: elaborazione di un piano di emergenza del QFP***

17. deplora che il Consiglio europeo abbia già prorogato diverse volte il calendario per il conseguimento di una decisione politica; teme che, qualora il Consiglio e il Consiglio europeo incontrino ulteriori ritardi senza impegnare il Parlamento, vi sia un rischio evidente che tali negoziati complessi non possano essere ultimati con successo entro la fine dell'attuale QFP; ricorda le gravi battute d'arresto per l'avvio dei programmi dell'UE derivanti dall'adozione tardiva dell'attuale QFP, come già avvenuto in passato;

**Giovedì 10 ottobre 2019**

18. ricorda il fatto che in caso di mancata adozione di un nuovo QFP entro il termine previsto, l'articolo 312, paragrafo 4, TFUE prevede una rete di sicurezza sotto forma di proroga temporanea dei massimali e delle altre disposizioni vigenti nell'ultimo anno del presente quadro; esprime preoccupazione, tuttavia, per il fatto che tale rete di sicurezza possa essere compromessa non soltanto da una mancanza di preparazione a livello operativo, ma anche a causa delle date di scadenza in vigore per alcuni dei programmi attuali dell'UE; mette in guardia, in tale contesto, contro la chiusura di programmi dell'UE, e dichiara che non intende essere costretto ad accettare un cattivo accordo a causa di pressioni temporali;

19. esorta pertanto la Commissione a iniziare a elaborare immediatamente un piano di emergenza del QFP allo scopo di proteggere i beneficiari e garantire la continuità dei finanziamenti nel caso in cui sia necessario prorogare l'attuale QFP; chiede che tale piano sia presentato formalmente all'inizio del 2020 affinché sia adottato rapidamente dal Consiglio e dal Parlamento; chiede che tale piano includa una proposta legislativa orizzontale per revocare i termini stabiliti nei programmi pertinenti, garantendo in tal modo la coerenza con l'articolo 312, paragrafo 4, TFUE, e che contenga anche disposizioni operative concrete, in particolare per la prosecuzione delle politiche in regime di gestione concorrente;

o

o o

20. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, al Consiglio europeo e alla Commissione.

---

Giovedì 10 ottobre 2019

P9\_TA(2019)0033

## Politiche occupazionali e sociali nella zona euro

### Risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sull'occupazione e le politiche sociali della zona euro (2019/2111(INI))

(2021/C 202/08)

Il Parlamento europeo,

- visti gli articoli 3 e 5 del trattato sull'Unione europea (TUE),
- visti gli articoli 9, 145, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 165, 166, 174 e 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
- visto l'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (¹),
- vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il titolo IV (Solidarietà),
- vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità,
- visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite, segnatamente gli obiettivi 1, 3, 4, 5, 8, 10 e 13,
- visto il Pacchetto investimenti sociali della Commissione del 2013,
- vista la relazione dei cinque presidenti del 22 giugno 2015 (²) intitolata «Completare l'Unione economica e monetaria dell'Europa»,
- vista la raccomandazione del Consiglio del 14 maggio 2018 sulla politica economica della zona euro (³),
- vista la comunicazione della Commissione del 12 giugno 2019 intitolata «Approfondimento dell'Unione economica e monetaria dell'Europa: un bilancio a quattro anni dalla relazione dei cinque presidenti — Contributo della Commissione europea al vertice euro del 21 giugno 2019» (COM(2019)0279),
- vista la comunicazione della Commissione del 5 giugno 2019 dal titolo «Semestre europeo 2019: raccomandazioni specifiche per paese» (COM(2019)0500),
- viste la proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 27 febbraio 2019, relativa agli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (COM(2019)0151) e la posizione del Parlamento del 4 aprile 2019 al riguardo (⁴),
- vista la comunicazione della Commissione del 21 novembre 2018 dal titolo «Analisi annuale della crescita 2019: per un'Europa più forte di fronte all'incertezza globale» (COM(2018)0770),
- vista la relazione comune sull'occupazione della Commissione e del Consiglio adottata il 15 marzo 2019,
- vista la raccomandazione della Commissione del 21 novembre 2018 relativa a una raccomandazione del Consiglio sulla politica economica della zona euro (COM(2018)0759),

(¹) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(²) [https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/5-presidents-report\\_it.pdf](https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/5-presidents-report_it.pdf)

(³) GU C 179 del 25.5.2018, pag. 1.

(⁴) Testi approvati, P8\_TA(2019)0337.

**Giovedì 10 ottobre 2019**

- vista la relazione della Commissione del 21 novembre 2018 dal titolo «Relazione 2019 sul meccanismo di allerta» (COM(2018)0758),
- vista la raccomandazione della Commissione, del 3 ottobre 2008, relativa all'inclusione attiva delle persone escluse dal mercato del lavoro (⁵),
- vista la comunicazione della Commissione del 21 novembre 2018 dal titolo «Documenti programmatici di bilancio 2019: valutazione globale» (COM(2018)0807),
- viste la proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 22 novembre 2017, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (COM(2017)0677) e la posizione del Parlamento del 19 aprile 2018 al riguardo (⁶),
- vista la comunicazione della Commissione del 26 aprile 2017 dal titolo «Istituzione di un pilastro europeo dei diritti sociali» (COM(2017)0250),
- vista la comunicazione della Commissione del 26 aprile 2017 dal titolo «Un'iniziativa per sostenere l'equilibrio tra attività professionale e vita familiare di genitori e prestatori di assistenza che lavorano» (COM(2017)0252),
- vista la proposta di raccomandazione del Consiglio, del 13 marzo 2018, sull'accesso alla protezione sociale per i lavoratori subordinati e autonomi (COM(2018)0132),
- viste la comunicazione della Commissione del 5 aprile 2011 dal titolo «Quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020» (COM(2011)0173) e le successive relazioni di attuazione e di valutazione,
- vista la direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio (⁷),
- visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 26 aprile 2017, dal titolo «Taking stock of the 2013 Recommendation on "Investing in children: breaking the cycle of disadvantage"» (Bilancio della raccomandazione della Commissione del 2013 dal titolo «Investire nell'infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale») (SWD (2017)0258),
- visti l'impegno strategico della Commissione per la parità di genere (2016-2019) nonché il Patto europeo per la parità di genere (2011-2020) e le conclusioni del Consiglio del 7 marzo 2011 su tale patto (⁸),
- visti gli obiettivi di assistenza all'infanzia di Barcellona del 2002, segnatamente garantire l'assistenza all'infanzia entro il 2010 almeno al 90 % dei bambini tra i 3 anni e l'età d'inizio della scuola dell'obbligo e almeno al 33 % dei bambini di età inferiore a 3 anni,
- vista la comunicazione della Commissione del 4 ottobre 2016 dal titolo «La garanzia per i giovani e l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile a tre anni di distanza» (COM(2016)0646),
- vista la proposta di regolamento del Consiglio, presentata dalla Commissione il 14 settembre 2016, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (COM(2016)0604),
- vista la comunicazione della Commissione del 14 settembre 2016 dal titolo «Potenziare gli investimenti per la crescita e l'occupazione: verso la seconda fase del Fondo europeo per gli investimenti strategici e verso il piano europeo per gli investimenti esterni» (COM(2016)0581),

(⁵) GU L 307 del 18.11.2008, pag. 11.

(⁶) Testi approvati, P8\_TA(2018)0181.

(⁷) GU L 188 del 12.7.2019, pag. 79.

(⁸) GU C 155 del 25.5.2011, pag. 10.

Giovedì 10 ottobre 2019

- vista la comunicazione della Commissione del 10 giugno 2016 dal titolo «Una nuova agenda per le competenze per l'Europa — Lavorare insieme per promuovere il capitale umano, l'occupabilità e la competitività» (COM(2016)0381),
- vista la comunicazione della Commissione del 2 giugno 2016 dal titolo «Un'agenda europea per l'economia collaborativa» (COM(2016)0356),
- visto il pacchetto sull'economia circolare (direttive (UE) 2018/849 (⁹), (UE) 2018/850 (¹⁰), (UE) 2018/851 (¹¹) e (UE) 2018/852 (¹²)),
- vista la comunicazione della Commissione del 1º giugno 2016 dal titolo «L'Europa ricomincia a investire — Bilancio del piano di investimenti per l'Europa e prossimi passi» (COM(2016)0359),
- vista la comunicazione della Commissione dell'8 marzo 2016 sull'avvio di una consultazione su un pilastro europeo dei diritti sociali (COM(2016)0127) e i relativi allegati,
- visto il Libro bianco della Commissione del 16 febbraio 2012 dal titolo «Un'agenda dedicata a pensioni adeguate, sicure e sostenibili» (COM(2012)0055),
- viste le conclusioni del Consiglio del 7 dicembre 2015 sulla promozione dell'economia sociale quale fattore chiave dello sviluppo economico e sociale in Europa,
- vista la sua risoluzione del 13 marzo 2019 sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: aspetti occupazionali e sociali nell'analisi annuale della crescita 2019 (¹³),
- vista la sua risoluzione dell'11 dicembre 2018 sull'istruzione nell'era digitale: sfide, opportunità e insegnamenti da trarre per la definizione delle politiche dell'Unione europea (¹⁴),
- vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2018 sull'occupazione e le politiche sociali della zona euro (¹⁵),
- vista la sua risoluzione dell'11 settembre 2018 sui percorsi di reinserimento dei lavoratori in impieghi di qualità dopo un infortunio o una malattia (¹⁶),
- vista la sua risoluzione del 16 novembre 2017 sulla lotta contro le disuguaglianze come leva per stimolare crescita e occupazione (¹⁷),
- vista la sua risoluzione del 24 ottobre 2017 sulle politiche volte a garantire il reddito minimo come strumento per combattere la povertà (¹⁸),
- vista la sua risoluzione del 14 settembre 2017 su una nuova agenda per le competenze per l'Europa (¹⁹),
- vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2017 su un pilastro europeo dei diritti sociali (²⁰),
- vista la sua risoluzione del 26 maggio 2016 sulla povertà: una prospettiva di genere (²¹),

(⁹) GU L 150 del 14.6.2018, pag. 93.

(¹⁰) GU L 150 del 14.6.2018, pag. 100.

(¹¹) GU L 150 del 14.6.2018, pag. 109.

(¹²) GU L 150 del 14.6.2018, pag. 141.

(¹³) Testi approvati, P8\_TA(2019)0202.

(¹⁴) Testi approvati, P8\_TA(2018)0485.

(¹⁵) Testi approvati, P8\_TA(2018)0432.

(¹⁶) Testi approvati, P8\_TA(2018)0325.

(¹⁷) GU C 356 del 4.10.2018, pag. 89.

(¹⁸) GU C 346 del 27.9.2018, pag. 156.

(¹⁹) GU C 337 del 20.9.2018, pag. 135.

(²⁰) GU C 242 del 10.7.2018, pag. 24.

(²¹) GU C 76 del 28.2.2018, pag. 93.

**Giovedì 10 ottobre 2019**

- vista la sua posizione del 2 febbraio 2016 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso (22),
- vista la sua risoluzione del 25 novembre 2015 sul quadro strategico dell'Unione europea in materia di salute e di sicurezza sul luogo di lavoro 2014-2020 (23),
- viste l'iniziativa dell'OCSE e della Commissione europea sullo stato di salute nell'UE (24) e la relativa relazione «Health at a Glance: Europe 2018» (25) (Uno sguardo alla sanità: Europa 2018),
- vista la relazione 2018 della Commissione sull'adeguatezza delle pensioni: adeguatezza del reddito attuale e futuro nella terza età nell'UE, pubblicata il 26 aprile 2018,
- vista la relazione 2018 della Commissione sull'invecchiamento demografico: proiezioni economiche e di bilancio per gli Stati membri dell'UE (2016-2070), pubblicata il 28 maggio 2018,
- visti la Carta sociale europea rivista e il processo di Torino, avviato nel 2014 allo scopo di rafforzare il sistema del trattato della Carta sociale europea in seno al Consiglio d'Europa e nel quadro della sua relazione con il diritto dell'Unione europea (26),
- vista la sua risoluzione dell'8 marzo 2011 sulla riduzione delle disuguaglianze sanitarie nell'UE (27),
- viste le osservazioni conclusive del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del settembre 2015 in riferimento alla relazione iniziale dell'Unione europea del giugno 2014 destinata al Comitato,
- visti la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (la direttiva sulla parità di trattamento) (28) e l'articolo 141 del trattato che istituisce la Comunità europea (1992) sul principio della parità delle retribuzioni per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore,
- visti l'impegno strategico della Commissione per la parità di genere 2016-2019 e il suo obiettivo di ridurre il divario pensionistico di genere quale priorità fondamentale nonché la relazione 2018 della Commissione sull'adeguatezza delle pensioni,
- visti la strategia dell'Unione europea per la gioventù per il periodo 2019-2027, sulla base della risoluzione del Consiglio del 26 novembre 2018, e l'obiettivo fissato dalla strategia Europa 2020 di ridurre il tasso di abbandono precoce dei sistemi di istruzione e formazione a meno del 10 %,
- vista la relazione speciale n. 5/2017 della Corte dei conti europea dell'aprile 2017 dal titolo «Disoccupazione giovanile: le politiche dell'UE hanno migliorato la situazione? Una valutazione della Garanzia per i giovani e dell'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile»,
- viste le relazioni dell'OCSE dal titolo «Employment Outlook» (Prospettive sull'occupazione) per il 2018 e 2019,
- visto l'atto europeo sull'accessibilità,

(22) GU C 35 del 31.1.2018, pag. 157.

(23) GU C 366 del 27.10.2017, pag. 117.

(24) [https://ec.europa.eu/health/state/glance\\_it](https://ec.europa.eu/health/state/glance_it)

(25) [https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/state/docs/2018\\_healthatglance\\_rep\\_it.pdf](https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/state/docs/2018_healthatglance_rep_it.pdf)

(26) <https://www.coe.int/en/web/turin-european-social-charter/turin-process>

(27) GU C 199 E del 7.7.2012, pag. 25.

(28) GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23.

Giovedì 10 ottobre 2019

- vista la raccomandazione del Consiglio del 9 aprile 2019 sulla politica economica della zona euro (2019/C 136/01),
  - vista la revisione annuale della Commissione del 2019 sull'occupazione e gli sviluppi sociali in Europa,
  - vista la relazione della Commissione del 2019 sulla povertà lavorativa,
  - vista la raccomandazione del Consiglio del 2018 sull'accesso alla protezione sociale per i lavoratori subordinati e autonomi,
  - vista la direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea (29),
  - visto l'articolo 54 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A9-0016/2019),
- A. considerando che le condizioni del mercato del lavoro nell'UE continuano a migliorare, principalmente grazie al lungo periodo caratterizzato da una congiuntura economica internazionale positiva; che il tasso di occupazione ha continuato ad aumentare e ha raggiunto il 73,5 % nell'ultimo trimestre del 2018, con 240,7 milioni di persone occupate, un nuovo livello record; che il tasso di occupazione nella zona euro è aumentato dal 66,5 % nel 2017 al 67,4 % nel 2018; che persistono grandi disparità in termini di tassi di occupazione tra Stati membri, regioni e gruppi di popolazione; che il ritmo di crescita del tasso di occupazione ha rallentato e che tale tendenza è destinata a proseguire; che, se le presenti dinamiche continueranno, il tasso di occupazione raggiungerà il 74,3 % nel 2020;
- B. considerando che le sfide a lungo termine, quali l'invecchiamento della popolazione, la digitalizzazione e il suo impatto sul mondo del lavoro, i cambiamenti climatici e l'uso insostenibile delle risorse naturali, rimangono questioni da affrontare con urgenza;
- C. considerando che il tasso di occupazione è fortemente aumentato tra i lavoratori di età superiore ai 55 anni; che nel 2018 il tasso di occupazione dei lavoratori di età compresa tra 55 e 64 anni nella zona euro, pari al 58,8 %, era molto al di sotto della media; che in particolare per le donne che rientrano in questa fascia di età si registra un tasso di occupazione inferiore (52,9 %); che le previsioni demografiche indicano un aumento del numero di lavoratori anziani; che il cambiamento demografico incide sui sistemi pensionistici, sanitari e di assistenza di lunga durata;
- D. considerando che sono necessarie politiche efficaci che comprendano le varie forme di occupazione e tutelino adeguatamente i lavoratori dall'abuso, dalla discriminazione e dalla povertà;
- E. considerando che i lavoratori poveri rappresentano una quota significativa delle persone attive; che nel 2017 il 9,4 % delle persone occupate era a rischio di povertà e che quasi 20,5 milioni di lavoratori vivevano in nuclei familiari esposti al rischio di povertà; che per talune fasce della popolazione, in particolare i lavoratori a tempo parziale, i lavoratori autonomi, i lavoratori temporanei, i giovani, le persone meno istruite e le famiglie unipersonali, il rischio di povertà lavorativa è considerevolmente più elevato e in alcuni casi è aumentato in maniera significativa negli ultimi anni;
- F. considerando che il divario di genere nei livelli di occupazione si attestava su 11,6 punti percentuale nel 2018 ed è rimasto pressoché invariato dal 2013; che in tutta l'Unione europea le donne guadagnano, in media, il 16 % in meno rispetto agli uomini, seppur con variazioni significative tra gli Stati membri; che il divario pensionistico di genere è pari a circa il 37,2 % per i pensionati di età compresa tra 65 e 79 anni nell'UE-28; che in tutta l'Unione continua a prevalere una ripartizione non equa delle responsabilità di assistenza tra uomini e donne;
- G. considerando che la responsabilità primaria di far fronte alla disoccupazione giovanile spetta agli Stati membri per quanto concerne l'elaborazione e l'attuazione di quadri normativi per il mercato del lavoro, di sistemi di istruzione e formazione e di politiche attive del mercato del lavoro;
- H. considerando che il numero totale di ore lavorate ha continuato ad aumentare, costantemente anche se lentamente, dal 2013; che il tasso di occupazione permanente e a tempo pieno continua a crescere, mentre era diminuito il tasso di occupazione a tempo parziale nel 2018; che la percentuale di lavoratori a tempo parziale nell'UE è passata dal 15 % nel 2002 al 19 % nel 2017; che nel 2017 l'occupazione a tempo parziale nell'UE era molto più diffusa tra le donne (31 %)

(29) GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 105.

**Giovedì 10 ottobre 2019**

rispetto agli uomini (8 %); che il numero di lavoratori a tempo parziale non volontari è tuttora molto elevato e interessa 1,3 milioni di persone in più rispetto al 2008; che la percentuale di lavoratori temporanei nell'UE è aumentata dall'11 % nel 2002 al 13 % nel 2017;

- I. considerando che taluni Stati membri affrontano problemi strutturali nel mercato del lavoro, come la scarsa partecipazione e l'asimmetria tra competenze e qualifiche; che vi è una crescente necessità di misure concrete per l'inserimento o il reinserimento della forza lavoro inattiva al fine di soddisfare le esigenze del mercato del lavoro;
- J. considerando che il tasso di disoccupazione nel giugno 2019 è diminuito, attestandosi al 6,3 % nell'UE e al 7,5 % nella zona euro; che il suddetto tasso è diminuito per tutti i gruppi di età, sia per gli uomini che per le donne; che, tra gli Stati membri, permangono forti differenze in termini di tassi di disoccupazione e che la dispersione dei tassi di disoccupazione nei territori nazionali e subnazionali ha continuato ad acuirsi dal 2007; che la disoccupazione giovanile rimane inaccettabilmente elevata attestandosi al 14,2 % nell'aprile 2019 (15,2 % in media nell'UE nel 2018 e 16,9 % in media nella zona euro nel 2018), sebbene sia inferiore al livello precedente alla crisi nel 2008; che le differenze tra gli Stati membri sono molto significative; che in media metà dei disoccupati in cerca di lavoro non ha un'occupazione da più di 12 mesi e che la disoccupazione di lunga durata, il cui tasso è pari al 3,8 %, rimane al di sopra del livello precedente alla crisi del 2,9 %; che la disoccupazione resta particolarmente elevata per le persone con disabilità;
- K. considerando che, secondo Eurostat, nel 2017 nell'UE-28 erano presenti 8,973 milioni di lavoratori a tempo parziale sottoccupati; che, inoltre, 8,127 milioni di persone erano disponibili a lavorare, ma non cercavano lavoro, e altri 2,289 milioni erano alla ricerca di lavoro, ma senza poter iniziare a lavorare in breve tempo; che ciò significa che, in totale, nel 2017 nell'UE-28, 19,389 milioni di persone sembravano in qualche modo essere disoccupate, seppur non inserite nel calcolo del tasso di disoccupazione, un numero quasi equivalente a quello delle persone considerate disoccupate (18,776 milioni);
- L. considerando che persistono la segmentazione orizzontale e verticale del mercato del lavoro nonché la povertà lavorativa e che tali fenomeni colpiscono, in particolare, le donne, i lavoratori poco qualificati, i giovani e i più anziani, le persone con disabilità, le minoranze nazionali, linguistiche, etniche e sessuali e le persone provenienti da un contesto migratorio; che nel 2016 il tasso di occupazione relativo alle persone con disabilità, pari al 48,1 %, era ben al di sotto del tasso di occupazione medio;
- M. considerando che la disoccupazione di lunga durata interessa in maniera sproporzionata i giovani, i genitori soli, i prestatori di assistenza informale, le persone con problemi di salute, disabilità o malattie di lunga durata, i migranti e le persone appartenenti a minoranze etniche e religiose che continuano a dover far fronte a barriere specifiche che ostacolano l'accesso al lavoro e alla discriminazione in tutte le fasi dei rapporti di lavoro;
- N. considerando che l'occupazione di qualità risulta un fattore importante nella lotta contro la povertà e l'esclusione sociale; che è necessario raggiungere tutti i membri della società che sono più distanti dal mercato del lavoro e a rischio di povertà e di esclusione sociale;
- O. considerando che il tasso di posti di lavoro vacanti continua ad aumentare e che lo squilibrio tra domanda e offerta di lavoro è ancora un'importante causa di disoccupazione in molti Stati membri; che gli squilibri strutturali tra offerta e domanda di competenze e le carenze in termini di competenze riguardano molti settori, ad esempio il turismo, l'artigianato tradizionale o il settore delle TIC, dove, secondo le previsioni, il divario tra domanda e offerta di specialisti nell'UE crescerà fino a circa 500 000 persone entro il 2020; che, nonostante le preoccupazioni di un aumento delle carenze e dei divari in termini di competenze, circa il 39 % degli adulti occupati nell'UE è costretto a svolgere lavori di scarsa qualità per i quali sono eccessivamente qualificati;
- P. considerando che, secondo le stime del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop), la ripartizione delle competenze nella forza lavoro corrispondeva ampiamente ai requisiti delle qualifiche del mercato del lavoro nel 2017 e che l'offerta di lavoro ha superato la domanda per tutti i tipi di qualifiche, la cui differenza è risultata particolarmente elevata per le qualifiche di basso e medio livello; che la domanda di forza lavoro qualificata probabilmente continuerà a crescere, e che le previsioni più recenti del Cedefop indicano che tra il 2017 e il 2025 saranno creati oltre 13 milioni di posti di lavoro che richiedono un livello d'istruzione elevato, mentre diminuirà di quasi 6 milioni il numero di posti di lavori poco qualificati;

Giovedì 10 ottobre 2019

- Q. considerando che le previsioni del Cedefop indicano un aumento parallelo delle competenze sul versante della domanda e su quello dell'offerta fino al 2025; che, tuttavia, l'offerta di competenze è destinata ad aumentare in modo leggermente più rapido rispetto alla relativa domanda; che, ad esempio, la percentuale della manodopera che possiede solo una formazione primaria o secondaria di primo grado dovrebbe diminuire dal 20,2 % nel 2017 al 16,8 % nel 2025; che si prevede un calo della percentuale di posti di lavoro adatti a persone con qualifiche di basso livello dal 18,4 % al 15,4 %, ma che questo andamento parallelo non impedisce un eventuale squilibrio tra domanda e offerta di competenze, come la sovraqualificazione;
- R. considerando che il mercato del lavoro è altamente frammentato e che ogni segmento presenta le proprie peculiarità;
- S. considerando che più di un europeo su cinque è a rischio di povertà e di esclusione sociale; che sono stati compiuti alcuni progressi nel conseguimento dell'obiettivo della strategia Europa 2020 di lotta alla povertà con una riduzione di 5,6 milioni dal 2008 e che, tuttavia, l'obiettivo di riduzione della povertà di almeno 20 milioni entro il 2020 è ancora ben lontano con 113 milioni di persone tuttora a rischio; che si registrano livelli più elevati di povertà tra i gruppi vulnerabili come i bambini, i genitori soli, le persone con disabilità e coloro che soffrono di condizioni di salute fisica e mentale croniche, i migranti, i Rom, le minoranze etniche, i disoccupati di lunga durata e i senzatetto; che si assiste a un rapido aumento della povertà lavorativa (9,6 %) e a un ampliamento del divario di povertà e disuguaglianza in tutta l'UE; che i trasferimenti sociali hanno un effetto significativo sulla riduzione della povertà in molti Stati membri (in media del 32,4 % nel 2017, senza considerare le pensioni); che tale effetto è diminuito ogni anno dal 2010 (escluso il 2013) e che le differenze tra gli Stati membri sono significative;
- T. considerando che l'accesso universale a un alloggio e un'assistenza sanitaria di qualità e a costi accessibili rappresenta un'esigenza sociale di base;
- U. considerando che persistono divari per quanto riguarda la copertura dei sistemi di protezione sociale e l'accesso ai servizi; che sono emerse nuove forme di lavoro, tra cui il lavoro su piattaforma digitale e il lavoro autonomo; che è necessario adeguare la protezione sociale tradizionalmente orientata a tutelare i lavoratori a tempo pieno con contratti a tempo indeterminato; che soprattutto i lavoratori atipici spesso non hanno pieno accesso alla protezione sociale e che molti lavoratori autonomi non hanno alcuna copertura o hanno solo una copertura limitata; che persiste il lavoro autonomo fittizio che provoca incertezza, precarietà e insicurezza e incide, in particolare, sui gruppi vulnerabili; che la mancanza di accesso alla protezione sociale ostacola il benessere della forza lavoro e il funzionamento dei mercati del lavoro;
- V. considerando che la garanzia dell'UE per i giovani deve essere ulteriormente migliorata, in linea con le raccomandazioni della Corte dei conti europea, onde fornire aiuto a tutti i giovani che non lavorano e non partecipano ad alcun ciclo di istruzione o formazione (NEET);
- W. considerando che esistono disparità in termini di aspettativa di vita in relazione alla situazione socioeconomica; che tali divari rispecchiano ampiamente le differenze per quanto riguarda l'esposizione ai fattori di rischio (anche sul luogo di lavoro) e che le famiglie a basso reddito hanno maggiori probabilità di segnalare un fabbisogno insoddisfatto di assistenza sanitaria rispetto alle famiglie a reddito elevato; che è quindi importante promuovere ulteriormente e prendere in considerazione i fattori della salute nell'ambito delle politiche occupazionali e sociali;
- X. considerando che livelli intermedi di contrattazione collettiva sembrano produrre una struttura salariale più compressa; che l'erosione della contrattazione collettiva in vari Stati membri ha coinciso con l'aumento delle basse retribuzioni (ovvero lavoratori che guadagnano meno dei due terzi della retribuzione mediana);
- Y. considerando che una buona salute mentale costituisce una parte fondamentale del benessere individuale; che nel 2016 più di una persona su sei in tutti gli Stati membri dell'UE era affetta da un problema di salute mentale; che le persone che riferiscono una depressione cronica hanno di gran lunga minori probabilità di inserimento nel mercato del lavoro in tutti gli Stati membri dell'UE;
- Z. considerando che secondo le stime i costi totali delle patologie mentali in tutta l'UE sono superiori a 600 miliardi di EUR, pari a oltre il 4 % del PIL;
- AA. considerando che nel 2017 il reddito disponibile lordo pro capite delle famiglie ha superato, nella zona euro, il livello precedente alla crisi del 2008, sebbene ciò non sia accaduto in otto Stati membri o in numerose regioni; che i redditi aggregati delle famiglie sono cresciuti più lentamente del PIL, evidenziando il fatto che l'incremento di reddito dovuto alla ripresa ha raggiunto le famiglie solo in misura limitata e suggerendo che la crescita recente non è inclusiva; che le retribuzioni medie in termini reali sono ancora inferiori ai livelli precedenti alla crisi in molti Stati membri e che nel 2017 la loro crescita è rimasta inferiore a quella della produttività; che la disparità di reddito è spesso correlata alla disparità di accesso all'istruzione, alla formazione e alla protezione sociale;

**Giovedì 10 ottobre 2019**

- AB. considerando che, secondo l'Eurobarometro 2018, la situazione socioeconomica e le questioni ambientali costituiscono le preoccupazioni personali più importanti dei cittadini dell'UE;
- AC. considerando che gli sviluppi globali quali la digitalizzazione e la transizione ambientale sottolineano l'urgente necessità di un approccio comune dell'UE; che tali sfide globali incidono in diversi modi sulle regioni e sui territori; che il ruolo del dialogo sociale, delle parti sociali e della società civile è fondamentale per una transizione inclusiva; che il coinvolgimento delle parti sociali nella definizione delle politiche è tuttora scarso in molti Stati membri;
- AD. considerando che i settori economici responsabili di quasi il 90 % delle emissioni totali di CO<sub>2</sub> impiegano circa il 25 % della manodopera nell'UE; che la riqualificazione di siffatta manodopera è una parte importante della transizione verso un'economia sostenibile;
- AE. considerando che ambiziose politiche climatiche generano occupazione e crescita e hanno effetti positivi sul benessere; che, secondo le proiezioni, la piena attuazione dell'accordo di Parigi creerà 1,2 milioni di posti di lavoro aggiuntivi nell'UE entro il 2030, oltre ai 12 milioni di nuovi posti di lavoro già previsti;
- AF. considerando che solo il 9 % delle raccomandazioni specifiche per paese per il periodo 2011-2018 è stato pienamente attuato, mentre il 17 % ha realizzato notevoli progressi, il 44 % ha compiuto alcuni progressi, il 25 % ha registrato solo progressi limitati e il 5 % non ha compiuto alcun progresso;
- AG. considerando che nel 2019 la Commissione ha formulato raccomandazioni indirizzate a 15 Stati membri e volte a migliorare l'efficacia, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria;
- AH. considerando che in media i costi abitativi e il sovraccarico finanziario sono diminuiti nell'UE, sebbene la carenza di alloggi adeguati e a prezzi accessibili costituisca tuttora un problema sempre più serio in molti Stati membri; che nel 2017 un europeo su dieci ha speso il 40 % o più del reddito familiare per i costi abitativi;
- AI. considerando che il buon funzionamento del dialogo sociale è un elemento chiave dell'economia sociale di mercato europea, che rafforza la coesione sociale e riduce i conflitti nella società, a beneficio comune dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei governi; che il dialogo sociale e la contrattazione collettiva sono fondamentali per l'elaborazione e l'attuazione di politiche in grado di migliorare le condizioni di lavoro e di occupazione;
- AJ. considerando che, attraverso la fornitura di servizi in favore dell'inclusione e la rappresentanza di vari punti di vista, le organizzazioni della società civile apportano un contributo essenziale all'elaborazione delle politiche;
1. osserva che, sebbene le condizioni economiche nell'UE siano attualmente favorevoli e l'occupazione complessiva cresca costantemente, continua a essere fondamentale affrontare rapidamente la disoccupazione giovanile nonché le questioni che si trovano ad affrontare i giovani che non hanno un lavoro, né seguono un percorso scolastico o formativo (NEET), inoltre vi è ancora un'urgente necessità di miglioramento in termini di disoccupazione di lunga durata, segmentazione del mercato del lavoro e disuguaglianze, inclusione dei gruppi vulnerabili, povertà lavorativa e produttività, in particolare nel contesto di un rallentamento economico globale o di una recessione potenziali; deplora vivamente che la crescita dei salari reali a livello di Unione rimanga al di sotto di quanto ci si potrebbe attendere alla luce delle performance positive nell'ambito del mercato del lavoro e dell'economia; invita la Commissione a presentare un sistema europeo di riassicurazione dell'indennità di disoccupazione per proteggere i cittadini e ridurre la pressione sulle finanze pubbliche durante gli shock esterni;
2. prende atto delle raccomandazioni specifiche per paese 2019 della Commissione e si compiace della maggiore attenzione riservata agli investimenti; osserva che quasi un terzo delle raccomandazioni specifiche per paese pubblicate fino al 2018 non è stato attuato; osserva che i progressi relativi all'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese concernenti la legislazione che disciplina i rapporti di lavoro e la tutela dell'occupazione sono stati considerevoli; deplora tuttavia che l'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese in materia di salute e assistenza a lungo termine sia stata particolarmente lenta e che i progressi relativi alle raccomandazioni specifiche per paese 2018 siano peggiori rispetto ai risultati conseguiti negli anni precedenti, e sollecita la Commissione a esercitare la necessaria pressione nei confronti degli Stati membri, indipendentemente dalla loro appartenenza alla zona euro, affinché essi attuino tali raccomandazioni; ritiene che l'attuazione di riforme orientate al futuro sia cruciale per rafforzare il potenziale di crescita dell'economia dell'UE, promuovere l'inclusione sociale e migliorare i diritti sociali e il benessere di tutti coloro che soggiornano nell'Unione;

Giovedì 10 ottobre 2019

3. invita gli Stati membri a seguire le raccomandazioni di spostare la pressione fiscale dalla manodopera ad altri fattori meno pregiudizievoli per una crescita sostenibile;

4. osserva che, in termini di occupazione, permangono notevoli divergenze tra paesi, regioni e gruppi di popolazione, che creano paesi, regioni e gruppi di popolazione il cui vantaggio principale o anche solo competitivo sul mercato del lavoro dell'UE è costituito dal basso reddito e/o da condizioni di lavoro non dignitose; sottolinea che gli Stati membri e la Commissione dovrebbero garantire l'attuazione di politiche occupazionali specifiche per affrontare i vincoli e le difficoltà delle regioni che presentano svantaggi demografici, come le regioni spopolate o scarsamente popolate, prestando un'attenzione particolare al settore agricolo, al fine di promuoverne la loro capacità di creare occupazione e valore aggiunto nelle zone rurali; ritiene necessario aumentare i tassi di occupazione e il reddito e promuovere la creazione di posti di lavoro dignitosi al fine di conseguire l'obiettivo, fissato dalla strategia Europa 2020, di un tasso di occupazione pari ad almeno il 75 %;

5. deplora il fatto che in molti Stati membri il reddito disponibile lordo pro capite delle famiglie sia ancora inferiore al livello precedente alla crisi del 2008; sollecita gli Stati membri a fare di più per ridurre le disuguaglianze;

6. sottolinea la necessità di politiche del mercato del lavoro ben concepite e di riforme che creino posti di lavoro di qualità mediante l'adozione di misure volte a garantire salari minimi adeguati e un'equa remunerazione, a tutelare e promuovere la salute e il benessere dei lavoratori, a dare priorità al reinserimento dei disoccupati, a promuovere le pari opportunità e la parità di trattamento e i diritti dei lavoratori, anche nel settore pubblico, a favorire la parità di accesso al mercato del lavoro, la protezione sociale per tutti e la mobilità del lavoro, a prendere in considerazione le regioni rurali e isolate e ad affrontare le disuguaglianze e gli squilibri di genere;

7. osserva con grande preoccupazione il livello elevato della disoccupazione giovanile in una serie di Stati membri e la vulnerabilità dei giovani lavoratori neoassunti; invita gli Stati membri e la Commissione a rendere la lotta contro la disoccupazione giovanile una priorità e a utilizzare appieno gli strumenti finanziari come la garanzia per i giovani, i programmi dell'UE come Erasmus+ e le misure ad hoc per far fronte alla disoccupazione giovanile e per promuovere l'occupabilità dei giovani; esprime profondo rammarico per il fatto che molti europei stiano lavorando involontariamente a tempo parziale; osserva che ciò ha conseguenze negative per la loro protezione sociale;

8. osserva che la partecipazione delle donne al mercato del lavoro continua a crescere, ma rileva con preoccupazione che il divario di genere in termini di occupazione rimane quasi invariato dal 2013 e che permangono notevoli disuguaglianze di genere in termini di occupazione e di retribuzioni; osserva con preoccupazione che le donne sono sovrarappresentate nei settori meno pagati e sono impegnate con maggiore frequenza in attività lavorative per le quali sono sovraqualificate; osserva che pochi Stati membri hanno adottato azione intese ad affrontare il divario retributivo di genere; esorta tutti gli Stati membri a intensificare gli sforzi per ridurre il divario retributivo di genere, il divario pensionistico di genere e i disincentivi al lavoro; invita la Commissione a proporre una direttiva sulla trasparenza retributiva al fine di colmare rapidamente il divario retributivo di genere;

9. deplora vivamente che gli obiettivi di Barcellona relativi alla disponibilità di servizi di assistenza all'infanzia per il 90 % dei bambini dai tre anni all'età dell'obbligo scolastico non saranno rispettati; esorta tutti gli Stati membri a intensificare gli sforzi per migliorare l'equilibrio tra vita professionale e vita privata e fornire l'accesso ai servizi di assistenza all'infanzia, alla prima infanzia e di lunga durata a costi accessibili; invita gli Stati membri a migliorare la formazione e le condizioni di lavoro in tali servizi (nonché nei servizi sanitari); invita gli Stati membri ad attuare pienamente e con rapidità la direttiva adottata di recente relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e ad incoraggiare un maggior numero di uomini ad usufruire di congedi familiari retribuiti;

10. prende atto delle raccomandazioni specifiche per paese dedicate alla creazione di un mercato unico aperto, competitivo e dinamico, che è fondamentale per stimolare la produttività, facilitare la crescita e offrire opportunità di occupazione; sottolinea, in tale contesto, l'importanza di un'equa distribuzione dell'aumento della prosperità; invita la Commissione e gli Stati membri a stimolare la produttività attraverso riforme che eliminino la regolamentazione superflua; sottolinea il fatto che gli investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro non solo migliorano la qualità del lavoro e il benessere dei lavoratori, ma hanno anche un effetto positivo sulla produttività e sulla competitività dell'economia europea;

**Giovedì 10 ottobre 2019**

11. rileva la necessità di combattere la discriminazione basata sull'età nei mercati del lavoro, ad esempio colmando il divario tra i giovani e le generazioni più anziane, sensibilizzando in merito alla direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione<sup>(30)</sup>, anche nel settore pubblico, garantendo l'accesso alle opportunità di apprendimento lungo tutto l'arco della vita mediante corsi e formazioni personalizzati, contrastando il divario pensionistico e promuovendo la mobilità e i programmi di scambio delle competenze tra i cittadini dell'UE in età avanzata; osserva che i lavoratori più anziani e meno qualificati hanno di gran lunga minori probabilità di partecipare a programmi di apprendimento permanente; invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare gli sforzi volti a cambiare tale tendenza; è del parere che sia necessario prestare maggiore attenzione ai lavoratori più anziani e alle politiche intese ad aumentare il sostegno e che consentono di realizzare una società attiva lungo tutto l'arco della vita, rivolgendosi in particolare ai lavoratori di età superiore ai 50 anni;

12. sottolinea la necessità di combattere la discriminazione contro i gruppi etnici nel mercato del lavoro e di contrastare il divario retributivo e pensionistico di natura etnica; invita la Commissione a redigere una strategia di pianificazione a lungo termine per l'integrazione delle minoranze etniche nel mercato del lavoro al fine di mitigare il rischio di esclusione; invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare gli sforzi nei confronti della discriminazione fondata sull'etnicità, sull'appartenenza a una minoranza o su una lingua minoritaria, sensibilizzando, attuando strategie sulla diversità e raccogliendo e analizzando dati disaggregati affidabili sulla discriminazione;

13. invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare gli sforzi volti a una maggiore integrazione nel mercato del lavoro dei gruppi più distanti da esso, come i genitori soli, i prestatori di assistenza a titolo informale, le persone con malattie di lunga durata, disabilità, problemi di salute o malattie croniche complesse, i migranti, i rifugiati e le persone appartenenti a minoranze etniche e religiose, integrandoli maggiormente nella società;

14. accoglie con favore i progressi compiuti nell'ambito della strategia europea sulla disabilità 2010-2020, in particolare della direttiva (UE) 2019/882 sull'accessibilità<sup>(31)</sup>; evidenzia tuttavia che è necessario profondere maggiori sforzi; deplora vivamente che le persone con disabilità si trovino costantemente in una posizione di svantaggio in termini di occupazione, istruzione e inclusione sociale; invita la Commissione e gli Stati membri a continuare a sviluppare misure specifiche nel quadro delle politiche sociali e in materia di occupazione e istruzione al fine di garantire l'effettiva inclusione delle persone con disabilità, malattie di lunga durata e patologie croniche, ivi comprese le persone con disturbi mentali e disabilità psicosociali; sollecita la Commissione e gli Stati membri a non limitarsi a misure di sostegno, ma a creare maggiori incentivi all'occupazione e a garantire una migliore accessibilità e soluzioni ragionevoli<sup>(32)</sup>, in particolare sfruttando appieno le opportunità di inclusione economica e sociale offerte dalla digitalizzazione;

15. prende atto dell'ascesa di nuove forme di occupazione, in particolare della trasformazione innescata dalla digitalizzazione e dall'automazione; sottolinea che tali tendenze sono accompagnate al tempo stesso da vantaggi e sfide; evidenzia l'importanza delle politiche di apprendimento permanente al fine di consentire ai lavoratori di essere preparati alle transizioni del mercato del lavoro; pone l'accento sull'importanza del dialogo sociale, in particolare in fase di elaborazione di nuove strategie volte ad affrontare tali sfide; osserva che tale trasformazione potrebbe dare luogo a casi di occupazione atipica e precaria; prende atto con preoccupazione dell'inadeguatezza dei sistemi di protezione sociale per i lavoratori atipici e i lavoratori autonomi, in particolare per quanto riguarda le ferie e i congedi retribuiti, e della mancanza di accesso a tali sistemi da parte delle suddette categorie di lavoratori; evidenzia che il lavoro autonomo fittizio rappresenta

<sup>(30)</sup> Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16).

<sup>(31)</sup> Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70).

<sup>(32)</sup> La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) afferma quanto segue: «'Accomodamento ragionevole' indica le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un carico sproporzionato o eccessivo, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per assicurare alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di egualianza con gli altri, di tutti i diritti umani e libertà fondamentali» ([www.unric.org/html/italian/pdf/Convenzione-disabili-ONU.pdf](http://www.unric.org/html/italian/pdf/Convenzione-disabili-ONU.pdf)); ai sensi dell'articolo 5 della direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione: «Per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento dei disabili, sono previste soluzioni ragionevoli. Ciò significa che il datore di lavoro prende i provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire ai disabili di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione o perché possano ricevere una formazione, a meno che tali provvedimenti richiedano da parte del datore di lavoro un onere finanziario sproporzionato. Tale soluzione non è sproporzionata allorché l'onere è compensato in modo sufficiente da misure esistenti nel quadro della politica dello Stato membro a favore dei disabili» (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0078&from=IT>); il sito web della Commissione indica che «Per soluzione ragionevole s'intende qualsiasi adattamento che viene apportato ad una mansione o a un contesto lavorativo per consentire a una persona con disabilità di candidarsi, svolgere le sue funzioni professionali e compiere progressi nel loro esercizio, oppure seguire una formazione» (<https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1473&langId=it>).

Giovedì 10 ottobre 2019

un problema persistente che deve essere affrontato; invita gli Stati membri ad attuare misure volte ad affrontare tali questioni, seguendo in particolare la raccomandazione del Consiglio sull'accesso alla protezione sociale per i lavoratori subordinati e autonomi concordata il 6 dicembre 2018; accoglie con favore detta raccomandazione quale primo passo, ma sottolinea che occorre adoperarsi maggiormente per garantire l'accesso alla protezione sociale per tutti;

16. osserva che il lavoro su piattaforma online nell'UE è aumentato di oltre il 25 % negli ultimi due anni, raggiungendo i 5 milioni di lavoratori, e che un terzo di tutte le transazioni concluse su piattaforma avviene a livello transfrontaliero; rileva che spesso i lavoratori su piattaforma non sono coperti da sistemi di protezione sociale; sottolinea la necessità che la Commissione e gli Stati membri raccolgano dati migliori e più armonizzati sul numero di lavoratori su piattaforma nonché sulla loro situazione occupazionale, sul contenuto del loro lavoro e sul loro reddito; chiede l'attuazione di un'iniziativa coordinata dell'UE intesa a garantire che i lavoratori su piattaforma abbiano accesso alla protezione sociale e che tutti i loro diritti sociali e del lavoro siano assicurati, indipendentemente dalla loro situazione occupazionale, e che miri ad ampliare la copertura dei contratti collettivi ai lavoratori su piattaforma;

17. evidenzia che le nuove tecnologie della comunicazione e la flessibilità nell'organizzazione del lavoro possono spesso comportare orari di lavoro prolungati e una sovrapposizione tra lavoro, vita privata e tempo personale; rileva, in particolare, la necessità di istituire un diritto alla disconnessione digitale e di esaminare i concetti di «povertà di tempo» e di «autonomia rispetto all'orario di lavoro»;

18. sottolinea che è necessaria una trasformazione dei sistemi di istruzione e formazione per sfruttare appieno le opportunità offerte dalla digitalizzazione e dal passaggio all'economia verde e per sviluppare le capacità, incluse quelle trasversali, e le competenze necessarie per soddisfare le esigenze del mercato del lavoro e rispondere alle sfide economiche, sociali ed ecologiche presenti e future; ritiene che la carenza di competenze e lo squilibrio tra domanda e offerta di competenze possano frenare considerevolmente gli investimenti; evidenzia che, al fine di acquisire competenze adeguate, occorre migliorare la qualità, la disponibilità, l'inclusività, l'accessibilità, anche economica, dell'istruzione e della formazione, compresa la formazione professionale, nonché migliorare il riconoscimento reciproco delle qualifiche; sottolinea che è importante fornire incentivi alle imprese affinché investano maggiormente nella formazione; evidenzia che gli investimenti nell'istruzione sono fondamentali ai fini della coesione sociale; sottolinea l'importanza di affrontare la questione dell'abbandono scolastico; invita gli Stati membri a seguire una duplice strategia: rendere inclusiva l'istruzione nel sistema scolastico generale e predisporre programmi mirati a favore delle persone più vulnerabili; invita gli Stati membri a intensificare e incoraggiare gli investimenti nel miglioramento del livello delle competenze e nella riqualificazione nonché in una formazione globale in materia di competenze digitali, professionali e imprenditoriali, tenendo conto della transizione verso un'economia digitale e un'economia più verde e della domanda di professionisti tecnici qualificati in molti paesi e regioni; sottolinea che buone condizioni di lavoro e di occupazione sono un fattore essenziale per attirare lavoratori qualificati;

19. conviene con la Commissione sul fatto che siano necessari sforzi tempestivi per far fronte alla digitalizzazione, che l'UE nel complesso debba accelerare tale processo, che occorra armonizzare meglio le politiche a livello dell'Unione, degli Stati membri e regionale, che sia opportuno mettere in comune risorse pubbliche e private per aumentare gli investimenti e che occorra sviluppare sinergie più forti nell'economia e nella società digitali; pone in evidenza la necessità di garantire un'effettiva ed equa trasformazione digitale dei servizi e che nessuno sia lasciato indietro; sottolinea che i programmi di alfabetizzazione digitale dovrebbero affrontare la questione del rispetto della vita privata e della protezione dei dati;

20. è dell'avviso che le sfide poste dai cambiamenti climatici e dalla transizione verso un'economia più verde rendano necessario un forte sostegno alla società, ai lavoratori e alle imprese al fine di aiutarli ad adattarsi a tali trasformazioni cruciali, in particolare nelle regioni più colpite, migliorando la formazione e l'istruzione al fine di adattare le competenze e creare nuovi posti di lavoro nei settori ambientale e digitale; chiede di prestare particolare attenzione ai gruppi più vulnerabili nella società, ivi comprese le persone a rischio di povertà e/o deprivazione materiale estrema;

21. evidenzia che l'utilizzo e lo sviluppo crescenti di competenze sono legati alla creazione di valore aggiunto e alla competitività e dovrebbero essere al centro delle politiche dell'UE volte a promuovere la crescita economica attraverso gli investimenti a favore delle competenze; rileva che, sebbene siano una condizione necessaria per la crescita, le competenze, da sole, non sono sufficienti; chiede pertanto di istituire misure complementari, a seguito degli investimenti nell'istruzione e nella formazione iniziali, per creare e progettare posti di lavoro di qualità nel mercato del lavoro che sfruttino al meglio le competenze dei lavoratori;

Giovedì 10 ottobre 2019

22. esprime preoccupazione per il numero costantemente elevato di persone in Europa prive di competenze basilari di calcolo e di lettura e scrittura, dal momento che queste costituiscono un requisito fondamentale per la partecipazione attiva alla società e al mercato del lavoro; invita gli Stati membri ad adottare misure risolute per rafforzare le disposizioni relative alla formazione in materia di competenze di base, in particolare per i gruppi più emarginati della società; sottolinea l'importanza di valide misure per la convalida dell'apprendimento non formale e informale al fine di garantire il massimo riconoscimento delle capacità e delle competenze e promuovere la flessibilità tra diversi percorsi di istruzione e formazione;

23. invita la Commissione e gli Stati membri a fornire incentivi e a mantenere l'assistenza tecnica al fine di aumentare le opportunità di promuovere il lavoro dignitoso per i giovani mediante programmi occupazionali, sostegno ai giovani imprenditori attraverso EntreComp, programmi di apprendistato di elevata qualità e formazione linguistica e professionale, anche attraverso i programmi scolastici negli Stati membri, in stretta cooperazione con la comunità di imprenditori e ricercatori e altre parti interessate pertinenti;

24. esorta gli Stati membri a potenziare e modernizzare i servizi pubblici per l'impiego a ciascun livello territoriale attraverso una formazione continua degli operatori, l'inclusione di consulenti e tutori altamente specializzati e l'attuazione di politiche mirate per ogni categoria del mercato del lavoro;

25. evidenzia che gli obiettivi economici e sociali dell'Unione dovrebbero avere pari priorità e risorse finanziarie garantite nel prossimo bilancio, e che il semestre europeo dovrebbe essere rafforzato in modo da integrare una dimensione sociale per tutta la sua durata, coinvolgendo gli organismi competenti dell'UE e degli Stati membri che si occupano di politiche sociali; esorta la Commissione a rafforzare le raccomandazioni specifiche per paese rivolte ai membri della zona euro, creando una matrice in cui le politiche sociali connesse al pilastro europeo dei diritti sociali — come quelle in materia di accesso inclusivo all'istruzione, alla salute, all'alimentazione, all'occupazione e all'alloggio, nonché in materia di salvaguardia dei diritti sociali — siano analizzate per segmenti sociali, ad esempio bambini, giovani, anziani, minoranze, migranti e persone con disabilità, creando in tal modo un'immagine molto più accurata della salute economica e sociale degli Stati membri; esorta altresì la Commissione a valutare la possibilità di ampliare questa nuova componente delle raccomandazioni specifiche per paese agli Stati non appartenenti alla zona euro; sottolinea che le raccomandazioni specifiche per paese dovrebbero essere coerenti con gli obiettivi economici, sociali e ambientali dell'UE e dovrebbero rafforzarsi a vicenda anziché contraddirsi; invita la Commissione e gli Stati membri a definire una strategia europea di sostenibilità per superare le sfide sociali, economiche e climatiche; invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare i diritti sociali attraverso proposte legislative, ivi inclusi strumenti finanziari ove opportuno e previo riesame, volte ad attuare il pilastro europeo dei diritti sociali entro i limiti delle rispettive competenze quali sancite dai trattati;

26. considera fondamentale definire e completare la dimensione sociale dell'Unione europea; ritiene, a tal fine, che sia essenziale garantire il diritto a condizioni di vita dignitose, a un alloggio adeguato, a un sistema di assistenza sanitaria efficiente e accessibile e all'assistenza di lunga durata;

27. sottolinea che il buon funzionamento del dialogo sociale è essenziale nella definizione delle condizioni di lavoro, in quanto coinvolge vari soggetti a diversi livelli, e consente di trovare un equilibrio tra gli interessi dei lavoratori e quelli dei datori di lavoro contribuendo altresì alla competitività economica e alla coesione sociale; invita gli Stati membri a potenziare ulteriormente il dialogo sociale in tutta Europa al fine di equilibrare le relazioni industriali e, ove necessario, rafforzare le possibilità di contrattazione collettiva;

28. deplora il fatto che la povertà continui ad attestarsi a livelli inaccettabilmente elevati; evidenzia che il rischio di povertà è più elevato in situazioni di rallentamento economico; sottolinea che, nonostante nel 2017 il numero di persone a rischio di povertà o di esclusione sociale nell'UE abbia continuato a diminuire, in tale anno circa 113 milioni di persone nell'UE e 74 milioni di persone nella zona euro erano a rischio di povertà o di esclusione sociale; si rammarica per il fatto che, molto probabilmente, l'obiettivo Europa 2020 in materia di riduzione della povertà non sarà conseguito; esorta la Commissione e gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per ridurre la povertà, comprese la povertà lavorativa e la povertà che colpisce i gruppi vulnerabili; sottolinea la necessità di eliminare la povertà infantile e invita la Commissione a proporre una normativa finalizzata all'attuazione di una garanzia europea per l'infanzia; esorta la Commissione e gli Stati membri a promuovere una strategia di lotta alla povertà fondata sui diritti, sulla base di un'inclusione attiva integrata che associa l'attuazione dei diritti sociali fondamentali a servizi di qualità e a posti di lavoro che offrano salari equi; invita gli Stati membri a elaborare azioni e strategie conformi al pilastro europeo dei diritti sociali per rispondere alle esigenze sociali delle persone per le quali il mercato del lavoro è inaccessibile;

29. sottolinea che la creazione di posti di lavoro dignitosi, l'accesso a una protezione sociale adeguata indipendentemente dal rapporto di lavoro o dal tipo di contratto, la crescita delle retribuzioni e la disponibilità di servizi pubblici di qualità e dotati di risorse adeguate, ivi compresi i sistemi di istruzione e le opportunità accessibili di apprendimento permanente, hanno un considerevole impatto sulla riduzione delle disuguaglianze e del rischio di povertà e di esclusione sociale nonché sul miglioramento della salute e del benessere; si compiace del considerevole impatto dei

Giovedì 10 ottobre 2019

trasferimenti sociali sulla riduzione della povertà; deplora, tuttavia, che ciò non trovi riscontro nelle politiche nazionali di tutti gli Stati membri; pone in evidenza l'importanza di una valutazione trasparente della strategia Europa 2020, in particolare nell'ambito della riduzione della povertà, e dell'elaborazione di una strategia sociale e sostenibile per il periodo successivo al 2020 che dia priorità all'eliminazione della povertà e sostenga l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali e degli obiettivi di sviluppo sostenibile attraverso processi di dialogo significativi a livello nazionale e dell'UE che coinvolgano la società civile e persone che abbiano sperimentato in prima persona la povertà;

30. osserva che nel 2017 il 9,4 % di tutti gli occupati nell'UE era a rischio di povertà e che la povertà lavorativa è in aumento in molti Stati membri; evidenzia che la povertà lavorativa è un importante indice di ingiustizia sociale e ritiene che sia essenziale aumentare il potere di acquisto dei lavoratori, rafforzare la contrattazione collettiva e definire un sistema forte e armonizzato di diritti e tutele per tutte le forme di lavoro; esorta gli Stati membri ad adottare un'azione decisiva intesa a garantire che le retribuzioni possano consentire ai lavoratori e alle loro famiglie di vivere una vita dignitosa; invita la Commissione a presentare uno strumento giuridico volto a garantire che ogni lavoratore nell'Unione abbia un salario minimo equo, definibile in base alle prassi nazionali o attraverso contratti collettivi o disposizioni giuridiche;

31. considera che la diffusione di posti di lavoro interinali o precari rischia di produrre effetti pericolosi in termini di adeguatezza delle pensioni, in particolare per le giovani generazioni, che spesso attraversano periodi di discontinuità a livello di percorso professionale e, di conseguenza, di contributi pensionistici, e in termini di stabilità dei sistemi di sicurezza sociale;

32. prende atto dell'andamento preoccupante del mercato immobiliare messo a dura prova in diversi Stati membri e delle conseguenze negative che ne derivano per le persone a basso reddito, in particolare in talune regioni; invita gli Stati membri a intensificare gli sforzi profusi per seguire le raccomandazioni della Commissione (ridurre le strozzature dell'offerta, eliminare le distorsioni e ridurre i pregiudizi creati dal sistema fiscale) e ad agire in linea con la raccomandazione 19 del pilastro europeo dei diritti sociali;

33. invita la Commissione e gli Stati membri a fare un uso migliore del semestre europeo per monitorare e sostenere i progressi relativi all'accessibilità economica degli alloggi e alla situazione delle persone senza fissa dimora; si appella alla Commissione affinché proponga un quadro europeo per un'edilizia popolare e a prezzi accessibili ai fini di un coordinamento efficiente delle politiche degli Stati membri;

34. osserva che i servizi di assistenza sanitaria e sociale sono fondamentali per sostenere la lotta contro la povertà e l'esclusione sociale; rileva con preoccupazione che la maggior parte degli Stati membri ha ricevuto raccomandazioni specifiche per paese per migliorare l'efficacia, l'accessibilità e la sostenibilità dei rispettivi sistemi sanitari pubblici; invita gli Stati membri ad adoperarsi maggiormente per garantire la disponibilità, l'accessibilità, anche economica, la qualità e l'efficacia in termini di costi dei rispettivi sistemi sanitari; sottolinea l'importanza delle campagne di prevenzione e di promozione della salute, in particolare nei confronti dei giovani provenienti da popolazioni svantaggiate; invita gli Stati membri a investire affinché la prevenzione diventi una priorità delle rispettive politiche sanitarie; chiede che siano portate avanti attivamente campagne di promozione della salute, sia fisica che mentale; ricorda l'importanza di agevolare il reinserimento nel mercato del lavoro delle persone convalescenti in età lavorativa; esorta gli Stati membri a investire nei servizi di assistenza durante l'intero ciclo di vita delle persone, a continuare a perseguire gli obiettivi di Barcellona del 2002 in materia di assistenza all'infanzia, al fine di conseguirli, e a definire obiettivi di assistenza per gli anziani e le persone non autosufficienti;

35. invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare misure specifiche per dare seguito al quadro d'azione europeo per la salute e il benessere mentale e all'EU Compass per l'azione a favore della salute e del benessere mentale; ritiene che tali azioni debbano comprendere misure di prevenzione e promozione della salute mentale ed essere coerenti con altri strumenti strategici, al fine di ridurre i determinanti sociali sottostanti della salute mentale;

36. sottolinea l'importanza di monitorare attentamente e, ove opportuno, riesaminare i fondi dell'Unione al fine di garantire finanziamenti efficaci in linea con gli obiettivi dell'UE; invita la Commissione e gli Stati membri a contrastare qualsiasi tipo di uso improprio, frode e corruzione in relazione ai fondi dell'Unione;

37. pone in evidenza l'importanza di conformarsi alle raccomandazioni dei revisori dell'UE;

**Giovedì 10 ottobre 2019**

38. ritiene che, al fine di mantenere e aumentare la competitività globale, il quadro normativo del mercato del lavoro negli Stati membri debba essere chiaro, semplice e flessibile, mantenendo al contempo standard di lavoro elevati;
39. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
-

Mercoledì 23 ottobre 2019

P9\_TA(2019)0041

**Obiezione a un atto di esecuzione: l'impatto dei prodotti fitosanitari sulle api da miele****Risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2019 sulla proposta di regolamento della Commissione che modifica il regolamento (UE) n. 546/2011 per quanto riguarda la valutazione dell'impatto dei prodotti fitosanitari sulle api da miele (D045385/06 — 2019/2776(RPS))**

(2021/C 202/09)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta di regolamento della Commissione che modifica il regolamento (UE) n. 546/2011 per quanto riguarda la valutazione dell'impatto dei prodotti fitosanitari sulle api da miele (D045385/06),
- visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4 e l'articolo 78, paragrafo 1, lettera c) nonché l'allegato II, punto 3.8.3,
- visto il regolamento (UE) n. 546/2011 della Commissione, del 10 giugno 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari<sup>(2)</sup>,
- visti il regolamento (UE) n. 283/2013 della Commissione, del 1º marzo 2013, che stabilisce i requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari<sup>(3)</sup> e il regolamento (UE) n. 284/2013 della Commissione, del 1º marzo 2013, che stabilisce i requisiti relativi ai dati applicabili ai prodotti fitosanitari, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari<sup>(4)</sup>,
- visto il documento di orientamento dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) sulla valutazione del rischio dei prodotti fitosanitari sulle api (*Apis mellifera*, *Bombus* spp. e api solitarie), approvato il 27 giugno 2013 e aggiornato da ultimo il 4 luglio 2014<sup>(5)</sup> («Orientamenti 2013 dell'EFSA sulle api»),
- visto l'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera b), della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione<sup>(6)</sup>,
- vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2019 sulla procedura di autorizzazione dei pesticidi da parte dell'Unione<sup>(7)</sup>,
- visto l'articolo 112, paragrafi 2 e 3, e paragrafo 4, lettera c), del suo regolamento,
- vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

<sup>(1)</sup> GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 155 dell'11.6.2011, pag. 127.

<sup>(3)</sup> GU L 93 del 3.4.2013, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 93 del 3.4.2013, pag. 85.

<sup>(5)</sup> Documento di orientamento dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) sulla valutazione del rischio dei prodotti fitosanitari sulle api (*Apis mellifera*, *Bombus* spp. e api solitarie), Gazzetta EFSA 2013; 11(7):3295, <https://www.efsa.europa.eu/en/efsa/journal/pub/3295>

<sup>(6)</sup> GU L 184 del 17.07.1999, pag. 23.

<sup>(7)</sup> Testi approvati, P8\_TA(2019)0023.

**Mercoledì 23 ottobre 2019**

- A. considerando che, secondo la Commissione, vi è stato un «evidente declino nella presenza e nella diversità di tutti gli impollinatori selvatici europei, tra cui api selvatiche, sirfidi, farfalle e falene. Numerose specie di impollinatori sono estinte o minacciate di estinzione»<sup>(8)</sup>;
- B. considerando che la relazione scientifica esterna dell'EFSA del 29 febbraio 2016 sulla tossicità dei pesticidi ha dimostrato che «la tossicità a lungo termine potrebbe superare le previsioni basate sui test a breve termine di un ordine di grandezza»<sup>(9)</sup>;
- C. considerando che, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il suo scopo è di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente e di migliorare il funzionamento del mercato interno attraverso l'armonizzazione delle norme relative all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, stimolando nel contempo la produzione agricola;
- D. considerando che l'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 dispone che «Una sostanza attiva è approvata conformemente all'allegato II se, alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche attuali, si può prevedere che, tenuto conto dei criteri di approvazione indicati nei punti 2 e 3 del suddetto allegato, i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3»;
- E. considerando che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 1107/2009, un prodotto fitosanitario «non ha alcun effetto inaccettabile sull'ambiente», quando siano disponibili i metodi scientifici accettati dall'Autorità per valutare detti effetti, in particolare «del suo impatto sulle specie non bersaglio, anche sul loro comportamento corrente;»
- F. considerando che, ai sensi dell'allegato II, punto 3.8.3, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1107/2009, una sostanza attiva, un antidoto agronomico o un sinergizzante sono approvati soltanto se, alla luce di un'adeguata valutazione del rischio fondata su orientamenti per l'esecuzione di test riconosciuti a livello comunitario o internazionale, è stabilito che, nelle condizioni d'utilizzo proposte, l'impiego dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva, l'antidoto agronomico o il sinergizzante in questione «non ha alcun effetto inaccettabile acuto o cronico per la sopravvivenza e lo sviluppo della colonia, tenendo conto degli effetti sulle larve di api e sul comportamento delle api»;
- G. considerando che il regolamento (CE) n. 1107/2009 è andato quindi oltre la vecchia direttiva 91/414/CEE del Consiglio<sup>(10)</sup>, introducendo tra l'altro espressamente obblighi esplicativi in relazione agli effetti cronici dell'uso di una sostanza attiva, di un antidoto agronomico o di un sinergizzante sulla sopravvivenza e lo sviluppo della colonia;
- H. considerando che i requisiti in materia di dati relativi alle sostanze attive e ai prodotti fitosanitari sono stati modificati nel 2013 onde includere studi sugli effetti cronici di tali sostanze e prodotti sulle api, nonché uno studio sugli effetti di tali sostanze e prodotti sullo sviluppo delle api da miele e su altre fasi della vita delle api da miele<sup>(11)</sup>;
- I. considerando che nel 2013 l'EFSA ha aggiornato di conseguenza la metodologia di valutazione del rischio, tenendo conto, tra l'altro, degli effetti cronici sulle api nonché degli effetti negativi sui bombi e le api solitarie;

<sup>(8)</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 1º giugno 2018 sull'Iniziativa europea a favore degli impollinatori, COM(2018)0395.

<sup>(9)</sup> Relazione scientifica esterna dell'EFSA sulle tossicità orali croniche e letali di diverse miscele binarie di pesticidi e contaminanti nelle api (*Apis mellifera*, *Ostia bicornis* e *Bombus terrestris*), DOI:

10.2903/sp.efsa.2016.EN-1076, <https://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/en-1076>.

<sup>(10)</sup> Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

<sup>(11)</sup> Regolamenti (UE) n. 283/2013 e (UE) n. 284/2013.

Mercoledì 23 ottobre 2019

- J. considerando che il metodo di valutazione del rischio aggiornato è stato applicato nelle valutazioni dell'EFSA relative ai dati confermativi a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2013<sup>(12)</sup> della Commissione per quanto riguarda tre neonicotinoidi, con conseguenti restrizioni pressoché totali nel 2018<sup>(13)</sup>;
- K. considerando, tuttavia, che gli orientamenti dell'EFSA per le api del 2013 non sono ancora stati approvati formalmente dal comitato permanente istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 (il «comitato permanente»);
- L. considerando che la Commissione ritiene di poter fare unicamente affidamento sugli orientamenti per le api dell'EFSA del 2013 per le decisioni nel quadro di riesami ad hoc dell'approvazione ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1107/2009, ma non per le decisioni standard relative alle domande di approvazione o di rinnovo, se gli orientamenti non sono stati approvati dagli Stati membri;
- M. considerando che la Commissione ha tentato di ottenere l'applicazione degli orientamenti dell'EFSA per le api del 2013, in modo da poterli applicare anche per le decisioni in materia di approvazione o di rinnovo di sostanze attive e di (ri)autorizzazione dei prodotti fitosanitari;
- N. considerando che l'attuazione degli orientamenti dell'EFSA del 2013 per le api può essere parzialmente conseguita modificando i principi uniformi di cui al regolamento (UE) n. 546/2011;
- O. considerando che la Commissione si è tuttavia astenuta dal farlo quando, nel 2018, 16 Stati membri si sono opposti all'attuazione degli orientamenti per le api dell'EFSA del 2013 in assenza di un ulteriore riesame<sup>(14)</sup>, in particolare delle parti relative alla metodologia di valutazione dei rischi cronici;
- P. considerando che, ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1107/2009, le modifiche del regolamento (UE) n. 546/2011 devono prendere in considerazione le conoscenze scientifiche e tecniche attuali;
- Q. considerando che il considerando 2 della proposta di regolamento della Commissione stabilisce che «è necessario modificare tali principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari alla luce delle evoluzioni più recenti delle conoscenze scientifiche e tecniche»;
- R. considerando che la proposta di regolamento della Commissione introduce soltanto delle modifiche indicate negli orientamenti per le api dell'EFSA del 2013 per quanto riguarda la tossicità acuta per le api, ma non si pronuncia sulla tossicità cronica per le api da miele, nonché sulla tossicità per i bombi e le api solitarie;
- S. considerando che la proposta di regolamento della Commissione non rappresenta quindi le evoluzioni più recenti delle conoscenze scientifiche e tecniche, contrariamente a quanto indicato al considerando 2 e contrariamente alle prescrizioni di cui all'articolo 78, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1107/2009, compromettendo a sua volta il requisito di cui all'articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento di approvare le sostanze alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche attuali, il che, di conseguenza, mina altresì la finalità di cui all'articolo 1, paragrafo 3, di tale regolamento, ossia assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente;
- T. considerando che, secondo l'EFSA, per un'adeguata valutazione del rischio per le api, è importante considerare la tossicità acuta, la tossicità cronica e la tossicità per le larve<sup>(15)</sup>;

<sup>(12)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2013 della Commissione, del 24 maggio 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione delle sostanze attive clothianidin, tiametoxam e imidacloprid, e che vieta l'uso e la vendita di sementi conciate con prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive (GU L 139 del 25.5.2013, pag. 12).

<sup>(13)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2018/783 della Commissione, del 29 maggio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva imidacloprid (GU L 132 del 30.5.2018, pag. 31), regolamento di esecuzione (UE) 2018/784 della Commissione, del 29 maggio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva clothianidin (GU L 132 del 30.5.2018, pag. 35) e regolamento di esecuzione (UE) 2018/785 della Commissione, del 29 maggio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva tiametoxam (GU L 132 del 30.5.2018, pag. 40).

<sup>(14)</sup> Cfr. il resoconto sommario della riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, i mangimi e gli alimenti (PAFF) del 23- 24 ottobre 2018 al seguente indirizzo: [https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/sc\\_phyto\\_20181023\\_pp1\\_sum.pdf](https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/sc_phyto_20181023_pp1_sum.pdf)

<sup>(15)</sup> Cfr. orientamenti dell'EFSA sulle api 2013, pag. 14.

**Mercoledì 23 ottobre 2019**

- U. considerando che è estremamente importante valutare la tossicità cronica e la tossicità per le larve, per essere in grado di affrontare i rischi posti dalla nuova generazione di prodotti fitosanitari sistemici, che portano all'esposizione cronica a lungo termine anziché a un'esposizione acuta a breve termine;
- V. considerando che le modifiche proposte dalla Commissione nella proposta di regolamento consentirebbero soltanto di perfezionare i test relativi alla tossicità acuta che <sup>(16)</sup>, secondo una valutazione d'impatto dell'industria dei pesticidi, non modificherebbero il livello di protezione <sup>(17)</sup>;
- W. considerando che non è sufficiente né adeguato, né in linea con i criteri di approvazione del regolamento (CE) n. 1107/2009, integrare le modifiche proposte dall'EFSA solo per quanto riguarda la tossicità acuta nella proposta di regolamento della Commissione;
- X. considerando che i richiedenti devono presentare dati pertinenti sulla tossicità cronica a norma del regolamento (UE) n. 283/2013 e del regolamento (UE) n. 284/2013;
- Y. considerando che, in mancanza di disposizioni relative alla tossicità cronica nel regolamento (UE) n. 546/2011, la Commissione e gli Stati membri incontrano difficoltà nel prendere in considerazione gli effetti cronici di tali sostanze e prodotti sulle api nelle loro decisioni di approvazione o autorizzazione;
- Z. considerando che tale situazione compromette la corretta applicazione dei criteri di approvazione di cui all'articolo 4 e all'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto riguarda le api, il che, a sua volta, compromette lo scopo del regolamento (CE) n. 1107/2009, ossia assicurare un elevato livello di protezione della salute degli animali e dell'ambiente;
- AA. considerando che è inaccettabile che gli Stati membri si oppongano alla piena attuazione degli orientamenti per le api dell'EFSA del 2013 e quindi ostacolino la corretta applicazione dei criteri di approvazione per quanto riguarda le api;
- AB. considerando che tale opposizione è ancora più inaccettabile alla luce del fatto che sono disponibili orientamenti di test dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) per quanto riguarda le prove di tossicità cronica per le api da miele e gli effetti sulle larve di api da miele (orientamenti di test OCSE 245 e 239) e per i test di tossicità acuta per le larve di bombi (orientamenti di test dell'OCSE per i test 246 e 247);
- AC. considerando che la Commissione non ha neppure presentato al comitato permanente un progetto che fosse conforme agli orientamenti dell'EFSA del 2013 per le api; che essa ha così eluso l'obbligo di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 4, della decisione n. 1999/468/CE di presentare una proposta al Consiglio, a seguito del quale avrebbe potuto adottare la misura a meno che Consiglio non si fosse opposto a maggioranza qualificata;
- AD. considerando fortemente deplorevole che la Commissione non abbia fatto uso dei suoi poteri ai sensi dell'articolo 5 bis, paragrafo 2, della decisione n. 1999/468/CE, consentendo quindi che 16 Stati membri, che non formavano comunque una maggioranza qualificata, riuscissero ad impedire la corretta applicazione dei criteri di approvazione per quanto riguarda le api;
- AE. considerando che, nella sua risoluzione del 16 gennaio 2019, il Parlamento europeo ha ritenuto che il regolamento (CE) n. 1107/2009 in quanto tale e la sua attuazione debbano essere migliorati per seguirne la finalità e ha chiesto esplicitamente alla Commissione e agli Stati membri di adottare senza indugio gli orientamenti aggiornati sulle api utilizzati dall'EFSA;

<sup>(16)</sup> Relazione tecnica dell' EFSA, del 18 dicembre 2015, sui risultati della revisione inter pares degli antiparassitari sulle questioni generali in materia di ecotoxicologia, DOI: 10.2903/sp.efsa.2015.EN-924, <https://efsaj.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/sp.efsa.2015.EN-924>, pag. 44.

<sup>(17)</sup> «Non vi saranno forse cambiamenti significativi nel risultato della valutazione del rischio per la valutazione del rischio acuto relativo ai prodotti applicati sul fogliame, vale a dire il livello di protezione globale è simile»; Miles e altri, 2018, 'Improving pesticide regulation by use of impact analyses: A case study for bees', pagg. 87-88, [https://www.researchgate.net/publication/326711149\\_Improving\\_pesticide\\_regulation\\_by\\_use\\_of\\_impact\\_analyses\\_A\\_case\\_study\\_for\\_bees](https://www.researchgate.net/publication/326711149_Improving_pesticide_regulation_by_use_of_impact_analyses_A_case_study_for_bees).

---

**Mercoledì 23 ottobre 2019**

1. si oppone all'adozione della proposta di regolamento della Commissione;
  2. ritiene che la proposta di regolamento della Commissione non sia compatibile con la finalità e il contenuto del regolamento (CE) n. 1107/2009;
  3. chiede alla Commissione di ritirare la proposta di regolamento e di presentare senza indugio una nuova proposta al comitato permanente;
  4. invita la Commissione a garantire che la nuova proposta si basi sulle più recenti conoscenze scientifiche e tecniche e propone pertanto una modifica dei principi uniformi, non solo in ordine alla tossicità acuta per le api da miele, come nell'attuale proposta, ma anche almeno in ordine alla tossicità cronica e alla tossicità delle larve per le api da miele e alla tossicità acuta per i bombi, soprattutto in considerazione del fatto che gli orientamenti dell'OCSE in materia di test sono disponibili per tutti questi parametri;
  5. invita la Commissione, se necessario, ad avvalersi pienamente dei suoi poteri ai sensi della decisione n. 1999/468/CE, al fine di ottenere la presentazione di un'adeguata proposta da sottoporre all'esame del Parlamento europeo e del Consiglio;
  6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
-

Giovedì 24 ottobre 2019

P9\_TA(2019)0042

## Situazione delle persone LGBTI in Uganda

### Risoluzione del Parlamento europeo del 24 ottobre 2019 sulla situazione delle persone LGBTI in Uganda (2019/2879(RSP))

(2021/C 202/10)

Il Parlamento europeo,

- viste le sue precedenti risoluzioni sull'Uganda,
- viste le sue precedenti risoluzioni sulla discriminazione basata sull'orientamento sessuale, in particolare quella del 4 febbraio 2014 sulla tabella di marcia dell'UE contro l'omofobia e la discriminazione legata all'orientamento sessuale e all'identità di genere <sup>(1)</sup> e quella del 14 febbraio 2019 sul futuro dell'elenco di azioni a favore delle persone LGBTI (2019-2024) <sup>(2)</sup>,
- vista la dichiarazione congiunta rilasciata il 9 ottobre 2019 dall'alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e dalla segretaria generale del Consiglio d'Europa, in occasione della Giornata europea e mondiale contro la pena di morte,
- vista la dichiarazione rilasciata dall'alta rappresentante Federica Mogherini, a nome dell'UE, in occasione della giornata internazionale contro l'omofobia, la transfobia e la bifobia, il 17 maggio 2019,
- vista la relazione annuale dell'UE sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2018 — Uganda, adottata dal Consiglio europeo il 13 maggio 2019,
- visti l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 5, e gli articoli 21, 24, 29 e 31 del trattato sull'Unione europea (TUE) e gli articoli 10 e 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che sanciscono l'impegno dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, nell'ambito delle loro relazioni con il resto del mondo, a favore della difesa e della promozione dei diritti umani universali e della tutela dei singoli individui, come pure dell'adozione di misure restrittive in caso di gravi violazioni dei diritti umani,
- visti gli obblighi internazionali in materia di diritti umani, compresi quelli contenuti nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,
- visto lo strumentario per la promozione e la tutela dell'esercizio di tutti i diritti umani da parte di lesbiche, gay, bisessuali e transgender adottato dal Consiglio dell'Unione europea (strumentario LGBTI),
- visti gli orientamenti dell'UE sulla promozione e la tutela dell'esercizio di tutti i diritti umani da parte delle persone LGTBI,
- visti gli specifici orientamenti dell'UE concernenti rispettivamente la pena di morte, la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, e i difensori dei diritti umani,
- vista la più recente revisione periodica universale dell'Uganda da parte del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani,
- vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 21, che vieta la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale,
- visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966 (ICCPR), di cui l'Uganda è parte dal 1995,

<sup>(1)</sup> GU C 93 del 24.3.2017, pag. 21.

<sup>(2)</sup> Testi approvati, P8\_TA(2019)0129.

Giovedì 24 ottobre 2019

- vista la lettera interpartitica firmata da 70 deputati al Parlamento europeo il 15 ottobre 2019 sulla persecuzione della comunità LGBTI in Uganda,
  - vista la sua risoluzione del 13 marzo 2014 sull'avvio di consultazioni per sospendere l'Uganda e la Nigeria dall'accordo di Cotonou alla luce delle recenti leggi che criminalizzano ulteriormente l'omosessualità<sup>(3)</sup>,
  - visto l'accordo di partenariato ACP-UE («accordo di Cotonou»), e in particolare l'articolo 8, paragrafo 4, sulla non discriminazione,
  - visti i principi di Yogyakarta, dal titolo «Principles and State Obligations on the Application of International Human Rights Law in Relation to Sexual Orientation, Gender Identity, Gender Expression and Sex Characteristics» (Principi e obblighi degli Stati relativamente all'applicazione del diritto internazionale in materia di diritti umani in relazione all'orientamento sessuale, all'identità di genere, all'espressione di genere e alle caratteristiche sessuali), adottati nel novembre 2006, e i 10 principi complementari («+10») adottati il 10 novembre 2017,
  - vista la Costituzione della Repubblica dell'Uganda,
  - visti l'articolo 144, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 4, del suo regolamento,
- A. considerando che nelle ultime settimane in Uganda si è assistito all'aumento di una retorica estremamente omofoba da parte delle autorità, in particolare di Simon Lokodo, ministro responsabile per l'Etica e l'integrità, che il 10 ottobre 2019 ha annunciato l'intenzione di reintrodurre la legge contro l'omosessualità, che includerebbe la pena di morte per «omosessualità aggravata»; che anche diversi membri del parlamento ugandese sostengono la nuova proposta di legge;
- B. considerando che il 12 ottobre Ofwono Opondo, portavoce del governo, ha affermato che il governo non aveva intenzione di introdurre alcuna nuova legge relativa alle attività delle persone LGBTI, spiegando che «le attuali disposizioni del codice penale sono sufficienti»; che ciò è stato confermato dal principale addetto stampa del presidente Museveni;
- C. considerando che le attuali disposizioni del codice penale violano i diritti umani e criminalizzano l'omosessualità; che gli atti sessuali tra persone dello stesso sesso rimangono illegali e punibili anche con l'ergastolo a norma delle sezioni 145 e 146 del codice penale ugandese, il quale, tra l'altro, criminalizza «la conoscenza carnale di qualsiasi persona contro l'ordine naturale», e molte leggi vigenti consentono la discriminazione nei confronti delle persone LGBTI, limitandone l'accesso all'occupazione, agli alloggi, alla sicurezza sociale, all'istruzione o ai servizi sanitari;
- D. considerando che la legge contro l'omosessualità che vieta la promozione dell'omosessualità e impone la pena di morte per atti omosessuali è stata già introdotta nel 2014 su iniziativa del presidente Museveni, per poi essere però dichiarata nulla dal tribunale costituzionale ugandese; che la comunità internazionale nel suo insieme ha fermamente condannato la proposta di legge e molti donatori, tra cui gli Stati membri dell'UE, gli Stati Uniti e la Banca mondiale hanno deciso di sospendere gli aiuti allo sviluppo al paese;
- E. considerando che tale evento rivela purtroppo la drammatica situazione delle persone LGBTI in Uganda, dove le opinioni omofobe sono diffuse; che le organizzazioni per i diritti umani segnalano periodicamente campagne di discriminazione sociale, reati generati dall'odio e compagne contro l'omosessualità, tra cui molestie, percosse, estorsioni, sgomberi, arresti e detenzioni arbitrari e omicidi;
- F. considerando che, secondo i gruppi per i diritti umani, l'Uganda ha subito un allarmante aumento delle aggressioni contro le persone LGBTI; che, secondo *Sexual Minorities Uganda*, un'associazione di organizzazioni LGBTI, quest'anno sono stati uccisi tre uomini omosessuali e una donna transgender, ossia Brian Wasswa, attivista per le persone LGBTI, che è stato aggredito nella sua abitazione il 4 ottobre 2019;
- G. considerando che la costituzione ugandese vieta la discriminazione fondata su vari motivi, ma non estende tale divieto alla discriminazione basata sull'orientamento sessuale;

<sup>(3)</sup> GU C 378 del 9.11.2017, pag. 253.

Giovedì 24 ottobre 2019

- H. considerando che la politica estera e di sicurezza comune dell'UE (PESC) mira a sviluppare e consolidare la democrazia e lo Stato di diritto, come pure il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali; che l'assistenza allo sviluppo dell'UE in Uganda ammonta a 578 milioni di EUR nell'ambito del programma indicativo nazionale 2014-2020 e comprende quale obiettivo fondamentale la promozione e la salvaguardia del buon governo e il rispetto dei diritti umani;
- I. considerando che i beneficiari del Fondo europeo di sviluppo sono soggetti a una rigorosa condizionalità per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani, lo Stato di diritto, la libertà di religione e la protezione delle minoranze;
- J. considerando che nel maggio 2019, a norma dell'articolo 8 dell'accordo di partenariato di Cotonou, l'Uganda e l'Unione europea hanno ribadito il loro stretto partenariato nel quadro di un dialogo politico;
- K. considerando che la cooperazione internazionale dell'UE dovrebbe sostenere gli sforzi degli Stati ACP per quanto concerne lo sviluppo di quadri giuridici e politici favorevoli e l'abrogazione di leggi, politiche e pratiche punitive, nonché la stigmatizzazione e la discriminazione che minano i diritti umani;
- L. considerando che su un totale di 54 paesi africani 32 criminalizzano le relazioni tra persone dello stesso sesso e che la Mauritania, il Sudan, la Nigeria settentrionale e la Somalia puniscono l'omosessualità con la morte;
1. esprime profonda preoccupazione per il riemergere della legge contro l'omosessualità nel dibattito politico dell'Uganda; condanna fermamente la retorica di Simon Lokodo che alimenta l'omofobia e l'odio, e ribadisce la sua strenua opposizione contro tutte le forme di discriminazione fondate sull'orientamento sessuale, nonché qualsiasi incitamento all'odio e alla violenza nei confronti delle persone LGBTI;
2. prende atto della dichiarazione del portavoce del presidente Museveni che nega l'intenzione del governo di proporre un nuovo progetto di legge e chiede al governo dell'Uganda di tenere fede a tale dichiarazione;
3. sottolinea che la discriminazione nei confronti delle persone LGBTI pregiudica i principi più elementari in materia di diritti umani sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo; ribadisce che l'orientamento sessuale e l'identità di genere rientrano nel diritto dei singoli al rispetto della vita privata, come garantito dal diritto internazionale e dalle costituzioni nazionali;
4. respinge con forza l'uso della pena di morte in qualsiasi circostanza, compresa qualsiasi legislazione che impone la pena di morte per l'omosessualità; invita l'UE e i suoi Stati membri a coinvolgere ulteriormente il governo dell'Uganda affinché riconsideri la sua posizione sulla pena di morte;
5. deplora che la legge ugandese sia ancora fortemente discriminatoria nei confronti delle persone LGBTI ed esorta le autorità ugandesie a riesaminare qualsiasi legge che criminalizza l'omosessualità e gli attivisti LGBTI, in particolare a norma delle sezioni 145 e 146 del codice penale;
6. ricorda al governo ugandese i suoi obblighi secondo il diritto internazionale e l'accordo di Cotonou, che invita al rispetto dei diritti umani universali;
7. è profondamente preoccupato per il generale deterioramento della situazione dei diritti umani delle persone LGBTI in Uganda, comprese le crescenti violazioni dei loro diritti sociali, della libertà di espressione, dei diritti in materia di uguaglianza di genere e del diritto all'alloggio; condanna il recente omicidio di Brian Wasswa e deplora l'allarmante numero di vittime prese di mira sulla base dell'orientamento sessuale, anche da parte delle forze di sicurezza nazionali; esorta le autorità ugandesie a indagare in modo approfondito e imparziale su qualsiasi violenza o attacco nei confronti delle persone LGBTI e ad assicurare responsabili alla giustizia;
8. invita il governo ugandese a rafforzare i meccanismi di ricorso nell'ambito della forza di polizia per le violazioni dei diritti umani, al fine di garantire che i funzionari di polizia rispettino il loro dovere di proteggere i diritti di tutte le persone, compresi i membri della comunità LGBTI, e di garantire che tutti i difensori dei diritti umani e le ONG che operano a nome della comunità LGBTI in Uganda svolgono le loro legittime attività in qualsiasi circostanza, compreso il loro diritto alla libertà di associazione, senza timore di ritorsioni e senza alcun vincolo;
9. ricorda gli impegni assunti dall'Uganda nel quadro dell'accordo di Cotonou e del diritto internazionale ai fini del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

**Giovedì 24 ottobre 2019**

10. invita la delegazione dell'UE in Uganda a continuare a monitorare attentamente la situazione delle persone LGBT e a sostenere attivamente sul campo le organizzazioni della società civile, i difensori dei diritti umani e le persone LGBTI; sottolinea l'importanza di accrescere la consapevolezza e la comprensione della situazione delle persone LGBTI e delle loro famiglie;

11. invita l'UE ad avvalersi pienamente e in modo efficace del dialogo politico previsto dall'articolo 8 dell'accordo di Cotonou, nonché dello strumentario LGBTI e dei relativi orientamenti, nel quadro suo dialogo con le autorità ugandesi, al fine di contribuire a depenalizzare l'omosessualità, ridurre la violenza e la discriminazione e proteggere i difensori dei diritti umani delle persone LGBTI;

12. ribadisce i suoi precedenti inviti rivolti alla Commissione e al Consiglio al fine di includere il riferimento alla non discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale in ogni futuro accordo che sostituisce l'accordo di Cotonou;

13. invita l'UE a rafforzare la difesa e la promozione dei diritti umani in Uganda, in particolare attraverso un sostegno mirato alle organizzazioni della società civile e la piena attuazione degli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani;

14. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al presidente della Repubblica dell'Uganda, al parlamento dell'Uganda nonché all'Unione africana e alle sue istituzioni.

---

Giovedì 24 ottobre 2019

P9\_TA(2019)0043

## Egitto

### Risoluzione del Parlamento europeo del 24 ottobre 2019 sull'Egitto (2019/2880(RSP))

(2021/C 202/11)

Il Parlamento europeo,

- viste le sue precedenti risoluzioni sull'Egitto, in particolare quelle del 17 luglio 2014 sulla libertà di espressione e di riunione in Egitto <sup>(1)</sup>, del 15 gennaio 2015 sulla situazione in Egitto <sup>(2)</sup>, del 10 marzo 2016 sull'Egitto, in particolare il caso di Giulio Regeni <sup>(3)</sup>, dell'8 febbraio 2018 sulle esecuzioni in Egitto <sup>(4)</sup> e del 13 dicembre 2018 sull'Egitto, in particolare sulla situazione dei difensori dei diritti umani <sup>(5)</sup>,
- viste le conclusioni del Consiglio «Affari esteri» dell'UE sull'Egitto dell'agosto 2013 e del febbraio 2014,
- visto l'accordo di associazione UE-Egitto del 2001, che è entrato in vigore nel 2004 ed è stato consolidato dal piano di azione del 2007; viste le priorità del partenariato UE-Egitto per il 2017-2020, adottate formalmente il 25 luglio 2017, la dichiarazione comune rilasciata in seguito al Consiglio di associazione UE-Egitto del 2017 e la dichiarazione comune sulla sesta riunione del sottocomitato UE-Egitto per le questioni politiche, i diritti umani e la democrazia del giugno 2019,
- vista la dichiarazione a titolo del punto 4 rilasciata dall'UE il 19 settembre 2019 in sede di Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani, nella quale si fa riferimento all'Egitto,
- visto il nuovo quadro strategico e piano di azione dell'UE sui diritti umani, che mira a porre la tutela e la sorveglianza dei diritti umani al centro di tutte le politiche dell'UE,
- visti gli orientamenti dell'UE sulla pena di morte, la tortura, la libertà di espressione e i difensori dei diritti umani,
- visti il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR), il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (ICESCR), la Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti e la Convenzione sui diritti del fanciullo, tutti ratificati dall'Egitto,
- vista la dichiarazione rilasciata il 27 settembre 2019 da Michelle Bachelet, Alta Commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani, sulle proteste in Egitto,
- vista la Costituzione egiziana, in particolare gli articoli 52 (che vieta la tortura in ogni sua forma e tipo), 73 (sulla libertà di riunione) e 93 (sul carattere vincolante del diritto internazionale in materia di diritti umani),
- vista la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli del 1981, ratificata dall'Egitto il 20 marzo 1984,
- vista la Carta araba dei diritti dell'uomo, di cui l'Egitto è parte,
- vista la risoluzione 2473 (2019) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, adottata nel giugno 2019, che ha prorogato le misure intese ad attuare l'embargo sulle armi nei confronti della Libia,
- visti l'articolo 144, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 4, del suo regolamento,

<sup>(1)</sup> GU C 224 del 21.6.2016, pag. 5.

<sup>(2)</sup> GU C 300 del 18.8.2016, pag. 34.

<sup>(3)</sup> GU C 50 del 9.2.2018, pag. 42.

<sup>(4)</sup> GU C 463 del 21.12.2018, pag. 35.

<sup>(5)</sup> Testi approvati, P8\_TA(2018)0526.

Giovedì 24 ottobre 2019

- A. considerando che, secondo quanto riferito, nelle ultime settimane le autorità egiziane avrebbero arrestato arbitrariamente oltre 4 300 persone (di cui quasi 3 000 si trovano ancora in stato di custodia cautelare), incluse almeno 114 donne — e almeno 111 minori secondo Amnesty International e Belady Foundation — in risposta alle manifestazioni pacifiche che hanno avuto inizio il 20 settembre 2019; che la polizia e i servizi di sicurezza avrebbero fatto un uso eccessivo della forza per disperdere i manifestanti;
- B. considerando che le manifestazioni antigovernative erano state organizzate per dimostrare opposizione alle misure di austerità, alla corruzione endemica del governo e alla repressione sistematica, nonché per chiedere le dimissioni del Presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi;
- C. considerando che le recenti azioni intraprese dalle autorità egiziane compromettono le libertà fondamentali di espressione, di associazione e di riunione, tutte sancite dalla Costituzione egiziana nonché dal diritto internazionale in materia di diritti umani; che tale situazione si iscrive nel quadro di una più ampia repressione della società civile e dei diritti fondamentali in Egitto, segnatamente per quanto riguarda la libertà di espressione online e offline, la libertà di associazione e di riunione, il pluralismo politico e lo Stato di diritto;
- D. considerando che le autorità egiziane continuano a reprimere i partiti pacifici di opposizione democratica in Egitto, in violazione del diritto a partecipare alla vita pubblica e della libertà di espressione, in particolare mediante la detenzione arbitraria di decine di cittadini nell'ambito del «caso speranza» e l'arresto di decine di altri membri di partiti politici pacifici a partire da settembre del 2019;
- E. considerando che sono stati arrestati avvocati, giornalisti, attivisti e membri dell'opposizione che si battono per i diritti umani e che su di essi pendono gravi capi d'accusa, ivi compresi reati connessi al terrorismo; che, essendo etichettati come terroristi, i dissidenti pacifici, gli attivisti per la democrazia e i difensori dei diritti umani sono esposti a rischi; che tali arresti sono collegati esclusivamente alla loro attività pacifica e legittima di difesa dei diritti umani;
- F. considerando che la sparizione forzata dei difensori dei diritti umani sta diventando una prassi sistematica delle autorità egiziane e che la maggior parte di tali persone, quando riappare, si trova nelle mani della magistratura, come nel caso di Alaa Abdel-Fattah, Asmaa Daabes, Esraa Abdel Fattah, Eman Al-Helw, Mohamed Ibrahim, Abdelrahman Tarek, Ezzat Ghoneim, Haytham Mohamadeen e Ibrahim Metwally Hegazy; che alcune persone, tra cui Ibrahim Ezz El-Din, non sono ancora ricomparse;
- G. considerando che la custodia cautelare e le misure preventive vengono utilizzate in misura eccessiva per impedire ai difensori dei diritti umani e ai loro avvocati, come nel caso di Mahienour El-Masry, Mohamed El-Baqer, Esraa Abdel Fattah e Mohamed Ramadan, di svolgere le proprie attività legittime di difesa dei diritti umani in Egitto;
- H. considerando che le autorità egiziane hanno ostacolato i progressi nelle indagini e nella ricerca della verità sul rapimento, la tortura e l'uccisione del ricercatore italiano Giulio Regeni; che il parlamento italiano ha sospeso le relazioni diplomatiche con il parlamento egiziano e ha chiesto ai parlamenti degli Stati membri di seguire il suo esempio in segno di solidarietà;
- I. considerando che Reporter senza frontiere ha documentato almeno 31 casi di operatori dei media che sono attualmente detenuti in Egitto per il lavoro da essi svolto, sulla base di capi d'accusa di natura politica e di ripetute violazioni del principio del giusto processo; che sei di tali giornalisti sono stati arrestati in relazione alle recenti proteste; che sono presi di mira anche gli operatori dei media stranieri, come testimoniano l'espulsione o il rifiuto d'ingresso in Egitto nei confronti di numerosi corrispondenti internazionali; che, come documentato da alcune organizzazioni internazionali, sono stati oscurati taluni siti web di notizie ed è stato bloccato o limitato l'accesso ad alcune applicazioni di messaggistica online, in particolare nelle ultime settimane;
- J. considerando che, nonostante abbia eliminato le pene detentive e dismesso l'agenzia precedentemente incaricata di approvare e monitorare i finanziamenti stranieri, che includeva una forte rappresentanza del settore della sicurezza, la legge egiziana del 2019 sulle ONG minaccia tuttavia di imporre forti limitazioni alla società civile, prevede ulteriori restrizioni problematiche al diritto alla libertà di associazione e limita in misura significativa le attività delle ONG, sia nazionali che straniere;
- K. considerando che le donne attive nella difesa dei diritti umani in Egitto continuano a subire diverse forme di vessazioni da parte dello Stato, in particolare mediante il ricorso a campagne diffamatorie e ad azioni giudiziarie; che gli attivisti che difendono i diritti delle persone LGBTQI e le donne sono continuamente oggetto di atti di repressione, segnatamente con il pretesto di preservare la «morale pubblica»;

Giovedì 24 ottobre 2019

- L. considerando che in Egitto continuano a essere commesse gravi violazioni del diritto alla vita attraverso la magistratura, che ha emesso ed eseguito un numero mai così elevato di condanne a morte contro molti individui — inclusi minori — in particolare a seguito di processi militari e di massa privi delle garanzie minime di un processo equo; che dal 2014 i tribunali penali e militari hanno emesso oltre 3 000 condanne a morte e 50 persone corrono il rischio imminente di essere giustiziate;
- M. considerando che l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR) ha dichiarato che dinanzi ai tribunali sono pendenti diverse cause concernenti individui condannati sulla base di prove che sarebbero state ottenute sotto tortura e che ora tali persone rischiano la pena di morte; che tali condanne sembrano essere in diretto contrasto con il diritto e le procedure sia egiziani che internazionali;
- N. considerando che non vi è pressoché alcuna attribuzione delle responsabilità per le gravi violazioni dei diritti umani commesse dalle forze di sicurezza egiziane e che le accuse di corruzione mosse all'esercito non sono oggetto di indagini adeguate;
- O. considerando che le forze di sicurezza egiziane hanno ucciso almeno 900 persone durante le proteste di piazza Rabaa del 2013; che, sebbene siano state riconosciute numerose irregolarità durante il processo che ne è seguito e nonostante l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani abbia definito tale processo un grave errore giudiziario, nessuno dei responsabili del massacro è stato ancora processato;
- P. considerando che il processo di esame periodico universale (UPR) dell'Egitto dinanzi al Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani, avviato nel novembre 2019, offre alla comunità internazionale un'opportunità unica per esaminare la situazione dei diritti umani in Egitto e presentare raccomandazioni su come apportare miglioramenti;
- Q. considerando che numerosi attivisti per i diritti umani sono oggetto di misure repressive, talvolta come ritorsione per aver partecipato all'UPR dell'Egitto nel 2014; che per dieci difensori dei diritti umani e sette ONG citati nella causa 173/2011 (relativa ai finanziamenti esteri) è stato disposto un congelamento dei beni dagli effetti rovinosi; che vige il divieto di viaggio per almeno 31 difensori dei diritti umani e impiegati delle ONG egiziane indipendenti che si occupano di diritti umani coinvolti nella causa 173/2011, nonostante 43 impiegati di organizzazioni della società civile condannati nel 2013 nella stessa causa siano stati assolti;
- R. considerando che l'Egitto ha attraversato vari passaggi difficili dalla rivoluzione del 2011 e che la comunità internazionale sta sostenendo il paese nel far fronte alle molteplici sfide esistenti; che la situazione della sicurezza in Egitto è fragile e vi è il rischio elevato di attacchi terroristici nella penisola del Sinai e nelle principali città del paese per mano di varie organizzazioni islamiste, nonostante il governo ricorra a strategie aggressive e talvolta abusive per combattere tali organizzazioni; che gli attacchi terroristici hanno causato la morte di numerosi civili innocenti, tra cui copti; che, dalla fine del 2013, le operazioni militari nel nord del Sinai continuano a inasprirsi e il governo ha proceduto a demolizioni di massa e allo sfratto forzato di migliaia di residenti, impedendo al contempo che circolassero notizie indipendenti attraverso l'imposizione di un oscuramento quasi assoluto dei mezzi di informazione e di limitazioni agli spostamenti da e per il Sinai;
- S. considerando che l'UE e suoi Stati membri non hanno preso alcuna posizione pubblica ufficiale, forte e unita in merito alla repressione avvenuta in Egitto nel settembre-ottobre 2019; che le priorità del partenariato UE-Egitto per il periodo 2017-2020, adottate nel giugno 2017, sono ispirate da un impegno condiviso a favore dei valori universali della democrazia, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani e costituiscono un quadro rinnovato per l'impegno politico e la cooperazione rafforzata, anche in materia di sicurezza, riforma giudiziaria e lotta al terrorismo, sulla base del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali; che gli sforzi europei volti a coinvolgere l'Egitto nel far fronte agli aspetti più gravi delle violazioni dei diritti umani non hanno prodotto risultati apprezzabili;
- T. considerando che l'Egitto è un partner importante per l'Unione europea e i suoi Stati membri in un'ampia gamma di settori, tra cui il commercio, la sicurezza e i contatti interpersonali; che il 21 agosto 2013 il Consiglio «Affari esteri» ha incaricato l'alto rappresentante di riesaminare l'assistenza dell'Unione all'Egitto; che il Consiglio ha deciso che la cooperazione dell'Unione con l'Egitto sarebbe stata riadattata in funzione dell'evoluzione sul campo; che nel giugno 2017 l'UE e l'Egitto hanno adottato delle priorità di partenariato volte a rafforzare la cooperazione in un'ampia gamma di settori, compresa la lotta al terrorismo, nel pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

Giovedì 24 ottobre 2019

U. considerando che nelle conclusioni del Consiglio «Affari esteri» del 21 agosto 2013 si afferma che «gli Stati membri hanno inoltre convenuto di sospendere le licenze di esportazione verso l'Egitto di attrezzature che potrebbero essere usate a fini di repressione interna e di valutare nuovamente le licenze di esportazione di attrezzature di cui alla posizione comune 2008/944/PESC e di rivedere la loro assistenza nel settore della sicurezza con l'Egitto»; che società di vari Stati membri dell'UE continuano a esportare in Egitto tecnologie di sorveglianza e altre attrezzature di sicurezza, facilitando in tal modo la pirateria e la diffusione di software maligni e altre forme di attacchi, sia fisici che online, contro difensori dei diritti umani e attivisti della società civile; che tale attività ha comportato la repressione della libertà di espressione online;

1. condanna fermamente la recente repressione e le continue restrizioni ai diritti fondamentali in Egitto, in particolare la libertà di espressione sia online che offline, la libertà di associazione e di riunione, il pluralismo politico e lo Stato di diritto; condanna l'uso eccessivo della violenza contro i manifestanti e ricorda all'Egitto che qualsiasi risposta delle forze di sicurezza dovrebbe essere conforme alle norme e agli standard internazionali e alla sua propria costituzione;

2. chiede che in Egitto sia posta fine a tutti gli atti di violenza, istigazione, incitamento all'odio, vessazione e intimidazione, alle sparizioni forzate e alla censura nei confronti di difensori dei diritti umani, avvocati, manifestanti, giornalisti, blogger, sindacalisti, studenti, minori, attivisti per i diritti delle donne, persone LGBTI, organizzazioni della società civile, oppositori politici e minoranze da parte delle autorità statali, delle forze e dei servizi di sicurezza e di altri gruppi; chiede che venga condotta un'indagine indipendente e trasparente su tutte le violazioni dei diritti umani e che i responsabili di tali violazioni siano chiamati a risponderne; sottolinea che il rispetto dei diritti umani è l'unico modo per garantire la stabilità e la sicurezza dell'Egitto a lungo termine;

3. invita le autorità egiziane a rilasciare immediatamente e incondizionatamente tutti i difensori dei diritti umani detenuti o condannati solo per aver svolto la loro legittima e pacifica attività nel campo dei diritti umani, compresi Eman Al-Helw, Mohamed Ibrahim, Mohamed Ramadan, Abdelrahman Tarek, Ezzat Ghoneim, Haytham Mohamadeen, Alaa Abdel Fattah, Ibrahim Metwally Hegazy, Mahienour El-Masry, Mohamed El-Baqer e Esraa Abdel Fattah, e di accertare immediatamente la sorte di Ibrahim Ezz El-Din; chiede inoltre che siano rilasciati i difensori dei diritti umani, i rappresentanti del mondo accademico e le altre persone in custodia cautelare nell'ambito del caso «Coalition Hope», tra cui Zyad el-Elaimy, Hassan Barbary e Ramy Shaath, nonché i membri del partito Pane e libertà, del partito Al-Dostour e del partito socialdemocratico egiziano, posti di recente in detenzione senza che le accuse penali a loro carico abbiano fondamento credibile; in attesa del loro rilascio, chiede all'Egitto di rivelare dove si trovano, di garantire che abbiano pieno accesso alle famiglie, ad avvocati di loro scelta e a cure mediche adeguate, nonché di condurre indagini credibili su eventuali accuse di maltrattamento o tortura;

4. sottolinea l'importanza di garantire l'uguaglianza di tutti gli egiziani, indipendentemente dalla loro fede o credo; invita l'Egitto a rivedere le sue leggi sulla blasfemia al fine di garantire la protezione delle minoranze religiose; accoglie con favore le dichiarazioni in cui si chiede un rinnovamento del discorso islamico per sfidare l'estremismo e la radicalizzazione; invita le autorità egiziane, comprese le forze militari e di sicurezza, a rispettare i diritti dei cristiani, a proteggerli dalla violenza e dalla discriminazione e a garantire che i responsabili di tali atti siano perseguiti;

5. sostiene le aspirazioni della maggioranza del popolo egiziano, che desidera un paese libero, stabile, prospero, inclusivo e democratico che rispetti i propri impegni nazionali e internazionali in materia di diritti umani e libertà fondamentali; ribadisce che deve essere garantito il diritto alla pacifica espressione delle opinioni e delle posizioni critiche;

6. esorta le autorità egiziane a cessare di bloccare i siti web delle organizzazioni giornalistiche locali e internazionali e delle organizzazioni per i diritti umani e a rilasciare tutti gli operatori dei media detenuti per aver svolto attività giornalistica;

7. esprime grave preoccupazione per le rappresaglie contro quanti cooperano o cercano di cooperare con organizzazioni internazionali per i diritti umani o con gli organismi delle Nazioni Unite per i diritti umani; invita le autorità egiziane ad archiviare il caso 173/2011 (relativo ai finanziamenti dall'estero), a revocare tutti i divieti di viaggio imposti ad almeno 31 difensori dei diritti umani e membri del personale delle ONG per i diritti umani implicate nel caso, nonché tutti gli altri divieti di viaggio arbitrariamente imposti, e a consentire ai difensori egiziani dei diritti umani stabiliti in Egitto di viaggiare in modo che possano partecipare di persona al riesame periodico universale dell'Egitto che inizia il 13 novembre 2019;

Giovedì 24 ottobre 2019

8. chiede l'abrogazione della legge sulle ONG recentemente adottata e la sua sostituzione con un nuovo quadro legislativo, elaborato in autentica consultazione con le organizzazioni della società civile e conforme alla costituzione egiziana e alle norme internazionali;

9. deplora la mancanza di un'indagine credibile e di un'assunzione di responsabilità in quanto al rapimento, alla tortura e all'assassinio, nel 2016, dell'assistente di ricerca italiano Giulio Regeni; ribadisce l'invito alle autorità egiziane a fare luce sulle circostanze relative alla morte di Giulio Regeni ed Eric Lang e a chiamare i responsabili a risponderne, in piena collaborazione con le autorità degli Stati membri interessati da questi casi;

10. chiede che le autorità modifichino, adottino e applichino efficacemente la legislazione per eliminare tutte le forme di discriminazione e criminalizzino tutte le forme di violenza contro le donne e le ragazze, anche modificando la legge sullo status personale e introducendo disposizioni giuridiche che vietano la violenza di genere nonché le molestie sessuali, le aggressioni e gli stupri; invita inoltre le autorità ad attuare efficacemente la strategia nazionale di lotta alla violenza contro le donne in collaborazione con organizzazioni indipendenti della società civile con competenze riconosciute nel settore;

11. esprime preoccupazione per il netto aumento del ricorso alla pena di morte in Egitto da quando il Presidente Sisi è salito al potere; esorta le autorità egiziane a decretare una moratoria sulle esecuzioni capitali al fine di abolire il ricorso alla pena di morte nel paese e ribadisce l'invito all'Egitto a firmare e ratificare il secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici mirato all'abolizione della pena di morte;

12. esprime il più sincero cordoglio alle famiglie delle vittime del terrorismo; manifesta solidarietà al popolo egiziano e ribadisce il proprio impegno nella lotta contro la diffusione di ideologie radicali e gruppi terroristici; invita le autorità egiziane a garantire che le operazioni militari in corso nel Sinai siano condotte nel rispetto delle norme internazionali in materia di diritti umani, a indagare a fondo su tutti gli abusi e ad aprire immediatamente il Sinai settentrionale a organizzazioni di soccorso indipendenti e a osservatori e giornalisti indipendenti;

13. deplora la mancanza di una risposta ufficiale dell'alto rappresentante o degli Stati membri all'ultima ondata di arresti; invita il vicepresidente/alto rappresentante e gli Stati membri a rispondere in modo unitario e risoluto alla repressione e alle violazioni dei diritti umani in corso; si aspetta che il SEAE dia priorità alla situazione dei difensori dei diritti umani in Egitto e riferisca al Parlamento sul suo impegno con il Cairo al riguardo, nonché in merito ai singoli casi sollevati nella presente risoluzione; invita il vicepresidente/alto rappresentante e gli Stati membri a utilizzare tutti gli strumenti a loro disposizione, compresi gli strumenti bilaterali e multilaterali, i negoziati commerciali, la politica europea di vicinato, gli aiuti e, se necessario, misure restrittive mirate, per far cessare la repressione in Egitto e garantire progressi concreti nella situazione dei diritti umani nel paese;

14. chiede un riesame profondo e completo delle sue relazioni con l'Egitto; ritiene che la situazione dei diritti umani in Egitto richieda una seria revisione delle operazioni della Commissione di sostegno al bilancio, che dovrebbero limitarsi a sostenere in primo luogo la società civile;

15. sollecita vivamente il rispetto degli impegni assunti nelle priorità del partenariato UE-Egitto 2017-2020 e ne chiede la piena e corretta attuazione; invita l'UE, al fine di negoziare nuove priorità del partenariato, a stabilire chiari parametri di riferimento che subordinino l'ulteriore cooperazione con l'Egitto alla realizzazione di progressi riguardanti la riforma delle istituzioni democratiche, lo Stato di diritto e i diritti umani, e a integrare la questione dei diritti umani in tutti i colloqui con le autorità egiziane; ribadisce che i diritti umani non dovrebbero essere compromessi dalla gestione delle migrazioni o dalle azioni antiterrorismo;

16. ribadisce il suo appello agli Stati membri dell'UE affinché diano seguito alle conclusioni del 21 agosto 2013 che annunciano la sospensione delle licenze di esportazione verso l'Egitto di attrezzature che potrebbero essere usate a fini di repressione interna, in linea con la posizione comune 2008/944/PESC, e condanna il persistente mancato rispetto di tali impegni da parte degli Stati membri dell'UE; li invita pertanto a sospendere le esportazioni verso l'Egitto di tecnologie di sorveglianza e altre attrezzature di sicurezza in grado di facilitare gli attacchi contro i difensori dei diritti umani e gli attivisti della società civile, anche nei social media, nonché qualsiasi altro tipo di repressione interna; invita il vicepresidente/alto rappresentante a riferire sullo stato attuale della cooperazione militare e di sicurezza degli Stati membri dell'UE con l'Egitto; chiede che l'Unione dia piena attuazione ai controlli sulle esportazioni verso l'Egitto per quanto riguarda i beni che potrebbero essere utilizzati a fini repressivi o per infliggere torture o la pena capitale;

**Giovedì 24 ottobre 2019**

17. sottolinea l'importanza di assicurare che qualsiasi accordo tra l'UE e l'Egitto in materia di migrazione ottemperi rigorosamente alle norme internazionali nel campo dei diritti umani, rispetti i diritti fondamentali dei migranti e dei rifugiati e garantisca livelli adeguati di trasparenza e di obbligo di rendere conto;

18. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente/altro rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai parlamenti e ai governi degli Stati membri, al governo e al parlamento egiziani e alla Commissione africana dei diritti umani e dei popoli.

---

Giovedì 24 ottobre 2019

P9\_TA(2019)0044

## Proposta di nuovo codice penale in Indonesia

### Risoluzione del Parlamento europeo del 24 ottobre 2019 sulla proposta di nuovo codice penale indonesiano (2019/2881(RSP))

(2021/C 202/12)

Il Parlamento europeo,

- viste le sue precedenti risoluzioni sull'Indonesia,
  - visto l'accordo di partenariato e di cooperazione (APC) UE-Indonesia, entrato in vigore il 1º maggio 2014,
  - visto il settimo dialogo Indonesia-UE sui diritti umani del 1º febbraio 2018,
  - visto l'ottavo ciclo di negoziati sull'accordo di libero scambio UE-Indonesia, svoltosi nel giugno 2019,
  - visto il progetto di codice penale presentato il 15 settembre 2019,
  - visti i principi di Yogyakarta,
  - vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948,
  - visto il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1996 (ICCPR), ratificato dall'Indonesia nel 2006,
  - vista la convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti del 1987,
  - visti gli orientamenti dell'Unione europea in materia di pena di morte,
  - visti l'articolo 144, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 4, del suo regolamento,
- A. considerando che l'Indonesia è il quarto paese più popoloso al mondo, una democrazia stabile nella regione, il più grande paese a maggioranza musulmana e una società eterogenea composta da 265 milioni di cittadini di diverse religioni, etnie, lingue e culture;
  - B. considerando che il governo dell'Indonesia ha proposto un progetto di codice penale che modifica l'attuale codice penale; che tale progetto di codice penale è stato ultimato il 15 settembre 2019;
  - C. considerando che il progetto di codice penale contiene articoli che violano i diritti delle donne, delle minoranze religiose e delle persone LGBTI, nonché la libertà di parola e di associazione;
  - D. considerando che a settembre migliaia di persone, compresi studenti, si sono riunite in tutta l'Indonesia per protestare contro il progetto di codice penale e hanno chiesto la sospensione della sua adozione;
  - E. considerando che il 20 settembre 2019 il presidente dell'Indonesia ha ordinato al parlamento indonesiano di ritardare l'approvazione della proposta, a seguito delle proteste su vasta scala; che la decisione sull'approvazione è ora nelle mani della camera dei rappresentanti dell'Indonesia;
  - F. considerando che l'articolo 2 del progetto di codice penale che fa riferimento alle «leggi vive» è ritenuto vago, poiché non elenca i reati punibili, il che potrebbe essere utilizzato per legittimare a livello locale centinaia di leggi esistenti e discriminatorie basate sulla sharia;
  - G. considerando che il progetto di codice penale punisce il sesso extraconiugale con la reclusione fino a un anno; che tale disposizione criminalizza di fatto tutti gli atti omosessuali; che l'articolo in questione renderà penalmente perseguitabili tutte le persone che lavorano nell'industria del sesso;

Giovedì 24 ottobre 2019

- H. considerando che il codice penale proposto afferma che le persone conviventi non sposate possono essere condannate a sei mesi di reclusione;
- I. considerando che le relazioni omosessuali non sono riconosciute ufficialmente dalle autorità indonesiane e che pertanto sono esplicitamente nel mirino della proposta; che l'Indonesia sta registrando un numero di attacchi violenti e discriminatori senza precedenti, oltre a numerosi atti vessatori nei confronti delle persone LGBTI, con un aumento delle invettive anti-LGBTI;
- J. considerando che le disposizioni del progetto di codice penale sono un'estensione dell'attuale legge sulla blasfemia; che oltre 150 persone, la maggior parte delle quali appartenenti a minoranze religiose, sono state condannate a norma dell'attuale legge sulla blasfemia dalla sua adozione nel 1965; che la legge sulla blasfemia mette a rischio le minoranze religiose in un contesto di crescente intolleranza nei confronti delle minoranze in Indonesia;
- K. considerando che il progetto di codice penale limita la fornitura di informazioni sulla contraccezione e l'accesso alla contraccezione per qualsiasi persona di età inferiore a 18 anni; che l'accesso limitato alla contraccezione ha un impatto particolarmente pesante sui gruppi emarginati che già sopportano gran parte del peso dell'epidemia di HIV in Indonesia;
- L. considerando che il codice penale proposto afferma che una donna può essere condannata a un massimo di quattro anni di reclusione per aver abortito; che chiunque aiuti una donna incinta ad abortire può essere condannato a un massimo di cinque anni di reclusione;
- M. considerando che a settembre l'Indonesia ha approvato una legge controversa che indebolisce la commissione nazionale per l'eliminazione della corruzione, nota come «KPK», che dalla sua istituzione nel 2002 ha perseguito con successo centinaia di politici; che le disposizioni dell'attuale codice penale, della legge sulle informazioni e transazioni elettroniche e della normativa antiterrorismo sono state utilizzate per limitare arbitrariamente le attività dei difensori dei diritti umani;
- N. considerando che i difensori dei diritti umani sono stati presi di mira per la loro attività di denuncia delle violazioni dei diritti umani, specialmente in relazione alle proteste in Papua occidentale; che dall'inizio delle proteste almeno 40 persone sono state uccise e almeno 8 000 papuani autoctoni e altri indonesiani sono stati costretti ad abbandonare le proprie case in Papua occidentale; che è stato ripetutamente impedito l'accesso alla regione a giornalisti e a organi indipendenti delle Nazioni Unite;
- O. considerando che il 2 maggio 2019 il tribunale distrettuale di Wamena ha condannato Jakub Fabian Skrzypski, cittadino polacco, a cinque anni di reclusione per il suo presunto coinvolgimento nel movimento separatista in Papua;
- P. considerando che in Indonesia tra il 2015 e il 2018 oltre 40 persone sono state condannate a morte e più di 300 detenuti si trovano ancora nel braccio della morte; che la pena di morte costituisce una punizione crudele, disumana e degradante nonché una violazione del diritto alla vita;
1. si compiace che le relazioni tra l'UE e l'Indonesia si basino sui valori condivisi della democrazia e del buon governo, del rispetto dei diritti umani e della promozione di pace, stabilità e progresso economico;
  2. esprime profonda preoccupazione per le disposizioni contenute nel progetto di revisione del codice penale indonesiano, che consente la discriminazione basata sul genere, la religione e l'orientamento sessuale, nonché nei confronti delle minoranze;
  3. accoglie con favore l'ordine impartito dal Presidente Widodo di ritardarne l'adozione; invita il parlamento indonesiano a procedere a una revisione sostanziale del codice penale proposto onde renderlo conforme alle norme internazionali in materia di diritti umani e a eliminare tutte le disposizioni discriminatorie;
  4. invita le autorità indonesiane ad abrogare tutte le disposizioni giuridiche che limitano i diritti e le libertà fondamentali e ad allineare tutte le leggi nazionali alle norme internazionali in materia di diritti umani e agli obblighi assunti dall'Indonesia a livello internazionale;

Giovedì 24 ottobre 2019

5. invita le autorità indonesiane a tutelare i diritti delle persone LGBTI perseguitando qualsivoglia atto persecutorio compiuto a danno di queste ultime e procedendo alla depenalizzazione dell'omosessualità mediante modifica del codice penale del paese; invita i funzionari pubblici indonesiani ad astenersi dal pronunciare dichiarazioni dai toni accesi contro le persone LGBTI, che producono l'unico effetto di stigmatizzarli ulteriormente; incoraggia le autorità indonesiane a promuovere il dialogo politico con i principali attori della società civile al fine di favorire e salvaguardare l'applicazione universale dei diritti umani;

6. chiede la revisione delle disposizioni relative alla legge sulla blasfemia in quanto essa costituisce un rischio per le minoranze religiose e gli atei; sostiene le raccomandazioni delle Nazioni Unite di abrogare gli articoli 156 e 156 bis del codice penale, la legge sulla prevenzione dell'abuso e della diffamazione della religione, la legge sulle transazioni e i dati elettronici, nonché di modificare la legislazione antiterrorismo, ritirare le accuse nei confronti delle persone tacciate di blasfemia e archiviare i procedimenti giudiziari a loro carico;

7. nota con preoccupazione che il progetto di codice penale contiene restrizioni alla libera diffusione di informazioni essenziali in materia di salute sessuale; incoraggia a garantire l'accesso a donne e ragazze a informazioni prive di censura sulla contraccezione e sulla pianificazione familiare;

8. sottolinea che l'accesso alla salute, compresa quella sessuale e riproduttiva, costituisce un diritto umano fondamentale; mette in risalto la necessità di garantire servizi di salute sessuale e riproduttiva adeguati e a prezzi accessibili, tra cui l'educazione sessuale e le informazioni sulla sessualità, la pianificazione familiare, i metodi contraccettivi, nonché l'aborto sicuro e legale; osserva che tali servizi sono essenziali per salvare la vita delle donne, ridurre la mortalità neonatale e infantile e prevenire le malattie sessualmente trasmissibili, tra cui l'HIV/AIDS;

9. ribadisce il suo invito alle autorità a reintrodurre una moratoria su tutte le esecuzioni, in vista dell'abolizione della pena di morte; rileva che tale raccomandazione è stata recepita dall'Indonesia nell'ultimo ciclo della revisione periodica universale del 2017; invita l'UE e il governo francese a fare tutto il possibile per assicurare che Olivier Jover non sia condannato a morte;

10. chiede di continuare a monitorare rigorosamente la situazione dei diritti umani in Indonesia, in particolare mediante relazioni periodiche della delegazione dell'Unione europea in Indonesia e Brunei; invita suddetta delegazione e gli Stati membri a far quanto in loro potere per fornire protezione e sostegno di emergenza a coloro che si trovano in situazioni di rischio;

11. si rammarica per l'adozione della nuova legge anticorruzione, a norma della quale la commissione KPK diverrà un'agenzia governativa piuttosto che un organo indipendente, e ne chiede la revisione;

12. esprime preoccupazione per gli episodi di violenza verificatisi in Papua occidentale; invita le autorità indonesiane a condurre un'indagine indipendente sulle recenti proteste in detta provincia; invita alla moderazione nel dispiegamento delle forze di sicurezza nella regione; esorta il governo indonesiano ad affrontare la situazione in Papua occidentale attraverso il dialogo politico; invita le autorità a garantire il libero accesso alla Papua occidentale ai funzionari delle Nazioni Unite, alle ONG e ai giornalisti;

13. esprime preoccupazione per il caso del cittadino polacco Jakub Fabian Skrzypski, divenuto prigioniero politico in Indonesia; è preoccupato per il fatto che, alla luce dei recenti eventi in Papua, il proseguimento della sua detenzione a Wamena non solo rappresenterebbe un rischio per i suoi diritti umani, ma metterebbe anche a repentaglio la sua vita; invita il Servizio europeo per l'azione esterna a sollevare il caso di Skrzypski in occasione dei prossimi dialoghi in programma con l'Indonesia e chiede alle autorità indonesiane di autorizzarne il trasferimento in Polonia;

14. esorta l'Indonesia a rivolgere un invito permanente a tutte le procedure speciali del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, garantendo l'accesso incondizionato all'intero paese;

15. invita il governo indonesiano a onorare tutti gli impegni assunti e a rispettare, tutelare e sostenere i diritti e le libertà sancite nell'ICCPR;

16. pone l'accento sull'importanza di introdurre disposizioni vincolanti e applicabili relative al rispetto dei diritti umani nell'accordo di libero scambio UE-Indonesia attualmente in fase di negoziazione;

**Giovedì 24 ottobre 2019**

17. si compiace del proseguimento del dialogo annuale sui diritti umani UE-Indonesia e attende con interesse l'imminente dialogo previsto per il mese di novembre;

18. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla vicepresidente della Commissione/alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al governo e al parlamento dell'Indonesia, al Segretario generale dell'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN), alla commissione intergovernativa sui diritti umani dell'ASEAN, nonché al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite.

---

Giovedì 24 ottobre 2019

P9\_TA(2019)0046

## Un uso del triossido di cromo

**Risoluzione del Parlamento europeo del 24 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione riguardo alla concessione di un'autorizzazione parziale per un uso del triossido di cromo a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (Cromomed S.A. e altri) (D063690/01 — 2019/2844(RSP))**

(2021/C 202/13)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione riguardo alla concessione di un'autorizzazione parziale per un uso del triossido di cromo a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (Cromomed S.A. e altri) (D063690/01),
  - visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE<sup>(1)</sup> (regolamento REACH), in particolare l'articolo 64, paragrafo 8,
  - visti i pareri del comitato per la valutazione dei rischi (RAC) e del comitato per l'analisi socioeconomica (SEAC) dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche<sup>(2)</sup>, a norma dell'articolo 64, paragrafo 5, terzo comma del regolamento REACH,
  - visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione<sup>(3)</sup>,
  - vista la sentenza del Tribunale del 7 marzo 2019 nella causa T-837/16<sup>(4)</sup>,
  - vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,
  - visto l'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,
- A. considerando che il triossido di cromo è stato aggiunto all'elenco delle sostanze candidate estremamente preoccupanti ai sensi del regolamento REACH nel 2010<sup>(5)</sup> a causa della sua classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1A) e mutagena (categoria 1B);
- B. considerando che il triossido di cromo è stato incluso nell'allegato XIV del regolamento REACH nel 2013<sup>(6)</sup> a causa di tale classificazione, degli elevati volumi in uso, del gran numero di siti in cui veniva utilizzato nell'Unione e del rischio di significativa esposizione dei lavoratori<sup>(7)</sup>;

<sup>(1)</sup> GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Versione consolidata del 9 dicembre 2016 del parere del comitato per la valutazione dei rischi (RAC) e parere del comitato per l'analisi socioeconomica (SEAC) su una richiesta di autorizzazione per l'uso del triossido di cromo: cromatura funzionale, ECHA/RAC/SEAC: parere n. AFA-O-0000006522-78-02/F. <https://echa.europa.eu/documents/10162/50002b75-2f4c-5010-81de-bcc01a8174fc>

<sup>(3)</sup> GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

<sup>(4)</sup> Sentenza del Tribunale del 7 marzo 2019, Svezia/Commissione, T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144 [http://curia.europa.eu/juris/document/document\\_print.jsf?docid=211428&text=&dir=&doctlang=EN&part=1&occ=first&mode=lst&pageIndex=0&cid=1573675](http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=211428&text=&dir=&doctlang=EN&part=1&occ=first&mode=lst&pageIndex=0&cid=1573675)

<sup>(5)</sup> <https://echa.europa.eu/documents/10162/6b11ec66-9d90-400a-a61a-90de9a0fd8b1>

<sup>(6)</sup> Regolamento (UE) n. 348/2013 della Commissione, del 17 aprile 2013, recante modifica dell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 108 del 18.4.2013, pag. 1).

<sup>(7)</sup> [https://echa.europa.eu/documents/10162/13640/3rd\\_a\\_xiv\\_recommendation\\_20dec2011\\_en.pdf](https://echa.europa.eu/documents/10162/13640/3rd_a_xiv_recommendation_20dec2011_en.pdf)

Giovedì 24 ottobre 2019

- C. considerando che Cromomed S.A. e altre quattro società (i richiedenti) hanno presentato congiuntamente una domanda di autorizzazione a norma dell'articolo 62 del regolamento REACH per l'impiego del triossido di cromo nella cromatura funzionale in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui l'ingegneria generale e la produzione di acciaio <sup>(8)</sup>;
- D. considerando che nel dicembre 2016 la Commissione ha ricevuto i pareri del RAC e del SEAC; che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione è stato presentato al comitato REACH solo alla fine di agosto 2019;
- E. considerando che, come indicato al considerando 16 del regolamento REACH quale interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea <sup>(9)</sup>, l'obiettivo principale di tale regolamento consiste nell'assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente;
- F. considerando che, a norma dell'articolo 55 e alla luce del considerando 12 del regolamento REACH, la sostituzione di sostanze estremamente preoccupanti con sostanze o tecnologie alternative più sicure costituisce uno scopo centrale dell'autorizzazione;
- G. considerando che il RAC ha confermato che non è possibile determinare un «livello derivato senza effetto» per le proprietà cancerogene del triossido di cromo; che quest'ultimo è pertanto considerato una «sostanza per la quale non è possibile determinare una soglia», vale a dire una sostanza per cui non è possibile stabilire un «livello sicuro di esposizione»;
- H. considerando che nel caso di questa «sostanza per la quale non è possibile determinare una soglia», il regolamento REACH ritiene che, per default, il rischio non possa essere considerato «adeguatamente controllato» ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 2, di detto regolamento, e che in tal caso sia possibile rilasciare un'autorizzazione solo se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 60, paragrafo 4;
- I. considerando che l'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento REACH prevede che l'autorizzazione possa essere rilasciata solo se il richiedente dimostra, tra l'altro, che per ciascun uso per cui è richiesta l'autorizzazione non esistano idonee sostanze o tecnologie alternative; che a norma dell'articolo 60, paragrafo 5, di detto regolamento, nel valutare se esistano alternative idonee la Commissione prende in considerazione tutti gli aspetti pertinenti, in particolare la fattibilità tecnica ed economica delle alternative per il richiedente;
- J. considerando che l'analisi delle alternative presentata dai richiedenti è basata sul lavoro svolto dal Consorzio per l'autorizzazione del triossido di cromo (CTAC) <sup>(10)</sup>; che le incertezze nella valutazione realizzata dal CTAC hanno rappresentato uno dei motivi principali per cui il Parlamento si è opposto al corrispondente progetto di decisione di esecuzione della Commissione <sup>(11)</sup>;
- K. considerando che l'analisi delle alternative presentata dai richiedenti parte dal presupposto che come alternativa tecnicamente possibile si possa avere solo una sostanza equivalente <sup>(12)</sup>, vale a dire una sostanza o tecnologia singola in grado di sostituire la sostanza estremamente preoccupante in tutti i diversi settori e in tutte le diverse applicazioni in cui è utilizzata <sup>(13)</sup>;

<sup>(8)</sup> Informazioni relative alla domanda sono disponibili al seguente link: <https://echa.europa.eu/applications-for-authorisation-previous-consultations/-/substance-rev/12473/term>

<sup>(9)</sup> Sentenza della Corte del 7 luglio 2009, S.P.C.M. SA e altri/*Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs*, C-558/07, ECLI:EU:C:2009:430, punto 45.

<sup>(10)</sup> Parere del SEAC, pag. 30.

<sup>(11)</sup> Risoluzione del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione riguardo alla concessione di un'autorizzazione per alcuni usi del triossido di cromo a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (Lanxess Deutschland GmbH e altri) (Testi approvati, P8\_TA(2019)0317).

<sup>(12)</sup> Parere del SEAC, pag. 32, tabella 13.

<sup>(13)</sup> Cfr. l'analisi delle alternative per la cromatura funzionale presentata dai richiedenti, disponibile al seguente link: <https://echa.europa.eu/documents/10162/ece8b65e-ac0-4da8-bf68-4962158a4952> pagg. 13-14: «Sono sottoposte a test diverse alternative per sostituire il triossido di cromo. La difficoltà consiste nel trovare una sostanza sostitutiva che soddisfi i requisiti per tutti i tipi di prodotti e per i diversi impieghi di ogni applicazione specifica e che sia al tempo stesso tecnicamente ed economicamente realizzabile. Molte alternative sono idonee per applicazioni individuali quando sono sufficienti alcuni requisiti per la cromatura funzionale ma nessuna dispone di tutte le proprietà essenziali della cromatura funzionale attraverso una soluzione acquosa di triossido di cromo [...].».

Giovedì 24 ottobre 2019

- L. considerando che tale approccio, in una domanda di autorizzazione che interessa settori molto diversi e applica requisiti di prestazione molto differenti<sup>(14)</sup>, rende impossibile per un'unica alternativa rispettare tutti i requisiti, come esplicitamente riconosciuto dal SEAC<sup>(15)</sup>;
- M. considerando che il fatto di seguire tale approccio costituisce un'indebita discriminazione delle alternative che sono disponibili in alcuni settori o per certi impieghi, e concederebbe ai richiedenti una deroga illegittima all'obbligo di dimostrare che non vi sono alternative per ciascun uso per cui è stata presentata una domanda; che un simile approccio ignora l'obiettivo di sostituzione sancito all'articolo 55 del regolamento REACH e non incoraggia l'innovazione;
- N. considerando che il SEAC ha affermato che l'analisi presentata dai richiedenti in cui si valutava se fossero disponibili alternative tecnicamente idonee non era sufficientemente approfondita ed era priva di una chiara focalizzazione<sup>(16)</sup>; che il SEAC ha affermato che i richiedenti non sono riusciti a sostenere in modo convincente la mancanza di alternative per le applicazioni di cromatura, e di essere inoltre a conoscenza dell'esistenza di alternative che potrebbero essere tecnicamente possibili per alcuni degli usi per cui è stata presentata la domanda<sup>(17)</sup>; che il SEAC ha affermato che avrebbe necessitato di ulteriori informazioni per formulare conclusioni in merito alla fattibilità economica delle alternative<sup>(18)</sup>;
- O. considerando che ciò dimostra che i richiedenti non hanno adempiuto l'onere della prova, contrariamente a quanto disposto dal regolamento REACH, come confermato dal Tribunale<sup>(19)</sup>;
- P. considerando che il SEAC ha comunque affermato, seguendo le proprie ipotesi, che «è improbabile che le alternative, seppure tecnicamente possibili, diventino economicamente possibili»<sup>(20)</sup> (sottolineatura aggiunta); che, in primo luogo, non spetta al SEAC colmare le lacune nella domanda aggiungendo le proprie ipotesi e, in secondo luogo, il termine «improbabile» dimostra che vi sono ancora incertezze;
- Q. considerando che il parere del SEAC secondo cui le alternative non sarebbero tecnicamente ed economicamente realizzabili non è coerente con le sue stesse constatazioni e non è possibile trarre tale conclusione alla luce delle lacune della domanda;
- R. considerando che il Tribunale ha chiarito che «spetta solo alla Commissione verificare se sono soddisfatte le condizioni previste [dall'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento REACH]»<sup>(21)</sup>, che essa non è vincolata dai pareri del SEAC o del RAC e che non deve seguire tali pareri se il ragionamento in essi contenuto non ha carattere «completo, coerente e pertinente»<sup>(22)</sup>;

<sup>(14)</sup> Ogni settore (ad esempio l'industria siderurgica, l'ingegneria generale) applica requisiti tecnici diversi: cfr. il parere del SEAC, pag. 34, in cui sono evidenziate in giallo le alternative per cui «i parametri/criteri di valutazione soddisfano alcuni requisiti per alcune applicazioni/settori ma non per tutti».

<sup>(15)</sup> Parere del SEAC, pag. 36: «Di fatto, i richiedenti considerano promettenti le alternative solo se soddisfano i requisiti intersettoriali dei suddetti settori industriali (sebbene il volume d'affari dei richiedenti in questi settori sia molto limitato) rendendo impossibile per un'unica alternativa soddisfare tutti i requisiti» (sottolineatura aggiunta).

<sup>(16)</sup> Parere del SEAC, pagg. 35-36: «Secondo il SEAC i richiedenti hanno fornito una valutazione generica della fattibilità tecnica ed economica delle alternative per i diversi settori industriali [...] senza analizzare in modo sufficientemente dettagliato la sostituibilità del triossido di cromo per l'uso per cui è stata presentata la domanda. [...] Il SEAC concorda con la conclusione dei richiedenti secondo cui le alternative valutate nell'analisi delle alternative non forniscono alcune funzionalità essenziali. Tuttavia, il SEAC desidera precisare che l'analisi delle alternative non è sufficientemente approfondita e non si concentra chiaramente sull'effettivo utilizzo del triossido di cromo da parte dei richiedenti. I richiedenti hanno presentato alcune alternative sostenendo che sono promettenti e che sono oggetto di test da parte dell'industria siderurgica. Tuttavia, i richiedenti non hanno presentato un ulteriore esame delle alternative indicate quali promettenti né hanno fornito piani in materia di ricerca e sviluppo a tale proposito. [...] In tal senso, il SEAC esprime riserve in merito all'adeguatezza dell'analisi per il campo di applicazione del presente regolamento» (sottolineatura aggiunta).

<sup>(17)</sup> Parere del SEAC, pag. 50: «I richiedenti non riescono a sostenere in modo convincente l'affermazione secondo cui non sarebbero disponibili o non diventerebbero disponibili durante il normale periodo di riesame alternative per le applicazioni di cromatura (nei settori di attività dei richiedenti). Il SEAC è a conoscenza di tecnologie di rivestimento alternative che potrebbero già essere, o potrebbero diventarlo, tecnicamente realizzabili per parti specifiche rivestite da due dei cinque richiedenti».

<sup>(18)</sup> Parere del SEAC, pag. 37, cfr. in particolare la conclusione della sezione 7.2: «Ciononostante, avrebbero dovuto essere fornite maggiori informazioni in merito alla quantità di parti che potrebbero essere rivestite mediante un'alternativa tecnicamente possibile per consentire al SEAC di formulare conclusioni in merito alla fattibilità economica di tale alternativa».

<sup>(19)</sup> Sentenza nella causa T-837/16, punto 79.

<sup>(20)</sup> Parere del SEAC, risposta alla domanda 7.2, pag. 36.

<sup>(21)</sup> Sentenza nella causa T-837/16, punto 64.

<sup>(22)</sup> Sentenza nella causa T-837/16, punti 66 e 68.

Giovedì 24 ottobre 2019

- S. considerando che la Commissione, facendo proprio il parere incoerente del SEAC nel progetto di decisione di esecuzione della Commissione (23), non ha adempiuto ai propri compiti quali stabiliti dal Tribunale;
- T. considerando che al considerando 8 del progetto di decisione di esecuzione della Commissione si fa riferimento in modo specifico al fatto che «il SEAC non ha potuto escludere un certo grado di incertezza quanto alla fattibilità tecnica delle alternative per alcuni usi specifici che rientrano nella gamma degli usi previsti»;
- U. considerando che il Tribunale ha rilevato che se sussistono ancora incertezze con riguardo alla condizione dell'indisponibilità di soluzioni alternative, nonostante la presentazione di elementi da parte dei diversi attori implicati nella procedura di autorizzazione, occorre concludere che il richiedente non ha adempiuto l'onere della prova e pertanto l'autorizzazione non può essergli concessa (24);
- V. considerando che, alla luce delle incertezze di cui al considerando 8, il progetto di decisione di esecuzione della Commissione viola la sentenza del Tribunale;
- W. considerando che la Commissione cerca di giustificare la propria decisione affermando che le condizioni —che sostiene limitino la gamma degli usi autorizzati (25) — pongono rimedio alle lacune della domanda in relazione all'analisi delle alternative;
- X. considerando che l'adozione di condizioni è legale e appropriata quando esse limitano realmente il campo di applicazione dell'autorizzazione elencando gli usi specifici che la Commissione, al momento dell'autorizzazione, aveva ritenuto non disponessero di alternative adeguate;
- Y. considerando che in tal caso, tuttavia, la Commissione ha lasciato aperta la definizione del campo di applicazione dell'autorizzazione (26), e ciò indica che non aveva adottato una decisione finale in merito a quali usi non disponessero di alternative adeguate al momento della decisione; che, al contrario, adottando tali condizioni, la Commissione ha delegato ai richiedenti il proprio potere esclusivo di formulare, caso per caso, la valutazione finale e la decisione in merito al campo di applicazione dell'autorizzazione;
- Z. considerando che il Tribunale ha considerato irregolare tale approccio (27);
- AA. considerando inoltre che, secondo il Tribunale, se le informazioni a disposizione suggeriscono che sono in generale disponibili alternative adeguate ma che tali alternative non sono tecnicamente o economicamente realizzabili per il richiedente, egli deve presentare un piano di sostituzione affinché l'autorizzazione sia legittimamente concessa (28);

(23) Progetto di decisione di esecuzione della Commissione, paragrafo 8.

(24) Sentenza nella causa T-837/16, punto 79.

(25) Articolo 1 del progetto di decisione di esecuzione della Commissione: Per «uso autorizzato» si intende l'uso nella cromatura funzionale in cui ciascuna delle seguenti funzionalità o proprietà fondamentali è necessaria ai fini dell'uso previsto: resistenza all'usura, durezza, spessore dello strato, resistenza alla corrosione, coefficiente di attrito ed effetto sulla morfologia della superficie. Viene specificato, per evitare ogni dubbio, che un'autorizzazione per l'uso del triossido di cromo non è rilasciata per la cromatura funzionale qualora non sia necessaria alcuna delle funzionalità elencate nel primo comma.

(26) Ciò indica che ha lasciato ai richiedenti la facoltà di decidere, e alle autorità di contrasto la facoltà di valutare, dopo l'adozione dell'autorizzazione, se ciascuna delle funzionalità elencate sia «necessaria» ai fini dell'uso.

(27) Sentenza nella causa T-837/16, punto 83; cfr. punto 97: «Infatti, il fatto di indicare che l'uso dei cromati di piombo in oggetto nella specie è limitato ai soli casi nei quali le prestazioni delle composizioni di sostanze contenenti detti cromati sono veramente necessari equivale a dichiarare che, ogni volta che identifica una soluzione alternativa, l'utilizzatore a valle dovrebbe astenersi dall'uso dei cromati di piombo in oggetto nella specie. Orbene, una siffatta dichiarazione costituisce una forte indicazione nel senso che, alla data dell'adozione della decisione impugnata, la Commissione stessa non considerava che l'esame della condizione relativa all'indisponibilità di soluzioni alternative fosse stato concluso»; cfr. altresì i punti 86 e 98.

(28) Sentenza nella causa T-837/16, punto 76; a norma dell'articolo 62, paragrafo 4, lettera f), e dell'articolo 60, paragrafo 4, lettera c), del regolamento REACH.

Giovedì 24 ottobre 2019

- AB. considerando che, sebbene le informazioni in merito alle alternative fossero disponibili prima dell'adozione del parere del SEAC (29), i richiedenti, secondo il parere del SEAC, non le hanno ulteriormente esaminate né hanno presentato piani maggiormente dettagliati per dare seguito ai progressi conseguiti da ricerca e sviluppo (R&S) (30);
- AC. considerando che la Commissione ha proposto di concedere l'autorizzazione sulla base del fatto che le alternative disponibili in generale non sono tecnicamente o economicamente realizzabili per i richiedenti, nonostante essi non abbiano fornito informazioni sufficienti in merito alla fattibilità economica, come osservato dal SEAC, né un piano di sostituzione, in violazione dell'articolo 62, paragrafo 4, lettera f), del regolamento REACH;
- AD. considerando che, a norma dell'articolo 60, paragrafo 7, del regolamento REACH, un'autorizzazione va rilasciata soltanto se la domanda è inoltrata conformemente alle prescrizioni dell'articolo 62;
- AE. considerando che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione è in violazione della sentenza del Tribunale e dell'articolo 60, paragrafi 4 e 7, del regolamento REACH;
1. ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste dal regolamento (CE) n. 1907/2006;
  2. invita la Commissione a ritirare il suo progetto di decisione di esecuzione e a presentare un nuovo progetto che conceda l'autorizzazione solo per gli usi specificamente definiti per cui non sono disponibili alternative adeguate;
  3. invita la Commissione ad adottare rapidamente decisioni in merito a tale domanda e ad altre relative alla stessa sostanza, nel pieno rispetto del regolamento REACH;
  4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

---

(29) Parere del SEAC, pag. 37: «Durante la consultazione pubblica di altre applicazioni del triossido di cromo il SEAC è venuto a conoscenza di tecnologie di rivestimento alternative che potrebbero diventare alternative possibili per alcune parti specifiche».

(30) Parere del SEAC, pag. 37: «Sembra i richiedenti affermino che alcune alternative sono promettenti, e attualmente oggetto di indagine da parte dell'industria siderurgica, non le sottopongono ad esame più approfondito, né presentano piani maggiormente dettagliati per dare seguito agli sviluppi di ricerca e sviluppo in tale settore».

Giovedì 24 ottobre 2019

P9\_TA(2019)0047

## Conseguenze del fallimento del gruppo Thomas Cook

### Risoluzione del Parlamento europeo del 24 ottobre 2019 sull'impatto negativo del fallimento di Thomas Cook sul turismo dell'UE (2019/2854(RSP))

(2021/C 202/14)

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 6, lettera d), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
- visto l'articolo 195 TFUE,
- vista la dichiarazione della Commissione del 21 ottobre 2019 sugli effetti del fallimento del gruppo Thomas Cook,
- visto il regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91<sup>(1)</sup>,
- vista la comunicazione della Commissione del 19 ottobre 2007, dal titolo «Agenda per un turismo europeo sostenibile e competitivo» (COM(2007)0621),
- vista la comunicazione della Commissione del 30 giugno 2010, dal titolo «L'Europa, prima destinazione turistica mondiale — un nuovo quadro politico per il turismo europeo» (COM(2010)0352),
- vista la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(2)</sup>,
- visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 8 sulla validità di una licenza d'esercizio e l'articolo 9 sulla sospensione e revoca di una licenza d'esercizio,
- vista la sua risoluzione del 29 ottobre 2015 su nuove sfide e strategie per promuovere il turismo in Europa<sup>(4)</sup>,
- vista la sua risoluzione del 29 marzo 2012 sul funzionamento e l'applicazione dei diritti acquisiti dei passeggeri aerei<sup>(5)</sup>,
- vista la sua risoluzione del 25 novembre 2009 sul risarcimento dei passeggeri in caso di fallimento di una compagnia aerea<sup>(6)</sup>,
- vista la comunicazione della Commissione del 18 marzo 2013 sulla protezione dei passeggeri in caso di insolvenza di una compagnia aerea (COM(2013)0129), nella quale la Commissione definisce misure volte a migliorare la protezione dei viaggiatori in caso di insolvenza di una compagnia aerea, ivi inclusa una migliore applicazione del regolamento (CE) n. 261/2004,

<sup>(1)</sup> GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64.

<sup>(3)</sup> GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3.

<sup>(4)</sup> GU C 355 del 20.10.2017, pag. 71.

<sup>(5)</sup> GU C 257 E del 6.9.2013, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU C 285 E del 21.10.2010, pag. 42.

Giovedì 24 ottobre 2019

- visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (regolamento FEG) (7),
  - vista la comunicazione della Commissione del 20 febbraio 2014, dal titolo «Strategia europea per una maggiore crescita e occupazione nel turismo costiero e marittimo» (COM(2014)0086),
  - vista la sua posizione approvata in prima lettura il 5 febbraio 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e il regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in merito al trasporto aereo di passeggeri e dei loro bagagli (8),
  - vista la direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (9),
  - vista la comunicazione della Commissione del 1º marzo 2019, dal titolo «Strategia per l'aviazione in Europa: mantenere e promuovere norme sociali elevate» (COM(2019)0120),
  - vista la sua risoluzione del 14 novembre 2018 sul quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 — posizione del Parlamento in vista di un accordo (10),
  - viste le conclusioni del Consiglio del 27 maggio 2019 relative alla competitività del settore del turismo quale propulsore di crescita sostenibile, occupazione e coesione sociale nell'UE per il prossimo decennio,
  - visto l'articolo 132, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,
- A. considerando che il collasso della società britannica Thomas Cook, il secondo maggior operatore turistico a livello mondiale nonché uno dei più antichi, sta producendo gravi effetti negativi sull'economia, sul mercato interno dell'UE, sull'occupazione, sulla fiducia dei consumatori e sulla libera circolazione delle persone in tutta l'Unione e non solo;
- B. considerando che la liquidazione del gruppo Thomas Cook ha messo a rischio 22 000 posti di lavoro in tutto il mondo, 9 000 dei quali nel Regno Unito, 2 500 in Spagna e oltre 1 000 in Grecia; che, sebbene il futuro di questi posti di lavoro sia ancora incerto, è probabile che questa situazione abbia un notevole effetto moltiplicatore non solo sull'industria del turismo e sul settore dei trasporti, ma anche sull'economia dell'UE nel suo complesso;
- C. considerando che il fallimento del gruppo Thomas Cook è stato causato da molteplici fattori, tra cui il fatto che la società non ha modificato il proprio modello commerciale e non ha innovato per essere in grado di competere nell'economia digitale; che la situazione finanziaria del gruppo Thomas Cook era già ben nota alle autorità britanniche;
- D. considerando che la cessazione delle operazioni di Thomas Cook, che gestiva hotel, resort e compagnie aeree in 16 paesi servendo 19 milioni di persone all'anno, ha reso necessaria una vasta operazione di rimpatrio di oltre 600 000 turisti da varie parti del mondo verso i rispettivi luoghi di provenienza;
- E. considerando che, solo quest'anno, diverse compagnie aeree hanno dichiarato lo stato di insolvenza, con gravi ripercussioni sulle imprese, il turismo e i consumatori; che nell'aprile 2019 l'autorità dell'aviazione civile del Regno Unito ha concesso al gruppo Thomas Cook un'altra licenza di esercizio di 12 mesi;
- F. considerando che diversi Stati membri hanno annunciato misure mirate a sostegno del proprio settore del turismo al fine di mitigare gli effetti negativi del collasso del gruppo Thomas Cook; che non è stato ancora attivato alcun meccanismo di sostegno dell'UE;

(7) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.

(8) GU C 93 del 24.3.2017, pag. 336.

(9) GU L 326 dell'11.12.2015, pag. 1.

(10) Testi approvati, P8\_TA(2018)0449.

Giovedì 24 ottobre 2019

- G. considerando che il turismo rappresenta circa il 4 % del PIL dell'UE, impiegando un numero di lavoratori stimato a 12,3 milioni e fornendo almeno il 5 % dei posti di lavoro totali (oltre 27 milioni di lavoratori e quasi il 12 % dei posti di lavoro totali se si considerano gli altri settori collegati al turismo); che l'Europa è la meta turistica numero uno al mondo, con una quota di mercato pari al 50,8 % nel 2018; che il turismo genera, sia direttamente che indirettamente, il 10,3 % del PIL totale dell'UE-28, una cifra destinata a salire all'11,2 % del PIL entro il 2027;
- H. considerando che il settore del turismo comprende un'ampia varietà di servizi e professioni nell'ambito dei quali la mobilità svolge un ruolo cruciale e che, visto il carattere personale delle attività del settore, impiega un elevato numero di lavoratori; che il turismo ha un forte effetto trainante per molti altri settori dell'economia; che il settore è dominato da piccole e medie imprese (PMI), nonché da lavoratori autonomi, le cui attività generano occupazione e ricchezza nelle regioni che dipendono fortemente dal turismo; che il settore del turismo è particolarmente esposto a rischi di origine naturale e umana che non sono prevedibili;
- I. considerando che, dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona, l'UE è competente a sostenere e completare l'azione degli Stati membri nel settore del turismo; che, d'altro canto, il turismo non dispone di una linea specifica nel bilancio dell'UE, come invece richiesto dal Parlamento nella sua risoluzione del 14 novembre 2018 sul quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027, nella quale si chiede l'introduzione di una dotazione specifica per il turismo sostenibile;
- J. considerando che vi è una forte richiesta, da parte dell'industria del turismo, di un maggiore coordinamento a livello dell'UE e di una chiara politica dell'Unione in materia di turismo accompagnata da un adeguato sostegno di bilancio;
- K. considerando che il turismo è un settore chiave per l'economia e l'occupazione nell'UE e che, pertanto, le priorità della nuova Commissione, in particolare quella di sostenere «un'economia al servizio delle persone», dovrebbero tener conto dell'importanza e delle esigenze del settore;
- L. considerando che la cessazione delle operazioni di Thomas Cook ha causato gravi danni economici al settore del turismo, all'occupazione e alle comunità locali, e ha determinato la perdita di collegamenti aerei in alcuni territori degli Stati membri dell'UE; che ciò renderà necessaria l'adozione di misure adeguate per migliorare la competitività del settore e garantire che l'Europa mantenga la sua posizione di principale destinazione turistica a livello mondiale, il che rappresenta un fattore trainante per la crescita e lo sviluppo sostenibile delle sue regioni e delle sue città;
- M. considerando che i passeggeri hanno il diritto di ricevere i servizi inizialmente previsti, in particolare dal momento che hanno già pagato il prezzo del biglietto prima che il servizio sia prestato; che è essenziale fornire ai passeggeri informazioni comprensibili, accurate, tempestive e accessibili a tutti; che a molti consumatori non era chiaro quale diritto di risarcimento avessero e quali parti delle loro prenotazioni fossero coperte dalla loro assicurazione;
- N. considerando che nella sua risoluzione del 15 gennaio 2013 contenente raccomandazioni alla Commissione sull'informazione e la consultazione dei lavoratori, l'anticipazione e le ristrutturazioni<sup>(11)</sup>, il Parlamento invita la Commissione, dopo aver consultato le parti sociali, a presentare una proposta di atto normativo sull'informazione e la consultazione dei lavoratori, l'anticipazione e la gestione delle ristrutturazioni;
1. esprime profonda preoccupazione per il fatto che 600 000 persone siano state lasciate a terra lontano da casa e molte di loro siano rimaste presso le rispettive destinazioni senza ricevere l'offerta di un viaggio di ritorno alternativo, il che ha determinato una considerevole incertezza giuridica per il settore e si è rivelato essere una notevole lacuna in termini di tutela dei consumatori; è ugualmente preoccupato per il fatto che migliaia di lavoratori in tutta Europa abbiano perso il loro posto di lavoro e migliaia di fornitori e filiali locali, principalmente PMI, versino in gravi difficoltà finanziarie a causa del collasso di Thomas Cook, nonché per le conseguenze dannose che questo comporta per le economie e le comunità locali e per l'immagine e la reputazione dell'Europa come principale destinazione turistica a livello mondiale;
2. sottolinea che il gruppo Thomas Cook offriva vari servizi quali la sistemazione alberghiera, i trasporti e le attività ricreative rivolti a diversi tipi di consumatori e imprese e, pertanto, il suo collasso rientra nell'ambito della legislazione sia dell'UE che degli Stati membri;
3. invita le autorità competenti negli Stati membri interessati a garantire che ai lavoratori del gruppo Thomas Cook collocati in esubero siano interamente versate le retribuzioni già maturate;

<sup>(11)</sup> Testi approvati, P7\_TA(2013)0005.

Giovedì 24 ottobre 2019

4. si congratula con gli Stati membri per la tempestività con cui hanno attuato i piani di emergenza per il rimpatrio dei viaggiatori interessati e prende atto delle altre misure adottate per limitare gli effetti del fallimento di Thomas Cook su quanti lavorano nel settore del turismo; invita la Commissione a valutare in che modo la legislazione unionale vigente e le rispettive leggi degli Stati membri abbiano risposto a questa operazione di salvataggio di ampia portata, nonché ad analizzare in che modo potrebbe intervenire rapidamente ed efficacemente qualora si ripresenti una situazione analoga in futuro;

5. invita le autorità competenti ad analizzare le cause del fallimento del gruppo Thomas Cook, tenendo conto del fatto che le autorità britanniche erano già a conoscenza dei cambiamenti negativi intervenuti nella situazione finanziaria della società, al fine di determinare se avrebbero potuto essere adottate misure preventive per evitarne l'improvviso collasso; è convinto che ciò dovrebbe contribuire ad anticipare crisi future e a elaborare politiche volte a ridurre al minimo i rischi in un settore così cruciale per l'UE;

6. sottolinea che è necessario che le autorità nazionali di vigilanza monitorino in maniera più efficace lo stato finanziario delle compagnie aeree onde evitare che i passeggeri europei paghino il prezzo di tali fallimenti, alla luce del fatto che 32 compagnie aeree hanno dichiarato bancarotta dall'inizio del 2017; ricorda che il regolamento (CE) n. 1008/2008 è attualmente oggetto di una valutazione d'impatto che include una sezione dedicata all'obbligo per le compagnie aeree di ottenere una licenza di esercizio; invita la Commissione a prendere in considerazione una revisione del suddetto regolamento onde consentire alle autorità di monitorare e controllare meglio lo stato finanziario delle compagnie aeree e di elaborare un risposta in caso di criticità;

7. invita la Commissione a individuare gli strumenti finanziari dell'UE in grado di compensare i danni arrecati al settore, contribuire al miglioramento della sua competitività e garantire un elevato livello di tutela dei consumatori, assicurando un accesso rapido ed efficace a essi; osserva che la crisi determinata dal fallimento del gruppo Thomas Cook non è un evento isolato e potrebbe ripetersi in futuro; invita pertanto la Commissione a valutare se sia fattibile, o meno, adottare azioni e/o misure specifiche per prevenire il ripetersi di situazioni del genere al fine di rafforzare ulteriormente la tutela dei consumatori e i diritti dei passeggeri;

8. invita la Commissione a inserire il turismo nelle priorità della sua strategia e a modificare il nome del portafoglio per i trasporti in «trasporti e turismo»;

9. evidenzia che il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione fornisce diverse possibilità per i lavoratori licenziati a seguito di cambiamenti strutturali di ampia portata; invita gli Stati membri colpiti dal fallimento di Thomas Cook a sfruttare appieno le possibilità offerte dal FEG, segnatamente a riguardo delle domande collettive presentate dalle PMI; invita la Commissione a evadere tali domande il più rapidamente possibile entro i termini stabiliti dal regolamento FEG e a fornire il sostegno necessario agli Stati membri, laddove richiesto;

10. sottolinea che i servizi turistici nelle regioni a vocazione turistica, e in particolare gli alberghi, avevano una fornitura programmata di servizi, con un numero elevato di prenotazioni già effettuate per la prossima stagione turistica, prima che il gruppo Thomas Cook fallisse; riconosce pertanto la necessità di un sostegno da parte degli Stati membri per far fronte alle conseguenze negative che tale situazione ha generato per molte imprese; incoraggia inoltre gli Stati membri e gli enti locali e regionali ad avvalersi degli strumenti previsti dal Fondo sociale europeo e di altri strumenti dell'UE, nazionali, regionali e locali; invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare, a scadenze regolari, bandi di gara specifici relativi all'industria del turismo sulla base delle priorità stabilite nei rispettivi fondi;

11. ribadisce l'importanza di elaborare una strategia dell'UE per il turismo sostenibile, corredata di misure coordinate e concrete, quali un meccanismo di gestione delle crisi e strumenti per una cooperazione efficace nel settore del turismo; invita la Commissione a introdurre nel suo prossimo progetto di bilancio una linea di bilancio specifica per il turismo, come richiesto dal Parlamento europeo per il prossimo quadro finanziario pluriennale 2021-2027;

12. esorta gli Stati membri e la Commissione a considerare, esclusivamente in ultima istanza, misure di aiuto di Stato in grado di attenuare l'impatto economico negativo su imprese, città, regioni e destinazioni, oltre alle gravi conseguenze sull'occupazione;

13. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che, in caso di insolvenza di una società, ai lavoratori interessati siano assicurate le retribuzioni e le prestazioni pensionistiche maturate;

14. pone l'accento sull'importanza di garantire che il mercato interno per i servizi di trasporto funzioni in maniera efficace, di mantenere un elevato livello di tutela dei consumatori e dei dipendenti, nonché di migliorare la competitività delle imprese del settore del turismo;

Giovedì 24 ottobre 2019

15. è dell'avviso che il settore turistico europeo debba sfruttare in maniera più efficace le ottime opportunità fornite dalle tecnologie digitali e dal mercato unico digitale; invita la Commissione, a tale riguardo, a fornire il sostegno necessario per aiutare le imprese dell'UE a gestire la transizione verso un'economia digitale e nuovi modelli commerciali, attraverso sia i pertinenti programmi di finanziamento che la promozione di una mentalità imprenditoriale digitale;

16. sottolinea l'importanza di un dialogo sociale costante, a tutti i livelli, basato sulla fiducia reciproca e sulla responsabilità condivisa, quale uno dei migliori strumenti per trovare soluzioni consensuali e approcci comuni per anticipare, prevenire e gestire il processo di ristrutturazione; invita gli Stati membri a consultare le parti sociali all'atto di elaborare tutte le misure pertinenti; chiede alla Commissione di individuare le migliori pratiche in base alle misure applicate dalle autorità nazionali, regionali e locali, nonché a quelle adottate dalle PMI del settore, al fine di delineare una strategia comune dell'UE per il settore del turismo; ribadisce il suo invito alla Commissione a presentare, previa consultazione delle parti sociali interessate, una proposta di atto giuridico sul diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione, nonché sull'anticipazione e la gestione delle ristrutturazioni, seguendo le raccomandazioni particolareggiate figuranti nella risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2013 sull'informazione e la consultazione dei lavoratori, l'anticipazione e la gestione delle ristrutturazioni<sup>(12)</sup>;

17. invita la Commissione e il Consiglio a valutare e adottare tutte le misure necessarie per difendere gli interessi dell'UE ed evitare situazioni analoghe in futuro, nonché a trarre insegnamenti da questa esperienza che possano essere applicati nei negoziati sui futuri accordi sui servizi aerei;

18. invita la Commissione a riferire al Parlamento eventuali nuove informazioni pertinenti in merito al fallimento di Thomas Cook; sottolinea, a tale proposito, l'importanza di sapere se le autorità competenti per il rilascio delle licenze avessero valutato la situazione finanziaria di Thomas Cook, se fossero stati individuati problemi finanziari e se fossero state adottate misure per evitare di lasciare a terra e lontano da casa migliaia di passeggeri;

19. incoraggia la Commissione a prendere in considerazione ulteriori misure per mantenere un elevato livello di protezione dei consumatori e dei dipendenti in caso di fallimento di imprese; invita il Consiglio ad adottare quanto prima la sua posizione sulla modifica del regolamento (CE) n. 261/2004 per quanto riguarda l'applicazione dei diritti dei passeggeri aerei e i limiti alla responsabilità del vettore aereo e ad appoggiare la posizione approvata dal Parlamento nel febbraio 2014; si rammarica che il Consiglio non sia riuscito a raggiungere un accordo negli ultimi cinque anni;

20. ribadisce la necessità, per quanto riguarda la modifica del regolamento (CE) n. 261/2004, di applicare i diritti dei passeggeri del trasporto aereo e la responsabilità del vettore aereo, nonché di istituire meccanismi obbligatori per mantenere l'attuale livello di protezione dei passeggeri in caso di insolvenza o fallimento, anche attraverso la creazione di fondi di garanzia o di contratti di assicurazione da parte delle compagnie aeree che garantiscano assistenza, rimborso, risarcimento e riprotezione dei passeggeri; sottolinea che i passeggeri che hanno prenotato un servizio indipendente, quale il solo volo, dovrebbero essere tutelati alla pari dei passeggeri che hanno acquistato un pacchetto turistico, soprattutto perché i consumatori acquistano sempre più spesso biglietti aerei venduti separatamente; chiede pertanto un'armonizzazione al livello delle norme più rigorose in materia di diritti dei consumatori nel settore dei trasporti e del turismo;

21. invita la Commissione a valutare la possibilità di agevolare lo scambio delle migliori pratiche tra gli Stati membri sul modo migliore di affrontare la chiusura delle società, incoraggiandole a esaminare gli esempi contenuti nelle disposizioni giuridiche al fine di tentare, per quanto possibile, di organizzare la ricerca di un acquirente per proseguire le attività della società nonostante la decisione dei proprietari originari di cessarle;

22. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

---

<sup>(12)</sup> GU C 440 del 30.12.2015, pag. 23.

Giovedì 24 ottobre 2019

P9\_TA(2019)0048

## **Situazione relativa alla comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali — relazioni pubbliche paese per paese**

**Risoluzione del Parlamento europeo del 24 ottobre 2019 sullo stato di avanzamento della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali (2016/0107(COD)), nota come comunicazione pubblica paese per paese (2019/2882(RSP))**

(2021/C 202/15)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali (COM(2016)0198), presentata dalla Commissione europea il 12 aprile 2016, nota come comunicazione pubblica paese per paese,
- visti gli emendamenti approvati il 4 luglio 2017 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali<sup>(1)</sup>,
- vista la sua posizione del 27 marzo 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali<sup>(2)</sup>,
- visti l'articolo 294, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 50, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0146/2016),
- visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta presentato nel gennaio 2017,
- vista la sua interrogazione con richiesta di risposta orale del 6 febbraio 2018<sup>(3)</sup>,
- viste le audizioni dei vicepresidenti esecutivi designati dalla Commissione europea, Valdis Dombrovskis<sup>(4)</sup> e Margrethe Vestager<sup>(5)</sup>,
- vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, nota come quarta direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD IV)<sup>(6)</sup>,
- visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che l'articolo 50, paragrafo 1, TFUE costituisce la base giuridica della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali, nota come comunicazione pubblica paese per paese;

<sup>(1)</sup> Testi approvati, P8\_TA(2017)0284.

<sup>(2)</sup> Testi approvati, P8\_TA(2019)0309.

<sup>(3)</sup> O-000015/2018 (B8-0013/2018).

<sup>(4)</sup> Resoconto integrale dell'audizione disponibile su <https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191008RES63730/20191008RES63730.pdf>.

<sup>(5)</sup> Resoconto integrale dell'audizione disponibile su <https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191009RES63801/20191009RES63801.pdf>.

<sup>(6)</sup> GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338.

**Giovedì 24 ottobre 2019**

- B. considerando che il Parlamento ha già adottato, il 4 luglio 2017, il suo mandato per consentire ai relatori di avviare negoziati interistituzionali di trilogo sulla base di una relazione congiunta della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione giuridica;
- C. considerando che non è ancora giunto a livello del COREPER un testo di compromesso tecnicamente maturo, nonostante 18 riunioni dei gruppi di lavoro del Consiglio e degli addetti tenutesi durante le precedenti presidenze del Consiglio; che il Consiglio pertanto non ha ancora avviato negoziati di trilogo;
- D. considerando che il Parlamento ha finalmente adottato la sua posizione in prima lettura il 27 marzo 2019, prima della fine della scorsa legislatura;
- E. considerando che l'articolo 89 della quarta direttiva sui requisiti patrimoniali, adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio già nel 2013, ha introdotto l'obbligo per gli Stati membri di imporre agli enti creditizi e alle imprese di investimento di pubblicare ogni anno, specificamente per Stato membro e per paese terzo in cui è stabilito, le seguenti informazioni su base consolidata per ogni esercizio finanziario: la natura delle attività e la località geografica, il fatturato, il numero di dipendenti, l'utile o la perdita prima delle imposte, le imposte sull'utile o sulla perdita nonché i contributi pubblici ricevuti;
1. invita con urgenza gli Stati membri a sbloccare la situazione di stallo in seno al Consiglio e concludere la prima lettura sulla proposta relativa alla comunicazione pubblica paese per paese, nonché ad avviare negoziati interistituzionali con il Parlamento al fine di portare a termine quanto prima l'iter legislativo e di rispettare il principio di leale cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE);
  2. invita con urgenza la presidenza finlandese a riprendere, dandovi priorità, i lavori sulla proposta relativa alla comunicazione pubblica paese per paese sulla base della posizione del Parlamento in prima lettura, in modo da consentire l'esame della proposta in sede di COREPER;
  3. accoglie con favore il fatto che la Commissione entrante abbia ribadito il suo massimo sostegno a favore di una rapida adozione della proposta relativa alla comunicazione pubblica paese per paese;
  4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

Giovedì 24 ottobre 2019

P9\_TA(2019)0049

## **L'operazione militare turca nel nord-est della Siria e le sue conseguenze**

### **Risoluzione del Parlamento europeo del 24 ottobre 2019 sull'operazione militare turca nel nord-est della Siria e le sue conseguenze (2019/2886(RSP))**

(2021/C 202/16)

*Il Parlamento europeo,*

- viste le conclusioni del Consiglio europeo sulla Turchia, del 17 ottobre 2019,
- viste le conclusioni del Consiglio Affari esteri del 14 ottobre 2019 sulla Siria,
- viste le pertinenti dichiarazioni della vicepresidente della Commissione/alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR), in particolare quella del 9 ottobre 2019 sui recenti sviluppi nella Siria nordorientale e le osservazioni rese al suo arrivo e durante la conferenza stampa seguita alla riunione del Consiglio «Affari esteri» del 14 ottobre 2019,
- viste le sue precedenti risoluzioni sulla Siria e la sua risoluzione del 14 marzo 2019 su un regime europeo di sanzioni per le violazioni dei diritti umani<sup>(1)</sup>,
- vista la dichiarazione congiunta dei presidenti delle commissioni per gli affari esteri di Germania, Francia, e Regno Unito, del Parlamento europeo e della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti d'America del 18 ottobre 2019,
- vista la dichiarazione congiunta Turchia-Stati Uniti sul nord-est della Siria del 17 ottobre 2019,
- viste le dichiarazioni sulla Siria rilasciate da Rupert Colville, portavoce dell'Alto commissario delle nazioni Unite per i diritti umani, l'11 e il 15 ottobre 2019,
- vista la dichiarazione resa il 14 ottobre 2019 dal Segretario generale della NATO,
- visto il comunicato rilasciato il 12 ottobre 2019 dalla Lega Araba sull'operazione militare turca nel nord-est della Siria,
- viste la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza del 14 marzo 2017 sugli elementi per una strategia dell'UE relativa alla Siria (JOIN(2017)0011) e le conclusioni del Consiglio del 3 aprile 2017 su una strategia dell'UE relativa alla Siria,
- viste la Carta delle Nazioni Unite e tutte le convenzioni delle Nazioni Unite di cui la Turchia e la Siria sono parte,
- viste le pertinenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC), in particolare la risoluzione 2254 (2015) del 18 dicembre 2015 e il Comunicato di Ginevra del 2012,
- vista la risoluzione 71/248 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 21 dicembre 2016, che istituisce un meccanismo internazionale, imparziale e indipendente per fornire assistenza nelle indagini e nel perseguitamento dei responsabili dei reati più gravi ai sensi del diritto internazionale commessi nella Repubblica araba siriana dal marzo 2011,
- visti lo statuto di Roma e i documenti costitutivi della Corte internazionale di giustizia, nonché il precedente creato dall'istituzione di tribunali internazionali, quali il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia, il Tribunale penale internazionale per il Ruanda e il Tribunale speciale per il Libano,

---

<sup>(1)</sup> Testi approvati, P8\_TA(2019)0215.

Giovedì 24 ottobre 2019

- visto il memorandum sull'istituzione di zone di distensione del conflitto nella Repubblica araba siriana, sottoscritto da Iran, Russia e Turchia il 6 maggio 2017,
- visti le convenzioni di Ginevra del 1949 e i relativi protocolli aggiuntivi,
- visto il trattato NATO del 1949,
- vista la convenzione sulle armi chimiche del 1993,
- viste le conclusioni del Consiglio sulla strategia regionale dell'UE relativa alla Siria e all'Iraq e alla minaccia rappresentata dall'ISIS/Daesh, adottate il 16 marzo 2015,
- vista la sua risoluzione del 13 marzo 2019 sulla relazione 2018 della Commissione concernente la Turchia<sup>(2)</sup>, in cui raccomanda alla Commissione e al Consiglio, in linea con il quadro di negoziazione, di sospendere formalmente tutti i negoziati di adesione con la Turchia,
- visto l'articolo 132, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,
- A. considerando che, a seguito della decisione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di ritirare le truppe statunitensi dalla Siria nordorientale, il 9 ottobre 2019 la Turchia ha avviato un'invasione militare (operazione fonte di pace) in zone controllate dalle Forze democratiche siriane (SDF), violando il diritto internazionale; che ciò ha comportato un elevato numero di vittime civili e militari lungo entrambi i lati del confine e lo sfollamento, secondo le fonti delle Nazioni Unite, di almeno 300 000 cittadini, tra cui 70 000 bambini; che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite non è ancora intervenuto sulla crisi, nonostante l'unità dell'UE;
- B. considerando che il 18 ottobre 2019 gli Stati Uniti e la Turchia hanno annunciato un cessate il fuoco immediato della durata di cinque giorni nella regione di confine della Siria; che si tratta di un accordo temporaneo, in quanto la Turchia non ha accettato di ritirare le sue truppe dalla Siria nordorientale; che lo stato di attuazione del cessate il fuoco resta incerto; che il 22 ottobre 2019 si è tenuto un incontro tra il presidente Erdogan e il presidente Putin;
- C. considerando che il Consiglio ha condannato l'operazione turca e si è impegnato a compiere i primi passi in relazione alle vendite di armi alla Turchia; che diversi Stati membri dell'UE hanno già formalmente sospeso le vendite di armi alla Turchia, in conformità delle disposizioni della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari<sup>(3)</sup>;
- D. considerando che, alla luce della situazione in Siria, il Consiglio ha messo in atto una serie di misure restrittive nei confronti dei responsabili della repressione ai danni della popolazione civile di tale paese, nonché degli individui e delle entità ad essi associati; che gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni ai ministri turchi e ai funzionari del governo turco di grado elevato in risposta all'offensiva militare del paese nel nord della Siria;
- E. considerando che detta operazione militare unilaterale della Turchia non ha alcun fondamento giuridico e sta unicamente esacerbando il conflitto siriano che si protrae da otto anni; che le conseguenze dell'operazione stanno gravemente compromettendo gli sforzi compiuti dalla coalizione internazionale per combattere l'ISIS, in cui le forze delle SDF rivestono tuttora un ruolo fondamentale contrastando i combattenti dell'ISIS ancora attivi;
- F. considerando che la posizione ufficiale dell'UE è di ribadire il suo impegno a favore dell'unità, della sovranità e dell'integrità territoriale dello Stato siriano; che tali obiettivi possono essere garantiti unicamente attraverso un'autentica transizione politica, in linea con la risoluzione 2254 dell'UNSC e il comunicato di Ginevra del 2012, negoziati dalle parti siriane nel quadro del processo di Ginevra a guida ONU; che il governo della Repubblica araba siriana e la commissione per i negoziati siriani hanno raggiunto, sotto l'egida delle Nazioni Unite, un accordo relativo alla costituzione di un comitato costituzionale credibile, equilibrato e inclusivo, che dovrebbe facilitare una soluzione politica alla guerra in Siria, comitato a cui potrebbe ora essere impedito di riunirsi a causa dell'operazione militare unilaterale della Turchia;

<sup>(2)</sup> Testi approvati, P8\_TA(2019)0200.

<sup>(3)</sup> GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99.

Giovedì 24 ottobre 2019

- G. considerando che sono state formulate specifiche denunce relative a uccisioni, intimidazioni, maltrattamenti, rapimenti, razzie e sequestri di case di civili da parte dei gruppi armati sostenuti dalla Turchia e che i civili accusati di affiliazione con determinati gruppi curdi sarebbero stati allontanati con la forza dalle proprie abitazioni o trattenuti ai posti di blocco dai membri di detti gruppi; che secondo le Nazioni Unite sono state segnalate esecuzioni sommarie perpetrata dai combattenti appartenenti al gruppo armato Ahrar al-Sharqiya, alleato della Turchia; che, secondo quanto riportato, Hevrin Khalaf, nota esponente politica curda, è stata torturata e uccisa dai combattenti di Ahrar al-Sharqiya;
- H. considerando che a seguito del ritiro delle truppe statunitensi, il 14 ottobre 2019 le truppe di Bashar al-Assad sono entrate in numerose città della Siria nordorientale per la prima volta in sette anni, dopo che le forze curde hanno accettato un accordo mediato dalla Russia per cercare di bloccare un attacco turco; che i termini esatti dell'accordo tra Damasco e i Curdi rimangono poco chiari; che, secondo dichiarazioni non ancora verificate, le truppe russe stanno pattugliando il fronte tra le postazioni dell'esercito turco e di quello siriano per tenerli separati;
- I. considerando che le forze sostenute dalla Turchia avrebbero utilizzato munizioni al fosforo bianco; che le foto e i video girati negli ospedali di Tal Tamr e al-Hasakah mostrano bambini con gravi ustioni chimiche; che la Turchia ha respinto tali accuse; che le SDF hanno chiesto alle organizzazioni internazionali di inviare esperti per indagare sulla questione; che gli ispettori delle Nazioni Unite in materia di armi chimiche hanno annunciato di aver iniziato a raccogliere informazioni a seguito di tali accuse;
- J. considerando che tra le violazioni commesse durante il conflitto siriano dal regime di Assad, dai suoi alleati, dall'ISIS/Daesh e altri gruppi terroristici figurano attacchi con armi chimiche, attacchi ai civili, esecuzioni extragiudiziali, torture e maltrattamenti, sparizioni forzate, arresti di massa e arbitrari, punizioni collettive, attacchi al personale medico e negazione di cibo, acqua e assistenza medica; che tali atti costituiscono crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio e che sono finora rimasti impuniti;
- K. considerando che nel corso dell'offensiva turca centinaia di presunti membri del Daesh, alcuni dei quali cittadini dell'UE, sarebbero evasi dai luoghi di detenzione delle SDF assieme alle loro famiglie; che deve essere loro impedito di tornare a combattere e seminare terrore, una priorità fondamentale per la sicurezza della regione e dell'UE; che le SDF sostengono di detenere circa 10 000 combattenti dello Stato islamico; che la maggior parte delle migliaia di bambini europei nati da combattenti dello Stato islamico si trova attualmente in tre diversi campi situati nella Siria nordorientale, ovvero il campo di Al Hol, il campo di Roj e il campo di Ein Issa, che sono stati duramente colpiti dall'offensiva turca;
- L. considerando che la creazione di zone sicure in Siria desta serie preoccupazioni in merito alla sicurezza delle persone sfollate a causa del conflitto e di quelle che potrebbero essere ricollocate dalla Turchia; che lo sfollamento forzato di persone, anche allo scopo di innescare alterazioni demografiche, costituisce una manifesta violazione del diritto internazionale umanitario nonché un crimine contro l'umanità e potrebbe comportare cambiamenti demografici ed etnici; che le zone sicure nel contesto dei conflitti militari spesso si convertono in «zone di guerra» per i civili;
- M. considerando che da varie province giungono denunce attendibili relative alla detenzione arbitraria e al rimpatrio forzato di decine di siriani nel nord della Siria da parte delle autorità turche dal luglio 2019, in violazione dell'obbligo internazionale della Turchia di non rimpatriare le persone in luoghi in cui correrebbero un rischio reale di persecuzione, tortura o altri maltrattamenti, o in cui la loro vita potrebbe essere in pericolo;
- N. considerando che dall'inizio dell'intervento militare le autorità turche hanno condotto una pesante repressione verso chiunque criticasse l'operazione militare ricorrendo alle leggi turche antiterrorismo; che le autorità turche hanno avviato indagini su più di 500 account sui social media accusandoli di diffondere una «propaganda terroristica»; che, stando al ministro degli Interni della Turchia, 121 persone sono già state arrestate per aver pubblicato sui social media commenti che mettevano in discussione l'operazione; che dall'inizio dell'operazione sono stati arrestati più di 150 membri del Partito democratico del popolo;
- O. considerando che la maggior parte delle organizzazioni umanitarie internazionali si è vista costretta a sospendere le attività ed evacuare il personale internazionale a causa delle preoccupazioni relative alla sicurezza; che impedire la fornitura sicura, senza ostacoli e sostenuta di assistenza umanitaria, le evacuazioni e le cure mediche costituisce una violazione del diritto internazionale umanitario e di numerose risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; che l'ONU e i suoi partner continuano a garantire forniture umanitarie a decine di migliaia di persone sfollate a causa della violenza;

Giovedì 24 ottobre 2019

- P. considerando che la comunità internazionale e i singoli Stati hanno la responsabilità di assicurare alla giustizia gli autori delle violazioni del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani perpetrati nel corso del conflitto siriano, anche mediante l'applicazione del principio della giurisdizione universale e del diritto nazionale; che ciò può avvenire dinanzi ai tribunali nazionali e internazionali esistenti o dinanzi a tribunali penali internazionali ad hoc ancora da istituire;
- Q. considerando che l'unione doganale tra la Turchia e l'UE è entrata in vigore nel 1995 e da allora è rimasta invariata; che, di conseguenza, il valore degli scambi commerciali bilaterali è più che quadruplicato; che nel 2018 la Turchia era ancora il quinto maggior partner commerciale dell'UE, mentre l'UE è di gran lunga il partner commerciale più importante della Turchia e la sua principale fonte di investimenti diretti esteri (IDE); che nel 2018 l'Unione europea ha sospeso l'iniziativa volta a modernizzare l'unione doganale a causa dei preoccupanti sviluppi politici in Turchia;
- R. considerando che la Turchia rimane un partner fondamentale dell'UE, un membro della NATO e un attore importante nella crisi siriana e nella regione; che l'articolo 1 del trattato NATO prevede che le parti si impegnino a comporre con mezzi pacifici qualsiasi controversia internazionale in cui potrebbero essere coinvolte, in modo che la pace e la sicurezza internazionali e la giustizia non vengano messe in pericolo, e ad astenersi nei loro rapporti internazionali dal ricorrere alla minaccia o all'uso della forza in modo incompatibile con le finalità delle Nazioni Unite;
1. condanna fermamente l'intervento militare unilaterale turco nel nord-est della Siria, che costituisce una grave violazione del diritto internazionale, compromette la stabilità e la sicurezza dell'intera regione, causa ulteriori sofferenze alle persone già colpite dalla guerra, provoca lo sfollamento di massa dei civili e potrebbe contribuire al riemergere del Daesh, che è tuttora una minaccia per la sicurezza della Siria, della Turchia, della regione più in generale, dell'UE nonché a livello mondiale, e ostacola l'accesso all'assistenza umanitaria;
2. esorta la Turchia a porre immediatamente e definitivamente fine alla sua operazione militare nel nord-est della Siria e a ritirare tutte le sue forze dal territorio siriano; sottolinea che l'operazione militare non risolverà i problemi di sicurezza di fondo del paese; chiede il pieno rispetto del diritto umanitario, compresa la protezione dei civili, e un accesso senza restrizioni per le organizzazioni locali e internazionali;
3. esprime solidarietà al popolo curdo e a tutti gli altri abitanti della regione; sottolinea l'importante contributo delle Forze democratiche siriane (SDF), e in particolare delle donne, come alleato nella lotta contro il Daesh e per aver riaffermato l'importanza della libertà e dei diritti civili nello sviluppo della vita sociale, politica e culturale della regione a maggioranza curda della Siria;
4. invita la VP/AR a comunicare la posizione dell'UE alle autorità turche e a porre le basi per una solida risposta globale dell'UE a tale crisi; la esorta ad avviare un dialogo con le autorità turche allo scopo di giungere a un rapido allentamento della tensione e di trovare una soluzione sostenibile alla crisi; sottolinea che l'UE dovrebbe valutare tutte le opzioni disponibili nella collaborazione con i suoi partner internazionali, nel quadro delle Nazioni Unite;
5. prende atto dell'accordo tra Stati Uniti e Turchia del 17 ottobre 2019 su un cessate il fuoco temporaneo; esprime preoccupazione, tuttavia, per le disposizioni di tale accordo che legittimano l'occupazione turca della «zona di sicurezza» nel nord-est della Siria; esprime inoltre profonda preoccupazione per il fatto che l'accordo prevede non solo lo sfollamento di gruppi di popolazioni locali quali curdi, yazidi, assiri, turkmeni, armeni, arabi e altre minoranze, ma anche la loro ricollocazione in zone a maggioranza araba, il che creerebbe nuove tensioni e minacce per la sicurezza delle popolazioni civili;
6. insiste sulla necessità di una soluzione politica globale per il conflitto siriano basata sul riconoscimento dell'unità, della sovranità e dell'integrità territoriale dello Stato siriano, nel pieno rispetto dei diritti di tutte le componenti etniche e religiose della società siriana, nel quadro della risoluzione 2254 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e del comunicato di Ginevra del 2012, che è stato negoziato dalle parti siriane nel quadro del processo di Ginevra a guida ONU e pone le basi per un'autentica transizione politica;
7. si compiace, a tale proposito, dell'avvio del comitato costituzionale e degli sforzi di Geir O. Pedersen, inviato speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite per la Siria, che dovrebbero fornire una base credibile, equilibrata e inclusiva per il processo politico tra siriani immune da interferenze esterne; chiede che tutti gli attori pertinenti della Siria nordorientale siano pienamente coinvolti in tale processo; rammenta che non può esservi una soluzione militare sostenibile al conflitto e invita tutte le parti a ottemperare pienamente alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite con le quali si

Giovedì 24 ottobre 2019

chiedono l'immediata cessazione delle ostilità, la fine di tutti gli assedi, un accesso umanitario completo e senza restrizioni in tutto il paese e la protezione degli operatori umanitari da parte di tutte le parti in causa; invita gli Stati membri a chiedere nuovamente l'adozione di una risoluzione, da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che consenta al Consiglio di agire in modo mirato, avendo come fine ultimo la creazione di una zona di sicurezza guidata dalle Nazioni Unite nella Siria settentrionale, a beneficio degli abitanti della zona;

8. ribadisce la gravità delle conseguenze che un ulteriore aggravamento della situazione e un'ulteriore destabilizzazione della regione comportano, sia per la regione stessa che per l'UE, con crescenti rischi per la sicurezza, crisi umanitarie e flussi migratori; invita la Commissione a preparare l'UE da tutti i punti di vista per far fronte al meglio a qualsiasi situazione possa insorgere e a informare il Parlamento europeo di qualsivoglia conseguenza dell'ulteriore aggravamento della situazione o della destabilizzazione della regione;

9. si rammarica che il Consiglio «Affari esteri» del 14 ottobre 2019 non sia stato in grado di concordare un embargo sulle armi a livello di UE nei confronti della Turchia; accoglie con favore, ciononostante, la decisione di vari Stati membri dell'UE di sospendere l'emissione di licenze di esportazione di armi verso la Turchia, ma esorta tali Stati ad assicurarsi che la sospensione si applichi anche ai trasferimenti di armi già autorizzati e ai trasferimenti non ancora consegnati; ribadisce, in particolare, la necessità che tutti gli Stati membri applichino con fermezza le disposizioni sancite nella posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio sulle esportazioni di armi, con particolare riferimento alla rigorosa applicazione del criterio 4 relativo alla stabilità regionale; esorta vivamente la VP/AR ad avviare, finché continueranno l'operazione militare e la presenza della Turchia in Siria, un'iniziativa finalizzata all'imposizione di un embargo globale dell'UE sulle armi nei confronti della Turchia, che si applichi anche ai prodotti tecnologici a duplice uso, tenuto conto delle gravi accuse di violazione del diritto internazionale umanitario;

10. invita il Consiglio a introdurre una serie di sanzioni e di divieti di concessione del visto mirati, da imporre ai funzionari turchi responsabili delle violazioni dei diritti umani durante l'attuale intervento militare, parallelamente a una proposta analoga in relazione ai funzionari turchi responsabili della repressione interna dei diritti fondamentali; esorta tutti gli Stati membri a garantire il pieno rispetto della decisione 2013/255/PESC del Consiglio <sup>(4)</sup> relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, in particolare per quanto concerne il congelamento dei beni dei soggetti ivi elencati e le restrizioni all'ammissione previste per le persone che traggono vantaggio dal regime in Siria o lo sostengono;

11. respinge con fermezza i piani della Turchia relativi all'istituzione di una cosiddetta «zona di sicurezza» lungo il confine nel nord-est della Siria; sottolinea che qualsiasi trasferimento forzato di rifugiati siriani o sfollati interni in questa zona costituirebbe una grave violazione del diritto internazionale convenzionale in materia di rifugiati, del diritto internazionale umanitario e del principio di non respingimento; rammenta che il rimpatrio dei rifugiati deve essere sicuro, volontario e dignitoso e che le circostanze attuali sono tali da impedire categoricamente tali spostamenti; ribadisce che non deve essere fornita alcuna assistenza dell'UE per la stabilizzazione o lo sviluppo di tali zone; sottolinea che i gruppi etnici e religiosi in Siria hanno il diritto di continuare a vivere o di far ritorno in quella che è storicamente e tradizionalmente la loro madrepatria, con dignità e sicurezza;

12. invita il Consiglio a prendere in considerazione l'adozione di misure economiche adeguate e mirate contro la Turchia, che non devono ripercuotersi sulla società civile o le persone che sono già state duramente colpite dalla crisi economica del paese, né sulla situazione dei profughi siriani o sulla partecipazione continuativa degli studenti turchi a programmi di scambio europei come Erasmus +; invita il Consiglio a prendere in considerazione, in un'ottica dissuasiva per evitare un'escalation nel nord-est della Siria, la sospensione delle preferenze commerciali nel quadro dell'accordo sui prodotti agricoli e, in ultima istanza, la sospensione dell'unione doganale UE-Turchia;

13. sottolinea che negli ultimi anni il Parlamento ha assunto un ruolo proattivo nella riduzione dei finanziamenti a titolo dello strumento di assistenza preadesione (IPA II) a causa delle preoccupazioni relative al mancato rispetto dei diritti umani; conclude che le recenti misure adottate dalle autorità turche violano i valori europei; chiede alla Commissione di garantire che nessun fondo dell'UE sia utilizzato per finanziare l'operazione militare in corso o per facilitare il ritorno forzato dei profughi siriani nella cosiddetta «zona di sicurezza»;

14. è estremamente preoccupato per le accuse di utilizzo di fosforo bianco da parte delle forze turche e/o dei loro gruppi alleati contro i civili, che è vietato dal diritto internazionale; sostiene pienamente il lavoro svolto dall'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW), che ha avviato l'inchiesta sul presunto utilizzo del fosforo bianco; chiede che i responsabili siano chiamati a rispondere delle loro azioni;

<sup>(4)</sup> Decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 147 dell'1.6.2013, pag. 14).

**Giovedì 24 ottobre 2019**

15. chiede alla Turchia di garantire l'assunzione di responsabilità per le atrocità commesse dalle sue milizie delegate, tra cui l'uccisione di Hevrin Khalaf e altre uccisioni sommarie; esorta l'UE e i suoi Stati membri a sostenere il processo di documentazione dei tutte le violazioni commesse nel nord-est della Siria e a insistere affinché esse siano oggetto di indagini approfondite, come pure affinché gli autori di tali violazioni siano perseguiti;

16. esprime profonda preoccupazione in merito alle notizie secondo le quali centinaia di prigionieri appartenenti all'ISIS, tra cui numerosi combattenti stranieri, stanno fuggendo dai campi situati nella Siria settentrionale nel contesto dell'offensiva turca, circostanza che aumenta il rischio di una nuova ascesa dell'ISIS; invita gli Stati membri dell'UE a elaborare piani di emergenza sulle minacce alla sicurezza poste dal possibile ritorno dei combattenti stranieri dell'ISIS e a perseguire azioni penali in linea con le norme internazionali per le atrocità commesse da tali persone; chiede alle agenzie di intelligence nazionali e ai servizi di sicurezza di intensificare la vigilanza in relazione a un possibile rimpatrio dei combattenti stranieri e delle loro famiglie;

17. esprime preoccupazione per la situazione e il destino drammatici dei bambini europei nati da combattenti dello Stato islamico nella Siria settentrionale; invita gli Stati membri a dedicare particolare attenzione alla situazione e alle esigenze di detti bambini, al fine di garantire il rispetto dei loro diritti di base; invita gli Stati membri a tener conto degli interessi superiori dei minori come principale considerazione in tutte le decisioni riguardanti i bambini;

18. riafferma il suo sostegno agli sforzi della Coalizione internazionale contro il Daesh, di cui la Turchia è parte; sottolinea che la Coalizione e le forze partner siriane hanno realizzato notevoli progressi nella campagna per sconfiggere il Daesh in Siria, ma esprime preoccupazione per la possibilità che l'intervento militare unilaterale della Turchia possa compromettere i progressi compiuti;

19. plaude all'impegno dell'UE di continuare a fornire aiuti umanitari ai paesi limitrofi alla Siria, in particolare la Giordania, il Libano, la Turchia, l'Iraq e l'Egitto, che continuano a ospitare milioni di profughi; ritiene inaccettabile che il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan utilizzi i profughi come arma per ricattare l'UE; invita gli Stati membri a dare prova di un impegno molto più risoluto a favore della ripartizione delle responsabilità, in modo da consentire ai profughi in fuga dalle zone di guerra in Siria di trovare protezione al di là della regione immediatamente limitrofa attraverso il reinsediamento; sottolinea la necessità di rispettare pienamente il principio di non respingimento; invita l'UE e gli Stati membri a fornire finanziamenti supplementari al governo regionale del Kurdistan iracheno per permettergli di far fronte all'afflusso di profughi dalla Siria;

20. riconosce che la Turchia ha legittime preoccupazioni in materia di sicurezza, ma insiste che esse devono essere affrontate con mezzi politici e diplomatici e non con azioni militari, nel rispetto del diritto internazionale, compreso il diritto umanitario;

21. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla vicepresidente della Commissione/alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, alle Nazioni Unite, alla Turchia, ai membri del gruppo internazionale di sostegno alla Siria nonché a tutte le parti coinvolte nel conflitto, garantendo la traduzione in arabo e in turco del presente testo.

Giovedì 24 ottobre 2019

P9\_TA(2019)0050

## Apertura dei negoziati di adesione con la Macedonia del Nord e l'Albania

### Risoluzione del Parlamento europeo del 24 ottobre 2019 sull'avvio di negoziati di adesione con la Macedonia del Nord e l'Albania (2019/2883(RSP))

(2021/C 202/17)

Il Parlamento europeo,

- viste le conclusioni del Consiglio europeo del 28 giugno 2018, in cui vengono approvate le conclusioni sull'allargamento e il processo di stabilizzazione e di associazione adottate dal Consiglio il 26 giugno 2018, definendo un percorso chiaro verso l'avvio di negoziati di adesione nel giugno 2019,
- viste le conclusioni del Consiglio del 18 giugno 2019, in cui viene espressa l'intenzione di tornare, non oltre l'ottobre 2019, sulla questione delle raccomandazioni della Commissione di avviare negoziati di adesione con la Macedonia del Nord e l'Albania,
- viste le conclusioni del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre 2019, in cui viene deciso di tornare sulla questione dell'allargamento prima del vertice UE-Balcani occidentali che si terrà a Zagabria nel maggio 2020,
- vista la comunicazione della Commissione del 29 maggio 2019 sulla politica di allargamento dell'UE (COM(2019)0260), accompagnata dai documenti di lavoro dei servizi della Commissione intitolati «Albania 2019 Report» (Relazione 2019 sull'Albania) (SWD(2019)0215) e «North Macedonia 2019 Report» (Relazione 2019 sulla Macedonia del Nord) (SWD(2019)0218),
- viste le sue precedenti risoluzioni sull'Albania e sull'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, in particolare quelle del 15 febbraio 2017<sup>(1)</sup> e del 29 novembre 2018<sup>(2)</sup> sulle relazioni 2016 e 2018 della Commissione sull'Albania e quelle del 14 giugno 2017<sup>(3)</sup> e del 29 novembre 2018<sup>(4)</sup> sulle relazioni 2016 e 2018 della Commissione sull'ex Repubblica jugoslava di Macedonia/Macedonia del Nord,
- vista la comunicazione della Commissione del 6 febbraio 2018 dal titolo «Una prospettiva di allargamento credibile e un maggior impegno dell'UE per i Balcani occidentali» (COM(2018)0065),
- vista l'adesione dell'Albania alla NATO nel 2009 e il fatto che la Macedonia del Nord è attualmente in procinto di diventare il 30<sup>o</sup> membro della NATO,
- visti la dichiarazione di Sofia del vertice UE-Balcani occidentali del 17 maggio 2018 e il programma delle priorità di Sofia ad essa allegato,
- vista la lettera congiunta in data 3 ottobre 2019 dei Presidenti Tusk, Sassoli e Juncker e della Presidente eletta Von der Leyen sull'avvio di negoziati di adesione con la Macedonia del Nord e l'Albania,
- vista la comunicazione della Commissione del 16 ottobre 2013 dal titolo «Strategia di allargamento e sfide principali per il periodo 2013-2014» (COM(2013)0700),
- viste le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003 concernenti la prospettiva di adesione dei paesi dei Balcani occidentali all'Unione europea,
- visto il processo di Berlino, avviato il 28 agosto 2014,

<sup>(1)</sup> GU C 252 del 18.7.2018, pag. 122.

<sup>(2)</sup> Testi approvati, P8\_TA(2018)0481.

<sup>(3)</sup> GU C 331 del 18.9.2018, pag. 88.

<sup>(4)</sup> Testi approvati, P8\_TA(2018)0480.

Giovedì 24 ottobre 2019

- visto l'accordo definitivo sulla composizione delle controversie descritte nelle risoluzioni 817 (1993) e 845 (1993) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, la risoluzione dell'accordo interinale del 1995 e l'istituzione di un partenariato strategico tra la Grecia e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, noto anche come accordo di Prespa, del 17 giugno 2018,
  - viste la decisione del Consiglio europeo del 16 dicembre 2005 di concedere alla Macedonia del Nord lo status di candidato all'adesione all'UE e la decisione del Consiglio europeo del 26-27 giugno 2014 di concedere all'Albania lo status di paese candidato,
  - visti gli accordi di stabilizzazione e di associazione (ASA) tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e i due paesi in questione, l'Albania e la Macedonia del Nord, dall'altra,
  - visti l'accordo politico (il cosiddetto «accordo di Pržino») concluso a Skopje il 2 giugno e il 15 luglio 2015 tra i quattro partiti politici principali e l'accordo quadrilaterale sulla sua attuazione del 20 luglio e del 31 agosto 2016,
  - visti l'articolo 132, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,
- A. considerando che, nel 2003, il Consiglio europeo di Salonicco ha sottolineato il proprio sostegno alla futura integrazione dei paesi dei Balcani occidentali nelle strutture europee e ha affermato che l'obiettivo finale dell'adesione di tali paesi all'Unione era una priorità assoluta e che i Balcani sarebbero stati parte integrante di un'Europa unita;
- B. considerando che, in occasione del vertice tra l'Unione europea e i Balcani occidentali del 17 maggio 2017, l'UE ha ribadito il suo inequivocabile sostegno alla prospettiva dell'adesione dei Balcani occidentali all'UE;
- C. considerando che la prospettiva dell'adesione all'UE ha costituito un incentivo fondamentale alle riforme nei paesi dei Balcani occidentali; che il processo di allargamento ha svolto un ruolo decisivo nella stabilizzazione dei Balcani occidentali, considerati una regione di importanza strategica per l'UE;
- D. considerando che sia in Macedonia del Nord che in Albania il processo di adesione all'UE gode di consenso politico e di un ampio sostegno pubblico;
- E. considerando che la cooperazione regionale e le relazioni di buon vicinato sono essenziali ai fini dei progressi dei paesi nel loro cammino verso l'adesione all'UE;
- F. considerando che ogni paese candidato è giudicato individualmente in base ai propri meriti e che dovrebbero essere la velocità e la qualità delle riforme a determinare il calendario per l'adesione e l'andamento dei negoziati;
- G. considerando che l'Albania ha presentato domanda di adesione all'UE nel 2009 e ha ottenuto lo status di paese candidato nel 2014; che nel 2016 la Commissione ha raccomandato l'avvio di negoziati di adesione con l'Albania; che la Macedonia del Nord ha presentato domanda di adesione all'UE nel 2004 e ha ottenuto lo status di paese candidato nel 2005; che dal 2009 la Commissione ha ripetutamente raccomandato l'avvio di negoziati ufficiali di adesione con la Macedonia del Nord;
- H. considerando che è la terza volta che il Consiglio europeo si dimostra incapace di raggiungere una decisione positiva sull'allargamento, dopo i Consigli europei di giugno 2018 e 2019; che il Consiglio europeo ha concluso che tornerà sulla questione dell'allargamento prima del vertice UE-Balcani occidentali che si terrà a Zagabria nel maggio 2020;
- I. considerando che nell'agosto 2017 la Macedonia del Nord, sotto la sua precedente denominazione, ha firmato il cosiddetto «trattato di amicizia» con la Bulgaria, che ha posto fine alle controversie bilaterali e ha avvicinato i due paesi attraverso un partenariato orientato all'UE, seguito dall'accordo di Prespa con la Grecia;
- J. considerando che sono stati compiuti progressi positivi nella riforma della giustizia in Albania, finalizzata ad aumentare l'indipendenza, la responsabilità, la professionalità e l'efficienza delle istituzioni giudiziarie del paese e a migliorare la fiducia delle persone negli organi giudiziari; che tali riforme sono da considerare gli sforzi più ampi compiuti in questo settore, anche rispetto a ciò che tutti gli altri paesi della regione dovranno realizzare nel loro cammino verso l'adesione all'UE;

Giovedì 24 ottobre 2019

K. considerando che sono state annunciate elezioni anticipate in Macedonia del Nord in risposta al rinvio della decisione sull'avvio di negoziati con tale paese;

1. esprime profondo disappunto per il fatto che l'UE non è giunta a un accordo sull'avvio di negoziati di adesione con la Macedonia del Nord e l'Albania a causa dell'opposizione di Francia, Danimarca e Paesi Bassi, considerato che entrambi i paesi hanno compiuto notevoli sforzi e soddisfano i requisiti dell'UE per l'avvio dei negoziati di adesione;

2. encomia la Macedonia del Nord per la storica e positiva risoluzione di delicate questioni bilaterali rimaste in sospeso nonché per la promozione di relazioni di buon vicinato segnatamente attraverso l'accordo di Prespa concluso con la Grecia e il trattato di amicizia, buon vicinato e cooperazione concluso con la Bulgaria; invita il Consiglio a tenere conto del positivo messaggio inviato da tali accordi come pure delle ripercussioni della sua decisione sulla stabilità politica, la cooperazione regionale e la coesistenza pacifica; encomia la Repubblica di Macedonia del Nord per il suo contributo alla pace nei Balcani e per aver fornito un fulgido esempio di come trovare una soluzione pacifica ad annose controversie; invita a portare avanti i dialoghi Jean Monnet con l'Assemblea della Macedonia del Nord in quanto fondamentale strumento di sostegno;

3. nota con favore che l'Albania ha dato prova di determinazione nel portare avanti il programma di riforme dell'UE e ha ottenuto risultati tangibili e duraturi; plaude altresì alle riforme del sistema giudiziario realizzate dal paese; appoggia pienamente la raccomandazione della Commissione sull'Albania come riconoscimento di questi incoraggianti sforzi di riforma; ritiene che un rapido avvio del processo di analisi e dei negoziati di adesione consentirebbe di mantenere e intensificare lo slancio di riforma; reputa che l'avvio dei negoziati rappresenterebbe un forte catalizzatore per l'attuazione delle riforme e il consolidamento delle istituzioni democratiche e contribuirebbe a rafforzare il controllo da parte dell'UE, la rendicontabilità e il pieno rispetto dei diritti delle minoranze tanto in Albania quanto in Macedonia del Nord;

4. sottolinea che la mancata decisione sull'avvio dei negoziati rappresenta un errore strategico e ha un effetto negativo sulla credibilità dell'Unione, poiché l'integrazione dei paesi ammissibili aiuta l'UE a mantenere il suo ruolo internazionale e a proteggere i suoi interessi, e che al contempo i progressi compiuti verso l'adesione all'UE producono effetti di trasformazione anche negli stessi paesi candidati; afferma inoltre che la politica di allargamento dell'UE è stata il più efficace strumento di politica estera dell'Unione e che il suo ulteriore smantellamento potrebbe portare a una situazione sempre più instabile nell'immediato vicinato dell'UE;

5. rileva che un'eventuale riforma del processo di allargamento non dovrebbe ostacolare i paesi che soddisfano già i requisiti per l'avvio di negoziati di adesione e osserva inoltre che i paesi candidati devono essere valutati in base ai propri meriti e a criteri oggettivi, non sulla scorta di considerazioni di politica interna dei singoli Stati membri, e che sono la velocità e la qualità delle riforme a determinare il calendario per l'adesione;

6. ricorda il rinnovato consenso sull'allargamento adottato dal Consiglio europeo nel dicembre 2006, che è stato successivamente approvato nelle conclusioni del Consiglio europeo del giugno 2016;

7. evidenzia che il mancato avvio di negoziati di adesione da parte dell'UE ha fatto sì che fossero indette elezioni anticipate in Macedonia del Nord, con la conseguenza di una perdita di credibilità per coloro che hanno accettato compromessi; ritiene che tale situazione invii un segnale negativo a eventuali paesi candidati in termini di relazioni di buon vicinato; osserva con preoccupazione che ciò potrebbe consentire ad altri attori stranieri, le cui attività potrebbero non essere in linea con i valori e gli interessi dell'UE, di stringere relazioni più strette sia con la Macedonia del Nord che con l'Albania;

8. plaude alle conclusioni della riunione dei leader della Macedonia del Nord del 20 ottobre 2019, in cui viene ribadito l'impegno del paese a favore del processo di adesione all'UE evidenziando che non esiste un'alternativa per la Macedonia del Nord;

9. sottolinea che tale decisione lancia un segnale di avvertimento ad altri paesi candidati e potenziali candidati dei Balcani occidentali e apre la strada ad altre influenze, e che essa potrebbe rallentare o addirittura arrestare completamente l'attuazione di riforme filoeuropee in altri paesi in fase di adesione;

10. ricorda che i giovani della regione nutrono grandi aspettative per quanto riguarda l'adesione all'UE e ritiene che un futuro senza una chiara prospettiva potrebbe portare alla migrazione dalla regione;

**Giovedì 24 ottobre 2019**

11. si rammarica del fatto che tale decisione pregiudichi gli sforzi compiuti dal Parlamento europeo nel processo di allargamento come pure la strategia per i Balcani occidentali;
12. deplora che gli Stati membri non siano riusciti a giungere a una decisione unanime sull'avvio dei negoziati; invita gli Stati membri a dare prova di responsabilità nei confronti dell'Albania e della Macedonia del Nord e ad adottare una decisione positiva unanime sull'avvio dei negoziati nella loro prossima riunione, tenendo presenti le conseguenze dell'inazione;
13. ritiene che la nuova Commissione debba immediatamente fare il punto sulla politica di allargamento, tenendo conto degli effetti della recente decisione del Consiglio ed evidenziando al contempo i vantaggi dell'allargamento sia per i paesi candidati che per gli Stati membri; reputa inoltre che la Commissione debba rivalutare e modificare opportunamente la strategia per i Balcani occidentali del febbraio 2018;
14. ribadisce che, a norma dell'articolo 49 TUE, ogni Stato in Europa può domandare di diventare membro dell'Unione europea a condizione che ottemperi ai criteri di Copenaghen e ai principi della democrazia, che rispetti le libertà fondamentali e i diritti umani e delle minoranze e che sostenga lo Stato di diritto;
15. invita il Parlamento a rafforzare ulteriormente le proprie attività di sostegno alla democrazia (dialoghi Jean Monnet e sviluppo di capacità) nella regione con l'obiettivo di garantire che i parlamenti svolgano appieno il proprio ruolo in termini di promozione delle riforme democratiche e realizzazione delle aspirazioni europee dei cittadini della regione;
16. invita il Parlamento, in questo contesto e in risposta alla situazione di stallo in seno al Consiglio europeo, a organizzare un dialogo parlamentare regionale, con la partecipazione dei leader dei parlamenti dei Balcani occidentali, per definire una strategia sul ruolo dei parlamenti nel portare avanti il programma di riforme dell'UE e adottare provvedimenti concreti che rispecchino le aspirazioni europee dei cittadini della regione;
17. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla vicepresidente della Commissione/alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri dell'UE nonché ai governi e ai parlamenti della Macedonia del Nord, dell'Albania e di tutti gli altri paesi in fase di adesione.

---

Martedì 22 ottobre 2019

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E  
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

PARLAMENTO EUROPEO

P9\_TA(2019)0036

**Misure riguardanti l'esecuzione e il finanziamento del bilancio generale dell'Unione nel 2020  
in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione \*\*\***

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 ottobre 2019 concernente il progetto di regolamento del Consiglio relativo alle misure riguardanti l'esecuzione e il finanziamento del bilancio generale dell'Unione nel 2020 in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione (12412/2019 — C9-0139/2019 — 2019/0186(APP))**

**(Procedura legislativa speciale — approvazione)**

(2021/C 202/18)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta di regolamento del Consiglio (12412/2019),
  - vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 352 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 203 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (C9-0139/2019),
  - visto l'articolo 105, paragrafi 1 e 4, del suo regolamento,
  - vista la raccomandazione della commissione per i bilanci (A9-0018/2019),
1. dà la sua approvazione alla proposta di regolamento del Consiglio;
  2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
-

Giovedì 10 ottobre 2019

## III

(Atti preparatori)

## PARLAMENTO EUROPEO

P9\_TA(2019)0023

**Accordo di cooperazione tra Eurojust e la Serbia \***

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio che approva la conclusione da parte di Eurojust dell'accordo di cooperazione tra Eurojust e la Serbia (10334/2019 — C9-0041/2019 — 2019/0807(CNS))**

**(Consultazione)**

(2021/C 202/19)

*Il Parlamento europeo,*

- visto il progetto del Consiglio (10334/2019),
  - visti l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, quale modificato dal trattato di Amsterdam, e l'articolo 9 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C9-0041/2019),
  - vista la decisione 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 26 bis, paragrafo 2,
  - visto l'articolo 82 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0009/2019),
1. approva il progetto del Consiglio;
  2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  3. chiede al Consiglio di consultarla nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;
  4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

---

<sup>(1)</sup> GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1.

Giovedì 10 ottobre 2019

P9\_TA(2019)0024

**Progetto di bilancio rettificativo n. 4/2019: riduzione degli stanziamenti di pagamento e di impegno in linea con il fabbisogno aggiornato sul fronte delle spese e l'aggiornamento delle entrate (risorse proprie)**

**Risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 4 dell'Unione europea per l'esercizio 2019: Riduzione degli stanziamenti di pagamento e di impegno in linea con il fabbisogno di spesa aggiornato e l'aggiornamento delle entrate (risorse proprie) (11733/2019 — C9-0114/2019 — 2019/2037(BUD))**

(2021/C 202/20)

*Il Parlamento europeo,*

- visto l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
- visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (¹), in particolare l'articolo 44,
- visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2019, definitivamente adottato il 12 dicembre 2018 (²),
- visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (³),
- visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (⁴),
- vista la decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (⁵),
- visto il progetto di bilancio rettificativo n. 4/2019 adottato dalla Commissione il 2 luglio 2019 (COM(2019)0610),
- vista la posizione sul progetto di bilancio rettificativo n. 4/2019 adottata dal Consiglio il 3 settembre 2019 e comunicata al Parlamento europeo lo stesso giorno (11733/2019 — C9-0114/2019),
- visto l'articolo 94 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per i bilanci (A9-0012/2019),

A. considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 4/2019 è finalizzato ad aggiornare il bilancio sul fronte sia delle spese che delle entrate per tenere conto degli ultimi sviluppi;

(¹) GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.

(²) GU L 67 del 7.3.2019.

(³) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

(⁴) GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(⁵) GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105.

Giovedì 10 ottobre 2019

- B. considerando che, sul fronte delle spese, il progetto di bilancio rettificativo n. 4/2019 riduce gli stanziamenti di impegno e di pagamento delle linee di bilancio rispettivamente di 112 milioni di EUR e di 67,5 milioni di EUR nella rubrica 1a «Competitività per la crescita e l'occupazione», nella rubrica 1b «Coesione economica, sociale e territoriale» e nella rubrica 2 «Crescita sostenibile: risorse naturali»; considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 4/2019 è altresì finalizzato ad aumentare gli stanziamenti di impegno e di pagamento nella rubrica 5 di 11,9 milioni di EUR, per adeguare il bilancio 2019 di alcune istituzioni a seguito del rinvio del recesso del Regno Unito dall'Unione europea al 31 ottobre 2019;
- C. considerando che, sul fronte delle entrate, il progetto di bilancio rettificativo n. 4/2019 riguarda una revisione delle previsioni relative alle risorse proprie tradizionali (vale a dire i dazi doganali e i contributi nel settore dello zucchero) e alle basi dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e del reddito nazionale lordo (RNL) e la contabilizzazione delle pertinenti correzioni britanniche e del relativo finanziamento, tutti elementi che incidono sulla ripartizione dei contributi degli Stati membri al bilancio dell'Unione a titolo delle risorse proprie;
1. prende atto della proposta della Commissione; ribadisce la propria posizione secondo cui il bilancio dell'Unione è troppo limitato per poter rispondere alle esigenze impellenti e alle sfide a cui sono confrontati l'Unione e i suoi cittadini;
  2. prende atto del riequilibrio delle risorse proprie reso necessario dalla revisione delle previsioni relative alle risorse proprie e all'IVA e dagli aggiornamenti della correzione britannica;
  3. prende atto della posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 4/2019;
  4. ritiene che un progetto di bilancio rettificativo dovrebbe perseguire un unico scopo; rileva che il progetto di bilancio rettificativo n. 4/2019 ha due finalità, segnatamente sbloccare stanziamenti d'impegno e di pagamento relativi alle linee di bilancio delle rubriche 1a Competitività per la crescita e l'occupazione, 1b — Coesione economica, sociale e territoriale, 3 — Sicurezza e cittadinanza, 4 — Europa globale e Fondo di solidarietà dell'Unione europea e aumentare il bilancio 2019 di alcune istituzioni a seguito del rinvio del recesso del Regno Unito dall'Unione europea al 31 ottobre 2019; rileva che la finalità più urgente del progetto di bilancio rettificativo n. 4/2019 è di adeguare il bilancio 2019 di alcune istituzioni a seguito del rinvio del recesso del Regno Unito dall'Unione europea al 31 ottobre 2019; approva pertanto tali adeguamenti ma respinge la proposta di sbloccare gli stanziamenti d'impegno;
  5. decide di modificare la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 4/2019 come indicato in appresso;
  6. chiede alla Commissione di presentare una nuova proposta, che sia finalizzata a riassegnare sia i potenziali risparmi individuati nella sua proposta relativa al progetto di bilancio rettificativo n. 4/2019, sia altri eventuali stanziamenti che non sarebbero utilizzati, per finanziare i programmi fondamentali dell'Unione in mancanza di finanziamenti;
  7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, corredata degli emendamenti del Parlamento, al Consiglio e alla Commissione nonché alle altre istituzioni e agli organi interessati e ai parlamenti nazionali.

## ALLEGATO: EMENDAMENTI DI BILANCIO 1 -16

**Emendamento 1**

SEZIONE III — COMMISSIONE

**Voce 04 02 63 01** — Fondo sociale europeo — Assistenza tecnica operativa**Modificare gli importi come segue:**

	QFP	Progetto di bilancio 2019		Posizione del Consiglio = PBR 4/2019		Differenza		Nuovo importo	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
04 02 63 01	1.2.31	23 333 097	19 454 600	15 033 097	19 454 600	8 300 000		23 333 097	19 454 600
Riserva									
<b>Totalle</b>		<b>23 333 097</b>	<b>19 454 600</b>	<b>15 033 097</b>	<b>19 454 600</b>	<b>8 300 000</b>		<b>23 333 097</b>	<b>19 454 600</b>

**Motivazione:**

Ripristino dei precedenti importi del bilancio 2019 nel contesto di un esercizio finanziario in corso, in vista di eventuali adeguamenti attraverso un progetto di bilancio rettificativo globale verso la fine dell'anno, quando possono essere presi in considerazione altri fattori che potrebbero emergere nelle prossime settimane.

**Emendamento 2**

SEZIONE III — COMMISSIONE

**Articolo 12 02 04** — Autorità bancaria europea (EBA)**Modificare gli importi come segue:**

	QFP	Progetto di bilancio 2019		Posizione del Consiglio = PBR 4/2019		Differenza		Nuovo importo	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
12 02 04	1.1.DAG	19 158 256	19 158 256	16 668 256	16 668 256	2 490 000		2 490 000	19 158 256
Riserva									
<b>Totalle</b>		<b>19 158 256</b>	<b>19 158 256</b>	<b>16 668 256</b>	<b>16 668 256</b>	<b>2 490 000</b>		<b>2 490 000</b>	<b>19 158 256</b>

**Motivazione:**

Ripristino dei precedenti importi del bilancio 2019 nel contesto di un esercizio finanziario in corso, in vista di eventuali adeguamenti attraverso un progetto di bilancio rettificativo globale verso la fine dell'anno, quando possono essere presi in considerazione altri fattori che potrebbero emergere nelle prossime settimane.

**Emendamento 3**

SEZIONE III — COMMISSIONE

**Articolo 12 02 05** — Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA)**Modificare gli importi come segue:**

	QFP	Progetto di bilancio 2019		Posizione del Consiglio = PBR 4/2019		Differenza		Nuovo importo	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
12 02 05	1.1.DAG	12 374 234	12 374 234	10 014 234	10 014 234	2 360 000	2 360 000	12 374 234	12 374 234
Riserva									
<b>Totale</b>		<b>12 374 234</b>	<b>12 374 234</b>	<b>10 014 234</b>	<b>10 014 234</b>	<b>2 360 000</b>	<b>2 360 000</b>	<b>12 374 234</b>	<b>12 374 234</b>

**Motivazione:**

Ripristino dei precedenti importi del bilancio 2019 nel contesto di un esercizio finanziario in corso, in vista di eventuali adeguamenti attraverso un progetto di bilancio rettificativo globale verso la fine dell'anno, quando possono essere presi in considerazione altri fattori che potrebbero emergere nelle prossime settimane.

**Emendamento 4**

SEZIONE III — COMMISSIONE

**Articolo 12 02 06** — Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)**Modificare gli importi come segue:**

	QFP	Progetto di bilancio 2019		Posizione del Consiglio = PBR 4/2019		Differenza		Nuovo importo	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
12 02 06	1.1.DAG	27 235 160	27 235 160	13 565 160	13 565 160	13 670 000	13 670 000	27 235 160	27 235 160
Riserva									
<b>Totale</b>		<b>27 235 160</b>	<b>27 235 160</b>	<b>13 565 160</b>	<b>13 565 160</b>	<b>13 670 000</b>	<b>13 670 000</b>	<b>27 235 160</b>	<b>27 235 160</b>

**Motivazione:**

Ripristino dei precedenti importi del bilancio 2019 nel contesto di un esercizio finanziario in corso, in vista di eventuali adeguamenti attraverso un progetto di bilancio rettificativo globale verso la fine dell'anno, quando possono essere presi in considerazione altri fattori che potrebbero emergere nelle prossime settimane.

**Emendamento 5**

SEZIONE III — COMMISSIONE

**Articolo 13 06 01** — Assistere gli Stati membri colpiti da catastrofi naturali gravi avendo serie ripercussioni sulle condizioni di vita, sull'ambiente o sull'economia**Modificare gli importi come segue:**

	QFP	Progetto di bilancio 2019		Posizione del Consiglio = PBR 4/2019		Differenza		Nuovo importo	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
13 06 01	9.0.3	343 551 794	343 551 794	313 803 159	343 551 794	29 748 635		343 551 794	343 551 794
Riserva									
<b>Totale</b>		<b>343 551 794</b>	<b>343 551 794</b>	<b>313 803 159</b>	<b>343 551 794</b>	<b>29 748 635</b>		<b>343 551 794</b>	<b>343 551 794</b>

**Motivazione:**

Ripristino dei precedenti importi del bilancio 2019 nel contesto di un esercizio finanziario in corso, in vista di eventuali adeguamenti attraverso un progetto di bilancio rettificativo globale verso la fine dell'anno, quando possono essere presi in considerazione altri fattori che potrebbero emergere nelle prossime settimane.

**Emendamento 6**

SEZIONE III — COMMISSIONE

**Voce 18 01 04 05** — Spese di supporto per il sostegno di emergenza all'interno dell'Unione**Modificare gli importi come segue:**

	QFP	Progetto di bilancio 2019		Posizione del Consiglio = PBR 4/2019		Differenza		Nuovo importo	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
18 01 04 05	3.0.12	250 000	250 000	130 000	130 000	120 000	120 000	250 000	250 000
Riserva									
<b>Totale</b>		<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>

**Motivazione:**

Ripristino dei precedenti importi del bilancio 2019 nel contesto di un esercizio finanziario in corso, in vista di eventuali adeguamenti attraverso un progetto di bilancio rettificativo globale verso la fine dell'anno, quando possono essere presi in considerazione altri fattori che potrebbero emergere nelle prossime settimane.

**Emendamento 7**

SEZIONE III — COMMISSIONE

**Articolo 18 02 03** — Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex)**Modificare gli importi come segue:**

	QFP	Progetto di bilancio 2019		Posizione del Consiglio = PBR 4/2019		Differenza		Nuovo importo	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
18 02 03	3.0.DAG	293 185 279	293 185 279	293 185 279	293 185 279			293 185 279	293 185 279
Riserva		19 321 000	19 321 000	7 200 000	7 200 000	12 121 000	12 121 000	19 321 000	19 321 000
<b>Totale</b>		<b>312 506 279</b>	<b>312 506 279</b>	<b>300 385 279</b>	<b>300 385 279</b>	<b>12 121 000</b>	<b>12 121 000</b>	<b>312 506 279</b>	<b>312 506 279</b>

**Motivazione:**

Ripristino dei precedenti importi del bilancio 2019 nel contesto di un esercizio finanziario in corso, in vista di eventuali adeguamenti attraverso un progetto di bilancio rettificativo globale verso la fine dell'anno, quando possono essere presi in considerazione altri fattori che potrebbero emergere nelle prossime settimane.

**Emendamento 8**

SEZIONE III — COMMISSIONE

**Voce 18 03 01 01** — Rafforzamento e sviluppo del sistema europeo comune di asilo, miglioramento della solidarietà e della condivisione della responsabilità tra gli Stati membri**Modificare gli importi come segue:**

	QFP	Progetto di bilancio 2019		Posizione del Consiglio = PBR 4/2019		Differenza		Nuovo importo	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
18 03 01 01	3.0.1	377 106 629	527 969 782	377 106 629	527 969 782			377 106 629	527 969 782
Riserva		460 000 000	94 500 000	452 800 000	87 300 000	7 200 000	7 200 000	460 000 000	94 500 000
<b>Totale</b>		<b>837 106 629</b>	<b>622 469 782</b>	<b>829 906 629</b>	<b>615 269 782</b>	<b>7 200 000</b>	<b>7 200 000</b>	<b>837 106 629</b>	<b>622 469 782</b>

**Motivazione:**

Ripristino dei precedenti importi del bilancio 2019 nel contesto di un esercizio finanziario in corso, in vista di eventuali adeguamenti attraverso un progetto di bilancio rettificativo globale verso la fine dell'anno, quando possono essere presi in considerazione altri fattori che potrebbero emergere nelle prossime settimane.

**Emendamento 9**

SEZIONE III — COMMISSIONE

**Voce 23 03 01 01** — Prevenzione delle calamità e preparazione alle calamità all'interno dell'Unione**Modificare gli importi come segue:**

	QFP	Progetto di bilancio 2019		Posizione del Consiglio = PBR 4/2019		Differenza		Nuovo importo	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
23 03 01 01	3.0.6	28 256 000	23 200 000	28 256 000	23 200 000			28 256 000	23 200 000
Riserva		105 900 000	46 560 000	70 900 000	20 170 000	35 000 000	26 390 000	105 900 000	46 560 000
<b>Totale</b>		<b>134 156 000</b>	<b>69 760 000</b>	<b>99 156 000</b>	<b>43 370 000</b>	<b>35 000 000</b>	<b>26 390 000</b>	<b>134 156 000</b>	<b>69 760 000</b>

**Motivazione:**

Ripristino dei precedenti importi del bilancio 2019 nel contesto di un esercizio finanziario in corso, in vista di eventuali adeguamenti attraverso un progetto di bilancio rettificativo globale verso la fine dell'anno, quando possono essere presi in considerazione altri fattori che potrebbero emergere nelle prossime settimane.

**Emendamento 10**

SEZIONE III — COMMISSIONE

**Voce 23 03 02 01** — Interventi di risposta emergenziale rapidi e efficaci nei casi di catastrofi gravi all'interno dell'Unione**Modificare gli importi come segue:**

	QFP	Progetto di bilancio 2019		Posizione del Consiglio = PBR 4/2019		Differenza		Nuovo importo	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
23 03 02 01	3.0.6	4 100 000	3 700 000	4 100 000	3 700 000			4 100 000	3 700 000
Riserva		9 300 000	6 200 000	9 300 000	6 029 486		170 514	9 300 000	6 200 000
<b>Totale</b>		<b>13 400 000</b>	<b>9 900 000</b>	<b>13 400 000</b>	<b>9 729 486</b>		<b>170 514</b>	<b>13 400 000</b>	<b>9 900 000</b>

**Motivazione:**

Ripristino dei precedenti importi del bilancio 2019 nel contesto di un esercizio finanziario in corso, in vista di eventuali adeguamenti attraverso un progetto di bilancio rettificativo globale verso la fine dell'anno, quando possono essere presi in considerazione altri fattori che potrebbero emergere nelle prossime settimane.

**Emendamento 11**

SEZIONE III — COMMISSIONE

**Voce 23 03 02 02** — Interventi di risposta emergenziale rapidi e efficaci nei casi di catastrofi gravi nei paesi terzi**Modificare gli importi come segue:**

	QFP	Progetto di bilancio 2019		Posizione del Consiglio = PBR 4/2019		Differenza		Nuovo importo	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
23 03 02 02	3.0.6	15 700 000	12 846 000	15 700 000	12 846 000			15 700 000	12 846 000
Riserva		2 000 000	2 000 000	2 000 000	p.m.			2 000 000	2 000 000
<b>Totale</b>		<b>17 700 000</b>	<b>14 846 000</b>	<b>17 700 000</b>	<b>12 846 000</b>			<b>2 000 000</b>	<b>17 700 000</b>
									<b>14 846 000</b>

**Motivazione:**

Ripristino dei precedenti importi del bilancio 2019 nel contesto di un esercizio finanziario in corso, in vista di eventuali adeguamenti attraverso uno storno globale verso la fine dell'anno, quando possono essere presi in considerazione altri fattori che potrebbero emergere nelle prossime settimane.

**Emendamento 12**

SEZIONE III — COMMISSIONE

**Articolo 33 03 05** — Procura europea (EPPO)**Modificare gli importi come segue:**

	QFP	Progetto di bilancio 2019		Posizione del Consiglio = PBR 4/2019		Differenza		Nuovo importo	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
33 03 05	3.0.DAG	4 911 000	4 911 000	3 911 000	3 911 000	1 000 000	1 000 000	4 911 000	4 911 000
Riserva									
<b>Totale</b>		<b>4 911 000</b>	<b>4 911 000</b>	<b>3 911 000</b>	<b>3 911 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>4 911 000</b>	<b>4 911 000</b>

**Motivazione:**

Ripristino dei precedenti importi del bilancio 2019 nel contesto di un esercizio finanziario in corso, in vista di eventuali adeguamenti attraverso un progetto di bilancio rettificativo globale verso la fine dell'anno, quando possono essere presi in considerazione altri fattori che potrebbero emergere nelle prossime settimane.

**Emendamento 13**

SEZIONE III — COMMISSIONE

**Articolo 40 02 41** — Stanziamenti dissociati**Modificare gli importi come segue:**

	QFP	Progetto di bilancio 2019		Posizione del Consiglio = PBR 4/2019		Differenza		Nuovo importo	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
40 02 41	—	757 529 650	326 288 650	703 208 650	278 407 136	54 321 000	47 881 514	757 529 650	326 288 650
Riserva									
<b>Totali</b>		<b>757 529 650</b>	<b>326 288 650</b>	<b>703 208 650</b>	<b>278 407 136</b>	<b>54 321 000</b>	<b>47 881 514</b>	<b>757 529 650</b>	<b>326 288 650</b>

**Motivazione:**

Ripristino dei precedenti importi del bilancio 2019 nel contesto di un esercizio finanziario in corso, in vista di eventuali adeguamenti attraverso un progetto di bilancio rettificativo globale verso la fine dell'anno, quando possono essere presi in considerazione altri fattori che potrebbero emergere nelle prossime settimane.

**Emendamento 14**

SEZIONE III — COMMISSIONE

**Articolo 03 01 11** — Autorità bancaria europea (EBA)**Modificare la tabella dell'organico come segue:**

Categoria e grado	Autorità bancaria europea (EBA)					
	Bilancio 2019		Progetto di bilancio rettificativo n. 4/2019		Bilancio 2019 riveduto	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16		1		1		1
AD 15		1		1		1

Categoria e grado	Autorità bancaria europea (EBA)					
	Bilancio 2019		Progetto di bilancio rettificativo n. 4/2019		Bilancio 2019 riveduto	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 14		6		6		6
AD 13		2		2		2
AD 12		8		8		8
AD 11		12		12		12
AD 10		12		12		12
AD 9		22		22		22
AD 8		26		26		26
AD 7		19		17		19
AD 6		22		20		22
AD 5		13		7		13
<i>Totalle parziale AD</i>		144		134		144
AST 11						
AST 10						
AST 9						
AST 8						
AST 7						
AST 6		3		3		3
AST 5		4		4		4
AST 4		2		2		2

Categoria e grado	Autorità bancaria europea (EBA)					
	Bilancio 2019		Progetto di bilancio rettificativo n. 4/2019		Bilancio 2019 riveduto	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AST 3		1		1		1
AST 2		1		1		1
AST 1						
<i>Totalle parziale AST</i>		11		11		11
AST/SC 6						
AST/SC 5						
AST/SC 4						
AST/SC 3						
AST/SC 2						
AST/SC 1						
<i>Totalle parziale AST/SC</i>						
<b>Totalle</b>		<b>155</b>		<b>145</b>		<b>155</b>

**Motivazione:**

Ripristino bilancio 2019.

**Emendamento 15**

## SEZIONE III — COMMISSIONE

**Articolo 03 01 12 — Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA)**

Modificare la tabella dell'organico come segue:

Categoria e grado	Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA)					
	Bilancio 2019		Progetto di bilancio rettificativo n. 4/2019		Bilancio 2019 riveduto	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16		1		1		1
AD 15		1		1		1
AD 14		2		2		2
AD 13		5		5		5
AD 12		11		11		11
AD 11		17		14		17
AD 10		17		14		17
AD 9		17		19		17
AD 8		19		12		19
AD 7		12		14		12
AD 6		7		7		7
AD 5						
<i>Totale parziale AD</i>		109		100		109
AST 11						
AST 10		1		1		1
AST 9		1		1		1
AST 8		3		3		3

Categoria e grado	Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA)					
	Bilancio 2019		Progetto di bilancio rettificativo n. 4/2019		Bilancio 2019 riveduto	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AST 7		3		3		3
AST 6		3		3		3
AST 5		3		3		3
AST 4		1		1		1
AST 3						
AST 2						
AST 1						
<i>Totalle parziale AST</i>		15		15		15
AST/SC 6						
AST/SC 5						
AST/SC 4						
AST/SC 3						
AST/SC 2						
AST/SC 1						
<i>Totalle parziale AST/SC</i>						
<b>Totalle</b>		<b>124</b>		<b>115</b>		<b>124</b>

**Motivazione:**

Ripristino bilancio 2019.

**Emendamento 16**

## SEZIONE III — COMMISSIONE

**Articolo 03 01 13 — Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)**

Modificare la tabella dell'organico come segue:

Categoria e grado	Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)					
	Bilancio 2019		Progetto di bilancio rettificativo n. 4/2019		Bilancio 2019 riveduto	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16		1		2		1
AD 15		2		3		2
AD 14		6				6
AD 13		2		1		2
AD 12		7		7		7
AD 11		14		14		14
AD 10		17		17		17
AD 9		39		39		39
AD 8		30		30		30
AD 7		58		45		58
AD 6		10		10		10
AD 5		11		2		11
<i>Totali parziali AD</i>		197		170		197
AST 11						
AST 10						
AST 9						
AST 8		2		2		2

Categoria e grado	Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)					
	Bilancio 2019		Progetto di bilancio rettificativo n. 4/2019		Bilancio 2019 riveduto	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AST 7		3		3		3
AST 6		3		3		3
AST 5		3		3		3
AST 4		1		1		1
AST 3		1		1		1
AST 2						
AST 1						
<i>Totale parziale AST</i>		13		13		13
AST/SC 6						
AST/SC 5						
AST/SC 4						
AST/SC 3						
AST/SC 2						
AST/SC 1						
<i>Totale parziale AST/SC</i>						
<b>Totale</b>		<b>210</b>		<b>183</b>		<b>210</b>

**Motivazione:**

Ripristino bilancio 2019.

---

Giovedì 10 ottobre 2019

P9\_TA(2019)0025

**Adeguamenti degli importi mobilizzati a titolo dello strumento di flessibilità per il 2019 da utilizzare per la migrazione, l'afflusso di rifugiati e le minacce alla sicurezza**

**Risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione (UE) 2019/276 per quanto riguarda gli adeguamenti degli importi mobilizzati a titolo dello strumento di flessibilità per il 2019 da utilizzare per la migrazione, l'afflusso di rifugiati e le minacce alla sicurezza (COM(2019)0600 — C9-0029/2019 — 2019/2039(BUD))**

(2021/C 202/21)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2019)0600 — C9-0029/2019),
- vista la decisione (UE) 2019/276 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2018, relativa alla mobilizzazione dello strumento di flessibilità per rafforzare i programmi fondamentali per la competitività dell'UE e finanziare misure di bilancio immediate per far fronte alle sfide attuali in materia di migrazione, afflusso di rifugiati e minacce alla sicurezza<sup>(1)</sup>,
- visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2019, definitivamente adottato il 12 dicembre 2018<sup>(2)</sup>,
- visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020<sup>(3)</sup>,
- visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria<sup>(4)</sup>,
- vista la decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea<sup>(5)</sup>,
- visto il progetto di bilancio rettificativo n. 4/2019 adottato dalla Commissione il 2 luglio 2019 (COM(2019)0610),
- vista la relazione della commissione per i bilanci (A9-0013/2019),

A. considerando che nel 2019 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno deciso di mobilizzare lo strumento di flessibilità per un importo pari a 1 164 milioni di EUR: 179 milioni di EUR per la rubrica 1a (Competitività per la crescita e l'occupazione), per rafforzare i programmi fondamentali per la competitività, nello specifico Orizzonte 2020 e Erasmus +, e 985,6 milioni di EUR per la rubrica 3, come proposto dalla Commissione;

B. considerando che la Commissione ha presentato il progetto di bilancio rettificativo n. 4/2019 che prevede riduzioni degli stanziamenti di impegno per le rubriche 1a e 3 e riduce pertanto la necessità di ricorrere allo strumento di flessibilità nel 2019;

C. considerando che la Commissione ha pertanto proposto una riduzione degli importi mobilizzati a titolo dello strumento di flessibilità di 1 090 milioni di EUR, di cui 160 milioni per la rubrica 1a e 930 milioni di EUR per la rubrica 3;

<sup>(1)</sup> GU L 54 del 22.2.2019, pag. 3.

<sup>(2)</sup> GU L 67 del 7.3.2019.

<sup>(3)</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

<sup>(4)</sup> GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105.

**Giovedì 10 ottobre 2019**

- D. considerando che la proposta di decisione relativa alla mobilizzazione modifica la decisione (UE) 2019/276 del 12 dicembre 2018 (⁶);
- E. considerando che a seguito della posizione del Parlamento sul progetto di bilancio rettificativo n. 4/2019 gli adeguamenti proposti sono divenuti inefficaci;
1. respinge la proposta della Commissione;
  2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
- 

(⁶) Decisione (UE) 2019/276 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2018, relativa alla mobilizzazione dello strumento di flessibilità per rafforzare i programmi fondamentali per la competitività dell'UE e finanziare misure di bilancio immediate per far fronte alle sfide attuali in materia di migrazione, afflusso di rifugiati e minacce alla sicurezza (GU L 54 del 22.2.2019, pag. 3).

Martedì 22 ottobre 2019

P9\_TA(2019)0034

**Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) \*\*\*I**

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 ottobre 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1309/2013 sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) (COM(2019)0397 — C9-0109/2019 — 2019/0180(COD))**

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

(2021/C 202/22)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2019)0397),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 175, terzo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0109/2019),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 25 settembre 2019 (¹),
  - previa consultazione del Comitato delle regioni,
  - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 2 ottobre 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
  - vista la lettera della commissione per i bilanci,
  - vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A9-0015/2019),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
  2. approva la sua dichiarazione allegata alla presente risoluzione;
  3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
  4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

---

**P9\_TC1-COD(2019)0180**

**Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 22 ottobre 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1309/2013 sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020)**

*(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2019/1796.)*

---

<sup>(¹)</sup> Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

---

**Martedì 22 ottobre 2019**

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

**DICHIARAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**

Il Parlamento europeo invita la Commissione e gli Stati membri a garantire un'applicazione flessibile dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1309/2013 sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione, in particolare per quanto concerne le domande collettive che coinvolgono le PMI in casi singoli o multisettoriali.

---

Martedì 22 ottobre 2019

P9\_TA(2019)0035

**Autorizzazioni di pesca per le navi dell'Unione nelle acque del Regno Unito e operazioni di pesca delle navi del Regno Unito nelle acque dell'Unione \*\*\*I**

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 ottobre 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/2403 per quanto riguarda le autorizzazioni di pesca per le navi dell'Unione nelle acque del Regno Unito e le operazioni di pesca delle navi del Regno Unito nelle acque dell'Unione (COM(2019)0398 — C9-0110/2019 — 2019/0187(COD))**

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

(2021/C 202/23)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2019)0398),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0110/2019),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 25 settembre 2019 (¹),
  - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per la pesca (A9-0014/2019),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

---

**P9\_TC1-COD(2019)0187**

**Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 22 ottobre 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/2403 per quanto riguarda le autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione nelle acque del Regno Unito e le operazioni di pesca dei pescherecci del Regno Unito nelle acque dell'Unione**

*(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2019/1797.)*

---

<sup>(¹)</sup> Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

---

Martedì 22 ottobre 2019

P9\_TA(2019)0037

## Periodi di applicazione del regolamento (UE) 2019/501 e del regolamento (UE) 2019/502 \*\*\*I

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 ottobre 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dei regolamenti (UE) 2019/501 e (UE) 2019/502 per quanto riguarda i rispettivi periodi di applicazione (COM(2019)0396 — C9-0108/2019 — 2019/0179(COD))**

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 202/24)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(2019)0396),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 91, paragrafo 1, e l'articolo 100, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0108/2019),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 25 settembre 2019 (¹),
  - previa consultazione del Comitato delle regioni,
  - visti gli articoli 59 e 163 del suo regolamento,
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

---

### P9\_TC1-COD(2019)0179

**Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 22 ottobre 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/... del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dei regolamenti (UE) 2019/501 e (UE) 2019/502 per quanto riguarda i rispettivi periodi di applicazione**

*(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2019/1795.)*

---

---

(¹) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Mercoledì 23 ottobre 2019

P9\_TA(2019)0038

## Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2020 — tutte le sezioni

**Risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2019 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2020 (11734/2019 — C9-0119/2019 — 2019/2028(BUD))**

(2021/C 202/25)

*Il Parlamento europeo,*

- visto l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
- vista la decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea <sup>(1)</sup>,
- visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 <sup>(2)</sup>,
- visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 <sup>(3)</sup> (il «regolamento QFP»),
- visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria <sup>(4)</sup>,
- vista la sua risoluzione del 14 marzo 2019 sugli orientamenti generali per l'elaborazione del bilancio 2020, sezione III — Commissione <sup>(5)</sup>,
- vista la sua risoluzione del 28 marzo 2019 sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio 2020 <sup>(6)</sup>,
- visto il progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2020 adottato dalla Commissione il 5 luglio 2019 (COM(2019)0400) (il «PB»),
- vista la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2020, adottata il 3 settembre 2019 e comunicata al Parlamento europeo il 13 settembre 2019 (11734/2019 — C9-0119/2019),
- visto l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), dell'accordo di Parigi, ratificato dall'Unione europea il 5 ottobre 2016,
- vista l'analisi panoramica della Corte dei conti europea dal titolo «L'azione dell'UE in materia di energia e cambiamenti climatici» (2017),

<sup>(1)</sup> GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

<sup>(4)</sup> GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

<sup>(5)</sup> Testi approvati, P8\_TA(2019)0210.

<sup>(6)</sup> Testi approvati, P8\_TA(2019)0326.

**Mercoledì 23 ottobre 2019**

- vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Un pianeta pulito per tutti — Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra» (COM(2018)0773),
- visto l'articolo 94 del suo regolamento,
- visti i pareri delle altre commissioni interessate,
- vista la relazione della commissione per i bilanci (A9-0017/2019),

### **Sezione III**

#### ***Quadro generale***

1. ricorda che, nella sua risoluzione del 14 marzo 2019 sugli orientamenti generali per l'elaborazione del bilancio 2020, il Parlamento ha definito priorità politiche chiare affinché il bilancio 2020 funga da ponte verso il futuro dell'Europa e fornisca un valore aggiunto europeo; ribadisce il proprio fermo impegno a favore di tali priorità e stabilisce la seguente posizione al fine di garantire un livello adeguato di finanziamenti per la loro realizzazione;

2. ribadisce il proprio parere secondo cui il bilancio 2020 dovrebbe fungere da ponte verso il Quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027 e costituire un punto di partenza solido per l'avvio della nuova generazione di programmi e di politiche dell'Unione; ricorda inoltre che il 2020 è l'ultimo anno dell'attuale QFP e costituisce, pertanto, l'ultima opportunità per l'Unione di realizzare gli impegni politici assunti per tale periodo, anche per quanto riguarda il raggiungimento dell'obiettivo climatico dell'UE e la realizzazione degli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (OSS) e degli obiettivi del pilastro europeo dei diritti sociali nonché l'obiettivo dell'Unione di raggiungere un'economia neutra in termini di emissioni di carbonio entro il 2050; sottolinea, in tale contesto, che il bilancio dell'Unione deve valutare e integrare il pieno impatto delle politiche dell'Unione sull'uguaglianza di genere (bilancio di genere), promuovendo in tal modo l'integrazione della questione di genere e le pari opportunità;

3. prende atto della posizione del Consiglio sul PB, che prevede una riduzione di 1,51 miliardi di EUR degli stanziamenti di impegno rispetto alla proposta della Commissione; ritiene che i tagli apportati dal Consiglio siano in netto contrasto con le priorità dell'Unione, non siano giustificati dalla capacità di assorbimento e siano intesi ad annullare tutti gli aumenti specifici richiesti e ottenuti dal Parlamento negli esercizi finanziari precedenti; decide pertanto, quale regola generale, di ripristinare gli stanziamenti su tutte le linee interessate dai tagli del Consiglio, riportandoli al livello del PB, sia per le spese operative che per le spese amministrative, e di assumere il PB quale punto di partenza per definire la sua posizione al riguardo;

4. è fermamente convinto che sia necessario affrontare la sfida climatica e tutelare l'ambiente in modo da stimolare l'occupazione, creare nuovi posti di lavoro, rafforzare la competitività, promuovere lo sviluppo sostenibile e garantire la prosperità sociale; mette in evidenza il ruolo chiave delle tecnologie nuove ed emergenti ai fini del conseguimento di tale obiettivo; sottolinea la necessità che l'Unione funga da esempio e stimoli gli altri paesi del mondo a investire maggiormente nella spesa connessa al clima; accoglie con favore il vigoroso appello all'azione lanciato dai leader dell'Unione al recente vertice delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico e gli impegni assunti ultimamente da molti Stati membri per aumentare la spesa in relazione all'efficienza energetica, alle energie rinnovabili e alle infrastrutture sostenibili nei settori dei trasporti e dell'energia; ritiene che tali dichiarazioni dovrebbero essere seguite da azioni concrete da parte degli Stati membri anche nelle deliberazioni in sede di Consiglio;

5. ricorda gli obblighi dell'Unione nel quadro dell'accordo di Parigi e l'impegno assunto dall'Unione di conseguire l'obiettivo di destinare il 20 % della spesa dell'Unione alle azioni a favore del clima nel periodo 2014-2020; rileva che il 21,0 % degli stanziamenti di impegno proposti nel PB per il 2020 sono connessi al clima e che un importo supplementare pari almeno a 3,5 miliardi di EUR dovrebbe essere destinato alla spesa connessa al clima per raggiungere l'obiettivo del 20 %; si rammarica che, nell'ambito dell'attuale QFP, il bilancio dell'Unione disponga di risorse limitate per far fronte autonomamente alla sfida climatica e mette in evidenza il fabbisogno di investimenti molto più elevato in questo settore, che è stimato dalla Commissione tra 175 e 290 miliardi di EUR all'anno; sottolinea che occorre compiere ogni sforzo per avvicinarsi il più possibile al conseguimento dell'obiettivo globale del bilancio dell'Unione entro la fine del 2020;

6. sottolinea che il bilancio 2020 dovrebbe preparare l'Unione a raggiungere un obiettivo di integrazione delle questioni climatiche e della biodiversità ancora più ambizioso nel QFP 2021-2027, al fine di rispondere alle aspettative dei cittadini europei; chiede una metodologia più trasparente, rigorosa ed esaustiva, definita in linea con le metodologie stabilite a livello internazionale, che includa indicatori di prestazione rivisti per la definizione e il monitoraggio della spesa connessa al clima e alla biodiversità; attende con interesse una proposta concreta sul Green Deal europeo, come stabilito negli orientamenti

**Mercoledì 23 ottobre 2019**

politici della Presidente eletta della Commissione; ricorda, a tale riguardo, il suo fermo impegno a favore della riforma del sistema delle risorse proprie dell'Unione, inclusa l'introduzione di un paniere di nuove risorse proprie che siano meglio allineate alle principali priorità dell'Unione, inclusa la lotta ai cambiamenti climatici;

7. ricorda l'impegno assunto nella sua risoluzione del marzo 2019 di chiedere alla Commissione di introdurre, in tutti gli accordi commerciali dell'Unione con paesi terzi, una clausola obbligatoria che esiga la ratifica e l'attuazione dell'accordo di Parigi per la lotta ai cambiamenti climatici;

8. propone pertanto un bilancio per il 2020 che fornisca un importante contributo per affrontare le sfide ambientali e i cambiamenti climatici e che riduca il più possibile i ritardi accumulati nel raggiungimento dell'obiettivo di destinare il 20 % della spesa dell'Unione alle azioni a favore del clima nel periodo 2014-2020; propone un consistente aumento di oltre 2 miliardi di EUR al di sopra dei livelli del PB per le linee di bilancio nelle varie rubriche, soprattutto nella sottorubrica 1a, che fornisce un elevato contributo all'obiettivo relativo alla spesa per il clima; assegna attentamente tali aumenti alle linee che registrano un eccellente tasso di esecuzione e hanno la capacità operativa di assorbire gli stanziamenti supplementari nel 2020;

9. sottolinea che i giovani rimangono una priorità fondamentale per il bilancio dell'Unione; evidenzia che, nonostante le tendenze positive verso un calo dei tassi di disoccupazione giovanile nell'Unione, la mancanza di opportunità future per i giovani è una reale emergenza sociale in alcune parti dell'Unione, con forti disparità tra gli Stati membri e le regioni; decide pertanto di rafforzare l'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (YEI) oltre il livello proposto dalla Commissione, anche al fine di garantire un'agevole transizione verso il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) nel prossimo QFP;

10. sottolinea che l'Unione deve rispettare pienamente tutti gli impegni assunti per aiutare i paesi in via di sviluppo a combattere i cambiamenti climatici e ad adattarvisi;

11. aumenta le risorse destinate a soddisfare la futura domanda per quanto riguarda Erasmus+, il principale programma per l'istruzione e la formazione, incluse l'istruzione e la formazione professionale, i giovani e lo sport in Europa; sottolinea che Erasmus+ è un programma faro fondamentale dell'Unione, che è ampiamente conosciuto dai cittadini e che ha prodotto risultati tangibili con un chiaro valore aggiunto europeo; ricorda il proprio impegno a triplicare i finanziamenti per tale programma nel QFP 2021-2027; sottolinea la necessità di proseguire e rafforzare l'azione preparatoria DiscoverEU in considerazione della sua prevista integrazione nel programma Erasmus+ 2021-2027; chiede che si presti una particolare attenzione alle azioni di mobilità nell'istruzione degli adulti, in particolare per la popolazione anziana, nel programma Erasmus+;

12. propone ulteriori aumenti mirati per altre linee di bilancio connesse alle priorità del Parlamento, in settori quali le PMI, la digitalizzazione, l'intelligenza artificiale, la ricerca sul cancro, la cooperazione nel settore della sicurezza e della giustizia, le dogane, la migrazione e la politica esterna inclusi lo sviluppo e gli aiuti umanitari;

13. appoggia, quale regola generale, le previsioni della Commissione relative al fabbisogno finanziario delle agenzie decentrate; ritiene, pertanto, che eventuali tagli proposti dal Consiglio comprometterebbero il corretto funzionamento delle agenzie, impedendo loro di svolgere i loro compiti; propone aumenti mirati per gli stanziamenti delle agenzie che dovranno svolgere compiti supplementari o che sono confrontate a un aumento del carico di lavoro dovuto a sfide emergenti;

14. conclude che, ai fini di un adeguato finanziamento delle urgenti priorità summenzionate e considerando i margini esigui o inesistenti in alcune rubriche nel 2020, è necessario mobilizzare pienamente lo Strumento di flessibilità e il Margine globale per gli impegni e mobilizzare il Margine per imprevisti, riservando una parte di esso al finanziamento di eventi imprevisti che si potrebbero verificare nel corso del prossimo anno; ricorda altresì che le flessibilità previste nel regolamento sul QFP giungeranno a scadenza alla fine del relativo periodo;

15. sottolinea la necessità di riutilizzare pienamente gli stanziamenti disimpegnati per la ricerca, in conformità dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento finanziario; esprime profondo rammarico per il fatto che il Consiglio ha nuovamente respinto l'applicazione di tale disposizione legislativa, che la Commissione ha proposto di attivare parzialmente nel PB; dichiara di avere l'intenzione di ribadire la propria posizione che rispecchia nella lettera e nello spirito il regolamento finanziario; intende risolvere tale questione nell'ambito della conciliazione di bilancio di quest'anno; propone di riutilizzare integralmente gli stanziamenti di impegno disimpegnati per rafforzare le quattro linee di bilancio del programma Orizzonte 2020 che contengono il maggior numero di attività di ricerca connesse al clima;

Mercoledì 23 ottobre 2019

16. fissa il livello complessivo degli stanziamenti per il bilancio 2020 (tutte le sezioni) a 170 971 519 973 EUR in stanziamenti di impegno, che rappresenta un aumento di 2 699 813 994 EUR rispetto al PB; decide inoltre di ricostituire un importo pari a 280 700 000 EUR in stanziamenti di impegno in seguito ai disimpegni intervenuti a norma dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento finanziario; fissa il livello complessivo degli stanziamenti per il bilancio 2020 (tutte le sezioni) a 159 146 168 195 EUR in stanziamenti di impegno;

#### **Sottorubrica 1a — Competitività per la crescita e l'occupazione**

17. sottolinea che il programma Orizzonte 2020 presenta un forte valore aggiunto europeo e apporta un contributo essenziale allo sviluppo della tecnologia verde e dell'innovazione rispettosa del clima e dell'ambiente, al fine di porre le basi per un futuro senza carbonio e di sostenere la transizione verso un'economia più circolare; sottolinea inoltre l'importanza del programma per altri settori significativi della ricerca europea quali la digitalizzazione, l'intelligenza artificiale e la ricerca sul cancro; aumenta pertanto in misura consistente la dotazione di Orizzonte 2020 oltre il livello del PB per un importo pari a 737,8 milioni di EUR in stanziamenti di impegno; inoltre, a norma dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento finanziario, ricostituisce l'intero importo di 280,7 milioni di EUR in stanziamenti di impegno disimpegnati nel 2018 in seguito all'inesecuzione di progetti di ricerca, per le linee di bilancio di Orizzonte 2020 che sono più pertinenti per i progetti di ricerca connessi al clima e invita la Commissione a prestare una particolare attenzione a un'equa ripartizione geografica di tali fondi;

18. è convinto che la lotta contro il cancro dovrebbe essere una priorità assoluta per l'Unione e che sia necessario intensificare notevolmente gli sforzi in questa direzione; sottolinea che la ricerca sul cancro è un importante pilastro in questo processo; approva pertanto un aumento delle risorse finanziarie da destinare alla ricerca sul cancro a titolo delle pertinenti linee di Orizzonte 2020 che registrano anche un tasso di esecuzione molto elevato; sottolinea che è indispensabile intensificare senza indugio la ricerca in questo campo, anche in considerazione dei maggiori investimenti previsti nel prossimo QFP;

19. ricorda che la posizione dell'Europa in qualità di principale fornitore di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) dipende dalle risorse per lo sviluppo e la sperimentazione di nuove tecnologie TIC e per la prestazione di assistenza alle start-up e alle imprese tecnologiche al fine di aumentare la loro capacità sul mercato; ribadisce a tale riguardo la necessità di fornire finanziamenti aggiuntivi ai centri di ricerca europei e alle PMI, prestando una particolare attenzione allo sviluppo e al progresso di tecnologie quali i motori di ricerca, i servizi di traduzione e tecnologie d'avanguardia simili;

20. sottolinea il ruolo fondamentale del Meccanismo per collegare l'Europa (CEF) nel favorire lo sviluppo strategico di una rete transeuropea altamente performante, sostenibile e interconnessa nei settori delle infrastrutture di trasporto, prestando un'attenzione particolare alla rete ferroviaria inclusi i treni notturni, dell'energia e delle infrastrutture TIC e nel contribuire in misura significativa alla transizione verso una società climaticamente neutra; propone pertanto di aumentare i finanziamenti per il CEF-Trasporti e il CEF-Energia di un importo totale pari a 545 milioni di EUR in stanziamenti di impegno oltre il livello del PB;

21. ritiene che sia altresì necessario rafforzare altre importanti priorità nell'ambito di questa sottorubrica; pone in evidenza a tale riguardo le PMI, che sono una componente essenziale dell'economia dell'Unione e svolgono un ruolo cruciale nella realizzazione di investimenti di elevata qualità e nella creazione di posti di lavoro in tutti gli Stati membri; approva in tale contesto un aumento della dotazione del programma COSME, al fine di rafforzare la capacità del programma di promuovere l'imprenditoria, inclusa l'imprenditoria femminile, e di migliorare la competitività delle imprese dell'Unione e il loro accesso ai mercati, e chiede che si ponga l'accento sulla trasformazione digitale delle PMI; ricorda che la dotazione del programma COSME proposta nel PB era addirittura inferiore a quella prevista nella programmazione finanziaria e approva un aumento di 50 milioni di EUR in stanziamenti di impegno oltre i livelli del PB;

22. sottolinea che Erasmus+ rimane un programma molto apprezzato ed estremamente popolare, con un volume di domande che supera di gran lunga i finanziamenti disponibili, e che contribuisce a promuovere un forte sentimento di identità europea condivisa; approva pertanto un aumento di 123,4 milioni di EUR in stanziamenti di impegno oltre i livelli del PB, al fine di contrastare i bassi tassi di successo e di consentire a un maggior numero di persone di beneficiare del programma;

23. propone aumenti mirati del livello degli stanziamenti per l'Autorità europea del lavoro (ELA), Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea, l'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA), e del livello degli stanziamenti e del personale per l'Agenzia del GNSS europeo, l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER);

Mercoledì 23 ottobre 2019

24. aumenta pertanto il livello degli stanziamenti di impegno per la sottorubrica 1a di un importo pari a 1 503 766 221 EUR oltre il livello del PB (esclusi i progetti pilota e le azioni preparatorie), da finanziare utilizzando il margine disponibile e mobilizzando gli strumenti speciali; ricostituisce inoltre nell'ambito di questa sottorubrica un importo pari a 280 700 000 EUR in stanziamenti di impegno in seguito ai disimpegni intervenuti a norma dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento finanziario;

#### **Sottorubrica 1b — Coesione economica, sociale e territoriale**

25. ricorda che la crescita sostenibile e politiche di investimento mirate sono un fattore chiave per la creazione di posti di lavoro di qualità e per una maggiore prosperità per tutti e che è pertanto necessario orientare in modo più efficace i fondi strutturali e gli investimenti verso la promozione della crescita inclusiva, la riduzione delle disuguaglianze e una maggiore convergenza sociale verso l'alto;

26. si rammarica che la disoccupazione giovanile, stimata al 14,2 % nell'aprile 2019, rimanga a un livello inaccettabilmente elevato e continui ad essere particolarmente elevata in alcuni Stati membri e in alcune regioni dell'Unione; sottolinea l'importanza di migliorare l'occupabilità e la capacità imprenditoriale dei giovani affrontando nel contempo le disuguaglianze; è convinto che la lotta alla disoccupazione richieda sforzi finanziari considerevoli; è determinato a garantire finanziamenti supplementari per il programma YEI nell'ultimo anno dell'attuale QFP; sottolinea la necessità di accelerare l'attuazione di tale programma e di migliorarne ulteriormente l'efficienza, in modo da garantire un maggiore valore aggiunto europeo per le politiche nazionali in materia di occupazione; propone pertanto un aumento di 363,3 milioni di EUR oltre il livello del PB in stanziamenti di impegno per l'YEI;

27. aumenta i fondi destinati all'assistenza tecnica per far fronte alla complessità delle procedure di gestione dei progetti, dalla preparazione delle domande alla gestione finanziaria e al monitoraggio dell'impatto, che rappresenta uno dei principali ostacoli a un migliore assorbimento dei Fondi strutturali;

28. aumenta il livello degli stanziamenti di impegno per la sottorubrica 1b di un importo pari a 373 278 264 EUR oltre il livello del PB (esclusi i progetti pilota e le azioni preparatorie), da finanziare mobilizzando gli strumenti speciali;

#### **Rubrica 2 — Crescita sostenibile: risorse naturali**

29. constata con preoccupazione che soltanto l'8,3 % del totale degli impegni riguarda misure volte a invertire il declino della biodiversità e che si tratta della percentuale più bassa dal 2015, nonostante un tasso di estinzione delle specie senza precedenti e in rapida accelerazione; chiede un aumento adeguato delle risorse stanziate per garantire una protezione della biodiversità coerente e a lungo termine in tutta l'Unione e che sia garantita la tracciabilità di tali risorse; concentra aumenti consistenti, pari a 233 milioni di EUR in stanziamenti di impegno, sulle linee di bilancio relative al programma LIFE+ nell'ambito dei titoli 7 e 34, in linea con la priorità generale di far fronte ai cambiamenti climatici; si attende che la Commissione garantisca la necessaria capacità di assorbimento per un utilizzo efficace di queste risorse addizionali e assicuri una distribuzione geografica più equa di tali fondi a favore dell'ambiente, come nel caso dei programmi del prossimo QFP;

30. propone gli aumenti necessari per determinate linee di bilancio, in particolare per il finanziamento di misure destinate a far fronte all'impatto della peste suina africana (PSA) in molti Stati membri; prende atto della gravità di tale impatto e del gran numero di focolai registrati dall'inizio del 2019, con il conseguente abbattimento di decine di migliaia di animali; osserva che vari paesi terzi hanno investito nella ricerca ai fini dello sviluppo di un vaccino contro la peste suina africana ed è del parere che anche l'Unione dovrebbe investire nella ricerca e nella messa a punto di un vaccino che contribuisca ad arrestare nel più breve tempo possibile la diffusione e l'incidenza della PSA;

31. ricorda che il livello degli stanziamenti del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) dovrà ancora essere adeguato tenendo conto delle entrate con destinazione specifica che si prevede saranno disponibili nel 2020, come comunicato nella lettera rettificativa della Commissione;

32. propone un aumento mirato del livello di stanziamenti e dell'organico assegnati all'Agenzia europea dell'ambiente;

33. aumenta globalmente gli stanziamenti di impegno della rubrica 2 (esclusi i progetti pilota e le azioni preparatorie) di un importo pari a 267,3 milioni di EUR, da finanziare utilizzando il margine disponibile al di sotto del massimale; sottolinea che non dovrebbero essere apportati ulteriori tagli al bilancio per l'agricoltura, poiché il settore agricolo è spesso colpito da crisi che richiedono un intervento di bilancio;

---

Mercoledì 23 ottobre 2019

**Rubrica 3 — Sicurezza e cittadinanza**

34. aumenta, in considerazione di un massimale irrealisticamente esiguo sin dall'inizio dell'attuale QFP, i finanziamenti per le priorità del Parlamento nei settori della sicurezza interna, della migrazione, dei diritti fondamentali e del rispetto dello Stato di diritto, nonché per la promozione della non discriminazione e dell'uguaglianza e per la lotta alla violenza di genere; si oppone fermamente ai tagli apportati dal Consiglio al Fondo Sicurezza interna (ISF) e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF) e respinge la proposta del Consiglio di trasferire in riserva 400 milioni di EUR in stanziamenti di impegno AMIF in attesa della realizzazione di progressi nella riforma del regolamento di Dublino III<sup>(7)</sup>, poiché ciò impedirebbe agli Stati membri impegnati in prima linea di ricevere sostegno per gestire in modo umano la pressione migratoria;

35. sottolinea l'assoluta importanza di investire in finanziamenti e in livelli di personale adeguati per tutte le agenzie che operano nei settori della migrazione, della sicurezza, del controllo delle frontiere e dei diritti fondamentali, in particolare Europol, Eurojust, la Procura europea (EPPO), Frontex e l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA); sottolinea che la Procura europea deve disporre dei mezzi necessari per poter svolgere indagini approfondite e perseguire le attività criminali transfrontaliere;

36. invita la Commissione a creare con urgenza un fondo inteso a sostenere le operazioni di ricerca e soccorso, al fine di garantire una forte presenza SAR nel Mediterraneo;

37. ribadisce la sua volontà di utilizzare il bilancio dell'Unione come strumento per combattere efficacemente le disuguaglianze esistenti e promuovere la parità di genere, in particolare destinando maggiori risorse all'obiettivo Daphne del programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza e allo sviluppo umano nel quadro dello Strumento di cooperazione allo sviluppo; sottolinea che sono necessari finanziamenti adeguati per lottare contro la violenza di genere e la violenza nei confronti di donne e ragazze rifugiate e di altre categorie vulnerabili, come le persone LGBTQI+;

38. propone un aumento del 10 % degli stanziamenti di impegno per i sottoprogrammi MEDIA e Cultura del programma Europa creativa, al fine di porre rimedio al loro sottofinanziamento cronico e ai bassi tassi di successo delle domande; aumenta altresì gli stanziamenti destinati alle azioni multimediali, che sono cruciali per contrastare la disinformazione e promuovere il giornalismo indipendente;

39. propone inoltre un aumento mirato del contributo dell'Unione destinato all'Agenzia europea per i medicinali;

40. aumenta pertanto la dotazione della rubrica 3 di un importo pari a 121 799 746 EUR in stanziamenti di impegno oltre il livello del PB (esclusi i progetti pilota e le azioni preparatorie), da finanziare attraverso un'ulteriore mobilizzazione degli strumenti speciali;

**Rubrica 4 — Europa globale**

41. sottolinea la necessità che il bilancio dell'Unione contribuisca maggiormente alle misure di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ad essi nonché alla diplomazia climatica nei paesi dello Strumento di cooperazione allo sviluppo e del Meccanismo di protezione civile dell'Unione; sottolinea la possibilità che il bilancio dell'Unione fornisca assistenza finanziaria per la riduzione del rischio di catastrofi e mobiliti strumenti finanziari innovativi, compreso il piano dell'UE per gli investimenti esterni, per sostenere l'elaborazione e il finanziamento di progetti di sviluppo legati al clima in Africa;

42. propone un marcato aumento dei finanziamenti per i paesi dei Balcani occidentali nel quadro dello Strumento di assistenza preadesione, in particolare in materia di istituzioni democratiche funzionanti, Stato di diritto, buon governo e pubblica amministrazione; sottolinea l'importanza di finanziamenti significativi in considerazione delle numerose sfide che l'Unione dovrà affrontare insieme agli Stati membri nel vicinato europeo per sostenere le riforme politiche e l'allineamento all'acquis nei Balcani occidentali;

---

(7) Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31).

**Mercoledì 23 ottobre 2019**

43. ricorda che, stanti le persistenti minacce per la sicurezza e il deterioramento delle condizioni di sicurezza alle frontiere orientali dell'Unione, e in considerazione delle riforme impegnative alle quali sono confrontati i partner dell'Europa orientale, è importante erogare finanziamenti sufficienti per sostenere la prevenzione delle crisi e dei conflitti, la stabilità, la democrazia e il rafforzamento della fiducia, nonché per intensificare gli sforzi intesi a promuovere la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nella regione; ricorda inoltre che i paesi del vicinato meridionale necessitano di un sostegno finanziario supplementare poiché sono confrontati a un'enorme pressione, compresi i conflitti in Siria e in Libia, all'ascesa dell'estremismo e ai connessi movimenti di rifugiati e migranti;

44. è fortemente preoccupato per la decisione degli Stati Uniti di ritirare il proprio contributo finanziario annuale destinato all'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi del Vicino Oriente (UNRWA) e ritiene che l'Unione dovrebbe contribuire a compensare il divario che ne deriva; riconosce il ruolo efficace svolto dall'UNRWA nel garantire che non venga interrotta l'erogazione di servizi di base a milioni di rifugiati palestinesi, contribuendo alla stabilità regionale e contrastando la radicalizzazione, in linea con la strategia globale dell'UE in Medio Oriente;

45. è profondamente preoccupato per la decisione dell'amministrazione statunitense di imporre dazi su vari prodotti dell'UE in seguito alla sentenza del collegio arbitrale dell'Organizzazione mondiale del commercio nel caso Airbus; si impegna ad affrontare tale questione nel prossimo periodo di conciliazione della procedura di bilancio 2020, fornendo gli aumenti necessari per determinate linee di bilancio, in particolare per il finanziamento di misure volte ad affrontare e attenuare l'impatto degli ostacoli commerciali degli Stati Uniti nei confronti delle imprese dell'Unione.

46. reputa necessario incrementare gli stanziamenti per la linea di bilancio relativa alla comunità turco-cipriota, al fine di contribuire in misura decisiva al proseguimento e all'intensificazione della missione del Comitato sulle persone scomparse a Cipro, nonché al benessere dei maroniti che intendono reinsediarsi e di tutte le persone che si trovano nell'enclave come concordato nel terzo Accordo di Vienna, e di sostenere la Commissione tecnica sul patrimonio culturale delle due comunità (TCC), promuovendo in tal modo la fiducia e la riconciliazione tra queste ultime;

47. sottolinea che è responsabilità dell'Unione sostenere la protezione dell'Artico; evidenzia l'importanza di investire in una politica dell'UE per l'Artico che sia più coerente;

48. chiede un aumento dei finanziamenti per i progetti incentrati sul sostegno ai rifugiati venezuelani fuggiti nei paesi vicini, compresi i territori caraibici appartenenti agli Stati membri;

49. ritiene che, in considerazione dei gravi e persistenti tentativi da parte della Turchia di compromettere la stabilità regionale e della sua condotta aggressiva nei confronti degli Stati membri, nonché della sua recente azione militare unilaterale nella Siria nordorientale diretta contro la popolazione curda, che ha determinato un nuovo spostamento di profughi siriani e importanti difficoltà di accesso all'assistenza umanitaria con gravi sofferenze per la popolazione civile, compromettendo la stabilità dell'intera regione, come anche delle sue carenze per quanto riguarda la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali, sia giustificato tagliare gli stanziamenti destinati alla Turchia a titolo dello Strumento di assistenza preadesione e congelare 100 milioni di EUR (importo da iscrivere in riserva); sottolinea tuttavia che il congelamento e i tagli non dovrebbero interessare la società civile, né i profughi o gli studenti siriani in Turchia;

50. condanna l'invasione turca della Siria nordorientale, che sta causando un elevato numero di vittime tra la popolazione civile, aumentando il numero di rifugiati e destabilizzando ulteriormente la regione; prevede pertanto di intervenire di conseguenza, alla luce degli sviluppi in corso, adeguando la propria posizione sulle linee di bilancio dedicate alla Turchia, e preservando nel contempo il sostegno finanziario a favore degli attori della società civile, durante la conciliazione per il bilancio annuale 2020.

51. deplora il ruolo limitato del Parlamento europeo nella supervisione e nella governance del Fondo fiduciario di emergenza dell'Unione europea (EUTF); reputa fondamentale che il Parlamento europeo possa monitorare le attività del comitato operativo e invita la Commissione a fornire informazioni dettagliate sulle decisioni prese in quella sede e ad assicurare che il Parlamento sia rappresentato alle riunioni del comitato;

52. aumenta complessivamente la dotazione della rubrica 4 di un importo pari a 257 217 394 EUR oltre il livello del PB (esclusi i progetti pilota e le azioni preparatorie), da finanziare attraverso un'ulteriore mobilizzazione degli strumenti speciali;

---

**Mercoledì 23 ottobre 2019*****Rubrica 5 — Amministrazione; altre rubriche — spese amministrative e di sostegno alla ricerca***

53. ripristina i livelli del PB per le linee relative alle spese amministrative, incluse le spese amministrative e di sostegno alla ricerca nell'ambito delle rubriche da 1 a 4; propone un aumento di 5,5 milioni di EUR in stanziamenti di impegno oltre il livello del PB per una Conferenza sulla democrazia europea / sul futuro dell'Europa; sottolinea che la Conferenza dovrebbe poter operare con la dovuta autonomia e che il Parlamento europeo dovrebbe essere coinvolto su un piede di parità con le altre istituzioni europee; evidenzia altresì che la Conferenza dovrebbe consentire la partecipazione e l'impegno di un ampio ventaglio di cittadini, compresi i giovani;

***Progetti pilota e azioni preparatorie (PP/AP)***

54. rammenta l'importanza dei progetti pilota e delle azioni preparatorie (PP/AP) quali strumenti per la formulazione di priorità politiche e per l'introduzione di nuove iniziative con il potenziale per trasformarsi in attività e programmi permanenti dell'Unione; sottolinea a tale proposito che, nel caso dei progetti pilota e delle azioni preparatorie che fungono da apripista per nuovi programmi sostenuti dall'attuale Presidente della Commissione e dal Parlamento, come il Fondo per una transizione equa, la Commissione dovrebbe prestare particolare attenzione per dare loro attuazione in una forma atta a ottenere il massimo sostegno da parte del Parlamento; ha effettuato un'attenta analisi di tutte le proposte presentate e tenuto pienamente conto della valutazione della Commissione circa la loro conformità ai requisiti giuridici e la loro attuabilità e adotta su tale base un pacchetto equilibrato di PP/AP che riflette le priorità politiche del Parlamento; invita la Commissione ad attuare rapidamente i PP/ le AP e a riferire sulla loro performance e sui risultati conseguiti sul terreno;

***Pagamenti***

55. mette in evidenza il margine senza precedenti di 20 067,6 milioni di EUR restante al di sotto del massimale per i pagamenti nel PB, dovuto all'avvio molto tardivo dei programmi 2014-2020 e al corrispondente accumulo di pagamenti inutilizzati, segnatamente nella sottorubrica 1b; sottolinea la necessità di evitare un ingente accumulo di richieste di pagamento all'inizio del prossimo QFP, che potrebbe causare un'altra crisi dei pagamenti nel bilancio dell'Unione, come è avvenuto nel periodo in corso, e potrebbe impedire un avvio ordinato della prossima generazione di programmi per il periodo 2021-2027;

56. aumenta pertanto i pagamenti per i fondi strutturali e di investimento europei di un importo totale di 3 miliardi di EUR attendendosi che gli Stati membri accelereranno l'attuazione dei loro programmi operativi nell'ultimo anno dell'attuale QFP e rispetteranno maggiormente le loro previsioni; aumenta gli stanziamenti del Fondo di garanzia del FEIS di 948 milioni di EUR per anticipare al 2020, senza alcuna incidenza sul bilancio, le tranches annuali che erano state pianificate per gli anni dal 2021 al 2023, vale a dire gli anni in cui si prevede che la pressione sui pagamenti sarà più elevata; potenzia infine gli stanziamenti di pagamento per le linee per le quali sono previsti aumenti degli stanziamenti di impegno;

***Altre sezioni******Sezione I — Parlamento europeo***

57. ripristina gli stanziamenti stabiliti nello stato di previsione sulla base di un'analisi attenta e responsabile dei fabbisogni del Parlamento per il 2020 e adottati a larga maggioranza dall'Aula nella sua summenzionata risoluzione del 28 marzo 2019; è consapevole che l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea consente alla Commissione di modificare il progetto di stato di previsione delle altre istituzioni; esprime tuttavia la propria sorpresa e profonda preoccupazione per i tagli apportati dalla Commissione al bilancio del Parlamento, una decisione che interrompe la tradizione di buona cooperazione tra le due istituzioni;

58. aumenta la dotazione di due linee oltre il livello del PB, a seguito di nuovi elementi che hanno un impatto sulle indennità transitorie per il bilancio 2020 e che non era stato possibile prevedere, segnatamente il tasso più elevato di non rielezione dopo le elezioni europee (63 %, mentre per il calcolo era stata utilizzata una media del 50 %) e il rinvio della Brexit al 31 ottobre 2019; aumenta altresì la linea relativa alle fondazioni politiche europee in quanto le loro attività sono cruciali per promuovere la democrazia e contrastare le notizie false e la disinformazione;

59. in linea con lo stato di previsione stabilito dal Parlamento:

- a) invita l'Ufficio di presidenza a lavorare a una soluzione tecnica che consenta ai deputati al Parlamento europeo di esercitare il loro diritto di voto anche durante un eventuale congedo di maternità o di paternità o un congedo per malattia di lunga durata;

Mercoledì 23 ottobre 2019

- b) sollecita nuovamente un processo decisionale trasparente in materia di politica immobiliare; non è d'accordo, pertanto, con la pratica corrente dello «storno di recupero» di fine anno per contribuire ai progetti immobiliari in corso, storno che verte sistematicamente sugli stessi capitoli e gli stessi titoli e, spesso, esattamente sulle stesse linee di bilancio; ritiene che la politica immobiliare dovrebbe essere finanziata in modo trasparente a titolo delle linee di bilancio ad essa destinate;
- c) ricorda la sua richiesta rivolta all'Ufficio di presidenza affinché si adoperi per allineare pienamente, a partire dal 1º gennaio 2020, l'ammontare delle indennità versate a funzionari, altri agenti e assistenti parlamentari accreditati (APA) per le spese sostenute durante le trasferte nei tre luoghi di lavoro del Parlamento;
- d) invita nuovamente la Conferenza dei presidenti e l'Ufficio di presidenza a rivedere le norme di applicazione relative alle attività delle delegazioni e alle missioni all'esterno dell'Unione europea; sottolinea che tale revisione dovrebbe prendere in esame la possibilità per gli APA, subordinatamente a determinate condizioni, di accompagnare i deputati in seno alle delegazioni e durante le missioni ufficiali del Parlamento;
- e) chiede al Segretario generale di presentare in tempi rapidi le norme di applicazione per garantire i diritti statutari degli APA, al fine di evitare un'interpretazione discrezionale e le attuali disparità che impediscono loro di svolgere pienamente la loro attività, come stabilito nello statuto dei deputati e nello statuto degli assistenti;
- f) chiede la piena attuazione delle misure raccomandate nella risoluzione del Parlamento del 26 ottobre 2017 sulla lotta alle molestie e agli abusi sessuali nell'Unione europea (8), segnatamente lo svolgimento di corsi di formazione sul tema delle molestie rivolti a tutto il personale e ai deputati, l'audit esterno dei due attuali comitati competenti per le molestie come pure la riorganizzazione dei due comitati esistenti per creare un unico comitato indipendente che annoveri medici e avvocati quali membri permanenti; chiede un aumento dei finanziamenti per coprire i costi del personale supplementare competente per il trattamento dei casi di molestie in seno al Parlamento, riunendo all'interno di un servizio ad hoc personale con competenze specialistiche in campo medico, psicologico, giuridico e di gestione delle risorse umane, e per coprire le spese mediche e legali delle vittime di molestie in conformità dell'articolo 24 dello statuto dei funzionari;
- g) rinnova la sua richiesta al Segretario generale affinché presenti stime dettagliate e una ripartizione accurata dei costi dei lavori tecnici preparatori nell'edificio SPAAK in vista della sua ristrutturazione, valutati in 12,4 milioni di EUR;
- h) chiede nuovamente che si faccia maggiore ricorso alle videoconferenze e ad altre tecnologie per tutelare l'ambiente e risparmiare risorse, in particolare per ridurre le trasferte del personale tra i tre luoghi di lavoro;

#### **Altre sezioni — Sezioni IV-X**

60. rileva che, sostanzialmente, il PB rispecchia gli stati di previsione delle varie istituzioni che rientrano nelle altre sezioni del bilancio e corrisponde pertanto, con alcune eccezioni, ai loro fabbisogni finanziari; ritiene che i tagli proposti dal Consiglio avrebbero pertanto un effetto deleterio sul funzionamento delle istituzioni interessate, e di conseguenza sul contributo fondamentale che esse apportano al funzionamento dell'Unione; propone per tale motivo di ripristinare il livello del PB in quasi tutti i casi, anche per quanto riguarda gli organigrammi del Garante europeo della protezione dei dati e del Servizio europeo per l'azione esterna; non modifica, conformemente al *gentlemen's agreement*, la lettura del Consiglio relativa al Consiglio e al Consiglio europeo;

61. ritiene che, in un numero limitato di casi e tenendo conto degli stati di previsione delle istituzioni, sia necessario aumentare la dotazione delle linee oltre il livello del PB e raccomandare la creazione di posti addizionali; propone pertanto:

- a) per quanto riguarda la Corte di giustizia, in considerazione del suo crescente carico di lavoro, di ripristinare gli 11 posti proposti dalla Corte nel suo stato di previsione (7 AD e 4 AST), che la Commissione non ha incluso nel PB, e di prevedere i necessari stanziamenti per le retribuzioni e le indennità;
- b) per quanto riguarda il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni, di aumentare gli stanziamenti oltre il livello del PB per alcune linee, di modo da mantenere un livello di stanziamenti simile a quello dello scorso anno;

(8) Testi approvati, P8\_TA(2017)0417.

---

**Mercoledì 23 ottobre 2019**

c) per quanto riguarda il Mediatore europeo, di aggiungere 2 posti AD rispetto al PB, prevedendo al contempo alcune riduzioni contenute su tre linee di bilancio per compensare gli importi ripristinati alle altre due linee;

o

o o

62. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, accompagnata dagli emendamenti al progetto di bilancio generale, al Consiglio, alla Commissione, alle altre istituzioni e agli organi interessati nonché ai parlamenti nazionali.

---

Giovedì 24 ottobre 2019

P9\_TA(2019)0045

**Sostegno finanziario agli Stati membri al fine di coprire il gravoso onere finanziario loro inflitto a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione senza accordo \*\*\*I**

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 24 ottobre 2019, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio per fornire sostegno finanziario agli Stati membri al fine di coprire il gravoso onere finanziario loro inflitto a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione senza accordo (COM(2019)0399 — C9-0111/2019 — 2019/0183(COD))<sup>(1)</sup>

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 202/26)

**Emendamento 1**

**Proposta di regolamento**

**Considerando 4**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

- (4) Al fine di attenuare l'impatto economico del recesso del Regno Unito dall'Unione senza accordo e dare prova di solidarietà agli Stati membri più colpiti da tali circostanze eccezionali, il regolamento (CE) n. 2012/2002 dovrebbe essere modificato per sostenere la relativa spesa pubblica.

- (4) Al fine di attenuare l'impatto economico *e sociale* del recesso del Regno Unito dall'Unione senza accordo e dare prova di solidarietà agli Stati membri più colpiti da tali circostanze eccezionali, il regolamento (CE) n. 2012/2002 dovrebbe essere modificato per sostenere la relativa spesa pubblica.

**Emendamento 2**

**Proposta di regolamento**

**Considerando 5**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

- (5) Poiché si tratta di un uso eccezionale del Fondo, l'assistenza volta ad attenuare il gravoso onere finanziario inflitto agli Stati membri come *diretta* conseguenza del recesso del Regno Unito dall'Unione senza accordo dovrebbe essere mirata e limitata nel tempo al fine di salvaguardare la ragion d'essere del Fondo e la sua capacità di far fronte alle catastrofi naturali.

- (5) Poiché si tratta di un uso eccezionale del Fondo, l'assistenza volta ad attenuare il gravoso onere finanziario inflitto *o che verrà inflitto* agli Stati membri *in preparazione o* come conseguenza del recesso del Regno Unito dall'Unione senza accordo dovrebbe essere mirata e limitata nel tempo al fine di salvaguardare la ragion d'essere del Fondo e la sua capacità di far fronte alle catastrofi naturali.

<sup>(1)</sup> La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0020/2019).

Giovedì 24 ottobre 2019

**Emendamento 3**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 8**

Testo della Commissione	Emendamento
<p>(8) <b>Affinché</b> il Fondo resti disponibile per <i>perseguire il suo scopo originario, ossia</i> far fronte alle catastrofi naturali, <b>è opportuno stabilire un massimale di bilancio</b> per <i>il sostegno relativo al</i> recesso del Regno Unito dall'Unione senza accordo.</p>	<p>(8) <b>Considerando che è necessario prevedere un bilancio ragionevole affinché</b> il Fondo <i>di solidarietà dell'Unione europea</i> resti disponibile per far fronte alle catastrofi naturali, <b>occorre mettere a disposizione degli Stati membri e delle regioni mezzi supplementari</b> per aiutarli a limitare l'impatto di un potenziale recesso del Regno Unito dall'Unione senza accordo, <i>ad esempio tramite il FEG o altri strumenti finanziari ad hoc.</i></p>

**Emendamento 4**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 9**

Testo della Commissione	Emendamento
<p>(9) L'assistenza del Fondo volta ad attenuare il gravoso onere finanziario inflitto agli Stati membri a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione senza accordo dovrebbe essere soggetta alle stesse norme di attuazione, monitoraggio, rendicontazione, controllo e audit degli altri interventi del Fondo. Considerata la grande varietà della spesa pubblica potenzialmente ammissibile al sostegno è altresì importante garantire che siano rispettate le altre disposizioni del diritto dell'UE, in particolare quelle relative agli aiuti di Stato.</p>	<p>(9) L'assistenza del Fondo volta ad attenuare il gravoso onere finanziario inflitto <b>o che può essere inflitto</b> agli Stati membri <b>in preparazione o</b> a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione senza accordo dovrebbe essere soggetta alle stesse norme di attuazione, monitoraggio, rendicontazione, controllo e audit degli altri interventi del Fondo. Considerata la grande varietà della spesa pubblica potenzialmente ammissibile al sostegno è altresì importante garantire che siano rispettate le altre disposizioni del diritto dell'UE, in particolare quelle relative agli aiuti di Stato.</p>

**Emendamento 5**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 — punto 3**

Regolamento (CE) n. 2012/2002

Articolo 3 bis — paragrafo 2

Testo della Commissione	Emendamento
<p>(2) Gli stanziamenti disponibili per tale obiettivo non superano <b>la metà</b> dell'importo massimo disponibile per l'intervento del Fondo negli anni 2019 e 2020.</p>	<p>(2) Gli stanziamenti disponibili per tale obiettivo non superano <b>il 30 %</b> dell'importo massimo disponibile per l'intervento del Fondo negli anni 2019 e 2020.</p>

Giovedì 24 ottobre 2019

**Emendamento 6****Proposta di regolamento****Articolo 1 — punto 3**

Regolamento (CE) n. 2012/2002

Articolo 3 bis — paragrafo 3

*Testo della Commissione**Emendamento*

(3) Tale assistenza copre parte della spesa pubblica supplementare **causata direttamente dal recesso senza accordo** e sostenuta esclusivamente **tra la data del** recesso senza accordo e il 31 dicembre 2020 ('onere finanziario').

(3) Tale assistenza copre parte della spesa pubblica supplementare sostenuta esclusivamente **tra il 1º gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020 in preparazione o a seguito di un** recesso senza accordo ('onere finanziario').

**Emendamento 7****Proposta di regolamento****Articolo 1 — punto 3**

Regolamento (CE) n. 2012/2002

Articolo 3 bis — paragrafo 4

*Testo della Commissione**Emendamento*

(4) Uno Stato membro è ammesso a richiedere l'assistenza a norma del presente articolo se l'onere finanziario che ha sostenuto è stimato superiore a **1 500 000 000** EUR a prezzi del 2011 o superiore allo **0,3 %** del suo RNL.

(4) Uno Stato membro è ammesso a richiedere l'assistenza a norma del presente articolo se l'onere finanziario che ha sostenuto è stimato superiore a **750 000 000** EUR a prezzi del 2011 o superiore allo **0,15 %** del suo RNL.

**Emendamento 8****Proposta di regolamento****Articolo 1 — punto 3**

Regolamento (CE) n. 2012/2002

Articolo 3 ter — paragrafo 1

*Testo della Commissione**Emendamento*

(1) L'assistenza fornita a norma dell'articolo 3 bis copre unicamente l'onere finanziario sostenuto da uno Stato membro che non si sarebbe verificato se fosse stato raggiunto un accordo tra l'Unione e il Regno Unito. L'assistenza può essere utilizzata, ad esempio, per fornire sostegno alle imprese **interessate** dal recesso senza accordo, compreso il sostegno agli aiuti di Stato per tali imprese e ai relativi interventi, per finanziare le misure volte a preservare l'occupazione esistente e per garantire il funzionamento dei controlli alle frontiere, doganali, sanitari e fitosanitari, compresi il personale e le infrastrutture supplementari.

(1) L'assistenza fornita a norma dell'articolo 3 bis copre unicamente l'onere finanziario sostenuto da uno Stato membro che non si sarebbe verificato se fosse stato raggiunto un accordo tra l'Unione e il Regno Unito. L'assistenza può essere utilizzata, ad esempio, per fornire sostegno alle imprese **e ai lavoratori interessati** dal recesso senza accordo, compreso il sostegno agli aiuti di Stato per tali imprese e ai relativi interventi, per finanziare le misure volte a preservare l'occupazione esistente e per garantire il funzionamento dei controlli alle frontiere, doganali, sanitari e fitosanitari, compresi il personale e le infrastrutture supplementari.

Giovedì 24 ottobre 2019

**Emendamento 9****Proposta di regolamento****Articolo 1 — punto 3**

Regolamento (CE) n. 2012/2002

Articolo 3 ter — paragrafo 6 bis (nuovo)

*Testo della Commissione**Emendamento*

**(6 bis) Le spese ammissibili al finanziamento a titolo del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione non sono finanziate nel quadro del presente regolamento.**

**Emendamento 10****Proposta di regolamento****Articolo 1 — punto 6**

Regolamento (CE) n. 2012/2002

Articolo 4 bis — paragrafo 1

*Testo della Commissione**Emendamento*

(1) Le autorità nazionali competenti di uno Stato membro possono presentare alla Commissione un'unica domanda di contributo finanziario del Fondo conformemente all'articolo 3 bis entro il 30 **aprile** 2020. La domanda comprende, come minimo, tutte le informazioni pertinenti relative all'onere finanziario inflitto a tale Stato membro. Essa descrive le misure pubbliche adottate in risposta al recesso senza accordo specificandone il costo netto fino al 31 dicembre 2020 **e i motivi per cui tali misure non hanno potuto essere evitate mediante l'adozione di misure di preparazione.** La domanda include anche il giustificativo relativo all'effetto diretto del recesso senza accordo.

(1) Le autorità nazionali competenti di uno Stato membro possono presentare alla Commissione un'unica domanda di contributo finanziario del Fondo conformemente all'articolo 3 bis entro il 30 **giugno** 2020. La domanda comprende, come minimo, tutte le informazioni pertinenti relative all'onere finanziario inflitto a tale Stato membro. Essa descrive le misure pubbliche adottate in **preparazione o in** risposta al recesso senza accordo specificandone il costo netto fino al 31 dicembre 2020. La domanda include anche il giustificativo relativo all'effetto diretto del recesso senza accordo.

**Emendamento 11****Proposta di regolamento****Articolo 1 — punto 6**

Regolamento (CE) n. 2012/2002

Articolo 4 bis — paragrafo 2

*Testo della Commissione**Emendamento*

(2) La Commissione elabora orientamenti sulle modalità di accesso e attuazione efficace del Fondo. Gli orientamenti forniscono informazioni dettagliate sulla stesura della domanda e sulle informazioni da trasmettere alla Commissione, compresi gli elementi di prova da fornire in merito all'onere finanziario inflitto. Gli orientamenti sono pubblicati sui siti web delle direzioni generali competenti della Commissione e quest'ultima provvede alla loro ulteriore diffusione agli Stati membri.

(2) La Commissione elabora **entro il 31 dicembre 2019** orientamenti sulle modalità di accesso e attuazione efficace del Fondo. Gli orientamenti forniscono informazioni dettagliate sulla stesura della domanda e sulle informazioni da trasmettere alla Commissione, compresi gli elementi di prova da fornire in merito all'onere finanziario inflitto. Gli orientamenti sono pubblicati sui siti web delle direzioni generali competenti della Commissione e quest'ultima provvede alla loro ulteriore diffusione agli Stati membri.

Giovedì 24 ottobre 2019

**Emendamento 12****Proposta di regolamento****Articolo 1 — punto 6**

Regolamento (CE) n. 2012/2002

Articolo 4 bis — paragrafo 3

*Testo della Commissione**Emendamento*

(3) Dopo il 30 **aprile** 2020, per tutte le domande ricevute la Commissione valuta, sulla base delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, se in ciascun caso sono soddisfatte le condizioni per la mobilitazione del Fondo e determina l'importo di ogni eventuale contributo finanziario del Fondo nei limiti delle disponibilità finanziarie.

(3) Dopo il 30 **giugno** 2020, per tutte le domande ricevute la Commissione valuta, sulla base delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, se in ciascun caso sono soddisfatte le condizioni per la mobilitazione del Fondo e determina l'importo di ogni eventuale contributo finanziario del Fondo nei limiti delle disponibilità finanziarie.

**Emendamento 13****Proposta di regolamento****Articolo 1 — punto 6**

Regolamento (CE) n. 2012/2002

Articolo 4 bis — paragrafo 4

*Testo della Commissione**Emendamento*

(4) L'assistenza del Fondo è concessa agli Stati membri che soddisfano i criteri di ammissibilità, tenendo conto delle soglie di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 4, fino a un tasso massimo del **5** % dell'onere finanziario inflitto ed entro i limiti del bilancio disponibile. Nel caso in cui il bilancio disponibile si dimostri insufficiente, il tasso di aiuto viene ridotto proporzionalmente.

(4) L'assistenza del Fondo è concessa agli Stati membri che soddisfano i criteri di ammissibilità, tenendo conto delle soglie di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 4, fino a un tasso massimo del **10** % dell'onere finanziario inflitto ed entro i limiti del bilancio disponibile. Nel caso in cui il bilancio disponibile si dimostri insufficiente, il tasso di aiuto viene ridotto proporzionalmente.

**Emendamento 14****Proposta di regolamento****Articolo 1 — punto 6**

Regolamento (CE) n. 2012/2002

Articolo 4 bis — paragrafo 6

*Testo della Commissione**Emendamento*

6) La decisione di mobilitare il Fondo è adottata congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio il prima possibile dopo la presentazione della proposta della Commissione. La Commissione, da un lato, e il Parlamento europeo e il Consiglio, dall'altro, si adoperano per ridurre al minimo il tempo necessario per mobilitare il Fondo.

6) La decisione di mobilitare il Fondo è adottata congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio il prima possibile dopo la presentazione della proposta della Commissione. La Commissione, da un lato, e il Parlamento europeo e il Consiglio, dall'altro, si adoperano per ridurre al minimo il tempo necessario per mobilitare il Fondo **e si impegnano, nel più breve tempo possibile, a proporre uno strumento ad hoc per affrontare tale emergenza.**





